ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINISTRATIVA

2

DANTE CECCHI

IL PARLAMENTO
E LA CONGREGAZIONE PROVINCIALE
DELLA MARCA DI ANCONA

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXV

ARCHIVIO

DELLA

FONDAZIONE ITALIANA

PER LA

STORIA AMMINISTRATIVA

PRIMA COLLANA

Monografie, ricerche ausiliarie,
opere strumentali

2

DIRETTORE DELLA COLLEZIONE:
GIANFRANCO MIGLIO

DANTE CECCHI

IL PARLAMENTO E LA CONGREGAZIONE PROVINCIALE DELLA MARCA DI ANCONA

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXV

PREMESSA

Il presente studio vuole recare un contributo alla storia del Parlamento in Italia, per mezzo dell'analisi dell'istituto parlamentare nella Marca di Ancona. Frutto di pazienti ricerche, destinate spesso a dare scarsa ricompensa alla fatica del ricercatore, non esaurisce certamente in sè tutta la problematica che riguarda il Parlamento della Marca, da inserirsi in sintesi di più vasto respiro, ma cerca di dare un profilo storico analitico e documentato.

Anche per questa ragione nei Documenti, accanto agli inediti, sono stati posti documenti già pubblicati, alcuni dei quali di non sempre facile reperimento: affinchè il lettore avesse, anche sotto questo aspetto, una linea storicamente completa nel maggior grado possibile.

Un vivo ringraziamento vada in primo luogo al mio Maestro nell'Università di Macerata, Antonio Marongiu (del quale, quando questo studio era in corso di stampa, è stata pubblicata l'opera magistrale Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età moderna), *e successivamente alla ‹ Fondazione italiana per la Storia amministrativa ›, che ha voluto accogliere nel suo ‹ Archivio › questo studio.*

Nonostante le inevitabili lacune ed i difetti del lavoro, derivanti questi ultimi anche dalla natura prevalentemente analitica che ad esso ho voluto dare, spero di non aver fatto cosa inutile; se non altro, per la « carità del natio loco ».

DANTE CECCHI

RASSEGNA
DELLE FONTI E DELLA LETTERATURA

I. FONTI

Archivio Priorale del Comune di Macerata, presso la Biblioteca comunale « Mozzi-Borgetti », ‹ *Riformagioni del Comune di Macerata* ›[1]: sono 161 volumi, dall'anno 1287 al 1807 (ma con ampi vuoti specialmente nei secoli XIII e XIV).

Come le Riformagioni degli altri Comuni, contengono notizie per lo più schematiche sulla convocazione del Parlamento e della ‹ Congregazione provinciale ›, ma riportano anche, talvolta, i mandati conferiti dal Comune ai suoi rappresentanti e l'oggetto della seduta parlamentare.

L'indagine è stata estesa anche ad alcuni volumi delle Riformagioni dei Comuni di Recanati (già attentamente consultate anche da Monaldo Leopardi per i suoi *Annali*), Tolentino (già consultate anche dal Foglietti e dal Borioni, hanno subito asportazioni e distruzioni nel corso dell'ultimo conflitto mondiale) e Treia.

Le Riformagioni di Recanati (193 volumi, dal 1415 al 1808) e Tolentino (149 volumi, dal 1312 al 1808) sono conservate presso l'Archivio storico dei rispettivi Comuni; quelle di Treia (104 volumi, dal 1357 al 1799) presso l'‹ Accademia georgica › di quel Comune.

Sono riordinati anche gli Archivi comunali di Cingoli, Civitanova, Corridonia, Morrovalle, San Severino, ed i pochi documenti utili reperiti sono citati nelle note; di nessun frutto è stata la ricerca di un qualsiasi documento della ‹ Congregazione provinciale › presso l'Amministrazione e l'Archivio della Santa Casa di Loreto.

Qualche utile notizia può ancora venire dall'Archivio del ‹ Governatore generale › della Marca di Ancona (1619-1797) e dall'Archivio della ‹ Curia generale › della Marca di Ancona (1438-1808, salvo più esatte precisazioni ad ordinamento eseguito), quest'ultimo recentemente consegnato all'Archivio di Stato di Macerata: l'esame del primo, consistente in 1120 pezzi, ed una sommaria visione del secondo, occupante ben 600 metri lineari di scaffalatura e non ancora ordinato, ma che sembra riguardare una materia esclusivamente giudiziaria, ci hanno fatto rinvenire sol-

1. I libri delle ‹ *Riformagioni* ›, citati nel testo, nelle note e nell'Elenco dei Parlamenti e delle ‹ Congregazioni provinciali ›, non seguiti da altre indicazioni, si intendono conservati presso l'Archivio Priorale del Comune di Macerata (APrMc).

tanto alcune lettere di magistrature comunali al ‹ Sindicus provinciae › e qualche carteggio con gli Agenti in Roma: ma i documenti riguardano quasi sempre sollecitazioni di pagamenti e ripartizioni di spese. Occorre un più completo esame per giungere a conclusioni sicure.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, ‹ *Libri patenti* › [2]: sono 36 volumi, dall'anno 1513 al 1800, e contengono tra l'altro ordini di convocazione della ‹ Congregazione provinciale ›.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, Pergamene: sono 949 pergamene, dall'anno 1176 al 1804, ed alcune di esse riguardano il Parlamento e la ‹ Congregazione provinciale › (lettere di convocazione, suppliche e soprattutto ricevute del pagamento di ‹ tallie ›).

Archivio Priorale del Comune di Macerata, Codice n. 1046: Codice cartaceo miscellaneo composto di 757 fogli appartenenti ai secoli XVI e XVII, di mm. 310 × 225, legato in pergamena. Opera di diversissime mani, risulta dalla cucitura di carte varie, lettere, opuscoli a stampa, conti, atti notarili, note annonarie, ecc.; i documenti sono stati cuciti, probabilmente nel secolo XVIII, disordinatamente ed a blocchi, l'uno dentro l'altro, e la numerazione, data a cucitura ultimata, fa sì che la continuazione di un documento si trovi quasi sempre parecchi fogli dopo l'inizio di esso. Contiene tra l'altro gli atti della seduta della ‹ Congregazione provinciale › avvenuta il 2 giugno 1562 e, parzialmente, quelli della seduta dell'11 settembre dello stesso anno, più qualche altro documento interessante l'attività della Congregazione (ad esempio, le adunanze parlamentari degli anni 1648 e 1649).

Archivio Priorale del Comune di Macerata, Codice n. 1057: Codice cartaceo del secolo XVIII (mm. 425 × 285), composto di 152 fogli non numerati, legato in cartone; dorso membranaceo con iscrizione « Index jurium et memoriarum ». A f 12 alcune notizie, contenute sv ‹ Congregazione provinciale ›.

Biblioteca comunale « Mozzi-Borgetti » di Macerata, ‹ *Libro verbali* › dell'Amministrazione provinciale di Macerata, contenente i verbali di molte sedute della ‹ Congregazione provinciale › dal 1621 al 1765: è un codice cartaceo di mm. 260 × 200, in discreto stato di conservazione, con un avanzo di legatura in pergamena. Ha 179 fogli numerati; il foglio 12 non è scritto, come i fogli 112v e 113r; i fogli 172-179 presentano tracce di umidità. Ogni verbale reca la firma del Segretario pro tempore e talvolta (come ai fogli 136v e 142v) anche quella del ‹ Governatore generale › per qualche particolare deliberazione. Insieme con i verbali della ‹ Congregazione provinciale › contiene quelli della ‹ Congregatio particularis › ed alcuni atti notarili. Incipit: « In Dei nomine. Amen. Anno Domini millesimo sexcentesimo

2. I ‹ *Libri patenti* ›, citati nel testo, nelle note e nell'Elenco dei Parlamenti e delle ‹ Congregazioni provinciali ›, non seguiti da altre indicazioni, si intendono conservati presso l'Archivio Priorale del Comune di Macerata (APrMc).

vigesimo primo etc.»; explicit: «Anno MDCCLXV. Johannes Baptista Advocatus de Liberatis Secret. Generalis Provincie Marchie». Prima dell'incipit presenta allegata una lettera autografa, a firma del Card. Spada, diretta al ‹ Governatore generale › della Marca.

P. Compagnoni *La Reggia Picena*. Parte inedita, ms nella Biblioteca comunale «Mozzi-Borgetti» di Macerata: ms del secolo XIX (mm. 445 × 290, di pagine 213 + LXXVII) copia fedele, di mano del bibliotecario comunale Don Cesare Capodacqua, dell'autografo che forse ancora si conserva in casa Compagnucci-Compagnoni-Floriani. Il ms, legato in cartone, reca sul dorso: «Reggia Picena - Parte seconda - inedita». La trattazione, che ha inizio con l'anno 1445 e termina con l'anno 1593, reca alcune indicazioni di Parlamenti e di ‹ Congregazioni provinciali ›.

Archivio Storico Diplomatico del Comune di Fermo, Pergamene: in numero di 2300, vanno dal 1002 al 1775, e contengono indicazioni di Parlamenti, specialmente per mezzo delle ricevute del pagamento di ‹ tallie ›. Utilissimo per la ricerca è il «Summarium scripturarum et privilegiorum Archivi veteris perillustris civitatis Firmi, authore Michaele Hubart Leodiense Belga», vero e proprio indice generale delle pergamene, dei registri e dei codici dell'Archivio Priorale del Comune di Fermo, compilato dall'Hubart nel 1624 secondo il sistema topografico; nel 1780 circa G. N. Erioni dispose in ordine cronologico il catalogo dell'Hubart («Series diplomatum aliorumque veterum documentorum, quae in Archivio Firmano asservantur»). I mss dell'Hubart e dell'Erioni sono dal 1959 conservati nella Sezione di Fermo dell'Archivio di Stato, mentre fino a quell'anno erano stati custoditi nella Biblioteca comunale della medesima città.

Per altre informazioni sullo stato attuale degli Archivi nelle Marche, si può vedere il volume: *Gli Archivi storici dei Comuni delle Marche*. A cura di Elio Lodolini (Roma 1960).

Le seguenti opere sono, per gran parte, raccolte di documenti dalle quali sono state prese le fonti riguardanti il ‹ Parlamento provinciale › della Marca di Ancona, oppure sono storie locali contenenti anche documenti: in questo caso, le opere sono state usate sia per ricavarne fonti che per attingervi altre notizie, e come tali appariranno anche nella Letteratura.

P. Compagnoni *La Reggia picena* (Macerata 1661);
T. Baldassini *Notizie historiche della reggia città di Iesi...* (Iesi 1703);
L. Martorelli *Memorie historiche dell'antichissima e nobile città di Osimo* (Venezia 1705);
P. M. Amiani *Memorie istoriche della città di Fano* (Fano 1751);
G. Baldassini *Memorie istoriche dell'antichissima e regia città di Iesi* (Iesi 1765);
G. Colucci *Treia antica città picena, oggi Montecchio* (Macerata 1780);
G. Colucci *Antichità picene* 31V (Fermo 1786-1797);

T. Benigni *San Ginesio illustrata* (Fermo 1793);
C. Acquacotta *Memorie di Matelica* II (Ancona 1839);
A. Theiner *Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis* 3v (Roma 1861-1862);
G. de Minicis - M. Tabarrini *Cronache della città di Fermo*, in *Documenti di storia italiana.* A cura della R. Deputazione sugli studi di storia patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche, IV (Firenze 1870);
C. Ciavarini *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane...* 5v (Ancona 1870-1884);
D. Gaspari *Memorie storiche di Serrasanquirico* (Roma 1883);
M. Santoni *Il Libro rosso del Comune di Camerino* (Foligno 1885);
P. Ferranti *Memorie storiche della città di Amandola* (Ascoli Piceno 1891-1892);
L. Colini Baldeschi *Vita pubblica e privata maceratese nel Duecento e nel Trecento*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » 6 (1903) 103-336;
A. Grassi Coluzi *Annali di Montecchio, ora Treia, dal 1157 al 1400* (Macerata 1905);
G. Grimaldi *Le pergamene di Matelica*, in *Fonti per la storia delle Marche.* A cura della R. Deputazione di storia patria per le Marche. I: *1162-1275* (Ancona 1915);
M. Leopardi *Annali di Recanati.* A cura di Romeo Vuoli, 2v (Varese 1945).

Sui rapporti tra i Comuni dello Stato pontificio e la ‹ Sacra Congregazione del Buon Governo ›:

Archivio di Stato di Roma. L'Archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario (Roma 1956) ‹ Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 20 ›.

II. LETTERATURA

Sull'istituto parlamentare in Italia:

A. Marongiu *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500* (Roma 1949);
G. de Vergottini *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV* 2v (Bologna 1950-1951);
H. Cam - A. Marongiu - G. Stöckl *Recent works and present views on the origins and development of representative assemblies*, in *Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche (Roma 4-11 settembre 1955). I: Metodologia - Problemi generali - Scienze ausiliarie della storia.* A cura della ‹ Giunta centrale per gli studi storici › (Firenze 1955) 65-73;
A. Marongiu *Storia del diritto pubblico* (Milano-Varese 1956).

Per i Parlamenti dello Stato della Chiesa e della Marca di Ancona:

P. Castellano *Specchio geografico-storico-politico di tutte le nazioni del Globo*... VI (Roma 1835) 476-479: di tono divulgativo, contiene poche indicazioni, ma generalmente precise;

F. M. Misticheli *De' Parlamenti ossiano Congregazioni*..., in *Il famoso Casamia. Almanacco enciclopedico per l'anno 1842* (Loreto 1841) 45-48: contiene l'indicazione di due o tre Parlamenti, ma è cosa esigua e dal tono esclusivamente divulgativo-narrativo;

R. Foglietti *Notizie intorno al Parlamento della Marca di Ancona* (Torino 1889): trattazione sommaria ed alquanto frettolosa, basata soprattutto su *La Reggia Picena* del Compagnoni, integrata da documenti dei secoli XVII e XVIII;

F. Ermini *I Parlamenti provinciali dello Stato ecclesiastico nel Medioevo* (Roma 1903);

U. Aloisi *Sulla formazione storica del Liber constitutionum Sancte Matris Ecclesie*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (ns) 1 (1904) 359-367: brevi cenni su aspetti del ‹ Parlamentum provintie › dello Stato della Chiesa fino all'Albornoz;

L. Borioni *La Provincia di Macerata* (Macerata 1906): breve ed attenta ricostruzione della storia del Parlamento e della ‹ Congregazione provinciale › inserita nella trattazione della storia amministrativa della Provincia di Macerata dopo il 1860;

L. Zdekauer *Per una data sbagliata nell'elenco dei Parlamenti della Marca di Ancona* (*MCCCVII o MCCCXII?*), in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (ns) 10 (1915) 359-363;

L. Zdekauer *Gli atti del Parlamento di Montolmo del 15 gennaio 1306*, in « *Bollettino della Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee italiane dal Medio Evo al 1831* » 1 (1916) 1-132; 2 (1917) 1-61;

G. Ermini *La procedura parlamentare in un Parlamento provinciale a Foligno nel 1305*, in « *Studi urbinati* » 1 (1927) 43-50;

G. Ermini *I parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo albornoziano* (Roma 1930), ‹ Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 5 ›: indagine sintetica ed efficace della storia del Parlamento dello Stato della Chiesa sino all'Albornoz;

G. Ermini *I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz*, in « *Rivista di storia del diritto italiano* » 4 (1931) 29-104.

Le opere seguenti contengono indicazioni e notizie sparse, interessanti la storia del Parlamento e della ‹ Congregazione provinciale › della Marca di Ancona:

P. Compagnoni *La Reggia Picena* (Macerata 1661);

T. Baldassini *Notizie historiche della reggia città di Iesi*... (Iesi 1703);

L. Martorelli *Memorie historiche dell'antichissima e nobile città di Osimo* (Venezia 1705);

P. M. Amiani *Memorie istoriche della città di Fano* 2v (Fano 1751);

G. Baldassini *Memorie istoriche dell'antichissima e regia città di Iesi* (Iesi 1765);
G. Colucci *Treia antica città picena, oggi Montecchio* (Macerata 1780);
G. Colucci *Antichità picene* 31v (Fermo 1786-1797);
T. Benigni *San Ginesio illustrata* (Fermo 1793);
C. Acquacotta *Memorie di Matelica* I (Ancona 1838);
G. Moroni *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* (Venezia 1840-1861);
C. Marcolini *Notizie storiche della provincia di Pesaro e Urbino...* (Pesaro 1868);
T. Gentili di Rovellone *Accola, Castello nella Marca di Ancona...* (Rocca San Casciano 1875);
R. Foglietti *Le < Constitutiones Marchiae Anconitanae >* (Macerata 1881);
A. Gianandrea *Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell'Archivio Iesino*, in « *Archivio storico lombardo* » (2 s) 8 (1881) 68-108, 315-347;
D. Gaspari *Memorie storiche di Serrasanquirico* (Roma 1883);
A. Gianandrea *Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell'Archivio Settempedano*, in « *Archivio storico lombardo* » (2 s) 12 (1885) 33-64, 281-329, 475-513;
P. Ferranti *Memorie storiche della città di Amandola* (Ascoli Piceno 1891-1892);
G. Benadduci *Della signoria di Francesco Sforza nella Marca* (Tolentino 1892);
L. Zdekauer *Per la storia delle Constitutiones Marchie Anconitane*, in « *Rivista italiana per le scienze giuridiche* » 29 (1900) 200-209;
L. Colini Baldeschi *Vita pubblica e privata maceratese nel Duecento e nel Trecento*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » 6 (1903) 103-336;
U. Aloisi *Sulla formazione storica del Liber constitutionum Sancte Matris Ecclesie*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (ns) 1 (1904) 317-368 e 393-422, 2 (1905) 369-421, 3 (1906) 307-330, 4 (1907) 129-167, 5 (1908) 261-310;
A. Grassi Coluzi *Annali di Montecchio, ora Treia, dal 1157 al 1400* (Macerata 1905);
L. Colini Baldeschi *Constitutiones Curiae Generalis Marchiae Anconitanae anteriori alla riformazione albornoziana* (Macerata 1905);
L. Colini Baldeschi *Legislazione della Chiesa nella Marca*, in « *Studi Marchigiani* » (1907) 37-45;
L. Zdekauer *Sugli Statuti più antichi del Comune di Montolmo*, in *Miscellanea per le nozze Crocioni-Ruscelloni* (Roma 1908) 9-39;
L. Colini Baldeschi *Il riordinamento dell'antico Archivio di Cingoli e la sua importanza storica* (Cingoli 1909);
L. Zdekauer *Il Parlamento cittadino nei Comuni delle Marche*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (ns) 10 (1915) 91-122;
L. Zdekauer *Magistrature e consigli nei Comuni marchigiani agli inizi del Trecento*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per Marche* » (3 s) 2 (1916-1917) [1918] 221-244;

E. COLINI BALDESCHI *Comuni, signorie e vicariati nella Marca di Ancona*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (4 s) I (1924) 1-52; (4 s) 2 (1925) 3-57;

G. ERMINI *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*. Parte I, in « *Archivio della R. Società Romana di storia patria* » 49 (1926) 5-126; Parte II: *L'amministrazione della giustizia* (Roma 1927);

P. SELLA *Costituzioni promulgate nel parlamento di Macerata dell'anno 1272*, in « *Rivista di storia del diritto italiano* » 2 (1929) 297-305;

R. SASSI *La partecipazione di Fabriano alle guerre della Marca nel decennio 1320-1330*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (4 s) 7 (1930) 57-129;

L. ZAMPETTI *Federico II, Manfredi e Percivalle Doria nella Marca di Ancona*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (4 s) 7 (1930) 131-173;

G. ERMINI *Costituzioni per la provincia della Marca anconetana del 1301*, in « *Rivista di storia del diritto italiano* » 5 (1932) 180-184;

G. ERMINI *Stato e Chiesa nella monarchia pontificia dei secoli XIII e XIV*, in « *Rivista di storia del diritto italiano* » 5 (1932) 583-629;

M. LEOPARDI *Annali di Recanati*. A cura di Romeo VUOLI, 2v (Varese 1945);

A. MARONGIU *Spunti di diritto parlamentare in opere di nostri scrittori tre-cinquecenteschi*, in « *Annali di storia del diritto* » 3-4 (1959-1960) 83-94.

Elenchi di Parlamenti della Marca di Ancona esistono in:

R. FOGLIETTI *Notizie intorno al Parlamento* cit., 41-43;

L. BORIONI *La Provincia di Macerata* cit., 67-87;

A. MARONGIU *L'istituto parlamentare* cit., 173 nota 52.

Elenchi dei Rettori della Marca anconitana in:

M. LEOPARDI *Series Rectorum Anconitanae Marchiae* (Recineti 1824);

F. PERGOLI CAMPANELLI *Giunte alle Serie fin qui pubblicate de' Rettori Piceni* (Ancona 1826);

L. BORIONI *La Provincia di Macerata* cit., 67-87.

CAPITOLO PRIMO

Il Parlamento nella Marca di Ancona dalle origini all'Albornoz.

1.

La storia dei Parlamenti dello Stato della Chiesa ha una fisonomia propria, che differisce sensibilmente da quella degli altri Stati per il carattere speciale della monarchia pontificia. Fenomeno comune in tutta Europa, dal medioevo al secolo XIX, è il riunirsi di assemblee di feudatari, di notabili, di cittadini, per giurare fedeltà ad un nuovo monarca come per decidere il pagamento di un donativo, per difendere privilegi precedentemente ottenuti come per protestare contro provvedimenti ritenuti lesivi di diritti acquisiti; nè lo Stato della Chiesa fa eccezione a questa regola generale [1].

In esso tuttavia, per il suo speciale carattere di monarchia elettiva e soprattutto per la potestà spirituale, più che temporale, di cui la persona del monarca è insignita, il Pontefice, capo della cattolicità, lascia di fatto ai Rettori l'amministrazione delle singole province, riservando però a sè la suprema sanzione dei loro atti e dando ai sudditi la possibilità e la facoltà di ricorrere a lui contro le sentenze del Rettore per ottenerne l'annullamento: pertanto accanto alle assemblee che chiameremo generali, nelle quali il Pontefice od un suo rappre-

1. Sui < Parlamenti > nello Stato della Chiesa: G. Ermini *I Parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo albornoziano* (Roma 1930); A. Marongiu *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500* (Roma 1949) 78-85, 132-134, 172-176 e 213-219; G. De Vergottini *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV* II (Bologna 1951) 111-130; A. Marongiu *Storia del diritto pubblico* (Milano-Varese 1956) 191-204.

sentante discute e decide dinanzi ai parlamentari convenuti da ogni parte dello Stato questioni interessanti tutte le comunità, esistono assemblee particolari, i ‹ Parlamenti provinciali ›, in cui il Rettore riunisce i rappresentanti della sua provincia per risolvere questioni che la riguardano.

Abbiamo così i ‹ Parlamenti provinciali › della Marca di Ancona, del Ducato di Spoleto, della Romandiola, del Patrimonio di San Pietro, della Campagna e Marittima, di Benevento, attentamente studiati, dalle origini al periodo albornoziano, da Giuseppe Ermini; ed abbiamo anche, nell'ambito di una provincia, le assemblee di quelle circoscrizioni minori delle quali per un tempo più o meno lungo essa fu composta: Egidio Albornoz, ad esempio, divise la Marca di Ancona in tre Presidati: Camerinense, Farfense e di San Lorenzo in Campo. Il Rettore pertanto poteva convocare a parlamento i rappresentanti di tutta la provincia (‹ Parlamentum generale › o ‹ Parlamentum provintiae ›) oppure soltanto i rappresentanti di una zona di essa perchè unici ad essere interessati alle questioni da trattare (‹ Parlamentum particulare o speciale ›)[2].

La Marca di Ancona[3] fu una delle province nelle quali lo Stato della Chiesa fu diviso fin dal secolo XIII; la sua estensione non fu sempre la medesima, come vedremo in seguito, poichè venne sempre più riducendosi: nel secolo XIV comprendeva settantacinque comunità (tutta l'odierna regione delle Marche, meno la piccola parte di territorio a nord di Urbino), mentre nel secolo XVIII era ridotta all'attuale provincia di Macerata (esclusa Camerino e la zona montana adiacente) più alcune città della parte sud dell'odierna provincia di Ancona (Osimo, Fabriano, Castelfidardo, Staffolo, Serra San Quirico e Serra de' Conti) e della parte nord della provincia di Ascoli Piceno (Sant'Elpidio, Montegranaro, Montegiorgio, Monsampietrangeli).

È alla fine del secolo XII e nei primi anni del successivo che, per l'opera vigorosa di Innocenzo III, lo Stato della Chiesa viene una prima volta riunito nelle mani del Pontefice e dei Rettori; ma ciò non dura a lungo per le lotte pressochè continue dei Papi contro Federico II prima e Manfredi poi, per i continui contrasti tra guelfi e ghibellini e per l'esilio avignonese, fino all'opera riformatrice dell'Albornoz; ed ancora, dopo la breve parentesi di questa, per le scorrerie delle milizie di ventura e per le guerre di Francesco Sforza, cosicchè il lungo periodo che comprende i secoli XIII e XIV e quasi tutto il XV può essere considerato il più tormentato della storia dello Stato della Chiesa in generale e della Marca di Ancona in particolare.

2. Doc. 325 (del 1356 circa) in A. THEINER *Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis* II (Roma 1862) 338, pubblicato parzialmente alle pagine 141-145 del presente volume; L. ZDEKAUER *Gli atti del Parlamento di Montolmo del 15 gennaio 1306*, in « *Bollettino della commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831* » 2 (1917) 49-54; G. ERMINI *I parlamenti* cit., 9.

3. R. FOGLIETTI *Le Marche dal 586 al 1230* (Macerata 1907).

Proprio nei più gravi momenti di questa storia noi vediamo riunirsi dinanzi al Pontefice le assemblee generali, che invece vengono totalmente a cessare quando lo Stato della Chiesa ha raggiunto una sufficiente sicurezza dagli attacchi esterni e si avvia ad una sempre maggiore efficienza del potere centrale.

Il 23 settembre 1207 Innocenzo III raduna presso di sè a Viterbo i rappresentanti della Marca, del Ducato di Spoleto e della Tuscia per ricevere il giuramento di fedeltà, per ascoltare le loro richieste e per emanare gli ordinamenti necessari al mantenimento della pace e della giustizia nelle province[4]; altra assemblea generale è indetta da Giovanni XXII a Foligno nel 1323 per proclamare la crociata contro i ghibellini, che avevano sotto il loro controllo una notevole parte dello Stato[5]; nel 1357 l'Albornoz convoca a Fano l'assemblea generale in cui promulga il ‹ *Liber constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae* ›; Urbano V, nel tentativo di riportare la sede pontificia in Roma, chiama nel 1367 i parlamentari di tutto lo Stato a Viterbo[6] e, l'anno successivo, a Montefiascone, alla presenza di Carlo IV di Lussemburgo, per riunire tutte le forze della Chiesa in Bologna e muovere contro Bernabò Visconti[7]; nel marzo del 1378 è Gregorio XI a convocare il Parlamento a Sarzana[8] e dieci anni dopo Urbano VI indice un'assemblea generale a Roma per la festa di Ognissanti, per pacificare lo Stato[9].

Piuttosto rara, quindi, e solo in momenti straordinari la convocazione dei rappresentanti di tutti i sudditi dinanzi al Pontefice, motivata dalla necessità di assicurarsene l'obbedienza e l'aiuto; ma quando lo Stato della Chiesa è rafforzato nella sua coesione interna, cosicchè l'obbedienza dei provinciali è ormai sicura ed il loro aiuto viene non più richiesto ma comandato, le assem-

4. Doc. 51 (del 1207) in A. THEINER *Codex* cit., I (1861) 41: « Ad suam presentiam convocavit Episcopos et Abbates, Comites et Barones, potestates et consules civitatum de Tuscia, Ducatu et Marchia usque Romam ad iurisdictionem sedis apostolice pertinentes, et solemni Curia congregata, primo die iura Ecclesie Romane proposuit, et ab omnibus laicis iuramenta recepit, quod eius ordinationi parerent; secundo die querelas et petitiones universorum audivit; tertio vero die pro iustitia et pace servanda statuta promulgavit ».

5. P. M. AMIANI *Memorie istoriche della città di Fano* I (Fano 1751) 254.

6. AMIANI *Ibid.*, I 290.

7. AMIANI *Ibid.*, I 292.

8. AMIANI *Ibid.*, I 300.

9. Doc. 167 (del 1388) in C. CIAVARINI *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane* IV (Ancona 1878) 38; l'Amiani (P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 312) riporta la lettera di invito del Pontefice ai Fanesi: « Generale parlamentum universorum subditorum nostrorum in hac Alma Urbe circa Festum omnium Sanctorum decrevimus celebrare... Nuncium idoneum cum sufficienti mandato ad audiendum, tractandum, concludendum et exequendum illa que circa statum pacificum et conservationem fidelium ac riductionem rebellium opportuna fuerint sine defectu destinare curetis ». Analogo invito ai Maceratesi in P. COMPAGNONI *La Reggia Picena* (Macerata 1661) 253.

blee generali vengono a cessare: gli ‹ ambaxiatores › si recano dal Pontefice per ricorrere contro le sentenze del Rettore, per chiedere sgravi fiscali o il mantenimento di condizioni e privilegi.

Allo scarsissimo numero delle assemblee generali nei secoli XIII e XIV ed al loro totale esaurirsi nel secolo successivo corrisponde invece l'attività, anche se non sempre continua e di eguale efficacia, delle assemblee parlamentari provinciali.

2.

Il Parlamento ha avuto nella Marca di Ancona vita pressochè ininterrotta dal secolo XIII ai primi anni del secolo XIX, subendo però nel decorso del tempo numerose e radicali trasformazioni.

L'origine di esso, come degli altri Parlamenti dello Stato della Chiesa, è di natura indubbiamente feudale: è la convocazione che il Signore fa dei suoi vassalli per ricevere da essi il giuramento di fedeltà o per trasmettere ordini. Questo vincolo esiste anche quando il Signore, invece di essere una persona fisica, sia una ‹ communitas ›, come esiste tra due ‹ communitates ›: nel settembre del 1199 « Albertus filius quondam comitis Attonis Carvoncelli », cedendo « castrum Isole » al Comune di Osimo, promette di « facere exercitum et parlamentum » a richiesta del Comune[10], e la stessa cosa promettono i rappresentanti del « castrum Montis Urbani »[11] come i nobili di Mogliano che si sottomettono a Fermo nel 1229 ed i rappresentanti di Monte Urano nel 1255[12].

Assemblee alle quali partecipino soltanto rappresentanti della Marca esistono già nel secolo XII, ma non sono propriamente ‹ Parlamenti provinciali ›: nell'agosto del 1170 si riuniscono in Fano ambasciatori di parecchie città della Marca per accordarsi contro l'Imperatore[13]; quasi tutte le città inviano rappresentanti ad Ancona nel 1188 (o nel 1189) per trattare una generale sollevazione contro il marchese Gottibaldo, del quale non potevano sopportare le imposizioni di contributi, e dichiararsi in favore della Chiesa[14]. Essendo scoppiata nel 1199 una guerra tra Osimo e Recanati con la distruzione di varî castelli delle due città, ed estendendosi ancor di più i disordini e le discordie, il cardinale Giovanni di Santa Prisca, Legato e Vicario pontificio nella Marca

10. Doc. 31 (del 1199) in C. Ciavarini *Collezione* cit., IV 105.
11. Doc. 32 (del 1199) in Ciavarini *Ibid.*, IV 106.
12. Docc. 1708 (del 1229) e 1744 (del 1255) in G. N. Erioni *Series diplomatum aliorumque veterum documentorum, quae in Archivio Firmano asservantur* (Biblioteca comunale di Fermo, anno 1780 circa).
13. P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 154.
14. Amiani *Ibid.*, I 159.

da poco ridotta all'obbedienza della Sede apostolica, « convocatis episcopis, potestatibus, consulibus Marchie, auditisque hinc inde proposita fuerunt et instrumentis diligenter inspectis, predictorum quoque communicato consilio »[15] emana il 17 novembre in Osimo il suo verdetto.

Ma nel 1200, in seguito a nuovi disordini avvenuti, Innocenzo III ordina alle Città ed ai Signori della Provincia di inviare a lui per il giorno 17 ottobre « responsales idoneos:... certum dantes mandatum eisdem et plenariam potestatem ut nobiscum super apostolice sedis iusticiis convenirent, et de reformatione pacis ac terre defensione, necnon fidelitate nobis plenius exhibenda nostris exponerent se mandatis, que per Dei gratiam non nisi iusta, honesta et utilia faceremus, nuntiorum vestrorum consilio requisito »[16]; il Pontefice « tam cum eis [la lettera è rivolta ai Fermani, ma in egual modo l'invito è mandato agli altri Comuni] quam cum aliis procuratoribus Civitatum de Marchia, et fratribus nostris super premissis capitulis habito diligenti tractatu, de ipsorum procuratorum consilio » invia due suoi rappresentanti per pacificare le città discordi.

Appena due anni dopo, riuscita vana l'opera del Cardinale di Santa Prisca, Innocenzo III ordina di nuovo ai Signori ed ai rappresentanti dei Comuni della Marca di comparire dinanzi a lui, e nella lettera agli Osimani così si esprime[17]: « Vogliamo che vi sia noto che tanto il diletto figlio Simone, vostro nunzio e procuratore, quanto tutti gli abitanti della Marca che vennero alla Sede apostolica, sia cittadini che castellani, alla presenza nostra e dei nostri fratelli, toccati i santi Evangeli, giurarono in nome proprio ed in nome di tutti gli abitanti delle loro città e castelli nonchè in nome di coloro dei quali erano procuratori intorno a tutte le questioni e liti e discordie, che sono in corso fra di loro, ed intorno a tutte quelle cose che riguardano il ristabilimento della pace, di ubbidire senza opposizione a tutti i nostri ordini ». Ascoltate attentamente le loro ragioni, Innocenzo emana le sue decisioni, conseguenza delle quali è l'accordo firmato a Polverigi dai Comuni della Marca il 23 gennaio 1203[18], nel quale tuttavia Fano e Pesaro non vogliono giurarsi vicendevolmente la

15. C. Ciavarini *Collezione* cit., IV 107-109; M. Leopardi *Annali di Recanati*. A cura di R. Vuoli, I (Varese 1945) 8.

16. Doc. 42 (del 1200) in A. Theiner *Codex* cit., I 34.

17. L. Martorelli *Memorie historiche dell'antichissima e nobile città di Osimo* (Venezia 1705) 76: « Notum esse volumus... quod tam dilecti filii nobilis vir Simon nuntius et procurator vester quam universi Marchiani qui ad sedem apostolicam accesserunt, tam Cives quam Castellani, in presentia nostra et fratrum nostrorum, tactis sacrosanctis Evangeliis, iuraverunt pro se et pro cunctis hominibus civitatum suarum atque castrorum, nec non etiam pro illis, quorumquidem procuratores extiterant de omnibus questionibus et litigiis et discordiis, que inter eos agitantur... et de universis, que ad pacem pertinent reformandam, nostris omnibus sine contradictione parere mandatis »; M. Leopardi *Annali* cit., I 15.

18. P. Compagnoni *La Reggia* cit., 82; L. Martorelli *Memorie historiche* cit., 81.

pace, come Ancona e la sua parte ne escludono Gomptembaldo di Iesi, mentre Recanati, pur promettendo di osservare i patti, non procede al giuramento richiesto; nel luglio dello stesso anno è il cardinale Legato Ottaviano Cenci che convoca un parlamento a Fano per ricevere il giuramento di fedeltà alla Chiesa, in seguito al sorgere di nuove ribellioni [19].

Nei parlamenti del 1199, del 1200, del 1202 e del 1203 vediamo radunarsi dinanzi al Pontefice o al suo Legato soltanto i rappresentanti della Marca; è già un Parlamento ‹provinciale› nel senso letterale dell'aggettivo, ma vi è in queste convocazioni un carattere evidente di straordinarietà che ci richiama alle assemblee precedenti. Anche nel marzo del 1227 Azzo d'Este, Marchese della Marca, convoca in Osimo le città e terre per ricevere il giuramento di fedeltà [20], allo stesso modo in cui egli stesso lo aveva prestato al Pontefice; ma, anche in questo caso, non siamo dinanzi ad un Parlamento convocato dal Rettore della Provincia secondo norme consuetudinarie e ben stabilite, nè il Parlamento è divenuto un vero e proprio organo ausiliare del Rettore nel governo della Provincia.

Più frequenti cominciano a farsi i Parlamenti verso la fine della prima metà del secolo XIII: il 2 settembre 1228 sono convocate dal Rettore a Rimini le città rimaste fedeli al Papa, per concordare e sottoscrivere i patti della Lega guelfa contro Federico II, che aveva occupato parte della Marca, e contro le città passate a lui [21]; il 29 maggio 1239 Gregorio IX scrive al Legato della Marca confermando la scomunica lanciata contro l'Imperatore ed ordinando di partecipare la notizia ai provinciali in apposita riunione [22].

La lotta continua contro Manfredi, che nel 1258 nomina suo Vicario nella Marca, nel Ducato e nella Romagna, Percivalle Doria, il quale saccheggia ferocemente Camerino ribelle; ma nella Marca le forze della Chiesa si erano già preparate all'urto, che avrebbe portato, per l'intervento di Carlo d'Angiò, al tramonto del potere degli Svevi in Italia, con due Parlamenti tenuti a Tolentino nel 1252 e nel 1255 [23], nel secondo dei quali Rolando, nepote del Papa

19. P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 167.

20. Amiani *Ibid.*, I 188.

21. Amiani *Ibid.*, I 193; M. Leopardi *Annali* cit., I 19.

22. Doc. 83 (del 1239) in C. Ciavarini *Collezione* cit., V (Ancona 1884) 70: « Quo circa discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus venerabilibus fratribus nostris universis episcopis et aliis quos videris expedire in Anconitana Marchia constitutis, ad certum locum et diem presertim convocatis et congregatis in unum, presentes litteras eis te presente perlegi et exponi facias diligenter, in virtute obedientie ipsis districtius iniungendo, ut singuli transcribi facientes easdem sine dilatione aliqua, in civitatibus suis clero et populo congregato transcriptum ipsum perlegi faciant fideliter et exponi ».

23. Doc. 301 (del 1252) nel *Liber censuum*. Edito da P. Fabre - L. Duchesne, I (Paris 1889) 564; doc. 116 (del 1255) in G. Grimaldi *Le pergamene di Matelica*. A cura della R. Deputazione di storia patria per le Marche (Ancona 1915) 115; C. Acquacotta *Memorie di Matelica* I (Ancona 1838) 81.

Alessandro IV e da lui inviato quale Rettore, promulga le sue costituzioni ed ordina di non costruire nuove fortezze e di abbattere quelle da poco erette.

Durante la guerra contro Manfredi, parecchie città della Marca passano al partito imperiale, cosicchè il Rettore Annibaldo di Trasmondo convoca a parlamento in Fano il 16 gennaio 1259 i rappresentanti delle città ancora fedeli (partecipano tra le altre Fano, Senigallia, Cagli, Camerino ed Osimo), che decidono di inviare due ambasciatori in Anagni al Pontefice ed altri due a Bologna per chiedere soccorsi [24]; sei anni dopo il Legato Simone di San Martino, dopo aver citato più volte i ribelli a presentarsi per compiere atto di sottomissione, il 10 maggio fa bandire, in un Parlamento riunito a Fabriano, che, se entro otto giorni i Comuni ed i Signori ribelli non fossero comparsi per prestare il giuramento di fedeltà, li avrebbe messi al bando quali pubblici traditori e nemici della Chiesa [25]; ed il 5 novembre dello stesso anno nel Parlamento di Fano si stabilisce in qual modo dividere fra le comunità le spese per alloggiare le milizie di Carlo d'Angiò che avevano già passato le Alpi [26].

La sconfitta di Benevento segna il crollo della fazione ghibellina ed imperiale in Italia; non mancheranno in seguito tentativi di ripresa, come le ribellioni di città e signori contro i Rettori nello Stato della Chiesa, nei secoli XIV e XV, ma saranno tentativi sporadici e di breve durata; nè la cattività avignonese causerà lo smembramento ed il crollo dello Stato pontificio, nè i due scismi d'occidente, pur con l'anarchia che la contemporanea esistenza di un Papa e di un Antipapa e la presenza di due Rettori nelle province porterà nel governo di queste ultime, costituiranno il tramonto del potere temporale. I parlamenti divengono frequenti e normali (oltre dieci parlamenti conosciuti nella seconda metà del secolo XIII, più di sessanta nel secolo successivo), tanto da esigere una precisa codificazione nelle Costituzioni egidiane.

3.

Carattere straordinario come le assemblee generali hanno anche i Parlamenti che potremmo chiamare ‹interprovinciali›, convocazioni di rappresentanti di due o più province per prendere decisioni su questioni riguardanti le province convocate. Ciò avviene in casi eccezionali, per lo più in tempo di guerra, per far accettare sollecitamente in un solo parlamento, convocato contemporaneamente e nello stesso luogo da due o più Rettori,

24. P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 210.

25. Cfr. il Documento 2 alle pagine 145-151 del presente volume; M. LEOPARDI *Annali* cit., I 32.

26. P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 215.

ciò che altrimenti richiederebbe maggior tempo; frequente è anche il caso che una sola persona rivesta l'autorità di Rettore delle province chiamate a parlamento.

Nel 1288 sono convocati in Forlì i Signori e Comuni della Marca, della Romandiola e del Ducato, per discutere la ripartizione delle contribuzioni; essendo pochi gli intervenuti, la seduta si conclude con la condanna quali ribelli di Guido da Polenta, del Malatesta e di altri assenti, ed il Parlamento si trasferisce a Parma, luogo più sicuro [27].

Altra riunione degli ambasciatori della Romandiola e della Marca è convocata nel 1295 a Cesena da Guglielmo Durante, Rettore delle due province, per trattare delle solite contribuzioni, così invise ai provinciali [28]; più parlamenti avvengono dall'agosto del 1300 all'8 aprile 1301 nella Romandiola e nella Marca, dove convengono anche ambasciatori dei Comuni del Ducato, per numerose e gravi ribellioni contro Carlo di Valois, « comes de Romandiola, capitaneus in Patrimonio, dominus etiam in Marchia Anconitana et paciarius in Tuscia », e successivamente contro Giovanni Pagano, Vescovo di Arezzo e Vicario del Valois [29].

Un Parlamento della Marca e del Ducato è convocato nel 1329 per far fronte a Ludovico il Bavaro ed ai ghibellini [30], un altro della Marca e della Romandiola si riunisce a Faenza nel 1332, convocato dal Legato Bertrando [31]; ma essendosi molte città ribellate a lui, il Pontefice invia in Italia l'Arcivescovo di Ambrun « ad investigandam et notandam et domino pape referendam causam et modum discordie nate inter dictos inoboedientes et dominum legatum predictum » [32]; il Legato riunisce a Peschiera signori e città dell'Italia centro-settentrionale, comprese la Romandiola e la Marca. I Rettori di queste due province convocano congiuntamente un Parlamento a Faenza per il 18 gennaio 1336, ma, non essendosi presa alcuna decisione per i contrasti tra le città rappresentate, si stabilisce una nuova convocazione per il 10 marzo [33]; tre parlamenti sono riuniti a Bologna dal Legato, nel 1370, nel 1373 e nel 1374 « pro substentatione guerre Lombardie contra Mediolanenses tirannos, hostes sancte matris Ecclesie et pro defensione terrarum sancte Romane Ecclesie » [34].

27. P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 225.
28. AMIANI *Ibid.*, I 231.
29. AMIANI *Ibid.*, I 238.
30. AMIANI *Ibid.*, I 257.
31. AMIANI *Ibid.*, I 259.
32. L. A. MURATORI *RR.II.SS.*, XIV (Milano 1729) 1156; P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 266.
33. AMIANI *Ibid.*, I 264.
34. Doc. 846 (del 1370) in P. FERRANTI *Memorie storiche della città di Amandola* (Ascoli Piceno 1891-1892) Appendice diplomatica 223; C. CIAVARINI *Collezione* cit., I (1870) 87-88; P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 295; R. FOGLIETTI *Notizie intorno al parlamento della Marca di Ancona* (Torino 1889) 41.

Nessuna speciale caratteristica, rispetto ai ‹ Parlamenti provinciali ›, hanno dunque queste assemblee, motivate da ragioni di convenienza per il Rettore o i Rettori più che per i provinciali, anche se in alcuni casi possiamo avvicinarle alle assemblee generali.

4.

Più frequente dei ‹ Parlamenti interprovinciali › e delle assemblee generali, anche se non sono molti i documenti rimasti data la relativa importanza degli avvenimenti che la determinarono, è la convocazione nella Provincia del ‹ Parlamentum particulare o speciale ›, al quale sono chiamate soltanto alcune comunità. Appartengono a questo tipo sia i Parlamenti dei Presidati di Camerino, di Farfa e di San Lorenzo in Campo, come i parlamenti ai quali il Rettore invita soltanto quelle voci parlamentari che hanno un diretto interesse agli argomenti da trattare.

L'esistenza dei Presidati non fu di lunga durata, nè l'estensione fu sempre la medesima (già nel 1272 Gregorio X aveva diviso la Marca fra più Giudici): il Parlamento del Presidato di Camerino si fuse praticamente con quello della Provincia, anche perchè l'Albornoz, avendo portato la ‹ Curia generale › da Macerata a Fermo, trasferì la Curia del Presidato camerinese a Macerata.

Una certa attività ebbe invece il ‹ Parlamentum particulare › dell'Abbazia farfense: il 23 febbraio 1326 il Tesoriere si rivolge alle città di questo Presidato affinchè paghino la loro contribuzione per la custodia di Monte Rubbiano e di Montefiore, secondo quanto stabilito « in parlamento particulari per terras Abbatie Farfensi celebrato Ofide » [35].

Il Parlamento del Montefeltro era invece soggetto al Rettore della Romandiola, tanto che il rappresentante di Urbino, convocato a Montolmo con le città della Marca nel 1306, dichiara « quod non intendit se presentare nec promictere, nec aliquid facere cum illis de provincia Marchie Anconitane, pro eo quod civitas Urbini non esset de dicta provincia... dicens etiam et protestans: propter predicta facta in dicta provintia, vel eius adventum ad ipsam provinciam, nullum dicte civitati preiudicium generari » [36].

Ebbero invece un loro Parlamento le comunità della piccola provincia di Massa Trabaria, riunitesi, ad esempio, negli anni 1235, 1256, 1257, 1289, 1294 e 1367 [37]; le vediamo tuttavia abbastanza spesso convocate con le comunità

35. G. ERMINI *I Parlamenti* cit., 8-9 e nota 11 di pagina 8.
36. L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., I (1916) 118.
37. F. UGOLINI *Storia dei conti e duchi di Urbino* I (Firenze 1859) 225-226. Vedi per il Parlamento del 1367 la procura di Casteldurante al suo Sindaco: è il doc. 12 (del 1367) in G. COLUCCI

della Marca, poichè frequentemente il Rettore della Marca era anche Rettore di Massa Trabaria, finchè questa cadde in potere dei Montefeltro.

Invece le sole città ribelli (Osimo, Recanati, Fabriano, Matelica, Sanseverino, Monte Milone, Cingoli, Serrasanquirico, Corinaldo, Montenovo, S. Maria in Cassiano, Monterubbiano) convengono il 4 gennaio 1316 a Montolmo, in seguito alla mediazione di Stefano Colonna, affinchè il Rettore Vitale stabilisca i patti dell'accordo nel ‹ Parlamentum particulare › e le disciolga dalle censure da cui erano state colpite[38]; altro ‹ Parlamentum particulare › è quello del 1369 in Fano[39], quando davanti al Rettore si riuniscono alcuni Signori della Marca ed altri della Romandiola per decidere gli aiuti da inviare sollecitamente all'esercito pontificio in Bologna; analoga riunione avviene a Rimini nel 1408, sempre per misure di carattere militare[40].

A volte è invece difficile distinguere se un convegno di ‹ sindici › o ‹ ambaxiatores› sia un ‹ Parlamentum particulare › o soltanto la libera riunione di rappresentanti di Comuni o di Signori spinti a collegarsi da motivi di parte.

Nel 1240 avviene a Foligno un Parlamento ghibellino al quale partecipano città della Marca[41]; nel 1245 invece, ad Ancona, si pongono segretamente le basi di una lega di città guelfe della Marca contro Federico II[42]; altra lega di città e terre della Marca è quella stretta nel 1314, ed il ‹ consiglio › o ‹ parlamento ›[43], tenuto a Cingoli, fissa il versamento delle contribuzioni da parte dei Comuni aderenti.

Ma l'esempio forse più insigne di ‹ Parlamentum particulare › è la riunione avvenuta in Osimo il 17 giugno 1329 dinanzi al Marchese della Marca Giovanni di Mohac, rappresentante di Ludovico il Bavaro e dell'antipapa Niccolò V[44]. « Congregatis ad parlamentum infrascriptis ambaxiatoribus et syndicis infrascriptarum civitatum imperialium provincie Anconitane Marchie

Antichità picene, XXVII (Fermo 1796) « Cronaca di Castel delle Ripe e della terra di Durante »' Appendice diplomatica 41; V. Lanciarini *Il Tiferno Metaurense e la provincia di Massa Trabaria* (Roma 1890) 287.

38. Doc. 8 (del 1316) in C. Ciavarini *Collezione* cit., IV 13; doc. 106 (del 1316) in C. Acquacotta *Memorie* cit., II 206.

39. P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 293.

40. Amiani *Ibid.*, I 330.

41. R. Foglietti *Notizie* cit., 8.

42. P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., 200: « tutto però con secreti nunzi, non essendo pratticabile la convocazione de' Parlamenti co' Sindici delle dette Città, perchè i ministri imperiali dovevano essere consapevoli di ogni interesse che da' pubblici si trattava ».

43. D. Gaspari *Memorie storiche di Serrasanquirico* (Roma 1883) 192: il 5 maggio 1315 Serra paga secondo quanto deliberato dal ‹ Parlamento della Lega › 34 libre ravennati e anconitane, in ragione di 400 fumanti; altra riunione dei ‹ Consiglieri della Lega › per imposizione di tasse avviene a Cingoli.

44. Gaspari *Ibid.*, 193; C. Acquacotta *Memorie* cit., I 120: doc. 117 (del 1329) in Acquacotta *Ibid.*, II 220. Cfr. il Documento 5 alle pagine 153-158 del presente volume.

[Fermo, Sant'Elpidio, Osimo, Iesi, Serrasanquirico, Fabriano, Matelica, Rocca Contrada e Serra de' Conti, che dichiarano di rappresentare anche Urbino, Monte Alboddo e Montenovo assenti] pro honore sancte Romane ecclesie sacrique Imperii et prefati domini Marchionis», i convenuti promettono di «stare, parere et obedire mandatis dicti Marchionis et contribuere... omnibus honeribus et expensis» secondo quanto sarà stabilito da esso Parlamento.

Giovanni di Mohac assicura che i Comuni assenti ratificheranno ed approveranno per mezzo dei loro legittimi rappresentanti tutto ciò che nel Parlamento sarà stato deciso dagli ambasciatori presenti; i Comuni di Urbino, Montalboddo e Montenovo pagheranno ciascuno la propria parte della taglia al Marchese, secondo la decisione che sarà stata approvata nel Parlamento. I Comuni i cui rappresentanti non hanno un sufficiente mandato, provvederanno ad inviarlo in seguito o approveranno le decisioni prese nel Parlamento per mezzo di un nuovo rappresentante. Se poi taluno dei Comuni assenti o presenti, i cui sindaci non hanno un sufficiente mandato, non pagherà subito la taglia stabilita nel Parlamento, Giovanni di Mohac promette di pagarla lui fino alla ratifica della deliberazione da parte dei Comuni stessi.

L'amplissima concessione doveva evidentemente servire ad assicurare le città ghibelline, a facilitarne l'obbedienza e, se possibile, ad attirare con simili... agevolazioni altri Comuni nella malsicura alleanza, che si sciolse appena qualche mese dopo.

Viene quindi la ripartizione della taglia: Sant'Elpidio dovrebbe pagare mensilmente 200 fiorini di sua parte, ma l'ambasciatore ed il sindaco di detto comune «non consenserunt, nec ipsum commune teneri voluerunt ad solutionem tallie nisi pro septingentis fumantibus»; per il resto della somma dovuta si fa garante per essi Lippaccio di Guzzolino, cavaliere osimano.

Si fissa la residenza del Marchese in Osimo «cum Curia et gente sua», i Comuni collegati si obbligano a prestarsi aiuto scambievole e si decide di riunire un altro parlamento nel successivo mese di luglio, «in quo ordinari et firmari debeat de provisione et solutione fienda domino Marchioni et stipendiariis suis a Kalendis Augusti in antea, et de alia que pro generali et bono statu dictorum fidelium visa fuerint expedire». I Comuni dovranno inviare «sollempnem vel sollempnes et legitimos ambasciatores et syndicos de melioribus ipsarum terrarum ad parlamentum predictum fiendum cum plenissimo et sufficienti mandato»; cinque consiglieri, quattro dei quali nominati in un precedente parlamento a Fabriano ed uno da nominarsi di comune accordo dai Comuni di Fermo e di Sant'Elpidio, i quali forse erano entrati nell'alleanza dopo il parlamento fabrianese, rimarranno accanto al Marchese, «quorum consilio dominus Marchio faciat facta dictarum communitatum, ... quorum consiliariorum officium duret tantummodo usque ad dictum prox. futurum parlamentum», fino al quale nessuna contribuzione potrà essere elevata «absque voluntate et consensu consiliariorum dictarum communitatum».

Non manca a questo Parlamento ghibellino alcuna caratteristica dei normali ‹ Parlamenti provinciali ›: la convocazione da parte del Marchese o Rettore, la richiesta di un pieno e sufficiente mandato per i parlamentari, l'ordine del giorno da discutere (che è quello consueto nei ‹ Parlamenti provinciali › della Marca dei secoli XIV e XV), la seduta parlamentare e la fissazione della successiva assemblea.

5.

Il cardinale Egidio Albornoz, nell'opera di riconquista dello Stato della Chiesa e di sottomissione dei ribelli, non poteva trascurare un altro compito importantissimo: il rafforzamento degli ordinamenti. Prima di lui, Bertrando di Deux aveva pubblicato nella sua qualità di ‹ nuncius et reformator › le *Constitutiones Curiae generalis Marchiae Anconitanae*[45], ma alla sua morte, il 21 ottobre 1355, lo sgretolamento della Provincia non era stato certamente arginato, cosicchè l'Albornoz ritenne necessario fiancheggiare l'opera politico-militare con l'opera legislativa: le *Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae.* Il 29 aprile 1357 a Fano fu convocato un Parlamento con l'intervento dei Nobili, dei Vescovi e dei Sindaci di tutte le province dello Stato; il Parlamento ebbe la durata di tre giorni ed in esso furono promulgate le Costituzioni che si dissero poi egidiane[46].

Il *Liber constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae* contiene alcune disposizioni, non raccolte in un unico libro o in capitoli, che si riferiscono ai ‹ Parlamenti provinciali ›. Si stabilisce infatti che « quilibet rector cuiuscumque provinciae Romanae ecclesiae in primo parlamento quod fecerit... prestare teneatur iusiurandum »[47]; sulle persone che debbono intervenire a parlamento si ha una indicazione esplicita[48]: « omnes episcopi, prelati, clerici et religiosi, civitates et universitates et loca, potestates, seu rectores, et nobiles, qui vocati per rectorem, thesaurarium, vel eius vicarium per eorum literas fuerint, teneantur ad parlamentum venire, quoties et prout mandatum fuerit et eis indictum. Sane universitates et civitates per proprios sindicos et non per aliam communantiam vel personam, vel per sindicum alicuius alterius communitatis; nullus autem dictum parlamentum turbet dicto, aut facto ».

La disposizione non solo dichiara chi deve venire a parlamento, ma anche da chi il Parlamento può essere legittimamente convocato, ed il modo di con-

45. ‹ *Constitutiones Curiae Generalis Marchiae Anconitanae* › *anteriori alla riformazione Albornoziana.* Scoperte ed illustrate dal Prof. Luigi Colini Baldeschi (Macerata 1905).

46. *Aegidianae Constitutiones cum additionibus carpensibus* (Venetiis 1571).

47. ‹ *Aegidianae Constitutiones* › cit., II 1.

48. ‹ *Aegidianae Constitutiones* › cit., II 41: « de parlamento et exercitu ».

vocazione, e sancisce esplicitamente l'obbligo personale di obbedienza: le ‹ universitates › e ‹ civitates › debbono intervenire « per proprios sindicos », e non « per sindicum alicuius alterius communitatis » (il ‹ sindicus › è una persona alla quale il Comune di volta in volta conferisce il potere di obbligarsi a nome suo).

Possono convocare il Parlamento il Rettore, il Tesoriere, il quale ha poteri molto estesi[49], ed il Vicario; tra coloro che debbono intervenire, la Cost. XLI del Lib. II ha un esplicito accenno alle ‹ universitates › e ‹ civitates ›, onde evitare che più ‹ civitates › mandino a parlamento un solo rappresentante. E non solo è sancito che « nullus... dictum parlamentum turbet dicto, aut facto », ma la Cost. XXVIII del Lib. IV (« De augumentatione poenarum ex certis causis ») considera come aggravante il fatto che l'offeso sia un parlamentare: « Si quis offenderit stantes et venientes in exercitum vel parlamentum mandato legati vel rectoris, vel in eorum recessu, puniatur... in triplum poenae pecuniariae quae pro tali offensa, si facta esset in alium, deberetur ». Invece la Cost. LIV del Lib. II ci informa sulle comunità della Marca che debbono recarsi a parlamento[50]: contiene infatti l'elencazione delle ‹ civitates et terre ›, distinte in

49. ‹ *Aegidianae Constitutiones* › cit., II 41; vedi anche I 16 e 19.

50. La Costituzione LIV ha per titolo « De distributionibus et distinctionibus civitatum et terrarum » e dopo alcune disposizioni generali riporta l'elenco delle città, intitolato « Civitates et terrae subiectae regimini rectoris Marchiae Anconitanae:

C i v i t a t e s m a i o r e s

Ancona
Firmum
Camerinum
Esculum
Urbinum

C i v i t a t e s m a g n a e

Pisaurum
Fanum
Forum Sempronium
Callium
Exium
Racanetum
Macerata
Fabrianum
Sanctum Severinum

C i v i t a t e s m e d i o c r e s

Auximum
Cingulum
Rocca contrada
Monticulum
Matelica
Tolentinum
Sanctum Genesium
Mons Milonis
Amandula
Sernanum
Mons Fortinus
Arquata
Ripa Transonum
Sanctum Elpidium
Offida
Mons Rubianus
Mons Granarius
Mons sanctae Mariae in Georgio
Mons ulmi
Mons sanctus
Civitas nova
Mons Bodij

C i v i t a t e s p a r v a e

Senogalia civitas
Corinaltum
Mons novus

cinque gradi: ‹ civitates maiores ›, ‹ magnae ›, ‹ mediocres ›, ‹ parvae › e ‹ minores ›; in tutto cinque ‹ civitates maiores ›, nove ‹ civitates magnae ›, ventidue ‹ civitates mediocres ›, ventisei ‹ civitates parvae › e tredici ‹ civitates minores ›.

In altre costituzioni dell'Albornoz[51] esistono degli elementi che interessano indirettamente il Parlamento e direttamente il governo della Provincia. La promulgazione delle *Constitutiones* albornoziane ha come conseguenza la abrogazione delle costituzioni dei Rettori precedenti, eccettuate quelle accolte

Serra comitum
Serra sancti Quirici
Pirus
Castrum ficardum
Mons sanctae Mariae in Cassiano
Appignanum
Bel forte
Mons Luponus
Murrum vallium
Mons causarius
Sanctum Iustum
Mons florus
Cosignanum
Mons altus
Mons de novem
Mons elpari
Sancta Victoria
Mons sancti Martini
Penna sancti Ioannis
Mons monaci
Mons sanctae Mariae in lapide
Castignanum
Furce

Civitate minores

Humana civitas
Villa Iustitiae vel castrum montis Offi
Barbara
Mons Sichus
Domus
Staffulum
Offania
Porchia
Patregnanum
Rotella
Castrum gagliardum
Mons filiorum Otrani
Mons Fani ».

La Costituzione continua: « Singula castra comitatus quondam Fani, de comitatu quondam Urbini, duo sunt mediocria, videlicet Castrum Durantis et Castrum Sastrobariae: alia vero castra et villae sunt minores. Item de Massa Trabaria duo castra sunt mediocria, videlicet Castrum S. Angeli in vado, Castrum Mercatelli: alia castra et villae sunt minora. Item castra, et villae terrarum Sanctae Agatae sunt omnia de mediocribus. In aliis vero provinciis quilibet rector distinctionem similem facere teneatur ».

Vedi anche il doc. 325 (del 1356 circa) in A. THEINER *Codex* cit., II 338 (« Descriptio Marchiae Anconitanae facta tempore card. Aegidii etc. »).

Nel 1213 Innocenzo III, concedendo la Marca in feudo ad Azzo d'Este, così la delimita: « in qua iste sunt civitates cum comitatibus et diocesibus suis, Ancona, Asculum, Humana, Firmum, Camerinum, Auximum, Hesis, Senogallia, Fanum, Pesaurum, Callis et Forumsimphronii » (doc. 56 in THEINER *Ibid.*, I 44). Le medesime città sono citate da Federico II (doc. 125, del 1223, in THEINER *Ibid.*, I 4). Ma già Onorio III confermando nel 1221 il feudo della Marca agli Estensi, ne sottrae Ancona: « Civitate tamen Anconitana, quamdiu nobis placuerit, in nostris manibus reservata » (doc. 104 in THEINER *Ibid.*, I 65). Vedi anche i Comuni convenuti al Parlamento di Montolmo del 1306 in L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., I 103-119.

51. ‹ *Aegidianae Constitutiones* › cit., I 14, 15; II 1, 2, 5, 6, 10, 34, 46; IV 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 49, 85; VI 1, 5.

dall'Albornoz, come è affermato nel Proemio: « mandamus igitur ipsas constitutiones in praesenti contentas volumine per omnes rectores, populos, officiales et personas alias inviolabiliter observari. Alias constitutiones quoruncumque rectorum et officialium dictarum provinciarum et terrarum Ecclesiae in dictis parlamentis eorundem, in hoc volumine non insertas, cassantes et viribus vacuantes ». Nè manca, alla fine del *Liber*, la raccomandazione che le disposizioni in esso contenute siano portate alla conoscenza di tutti « in parlamento publico vel saltim in consilio generali » nei singoli Comuni.

Vi è anche un altro documento, non sicuramente databile ma certamente contemporaneo all'Albornoz (forse del 1356)[52], la *Descriptio Marchiae Anconitanae, Massae Trabariae etc.*, che ha un preciso riferimento alle persone ed alle comunità che debbono intervenire al parlamento: « Omnes Episcopi et Prelati, Abbates, Priores plebani et alii ecclesiarum Rectores et ecclesiarum Curatores, solempnium sindici Capitulorum ecclesiarum Cathedralium de provincia Marchie Anconitane exemptarum et non exemptarum tenentur venire ad parlamentum celebrandum per rectorem dicte provincie, et etiam episcopus Urbinas, et prestare sancte Romane ecclesie fidelitatis debitum iuramentum. Omnes Civitates, Communancie, Terre et Castra Romane ecclesie de provincia Marchie Anconitane, civitas Urbini et Comitatus quondam ipsius, et castra Masse Trabarie et terrarum Sancte Agathe, que sunt annexe rectorie Marchie, tenentur mittere ad parlamentum celebrandum per dictum rectorem dicte provincie Marchie Anconitane eorum ambassiatores et sindicos cum eorum mandatis, et prestare fidelitatis debitum iuramentum ».

Sono due disposizioni distinte, una per il clero e l'altra per i secolari, entrambe terminanti col « fidelitatis debitum iuramentum » che tutti i parlamentari debbono prestare « sancte Romane ecclesie ». Questa ‹ fidelitas ›, dovuta dai vassalli al loro Signore, che è alla base del dovere dei sudditi di venire a parlamento, sarà ricordata, tardissima testimonianza, persino nel 1644[53], anche se allora, per l'evolversi ed il mutare degli ordinamenti, al Parlamento (divenuto ‹ Congregazione provinciale ›) interverranno soltanto le « civitates, communantie et castra ».

52. Doc. 325 (del 1356 circa) in A. Theiner *Codex* cit., II 338.
53. *Libro verbali* di cui alla nota 28 del seguente Capitolo, f 29.

CAPITOLO SECONDO

Il Parlamento e la ‹Congregazione provinciale› della Marca.

1.

Il ‹ Parlamento provinciale ›, mutando con l'andar del tempo le proprie funzioni ed i propri poteri, non conservò neppure il nome di ‹ Parlamento › col quale si usa chiamarlo anche quando questa denominazione non è più usata nei verbali delle adunanze, nelle lettere di convocazione, negli atti che lo riguardano. Ma la resistenza di questo nome fu molto lunga.

Si chiama ‹ parlamentum › nel 1265, nel 1280, nel 1304, nel 1340 [1], ‹ generale parlamentum Marchie › nel 1306 e nel 1356 [2], ed ancora ‹ generale parlamentum › negli anni 1367, 1373, 1375, 1404, 1407 [3]; anzi è questa la denominazione usata dalla ‹ Curia pontificia › nei rapporti con i Rettori della Marca, onde evitare confusioni col ‹ parlamentum particulare › [4]. Di questa denominazione è però più comunemente usata quella di ‹ parlamentum ›: nel 1367, 1380 [5], 1391, 1392 [6], fino al secolo XVI [7]; accanto a queste due denominazioni si trovano pure, senza che abbiano particolare significato, quelle di ‹ generale consilium et parlamentum › [8] e di ‹ concilium oratorum et sindicorum › [9] ri-

1. Perg. 109 (del 1265) dell'Archivio comunale di Fermo; doc. 199 (del 1280) in C. Ciavarini *Collezione* cit., V 246; doc. 340 (del 1305) in P. Ferranti *Memorie* cit., Appendice diplomatica 121; doc. 180 (del 1347) in A. Theiner *Codex* cit., II 182.

2. L. Zdekauer *Gli atti* cit., I 102; doc. 321 (del 1356) in A. Theiner *Codex* cit., II 322.

3. Docc. 430 (del 1367), 552 (del 1373) e 569 (del 1375) in Theiner *Ibid.*, II 450, 551 e 562; docc. 72 (del 1404) e 104 (del 1407) in Theiner *Ibid.*, III 139 e 169.

4. Doc. 795 (del 1362) in P. Ferranti *Memorie* cit., Appendice diplomatica 213.

5. Docc. 435 (del 1367) e 629 (del 1380) in A. Theiner *Codex* cit., II 453 e 601.

6. ‹*Riformagioni del Comune di Macerata 1390-1392*›, nell'Archivio Priorale di Macerata (Biblioteca comunale « Mozzi-Borgetti »), ff 126 e 283.

7. Vedi ad esempio ‹ *Riformagioni 1459-1461* ›, f 268v; ‹ *Riformagioni 1492-1493* ›, f 268; ‹ *Riformagioni 1528-1530* ›, ff 120-123; P. Compagnoni *La Reggia Picena. Parte inedita* (Biblioteca comunale di Macerata, anno 1670 circa) 25.

8. ‹ *Riformagioni 1406-1408* ›, f 43.

9. ‹ *Riformagioni 1421-1434* ›, f 225.

spettivamente nel 1406 e nel 1432, e persino di ‹ pretorium seu congregatio Marchianorum ›[10]. Nel secolo XVI invece il nome ‹ congregatio › sostituisce definitivamente ‹ parlamentum ›; esso si trova, a dire il vero, anche nel 1317[11] e nel 1460[12], ma senza che abbia un significato proprio e particolare: è invece nel corso del secolo XVI[13] che la nuova denominazione si impone ufficialmente, nonostante che si trovino ancora qua e là delle eccezioni[14].

Ormai ‹ Congregatio provincialis › rimane per essere usato costantemente, dimostrando, col cambiamento della denominazione, dei cambiamenti effettivi avvenuti nell'organismo e nei poteri del Parlamento.

2.

Accanto al ‹ parlamentum › che diventa ‹ congregatio › muta anche la composizione dell'assemblea. Le Costituzioni egidiane hanno una precisa indicazione sulle persone che debbono intervenire al Parlamento: « omnes episcopi, prelati, clerici, et religiosi, civitates et universitates et loca, potestates seu rectores, et nobiles... teneantur ad parlamentum venire »[15]. I Vescovi, i Prelati, gli Abati e gli « ecclesiarum rectores et curatores » partecipano per lo più di persona alla seduta parlamentare, mentre i Capitoli delle chiese cattedrali inviano dei sindaci; ma nel Parlamento del 1306 in Montolmo tutti i Vescovi mandano dei ‹ procuratores › a rappresentarli (anzi, un solo ‹ procurator › rappresenta il Vescovo ed il Capitolo di Iesi): quello di Numana prega i Legati di scusarlo se, « infirmitate gravatus, et [propter] periculosa itinera, ad parlamentum... accedere personaliter non potest », e Federico, Vescovo di

10. L. Zdekauer *Gli atti* cit., I 20.

11. Doc. 640 (del 1317) in A. Theiner *Codex* cit., I 473.

12. ‹ *Riformagioni 1459-1461* ›, supplemento, f 226 v: « oratores Provinciae qui venient ad Congregationem etc. ».

13. R. Foglietti *Notizie* cit., 15 ss; L. Borioni *La Provincia di Macerata* (Macerata 1906) 23 ss.

14. « In publico et generali concilio Provincie Marchie Anconitane » (anno 1528); ‹ Provinciale Consilium › (anno 1534); ‹ Consiglio provinciale › (anno 1535). Nell'anno 1568 si ha poi la denominazione ‹ Cetus sive Concilium Provinciale › (R. Foglietti *Notizie* cit., 15 nota 34); accanto a questa denominazione, vi sono anche quelle di ‹ Congregatio Provincie Picene › (anni 1652, 1654, 1667, 1671, 1674) e di ‹ comitii provinciales › (anno 1693).

Nonostante le ricerche effettuate, non abbiamo potuto rinvenire nè in archivi marchigiani nè in archivi romani il documento pontificio (forse un ‹ breve ›) determinante la trasformazione del ‹ Parlamento › in ‹ Congregazione provinciale › (probabilmente sotto il pontificato di Pio IV o di Sisto V). Sull'argomento vedi L. Zdekauer *Gli atti* cit., II 53 ed A. Marongiu *Storia del diritto pubblico* cit., 346.

15. ‹ *Aegidianae Constitutiones* › cit., II 41.

Recanati, delega il canonico Filippo Capponi anche « ad excusandum... quare personaliter comparere non potuit » [16].

L'intervento degli ecclesiastici e della nobiltà è limitato ai secoli XIII e XIV: avviene ancora nel 1342 [17], nel 1367, sotto il pontificato di Urbano V [18], ma già in un parlamento del 1389 non si trova più traccia del clero [19], come non se ne trova nel 1375 [20].

I soli che invece si presentino al Parlamento sono i ‹ nobiles › e i ‹ barones › i quali in quanto « tenent castra, tenentur venire ad parlamentum de mandato domini Rectoris Marchie » (ciò avviene ancora nel secolo XV, ma soltanto in momenti straordinari, per lo più a causa di avvenimenti bellici), ed i rappresentanti delle « civitates, universitates et loca », sia a nome del proprio Comune, sia a nome dei ‹ castra › soggetti alla giurisdizione di esso. Nel mandato conferito da Ascoli al suo sindaco nel 1306 si afferma che questi si presenta « tam nomine dicti comunis, quam nomine dictorum dominorum [i membri del Consiglio], quam nomine castrorum et villarum dicte civitatis » di cui segue la precisa elencazione (sono ben ventitre) ripetuta anche nell'atto di ratifica dei protocolli; la stessa affermazione è contenuta nel mandato del Comune di Fermo. Ma avviene che sia Ascoli che Fermo pretendano di rappresentare il Comune di Monte San Pietro, su cui evidentemente verteva tra di loro una lite, nè mancano proteste perchè alcuni ‹ castra › sottoposti ad Ascoli avevano ricevuto l'ordine di convocazione direttamente dal Rettore, per un errore della ‹ Curia provinciale › [21].

16. L. Zdekauer *Gli atti* cit., I 8 e 9.

17. A. Menchetti *La vita castellana e l'organizzazione rurale in Montalboddo*, II (Fermo 1929) Parte II 155 nota 65.

18. Doc. 430 (del 1367) in A. Theiner *Codex* cit., II 450: « in generali parlamento Prelatorum Nobilium et Communitatum Provincie Marchie Anconitane... nuper in civitate Maceratensi celebrato ». Nel 1367 Rodolfo di Bernardo Varano ha in proroga da Urbano V la concessione ‹ in feudo › di San Ginesio, Tolentino ed altre città: è esonerato dal pagamento degli oneri reali e personali consueti « praeter quam in veniendo ad parlamentum... et cetera omnia et singula ad que feudatarii tenentur de iure vel de consuetudine » (doc. 57, del 1367, in T. Benigni *San Ginesio illustrata*, Fermo 1793, Appendice diplomatica 102). Nel 1397 Bonifacio IX concede ‹ in feudo › per 10 anni a Raniero d'Antonio e ad altri Iesi, Serrasanquirico e la Rocca d'Accola; tra le altre condizioni, i nuovi feudatari sono tenuti a « solvere militare subsidium » e « ad parlamenta generalia et ad generales exercitus seu cavalcatas accedere », oltre al « debitum iuramentum fidelitatis servande nobis et successoribus nostris » (G. Baldassini *Memorie istoriche dell'antichissima e regia città di Iesi*, Iesi 1765, Appendice 63).

19. P. Compagnoni *La Reggia* cit., 254.

20. Doc. 569 (del 1375) in A. Theiner *Codex* cit., II 562.

21. L. Zdekauer *Gli atti* cit., I 50, 60 e 113. Anche Iesi risponde penalmente per i suoi ‹ castra ›: deve pagare per il « comune Montis Turris, districtus Hesii, in [centum libras », e per il Comune di Rosoria, « eiusdem districtus, quia in exercitum contra firmanos non miserunt » (doc. 219, del 1284, in C. Ciavarini *Collezione* cit., V 264). Il card. Legato Simone di San Martino, Rettore del Ducato di Spoleto e della Marca, sottraendo nel 1265 Amandola ai Signori

Le comunità intervengono « per proprios sindicos », poichè sono i ‹ sindici › i veri rappresentanti dei Comuni; così si chiamano nel 1329 e nel 1392 [22], benchè nel 1391 si trovi « numptii vel procuratores » [23], mentre nel 1200 sono chiamati, senza sostanziale differenza, ‹ responsales ›, ‹ nuntii › e ‹ procuratores › [24]; accanto a queste si trova la denominazione di ‹ ambaxiator › nel 1329 e nel 1374 [25].

Il Foglietti afferma [26] che « i Sindaci erano persone costituite volta per volta, e per un determinato affare, ad obbligarsi a nome del Comune o dei Comuni. Al parlamento intervenivano essi soli qualora si fosse trattato di proposta o proposte che non avrebbero dato luogo a discussioni, mentre in caso diverso si mandava anche un ambasciatore od oratore o più ». Ma dal 1400 in poi simile differenza scompare; la denominazione si trova nel 1418, nel 1419, poi ancora nel 1566, nel 1577, nel 1578 [27] unita a quella di ‹ oratori ›, senza alcun particolare significato, e persino nel 1624 [28]. All'inizio del 1400, la locuzione ‹ orator › comincia ad essere usata di frequente, nei primi anni insieme a ‹ sindicus › [29], poi da sola, di continuo, nei secoli XV e XVI (ad esempio, nel

ribelli, la costituisce giuridicamente in comunità indipendente, « ita tamen quod... parlamentum ac exercitum generalem ac particularem predicte Ecclesie ac Rectori cotiescumque et quandocumque iussi et requisiti fuerint facere et mictere teneantur » (doc. 55 in P. FERRANTI *Memorie* cit., Appendice diplomatica 40).

22. Doc. 117 (del 1329) in C. ACQUACOTTA *Memorie* cit., II 219; ‹ *Riformagioni 1390-1392* ›, f 283.

23. ‹ *Riformagioni 1390-1392* ›, f 126.

24. Doc. 42 (del 1200) in A. THEINER *Codex* cit., I 34.

25. Doc. 117 (del 1329) in C. ACQUACOTTA *Memorie* cit., II 219; ‹ *Riformagioni 1374-1375* ›, f 10. Se però gli ‹ ambaxiatores › accompagnano il ‹ sindicus ›, sono per lo più in funzione di fideiussori.

26. R. FOGLIETTI, *Notizie* cit., 14.

27. ‹ *Riformagioni 1415-1419* ›, f 262; *Ibid.*, f 304; ‹ *Libro patenti 1565-1568* ›, f 107 v (non f 108, come in L. BORIONI *La Provincia* cit., 77); ‹ *Libro Patenti 1575-1579* › ff 116v e 164v.

28. *Libro verbali*, f 13. Questo Libro contiene i verbali di molte sedute della ‹ Congregazione provinciale› dal 1621 al 1765: è un codice cartaceo di mm. 260 × 200, in discreto stato di conservazione, con un avanzo di legatura in pergamena. Ha 179 fogli numerati; il foglio 12 non è scritto, come i fogli 112v e 113r. I fogli 172-179 presentano tracce di umidità. Ogni verbale reca la firma del Segretario pro tempore, e talvolta (come a f 136v e 142v) anche quella del ‹ Governatore generale › della Marca, per qualche particolare deliberazione. Insieme con i verbali delle ‹ Congregazioni provinciali ›, contiene i verbali della ‹ Congregatio particularis › ed alcuni atti notarili.

Incipit: « In Dei nomine. Amen. Anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo primo etc. ». Explicit: « Anno MDCCLXV. Iohannes Baptista Advocatus de Liberatis Secret. Generalis Provincie Marchie». Prima dell'‹ incipit › presenta allegata una lettera autografa, a firma del Card. Spada, diretta al ‹ Governatore generale › della Marca.

29. ‹ *Riformagioni 1406-1408* ›, f 130 v. Il Rettore ordina al Comune di Macerata « quod die XXII mensis presentis mictat coram ipso in Macerata ad parlamentum generale sindicum et oratores ».

1417, 1432, 1460, 1464, 1493, 1528, 1556, 1562, 1566, 1568, 1569, 1572, 1586)[30].

Ma come nel 1207 Innocenzo III aveva convocato presso di sè a Viterbo i Consoli e Podestà dei Comuni, così nel 1306 i Legati pontifici richiedono espressamente ai Comuni di inviare « personaliter » il Podestà, più un ‹ sindicus › (che rappresenta i Consigli del Comune) e dei fideiussori i quali, a seconda dell'importanza del Comune, sono sei (Fermo), quattro (Ancona, Recanati, Iesi, Osimo, Macerata, Ascoli, Fabriano, S. Severino, Matelica, Urbino, Fano) o due (Comuni minori); ma non manca chi ne invia uno soltanto (‹ Castrum Durantis ›, ‹ Castrum Pilli › e ‹ Castrum Turris Abbatie ›).

Qualche volta l'‹ orator › richiesto dal Rettore affinchè intervenga al parlamento è, come per il Parlamento di Recanati del 9 novembre 1568, « unus ex dominis prioribus », tanto che il Comune di Macerata invia Gerolamo Ciminella, « tanquam princeps Magistratus presentis et melius informatus de rebus ac negociis pubblicis »[31]. Nelle lettere di convocazione della ‹ Congregazione provinciale › in Loreto del 5 novembre 1578, si specifica che « non si mandi in detta congregazione, per ambasciatore, alcun curiale, perchè non sarà admesso »[32]; ma in questa lettera compare anche una denominazione nuova, ‹ deputati ›, la quale si sostituirà a poco a poco a tutte le altre, e dominerà incontrastata per tutto il tempo seguente, fino alle ultime congregazioni provinciali.

‹ Deputati Provincie Marchie › sono chiamati gli ‹ oratores › nel 1569, 1574, 1613[33], ed è questa la loro usuale denominazione in tutto il *Libro verbali* di cui alla nota 28 di questo Capitolo: insieme con il ‹ parlamentum ›, che diventa ‹ congregatio provinciae Marchiae ›, anche i suoi componenti cambiano il loro nome. Questo cambiamento non è nè casuale nè arbitrario: la ‹ Congregatio › è un organismo fisso e stabile, i cui ‹ deputati › non sono, come vedremo, degli ‹ oratores › convocati di volta in volta; e come ‹ congregatio › si impone ufficialmente nel secolo XVI, così già nel 1534 troviamo ‹ deputati della provincia › Filippo Gizzi, Giovanni Francesco Ozero, Marco Antonio Ercolani ed Alessandro Brunetti[34].

Nella Marca d'Ancona, accanto a pochi Signori, i quali partecipano al Parlamento solo ed in quanto investiti di possessi feudali, figurano in stragrande maggioranza le « civitates, universitates et terrae »; ed anche se molte città della Provincia ricevettero dai Pontefici esenzioni e privilegi di vario genere, nessuna di esse, a quanto ci consta, ebbe mai il privilegio di essere esonerata

30. Vedi anche R. Foglietti *Notizie* cit., 14 e note.

31. ‹ *Riformagioni 1568-1569* ›, f 103.

32. ‹ *Riformagioni 1575-1579* ›, f 164v.

33. ‹ *Riformagioni 1568-1569* ›, f 126v; ‹ *Riformagioni 1574-1576* ›, f 31v; ‹ *Libro patenti 1608-1628* ›, f 57 v.

34. P. Compagnoni *La Reggia Picena. Parte inedita* cit., 100-101.

dall'inviare i propri rappresentanti, come avvenne per qualche altra città [35]. Questa esenzione, se concessa con troppa frequenza, non avrebbe mancato di far sentire effetti deleteri nei rapporti fra governo centrale e sudditi provinciali, oltre ad apportare una notevole diminuzione alle entrate dello Stato della Chiesa [36].

3.

Accanto a coloro che debbono venire al parlamento, le *Costituzioni egidiane* indicano chi ha il potere di indirlo.

Non abbiamo trovato, per la Marca anconitana, Parlamenti convocati dopo il 1400 per ordine del Sommo Pontefice, come invece è per altre province dello Stato della Chiesa [37]; vi sono richieste di aiuti o disposizioni varie per obbedire alle quali il Rettore o il Governatore convoca il Parlamento o la Congregazione, ma non veri e propri ordini di convocazione.

Urbano V, ad esempio, poichè nel Parlamento di Macerata era stata imposta la « tallia militum », sollecita il Rettore affinchè la esiga al più presto possibile e da tutti [38]; come, nello stesso anno 1367, scrive al ‹ Vicario generale › affinchè « videat diligenter... quandocitius et benignius fieri poterit » le richieste dei « dilectos filios... Ambaxiatores Provintialium et Parlamenti provintie nostre Marchie Anconitane » [39]. Si tratta, in quest'ultimo caso, dell'accoglimento di una delle ambascerie che sempre più numerose troveremo nei secoli successivi; tuttavia avviene spesso che il Pontefice invii richieste, specialmente di aiuti

35. Doc. 133 (del 1412) in A. THEINER *Codex* cit., III 202: Giovanni XXIII libera Velletri « a mittendo Sindicum ad generalia parlamenta » ed ordina che i Rettori « nullo unquam tempore debeant requirere aut aliqualiter molestare » la città affinchè intervenga al Parlamento.

36. Doc. 321 (del 1356) in THEINER *Ibid.*, II 332: il Pontefice libera Ascoli dal pagamento dei tributi, « reservatis illis dativis que ponerentur in generali parlamento Marchie ».

Invece Urbano VI esenta nel 1378 il Comune di Santa Vittoria, « in recompensationem damnorum... et ut melius castrum ipsum fortificari valeant, ab omni prestatione talliarum, subsidiorum et aliorum onerum per quemcumque legatum apostolice sedis seu rectorem provincie antedicte in eadem provincia, sive auctoritate propria, sive ex deliberatione cuiuscumque parlamenti »; è il doc. 114 (del 1378) in G. COLUCCI *Antichità* cit., XXIX 211; analogo provvedimento preso da Eugenio IV nei confronti di Montecchio nel 1444 è testimoniato dal doc. 118 in G. COLUCCI *Treia antica città picena* (Macerata 1780) Appendice diplomatica 107.

37. Doc. 629 (del 1380) in A. THEINER *Codex* cit., II 601: Urbano VI scrive al Governatore della Romandiola affinchè « in dicta provincia faciat parlamentum » e specifica il motivo della convocazione: « quod persone dicte provincie pro necessitatibus Romane ecclesie aliquod subsidium, prout tue prudencie videatur expediens, Camere Apostolice faciant atque persolvant ». Anche Innocenzo VII ordina al Rettore della Campania di convocare il Parlamento per analogo motivo nel 1404 (doc. 72 dello stesso anno in THEINER *Ibid.*, III 139; vedi anche il doc. 552, del 1373, in THEINER *Ibid.*, II 551).

38. Doc. 430 (del 1367) in THEINER *Ibid.*, II 450.

39. Doc. 435 (del 1367) in THEINER *Ibid.*, II 453.

finanziari, al Rettore della Marca; richieste che talvolta equivalgono ad ordini veri e propri di convocazione di Parlamento[40].

In via normale, fino all'inizio del secolo XVI, il Parlamento è convocato dal ‹ Cardinale legato › o dal ‹ Rettore della Marca ›[41]; i ‹ Legati speciali › del Pontefice, inviati nel 1306 « ad pacificandum et reformandum statum provintiarum », riuniscono il Parlamento per mezzo del Rettore, al quale comunicano tutte le notizie che egli deve trasmettere ai Signori ed ai Comuni, affinchè questi inviino rappresentanti pienamente informati[42].

40. Cfr.: G. F. FALZACAPPA *Alla Sagra Congregazione deputata all'erezione de' Governi e decorazioni di città ecc. Sommario* (Roma 1804) f C 2: sono tre lettere riunite in una sola, per la convocazione di una ‹ Congregazione provinciale › nell'anno 1558. Nella seconda si parla di un « collegium » di cui si vedrà più oltre. Ecco la lettera: « A tutti, e singoli Priori Anziani Defensori o qualsivoglia altro Magistrato di Città, Terre, e luoghi infrascritti notifichiamo, ed intimiamo per le presenti nostre patenti Lettere che avendo ricevuto Monsignor mio Reverendissimo il Signor Cesare Brancazio Governatore della Provincia della Marca recenti lettere del Signor Bartolomeo Cammerario di ordine di Sua Santità e Beatitudine di tenore qui sotto registrate, e di doversi fare, ed eseguire subito quanto in esse lettere si contiene, e per la esecuzione della continenza predetta da esso Reverendissimo Signor Governatore scritto secondo il tenore medesimamente delle infra registrate Lettere, volendo io, siccome è mio debito, obbedire ai mandati di Sua Santità, e del predetto mio Reverendissimo Padrone, per le presenti si ordina, e comanda, che debbino per il dì ottavo del presente mese di Gennaro aver destinati effettualmente a me qui nella città di Macerata due vostri Ambasciatori, e Procuratori Cittadini eletti in pubblico e solenne Consiglio con amplissimo e valido mandato ed in pubblica ed autentica forma a causa di far elezioni, ed eseguire in tutto e per tutta la continenza della infrascritta lettera secondo la mente di Sua Santità, ed in esse testificata sotto pena del nostro maggior arbitrio facendo far fede a tergo della presente della presentazione d'esse dal Cancelliere.

Molto Magnifico Santi, il Signor Bartolomeo mi scrive la presente lettera, e me la manda in posta, e come vedrete mi sollecita con gran celerità la spedizione, io la mando a V.S. acciocchè subito facci chiamare il Collegio, e mostrandoli la medesima Lettera vi facci pigliar risoluzione quanto più presto sia possibile conforme all'ordine di Nostro Signore, e mi conserverete la detta lettera per restituirla alla mia venuta etc. ed a V.S. così raccomando.

Fermo, l'ultimo giorno del cinquantasette. Come fratello Cesare Brancatio.

Molto Reverendo, ed illustre Signore, poichè di Commissione di Sua Beatitudine si ha da trattare circa l'imposizione di un per cento della Provincia della Marca, ed altre cose concernenti i negozi di essa Provincia, prego V.S. a voler ordinare, che venghino da me due Uomini eletti con Mandato di Procura di tutta la Provincia, con i quali possi trattare liberamente quanto succederà di volontà di Sua Beatitudine, ma tutto vuol essere, con ogni possibile celerità, ed alla S.V. sempre mi raccomando. Di Roma alli 27 di Dicembre 1557. Servitore di V.S.B. Cam. ed in fede etc. Da Macerata li 2 gennaio 1558. Xantus Cavagl. Locus + Sigilli. Julius Fidelis Canc.

Die dicta fuerunt exibitae M. D. Prioribus Civitatis Maceratae ».

41. Cfr. L. BORIONI *La Provincia* cit., 70-75. Vedi anche, ad esempio, ‹ *Riformagioni 1390-1392* ›, f 126; ‹ *Riformagioni 1406-1408* ›, f 43; ‹ *Riformagioni 1406-1408* ›, f 130 v; ‹ *Riformagioni 1531-1536* ›, f 431 v; ecc.

42. L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., I 2: « Cum intendamus, favente domino, tenere parlamentum in Castro Montis Ulmi, in octabys Ephyfanie domini, volumus et mandamus quatenus ad dictum parlamentum citetis personaliter omnes potestates, et syndicos civitatum, communantiarum et castrorum Marchie, sub illis penis de quibus vobis videbitur expedire; mandantes ut dicti syn-

Il Rettore ‹ in temporalibus › invia le lettere di convocazione ai Signori ed ai Comuni, quello ‹ in spiritualibus › al Clero, finchè questo partecipò alle sedute parlamentari[43]; talvolta le due cariche sono riunite in una sola persona. Ma nel 1528 si parla di un ‹ collegium › il quale può convocare il ‹ provinciale concilium ›[44]; lo stesso ‹ collegium › compare nel 1535[45] e nel 1558[46]: « subito facci chiamare il collegio e mostrandoli la medesima lettera vi facci pigliare risoluzione, ecc. ». Sembra quindi che un Consiglio permanente fosse incaricato di convocare il Parlamento: ma la scarsezza delle notizie non ci illumina a sufficienza sui poteri di questo ‹ collegium ›. Possiamo tuttavia ritenere che l'iniziativa ed il potere di convocare risiedessero sempre nel rappresentante del Pontefice, Legato o Rettore o Governatore, mentre il ‹ collegium › poteva fare istanze e pressioni presso la ‹ Curia rettorale › affinchè la convocazione venisse fatta.

Nel 1566 invece troviamo già un ‹ Sindicus Provinciae ›[47]: Vincenzo Portico, Governatore generale della Marca, nella lettera di convocazione scrive che « dal Sindaco della Provincia venendone fatta istanza... con le presenti nostre ordiniamo et comandiamo a tutte et singole Comunità et luoghi infrascritti, ecc. »; la stessa formula « ad istanza del Sindaco » si trova in lettere convocatorie del 1576, 1577, 1578[48]; ed un punto dell'ordine del giorno per la Congregazione provinciale del 5 novembre 1578 è « la provvisione dello Sindaco per l'anno seguente ». Gaspare Cavallini, in una sua glossa alle *Costituzioni egidiane*, afferma che il Sindaco « indicit per literas patentes omnibus communitatibus parlamentum »[49]; ma le ‹ literae patentes › sono tutte del Governatore, ed in esse si parla solo di ‹ istanza › del Sindaco; il quale pertanto avrebbe, per dir così, espresso i poteri del ‹ Collegium › da lui presieduto o da lui sostituito; cioè, più che di intimare, di far intimare il parlamento.

dici, die precedenti, compareant, cum pleno et sufficienti mandato ad parendum, alte et basse, que ex parte dicti domini nostri summi pontificis, pro reformatione et pacificatione dicte provintie, refrenatione excessuum, correctione criminum, indictione et acceptatione treuguarum, cessatione guerrarum, et alyis, ad officium nostrum spectantibus, eis duxerimus iniungenda; et quod secum fideiussores adducant ydoneos, in illo numero de quo videritis expedire ».

43. A. MENCHETTI *La vita castellana* cit., II. Parte II 155 nota 65.

44. R. FOGLIETTI *Notizie* cit., Appendice I 37.

45. P. COMPAGNONI *La Reggia Picena. Parte inedita* cit., 100-101: « Priores et Deputati Collegii » ecc.

46. Vedi nota 40 del presente capitolo.

47. ‹ *Libro patenti 1565-1568* ›, f 107 v.

48. ‹ *Libro patenti 1575-1579* ›, f 56 v; *Ibid.*, f 116 v; *Ibid.*, f 164 v.

49. ‹ *Aegidianae Constitutiones* › cit., II, Glo. Cap. XLI, 127: « hodie tota provincia habet in curia syndicum generalem, qui (secundum indigentiam negociorum provinciae) indicit per literas patentes omnibus communitatibus parlamentum pro certo tempore et in certo loco iuxta breve Pii Quarti, et residet in Curia: D. Fabritius Fracassus de Monte Ulmi, qui iam diu hoc officium exercet viriliter etiam reluctantibus Superioribus. Et pro eius stipendio tota provincia concurrit, et multoties in huiusmodi parlamentis eliguntur Oratores ad Urbem etc. ».

Non si conosce il breve di Pio IV, di cui fa cenno il Cavallini nella sua glossa: possiamo tuttavia presumere che dettasse norme intorno alla ‹ Congregazione provinciale ›, e la frase del glossatore « hoc officium exercet viriliter etiam reluctantibus Superioribus » potrebbe far pensare a qualche contrasto fra il potere conferito al ‹ Sindaco generale › e quello degli organi a lui superiori; specialmente se il primo, di fronte al Rettore, cioè all'inviato del potere centrale, rappresentava e difendeva gli interessi dei provinciali.

Ma ben presto un nuovo organo, la ‹ Deputatio ad negocia ›, viene a sostituirsi al ‹ Sindaco generale › nel far indire le congregazioni provinciali [50], a cominciare dal 1585; è questa una ‹ Deputazione permanente ›, composta all'inizio da quattro membri, la quale rimarrà fino alla conquista dello Stato della Chiesa da parte dei Francesi. Nel 1652 i membri della Congregazione raccomandano ai loro colleghi della ‹ Deputatio ad negocia › che « abbino cura... di farla intimare, acciò onninamente si congreghi » [51]. Simile raccomandazione viene fatta in quasi tutte le congregazioni, specialmente quando, nel 1730, dopo vari tentativi, si stabilisce la convocazione biennale; e che il potere di convocazione risieda sempre nel Governatore è dimostrato dal fatto che nel 1743 si ordina ai deputati competenti di fare istanza presso il Governatore, almeno quattro mesi prima della data della riunione, affinchè questi invii le lettere di convocazione [52].

Ma nel 1743 i deputati che debbono fare istanza presso il Governatore non sono più i ‹ Deputati ad negocia ›, bensì i ‹ Deputati di magistrato ›: è questa la nuova denominazione che essi vengono ad assumere almeno fin dal 1671 [53]. Nonostante questo mutamento di denominazione, il loro numero rimane sempre invariato; ed accanto ad essi sorge più tardi una nuova ‹ Deputatio ad negocia › pure permanente, prima di due, poi di tre, poi di cinque membri, con incarichi diversi dai ‹ Deputati di magistrato ›, ai quali rimane sempre il mandato di fare indire la Congregazione. Esamineremo più particolarmente innanzi la composizione delle due deputazioni.

4.

Il mezzo normale con cui il Rettore chiama a parlamento sono le lettere di convocazione.

In una lettera che l'Albornoz invia al Comune di Montecchio (oggi Treia), affinchè intervenga al Parlamento del 14 gennaio 1367 in Ancona, dopo la

50. ‹ *Libro patenti 1582-1592* ›, ff 83 e 87.
51. *Libro verbali*, f 39 v.
52. *Ibid.*, f 152.
53. *Ibid.*, f 60 v.

solita parte introduttiva sulla benevolenza da cui egli è animato verso la Provincia e sulla necessità di prendere urgenti risoluzioni per il bene di essa, il Legato così continua [54]: « disposuimus generale parlamentum in civitate Ancone die XIII mensis Januarii futuri, Domini Nostri Iesu Christi nomine invocato facere etiam congregare. Quocirca fidelitatem vestram tenore presentium requirimus et ortamur, et nihilominus vobis et vestrum cuilibet sub penis mille marchiarum argenti, et aliis penis spiritualibus et temporalibus nostro arbitrio auferendis, ac sub pena privationis omnium privilegiorum vestrorum districte precipiendo mandamus, quatenus ambasciatorem et sindicum cum pleno et sufficienti mandato secundum modum inscriptum ad audiendum, consulendum, firmandum et promittendum omnia et singula, que in dicto parlamento proposita fuerint et firmata dicta die ad dictam civitatem Ancone infallibiliter et peremptorie transmittatis; alioquin si negligentes vel contumaces fueritis vos vel aliquis vestrum, quod non credimus, contra contumaces, negligentes vel inobedientes huiusmodi ad exactionem et influxionem dictarum penarum, et denumptiationem privationis privilegiorum, quibus gauderent, procedemus iustitia mediante prout nobis visum fuerit irremissibiliter expedire. In cuius rei testimonium presentes fieri fecimus et registrari ad cautelam, nostrique sigilli impressione muniri, de quarum presentatione latori earum nostro ad haec iurato numptio dabimus plenam fidem ».

La lettera contiene, come si è potuto vedere, l'indicazione della località e del giorno in cui si radunerà il Parlamento, delle persone che debbono intervenire e dei poteri di cui esse debbono essere investite, oltre alle minacce delle più gravi sanzioni in caso di disubbidienza.

Pur contenendo generalmente gli elementi suddetti, le lettere di convocazione non sono identiche: nel secolo XIV hanno un formulario fisso, quasi un ordine di argomenti, avente inizio con l'espressione della volontà, da parte dell'autorità convocante, di riunire il Parlamento, con le indicazioni necessarie (località, tempo, ecc.); seguono generalmente la menzione dell'obbligo che ha il destinatario di obbedire all'ingiunzione, la minaccia di pene per i renitenti, a volte determinata (sotto forma di multa) e spesso determinata ed indeterminata insieme (perdita di tutti i privilegi), la dichiarazione di autenticità delle lettere per mezzo della registrazione nella ‹ Cancelleria provinciale › (che possedeva certamente l'elenco delle voci parlamentari, come si può vedere anche dalla *Descriptio Marchie*) e dell'impressione del sigillo rettorale, ed infine l'affermazione che il ‹ lator › o ‹ plazarius › o ‹ baiulus › farà fede della consegna. Nella lettera dell'Albornoz surriferita, come in molte altre, manca l'indicazione delle questioni che saranno trattate nella seduta parlamentare, mancanza motivata dal fatto che il Rettore vuole porre i parlamentari dinanzi

54. Doc. 79 (del 1366) in G. Colucci *Treia antica città* cit., Appendice diplomatica 69.

alla necessità di accettare le sue proposte, senza dare ad essi il tempo di prendere accordi preventivi sul comportamento in assemblea.

Più brevi e semplici sono per lo più le lettere di convocazione nei secoli successivi; a volte sono addirittura di poche righe, specie in momenti di emergenza.

Anche se spesso la rettoria ‹ in spiritualibus › e quella ‹ in temporalibus › sono riunite nella medesima persona, il tono della convocazione diretta ai Signori ed ai Comuni è naturalmente diverso da quello della convocazione rivolta al Clero, come diverse sono le rappresentanze chiamate a parlamento: sono i Signori ed i Comuni che debbono prestare l'aiuto in uomini, in armi ed in denaro (le ‹ tallie ›), mentre ai Vescovi ed al Clero, per la dignità spirituale di cui sono investiti, è riservato per lo più il ruolo di testi nelle pacificazioni e negli accordi, oltre all'incarico di pubblicare nelle chiese cattedrali e parrocchiali i protocolli parlamentari di maggiore importanza, come nel 1306, o addirittura di partecipare ai fedeli la scomunica lanciata contro l'Imperatore, come nel 1239[55].

Da ciò l'utilità di convocazioni congiunte dei Signori, dei Comuni e del Clero, specialmente nel caso che quest'ultimo fosse ancora investito di possessi feudali, come avviene per i Vescovi di Senigallia e di Pesaro ancora al tempo della *Descriptio Marchiae*.

Verso la fine del secolo XIV i Signori sono già scomparsi dal ‹ Parlamento provinciale › della Marca di Ancona, come anche alcune città: i primi perchè, ridotti di numero e svincolatisi dalla soggezione al Rettore, sono ormai direttamente in rapporto con la Sede apostolica; le seconde, perchè « ecclesiae

55. Vedi un esempio di lettera di invito per il clero nel doc. 325 (del 1356 circa) in A. THEINER *Codex* cit., II 338; vedi anche il Documento 4 alle pagine 152-153 del presente volume. Al Parlamento di Montolmo del 1306 i Signori ed i Comuni sono convocati dal ‹ Rettore in temporalibus › Rambaldo di Treviso, il Clero « per reverendum virum dominum Gabrielem doctorem legum, in Anconitana Marchia super spiritualibus rectorem » (docc. 6 e 12, entrambi del 1306, in L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., I 7 e 12).

Per quanto riguarda l'invito rivolto ai Signori, vedi in ZDEKAUER *Ibid.*, I 72, il verbale di consegna della lettera di citazione al Parlamento di Montolmo al Vicario del Malatesta: « Paulinus de Fulineo, tamquam plazarius et baiulus curie generalis domini marchionis, ex parte dicti domini marchionis curie nominate, presentavit et octulit nobili viro domino Francisco de Uzano, Vicario in Pensauro pro viro magnifico Pandolfo de Malatestis, potestatis eiusdem, cum ipse potestas a dicta civitate absens esset, quasdam licteras sigillatas cera rubea domini marchionis sigillo etc. ». Il documento di consegna è rogato e sottoscritto da un notaio. Urbino (ZDEKAUER *Ibid.*, I 49) riceve l'invito attraverso il Vescovo: « occasione cuiusdam precepti facti ex eorum parte per reverendum virum dominum Petrum, vicarium venerabilis patris domini Egidij, episcopi Urbini, ipsi domino Lapo, vicario et procuratori communis Urbini, ad audiendum etc. »; ciò avviene, forse, poichè Urbino non faceva parte della Provincia della Marca e non poteva essere perciò convocata dal Rettore di questa; infatti nel Parlamento protesterà di non essere tenuta ad intervenire (ZDEKAUER *Ibid.*, I 118). Per il Parlamento del 1239 vedi il doc. 83 (del 1239) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 70.

Romanae immediate subiectae» e costituenti a poco a poco governatorati propri (come Ancona e Fermo).

L'invito rettorale è già diretto, nei primissimi anni del 1400, alle sole ‹ communitates ›: nel 1407 il Comune di Macerata manda i suoi parlamentari «ut moris secundum formam literarum ipsarum» [56]. Una lettera che il Rettore invia nel novembre 1432 [57], molto più succinta che non quella sopra citata dell'Albornoz, non reca ancora un elenco di ciò che verrà trattato; ma la mancanza delle solite minacce di sanzioni sta ad indicare che ormai il Parlamento va perdendo quell'importanza politica che ha avuto fino a tutto il 1300 e si va avviando verso la trattazione di questioni che potremmo chiamare di più ordinaria amministrazione.

Press'a poco identiche sono le lettere successive: il ‹ Governatore generale › della Marca Vincenzo Portico, in una lettera o ‹ intimazione › (così si chiama nel secolo XVI) che invia nel 1566 (e che è scritta in volgare: il latino è già abbandonato), ordina e comanda a tutte le comunità e luoghi di mandare uno o due ambasciatori «bene informati delle cose pubbliche et amatori dell'honore et utile della Provincia... con amplio mandato di trattare et fare quanto per honore et utile della Provincia parrà opportuno» [58]. Dieci anni dopo, la lettera di convocazione è inviata ad istanza di Achille Simonetti Sindaco della Provincia [59]; e così è negli anni seguenti. Un curioso avvertimento è dato dal Rettore nel 1577: «i curiali, e quei che non saranno confessati e comunicati, non saranno ammessi in detta Congregatione», avvertimento che compare anche l'anno seguente [60].

Finalmente nel 1578 è inviato un ordine del giorno: i parlamentari «haveranno da trattare l'accomodar delle strade, et alcuni altri negozi concernenti il servizio universale di questa provincia», e si minaccia che «si farà rigoroso risentimento contro gli inobedienti oltre che s'andarà innanzi con quei che verranno» [61]. È chiarissima l'intenzione di voler prendere senz'altro le decisioni all'ordine del giorno senza tener conto del numero degli intervenuti e, naturalmente, col potere di vincolare anche gli assenti. In un'altra lettera con-

56. ‹ *Riformagioni 1406-1408* ›, f 130v.

57. ‹ *Riformagioni 1429-1434* ›, f 225. Il Parlamento di cui si tratta fu tenuto il 12 dicembre, e non il 29 novembre 1432, come in L. Borioni *La Provincia* cit., 74. Scrive infatti il Rettore: «Magnifici amici nostri carissimi, pro quibusdam urgentibus provintie necessitatibus singularum Communitatum Oratores in uno loco habere deliberavimus. Quare vobis mandamus Oratores vestros unum vel duos Recanetum ad nos mittatis qui ibidem sint die XII futuri mensis decembris. Et tale mandatum illis faciatis quod circa ea quae tractabuntur concludenturque ipsi sine alia relatione possint omnibus consentire». Vedi anche P. Compagnoni *La Reggia* cit., 319.

58. ‹ *Libro patenti 1565-1568* ›, f 107v.

59. ‹ *Libro patenti 1575-1579* ›, f 56v.

60. *Ibid.*, ff 116 v e 127v.

61. Vedi nota precedente.

vocatoria dello stesso anno[62] si chiarisce che « perchè ogni Comunità possi mandare il suo ambasciatore meglio informato per risolvere quanto si trattarà in essa Congregatione, et non con mandato o memoriale d'intendere et riferire come altre volte per inesperienza s'è già visto, per questo si mandano qui sotto alcuni particolari, che si haveranno da trattare in detta Congregatione, non per ciò restringendo, che se alcuno dei deputati volesse esporre qualche altro bisogno della provincia, che possa essere inteso ».

Dopo la solita preghiera che intervengano « per quanto hanno cara la gratia nostra » e per quanto temono eventuali provvedimenti, e dopo la firma del Governatore, segue l'elenco delle questioni da trattare; le provisioni del Sindaco, del Cancelliere e degli Agenti in Roma per l'anno seguente; misura delle strade, numero dei ponti fatti nuovi, ecc. Così pure in lettere del 1593, 1596, 1602, 1613, 1616, ecc.[63]: grano, aggravi fiscali, debiti e crediti, tabella delle entrate ordinarie e straordinarie, ecc.; in una lettera da Roma del 1602, il Legato, come « è stato risoluto nell'ultima Congregatione Provinciale celebrata », ordina a tutte le comunità di « rinnovare le tabelle », notifica « l'iscrittione fatta a Roma dell'ospidale sotto nome della natione Marchigiana » e manda le tariffe dei prezzi dei sali di ciascun luogo[64].

Dal secolo XVII in poi, le lettere di convocazione non presentano tra loro differenze sostanziali: l'intervenire alla Congregazione provinciale è un fatto divenuto abitudinario, tanto più che si è dimostrato utile per il buon governo della Provincia, ed il Governatore non ha la necessità di minacciare le gravi pene che abbiamo visto nella lettera dell'Albornoz: gli basta chiedere che intervengano « per quanto hanno cara la gratia nostra et il buon governo della provincia ».

5.

In ogni lettera convocatoria, vi è sempre l'indicazione dei poteri che i Comuni debbono conferire ai loro rappresentanti. L'indicazione per lo più è generica (‹ cum pleno et sufficienti mandato ›, ‹ con amplo mandato ›), talvolta però è specifica: nel 1593, ad esempio, si chiede che le ‹ comunitates › diano ai loro rappresentanti « facoltà di ratificare un istrumento fatto a Napoli » per il ricupero di crediti[65].

Il mandato deve essere prima di tutto giuridicamente valido, cioè conferito dai legittimi organi a ciò designati dagli Statuti del Comune: per lo più fino

62. ‹ *Libro patenti 1575-1579* ›, f 164v.
63. ‹ *Libro patenti 1592-1608* ›, ff 18v e 70; ‹ *Riformagioni 1595-1602* ›, f 259; ‹ *Libro patenti 1608-1628* ›, ff 57v e 119.
64. ‹ *Riformagioni 1595-1602* ›, f 106.
65. ‹ *Libro patenti 1592-1608* ›, f 18v.

a tutto il secolo XIV è il « generale Consilium communis et populi civitatis, convocatum ad sonum campane vocemque preconis » (ed anche « trombette », come avviene per il « Consilio generale, antico et novo » di Santa Vittoria), più tardi sono i ‹ Domini priores › ed il Gonfaloniere; inoltre, deve permettere al rappresentante di prendere attivamente parte alla seduta parlamentare, discutendo e decidendo sulle questioni proposte dal Rettore.

Le ‹ comunitates › concedono sempre ai loro parlamentari i poteri richiesti dal Rettore o dal Governatore, o danno loro semplice mandato di « intendere e riferire », cosa di cui i Governatori spesso si lamentano, come nella lettera surriferita del 1578?

Abbiamo trovato esempi di ‹ comunitates › che si rifiutano apertamente di intervenire al Parlamento (ma non alla Congregazione provinciale), specialmente in periodi di turbolenza e di rivolte: riuscito vano ogni altro tentativo, il Legato nella Marca Simone di San Martino pone un vero e proprio ultimatum alle città ribelli non intervenute al Parlamento di Fabriano nel 1265 [66], ed Amandola deve pagare una multa di mille marchi d'argento per non aver obbedito all'ordine di convocazione del Parlamento del luglio 1304 in Macerata, mentre Monte San Martino è assolta l'anno successivo dalla medesima imputazione [67]; altre mille libre Amandola paga per lo stesso motivo nel 1355, non avendo inviato il suo rappresentante a prestare il dovuto giuramento a Fermo, nel primo Parlamento tenuto dall'Albornoz [68].

Incidenti di vario genere sorgono ogni tanto: nel 1580 Macerata, in nome di molte altre città e terre, chiede che la prossima Congregazione « non progrediatur et omnino revocetur, cum ab ea nil aliud quam lites, dissensiones et damna oriri possit » [69]. Causa di questa richiesta è che il Preside vuole che le imposte straordinarie « repartiri amplius non debeant modo et forma promissis, sed de novo modo et ordine, quod falsum est et minime hoc in dicta generali congregatione ullo umquam tempore decretum nec sancitum fuerit ». Il Preside infatti portava il pretesto di una decisione presa « in generali totius provincie Congregatione ».

Macerata quindi stabilisce « ut duo ad Rev.mum Dominum Praesidem destinentur oratores, qui imprimis... rogitent nomine nostrae comunitatis ut congregationem predictam usque ad reditum ill.mi et rev.mi Legati prorogare dignetur ». Sono quindi elencate le ragioni per le quali la città chiede il rinvio della seduta, la quale sarebbe « contra mentem et ordinem totius Provincialis Congregationis » e « plures oriri possent lites, discordie et contentiones inter comunitates ipsius Provincie ». Se il Preside non accoglierà la richiesta, « ap-

66. Vedi il Documento 2 alle pagine 145-151 del presente volume.
67. Doc. 340 (del 1305) in P. FERRANTI *Memorie* cit., Appendice diplomatica 121.
68. FERRANTI *Ibid.*, I 132.
69. ‹ *Riformagioni 1579-1581* ›, ff 175 ss.

pellatio ad Sanct.mum Dominum Nostrum et ad Ill.mum Legatum interponatur ».

Nella Congregazione del 20 giugno 1745, « mancando alcune Città e terre di mandare il loro Deputato a questa Congregazione, ancorchè a tutti se ne faccia l'intimazione solita per la celebrazione di essa, si propone di rappresentare a Roma la negligenza di esse, e si chiede che Mons. Governatore possa obbligarle ad intervenire sotto le pene che gli parerà »[70].

Normalmente, le comunità invitate mandano i loro rappresentanti, ma facendo spesso ampie riserve o limitando il mandato ad essi conferito. Il Comune di Senigallia invia bensì il proprio Sindaco a Montolmo nel 1306 secondo l'ordine dei Legati, ma solo « ad parendum eorum mandatis in tantum quantum ad eorum expectat officium, cum reservatione privilegiorum ac iurium, et bonarum consuetudinum ipsius civitatis, secundum formam et tenorem litterarum transmissarum... et ad proponendum, allegandum et protestandum iura et rationes eorum et dicti communis; terminum et dilationes petendum et recipiendum; et, si opus fuerit, ad appellandum et appellationem prosequendam »; Fano: « ad alligandum et proponendum iura et defensiones dicti comunis Fani... et ad obediendum eorum iustis et rationabilibus [!] mandatis, reservatis semper iuribus, rationibus, iurisditionibus, privilegiis et bonis consuetudinibus dicti comunis Fani »; il Comune di Fermo ordina addirittura al Sindaco di obbedire « in hiis que dictum comune Firmi... viderit et crediderit convenire », e riserve pressochè uguali formulano Matelica, Montefortino, Monterubbiano; Patrignone più genericamente afferma che il suo sindaco si comporterà « ut alii ceteri dicte provincie Marchie syndici parebunt et facient »; persino il Vescovo di Senigallia delega Corrado, Priore della chiesa di S. Maria Maddalena, « ad audiendum et parendum, in quantum ad eorum [dei Legati] expectat officium... et ad proponendum, alligandum et protestandum iura et rationes ipsius domini episcopi, terminumque seu dilationes petendum et recipiendum ».

Simili limitazioni, che portano generalmente a proteste, contrasti e rinvii, non sono gradite ai due Legati, i quali, non bastando le minacce contenute nella lettera di convocazione, all'inizio della seduta parlamentare proclamano « omnes citatos ad dictum parlamentum qui non venerint, vel, venientes, syndicatos sufficientes iuxta formam mandati eis facti, non detulerint, contumaces esse, et in penas, sub quibus citati fuerant, nisi causa rationabilis, coram nobis ostendenda, eis escuset, incidisse »[71].

70. *Libro verbali*, f 154.

71. L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., I 46, 59, 61, 62, 64, 66, 70, 73, 99; vedi L. ZDEKAUER *Magistrature e consigli nei comuni marchigiani agli inizi del Trecento*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (n s) 2 (1916-17) II 221 ss sui mandati per il Parlamento di Montolmo. Sulla sufficienza del mandato vedi il doc. 88 (sempre dell'anno 1306) in L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., I 197. Nel 1337 il Comune di Sanginesio, comunicando al Rettore l'appello interposto al Pontefice

« Causae rationabiles » non mancano, se questo stesso Parlamento di Montolmo del gennaio 1306 è rinviato di qualche giorno poichè « propter nivium congelationem et temporis asperitatem nimiam » gran parte dei parlamentari non era potuta giungere nel giorno stabilito, e se, altre volte, l'accesso alla località fissata non è facile perchè i convocati debbono passare attraverso territori di Comuni in rivolta e, forse, desiderosi di impedire l'effettuazione del Parlamento (tanto che, come si è visto, il *Liber constitutionum* dell'Albornoz prevede l'aggravamento della pena « si quis offenderit venientes in parlamentum mandato legati »).

Nella quasi totalità dei casi, tuttavia, l'assenza dal Parlamento o, più frequentemente, il conferimento di un mandato non sufficiente è dovuto alla necessità che il ‹ sindicus › non debba essere posto dinanzi alla accettazione forzata di provvedimenti imposti (si ricordi che spesso la lettera di convocazione non contiene le proposte da discutere, ma solo una indicazione generica, o neppure questa), ed alla intenzione di non sottostare alla volontà del Rettore o di non ritenere valide per sè le deliberazioni del Parlamento, concernenti generalmente la soppressione di privilegi o di esenzioni e l'imposizione di contribuzioni molto spesso gravose. Meglio non partecipare, anzichè sottoscrivere e poi non ottemperare; nè, d'altra parte, mancava la possibilità di ricorso alla Sede apostolica, dinanzi alla quale giustificare nel miglior modo la mancata partecipazione.

Frequentissime, quindi, le limitazioni e le riserve contenute nel mandato parlamentare: ancora nel 1367, Castel Durante invia a parlamento il proprio « Sindicum procuratorem factorem et nuntium specialem... ad protestandum jura et rationes Castri Durantis et Comunis et hominum fore salvas »[72].

contro gli ordini dati dal Rettore stesso nel Parlamento di Macerata, afferma di temere « discrimina et pericula itineris et viarum et latronum insidias, que quasi continue in itineribus frequentatis inferuntur et fiunt euntibus Maceratam et per loca circumstantia inferri consueverunt ». L'atto, esistente nell'Archivio comunale di Sanginesio, fasc. 37, perg. 23, è pubblicato da G. Ermini *I parlamenti* cit., 112.

72. Doc. 12 (del 1367) in G. Colucci *Antichità* cit. XXVII, Appendice diplomatica 41. Dopo l'elencazione dei presenti al ‹ consilium › comunale, è scritto nel documento: « Idem dictus Vicarius cum Prioribus dicte terre et dictis hominibus et dicti homines cum dictis Domino Vicario et Prioribus unanimiter et concorditer eorum nemine discrepante fecerunt constituerunt et legitime ordinaverunt Antonium Domini Branchaleonis de Castro Durantis presentem et intelligentem eorum et dicti Comunis et hominum et universitatis verum ed legitimum Sindicum procuratorem factorem et nuntium specialem ad comparendum coram Domino Rectore Marie [sic] Trabarie pro Sancta Romana ecclesia, et coram suis Offitialibus et Curia in Sancto Angelo in Vado die Dominica proxime futura que erit sexta die mensis Junii pro parlamento ibidem celebrando. Ad audiendum ea que in dicto parlamento reserabuntur seu dicentur, et ad protestandum jura et rationes Castri Durantis et Comunis et hominum fore salvas.

Cum rogatione Notarii vel sine, et cum omnibus necessariis ad predicta, et ut eidem Sindico videbitur et placebit, et generaliter ad omnia alia et singula, etc. ».

Questa gelosa difesa dei propri interessi e privilegi continua in tutti i secoli seguenti, ed è volta sia contro le richieste rettorali sia verso le altre ‹ communitates ›. Nel 1406 il ‹ Consilium generale › di Macerata invia « Anthonium Sabbatthi de civitate Macerate absentem tamquam presentem ad eundum et nomine dicti communis Macerate personaliter comparendum » davanti al Rettore Ludovico de Melioratis « ad generale consilium et parlamentum, et in ipso parlamento coram ipso presentare conferre et accedere ad consentiendum promictendum et nomine dicti communis obbligandum omnia que in dicto parlamento generali erunt facta ordinata deliberata et conclusa »; tutto ciò che egli avrà sottoscritto, sarà sottoscritto « nomine dicti communis » [73].

Questo atto, con cui il Comune conferisce il mandato al proprio oratore è chiamato ‹ sindicatus pro parlamento generali › od anche ‹ sindicatus ad comparendum in parlamento generali › [74]; il formulario è per lo più quello esposto sopra, con lievi differenze non sostanziali, ma molto spesso contiene esplicite riserve: nel 1572 sono inviati i soliti due oratori « ad consentiendum in omnibus concernentibus publicum comodum provincie. In reliquis vero ad audiendum et referendum et, si opus fuerit, protestandum de omni gravamine, preiudicio et interesse tam forsan illato, quam inferendo civitati Macerate » [75]. Così pure lo stesso Comune, nel 1581, dà ai due oratori il mandato di impegnarsi « su tutte et singole cose quali saranno necessarie et opportune in beneficio, honore et utile d'essa provincia et della detta nostra Comunità », salvo ad opporsi « in forma iuris » a ciò che leda i propri diritti e privilegi [76]. In un mandato per un parlamento in Ancona del 15 settembre 1418 il ‹ sindicus › è inoltre particolarmente autorizzato a prestare al Rettore « fidelitatis debitum sacramentum » [77].

La convocazione è a volte richiesta dai provinciali per la difesa dei loro diritti. Ci è rimasto un vivace esempio di protesta dei Comuni contro l'erezione dell'arme del cessato Governatore, Mons. Biglia, sulla facciata del Palazzo apostolico di Macerata senza l'approvazione della Congregazione, la quale si era pure riunita in quello stesso anno 1648 [78]; l'erezione dello stemma

73. ‹ *Riformagioni 1406-1408* ›, f 43.
74. *Ibid.*, f 160v e altrove; ‹ *Riformagioni 1429-1434* ›, f 225 e altrove.
75. ‹ *Riformagioni 1569-1573* ›, f 230.
76. ‹ *Riformagioni 1581-1582* ›, f 11.
77. ‹ *Riformagioni 1415-1419* ›, f 263v.
78. Archivio Priorale di Macerata, n. 1046, ff 585 ss. Ecco la lettera dei Priori di Montolmo a quelli di Macerata in data 10 dicembre 1648 (f 585): « La novità presentita qua dell'Arme di Mons. Biglia eretta in codesta Città senza ordine alcuno della Congregazione Provinciale ancorchè celebrata ultimamente avanti di Lui in atto della sua partenza, e senza consenso anco della medesima Città, sì come è derivata da eccesso notabile di soverchio ardire in vilipendio anco della Provincia tutta, così si deve procurare da' Signori Padroni condegna mortificatione ancorchè per via indiretta... con far ritornare tutto nel primo essere, acciò non passi in esempio ad altri successori simili ». Ed i Priori di Montelupone (f 589): « È stato riferito da più cittadini che nel Palazzo Provinciale unito all'Apostolico di codesta Città, e construtto a spese proprie dalle

del Governatore è però soltanto uno dei motivi meno importanti per i quali le comunità richiedono la convocazione della ‹ Congregazione provinciale ›, giacchè nei « capi da rappresentare » nella congregazione successiva, notificati dalla Magistratura maceratese al suo rappresentante e comunicati sommariamente a tutta la Provincia, compaiono motivi ben più gravi, tra l'altro riguardanti la carestia di quell'anno [79].

Comunità della Marca per maggior comodità e decoro de' superiori, sia stata apposta nel caduto mese un'Arma di travertino con l'iscrittione a nome di cotesto Popolo o povertà a Monsignore passato. E perchè simili demostrationi pubbliche devono prima esser resolute nella Congregatione Provinciale et non da altri che poste in esecutione, e sapendo noi molto bene che nell'ultima tenuta costì non solo non si è ciò ottenuto, ma nemmeno motivato, nè volendo assentire a simile novità, sì per il preiudicio presente come per il tratto successivo, habbiamo stimato bene significarlo alle SS.VV. Ill.me ».

79. Archivio Priorale di Macerata, n. 1046, f 610: « Capi da rappresentare nella Congregatione Provinciale: Primo. Per revocare quanto fu resoluto nel Congresso fatto in Macerata a compiacenza di Monsignor Biglia circa la limitazione del grano ad un rubbio per testa, essendo stata resolutione perniciosissima per l'esempio che se n'induce in altr'occorrenze che si dovessero levar sopravanti; non potendo bastare al bisogno delle persone proprie come per non potersi sovvenire li lavoratori, i poveri religiosi, et mendici. 2°. Per remediare al modo tenuto nel carreggio de' Grani con lo scortico di infinite bestie, et gravami richiesti da Commissarij sopra di ciò spediti, che per ingrossar le proprie borse comandavano in tempi impossibili al viaggiare, et imponevano pene alli padroni et quelle facevano pagare senza misericordia, et quel ch'è peggio che sotto pretesto di trasportar Grani per l'Annona, li particolari mercatando si valevano del mantello d'essa Annona et facevano trasportare altrove li proprij con le vetture tenute a bassissima tassa fatta per detta Annona. 3°. Per metter in chiaro se i grani mandati sotto pretesto di servir per l'Annona di Roma sian serviti per quella, con cercar minutamente la quantità con le persone che gl'hanno incettati et ad effetto di poter con la verità in mano ricorrere a Nostro Signore per haverne la giustizia con il rinfranco del danno patito dalle Comunità et da particolari contro chi haverà trasgredito la mente di Sua Santità. 4°. Per rimediare che nelle compre de Grani non siano angustiati i poveri provinciali a darli per forza et per prezzi fatti ad arbitrio de tali che persuadono a chi ne ha cura simile violenza per proprio interesse delle loro incette. 5° Per supplicar Nostro Signore non voglia permettere che li Grani incettati per l'Annona di Roma a bassissimo prezzo, che non son poi stati trasmessi per il bisogno che se n'è visto in Provincia, per la presente carestia, non vengano astrette le povere Comunità a doverli pagare più di quello che son stati pagati a nome della medesima Annona, non parendo dovere che quel sopra più di prezzo che se ne cava, et è sangue de nostri poveri, habbia da convertirsi in utile de' non bisognosi. 6°. Per ovviare agl'aggravij d'un'infinità di Commissarij che si spediscono per ogni minimo sospetto di fraudi e ben spesso senza cagione alcuna, con il consumo delle povere Comunità et altri particolari. 7°. Per toglier l'abuso introdotto ultimamente di dar braccio non che facoltà che li grani si levino da Popolari nell'Are armata mano, con pericolo di far precipitare li Padroni et Lavoratori per disperatione d'una permessa insolenza. 8°. Per decretare che non vaglia per tutti quattro li Deputati della Provincia l'autorità d'un solo di essi, come s'è visto esser seguito ultimamente con discapito della comune giurisdittione sin anco ad esser stata manumessa da quattro o cinque mascalzoni.

Altri punti per brevità si tralasciano, securi che simili et altre cose da discorrersi, da più sensati saran portate in campo ».

I « capi da rappresentare » nella ‹ Congregazione provinciale › del maggio 1649, affidati al rappresentante di Macerata Domenico Filippucci, sono l'espressione della preoccupazione viva dei

Nel dicembre 1648 le comunità di Montolmo, Sanseverino, Serra de' Conti, Corinaldo, Montelupone, San Giusto, Matelica ed altre scrivono al Gonfaloniere ed ai Priori maceratesi protestando contro la violazione dei diritti della Congregazione, avvenuta per l'erezione dell'arme del Governatore sul Palazzo apostolico senza la necessaria deliberazione del consesso, e chiedendo alla Magistratura maceratese di interessarsi presso il nuovo Governatore, Mons. Litta, affinchè venga al più presto convocata la Congregazione.

È un carteggio fittissimo tra i Comuni: il 9 gennaio dell'anno successivo Rocca Contrada scrive per le medesime ragioni, aggiungendo altresì che, « oltre le occasioni che abbiamo di dolerci di molti pregiuditii che ci sono stati fatti, particolarmente ci è questo che a noi preme assaissimo, et è che da trentacinque anni in qua la nostra Terra non è stata mai estratta dei Priori di detta Congregatione »; il 22 dello stesso mese ringrazia dell'interessamento presso il Governatore.

La Magistratura sanseverinate scrive alla consorella maceratese l'8 febbraio 1649; il 23 febbraio è la volta di Cingoli, ma ad esse e ad altre i Maceratesi rispondono di aver richiesto bensì al Governatore Litta la convocazione della Congregazione sia per la faccenda dell'arme di Mons. Biglia come per altre ragioni (specialmente « per la mancanza de' Grani che è in Provincia, contro il supposto che detto Mons. Biglia si sforza di far apparire appresso Nostro Signore et altri Ministri di Palazzo »), ma di non aver ottenuto « un appuntamento fermo », per la qual cosa consigliano le altre comunità « a farne particolare istanza per lettera presso Mons. Governatore »; contemporaneamente, continueranno a fare opera di convincimento presso gli altri Comuni affinchè la pressione sortisca l'effetto voluto.

La corrispondenza continua fino al mese di maggio, giacchè, oltre alla ostilità del Governatore, non poche sono le esitazioni e le resistenze di magistrature comunali timorose di esporsi o desiderose di non compromettersi.

Recanati, Montalboddo, Filottrano e Montecchio chiedono al Gonfaloniere ed ai Priori di Macerata di avere più ampie informazioni sulla faccenda, oltre a suggerimenti sui motivi con i quali convalidare la richiesta di convocazione da inviare al Governatore; Staffolo, Monsampietrangeli e Serra San Quirico affermano di non voler occuparsi della questione; Tolentino, Montefano, Amandola, Penna e Monte San Martino rispondono che convocheranno al

Comuni della Provincia per la carestia di quell'anno (f 615); e ben più vigorosa nei termini e nelle espressioni è la minuta, pure esistente ai fogli 607 ss, nella quale, ad esempio, nel contesto del capo primo sono aggiunte le parole poi tolte nel documento ufficiale: « per l'angustia nella quale poco pensatamente ci siamo ristretti da noi stessi »; ed alla fine: « d'una infinità di poveri mendici, de' quali purtroppo è piena la provincia tutta, col pericolo che per mancanza de' necessarij aiuti si abbandonino i lavori, et per la carestia alimentandosi i poveri d'ogni pessimo cibo si generi qualche pestilenza ».

più presto il ‹ Consiglio generale › per aver mandato di intervenire presso il Governatore; Morrovalle, Montelupone, Sanginesio, Sarnano, Montegiorgio, Urbisaglia, Appignano, Apiro, Montesanto, Belforte, Montecosaro, Montefano comunicano tra l'11 ed il 22 marzo di aver chiesto la convocazione (Montolmo è l'ultima, in data 2 aprile), mentre Caldarola fa sapere di aver inviato addirittura un ambasciatore; Osimo si unisce alle altre dopo essere stata informata che la Magistratura maceratese si è mossa anche perchè sollecitata dalle altre; finalmente il 7 maggio Sant'Elpidio dichiara di aver ricevuto l'ordine di inviare un ambasciatore alla Congregazione convocata in Loreto per il martedì successivo.

Il 9 maggio il Gonfaloniere ed i Priori di Macerata conferiscono il mandato al loro rappresentante, oltre ai « capi da rappresentare nella congregazione provinciale » (della quale, purtroppo, non ci è rimasto il verbale).

Come per questa, anche per altre riunioni non mancano accordi tra i Comuni sia per la richiesta di convocazione, sia per le proteste da presentare; ciò non vuol dire, tuttavia, che le comunità potessero, su materie di particolare gravità ed importanza, ribellarsi alle decisioni del Parlamento e della Congregazione o alla volontà del Governatore e del Pontefice: specie in materia finanziaria, come vedremo, il Parlamento e la Congregazione possono soltanto chiedere che l'importo del ‹ donativo › o della ‹ tallia › venga diminuito o mutato in altre prestazioni, prima di ridursi a fare la suddivisione tra le comunità della Marca.

È generalmente il ‹ Consilium generale › del Comune, come abbiamo visto, che conferisce di volta in volta il mandato ai rappresentanti nei modi e nelle forme dovute finchè il Parlamento e la Congregazione si riuniscono straordinariamente [80]; quando invece, nel secolo XVIII, la Congregazione delegherà

80. Vedi ad esempio ‹ *Riformagioni 1390-1392* ›, f 35v: « Anno, indictione et pontificatu praedictis die decimasecunda mensis februarii [1391, ind. XIIII] Consilio generali ac Credentie communis et populi civitatis Macerate de sero ut moris est pro mane bannito. Et de mandato nobilis viri Jacobi Lemmi de Marchionibus de Monticulo honorabilis potestatis dictae civitatis necnon prudentium virorum Marinutii Tincti, Ser Lippi Magistri Andree, Ser Antonii Grimaldi et Francisci Nicolay honorabilium dominorum Priorum dictae civitatis. Ad sonum campane vocemque preconis sono tube premisso in sala palatii dicti communis residentie solite dictorum dominorum priorum siti in dicta civitate in quarterio Sancti Johannis iuxta plateam dicti communis, vias publicas et alia latera convocato, congregato et adunato in numero sufficienti et valido secundum formam statutorum et ordinamentorum dicte civitatis. In quo quidem ecc. [omissis].
Item quod provideatur super facto syndici celebrandi pro parlamento nuperrime fiendo.
[Omissis]
Arenga. Item [Magister Bertutius M. Lambertini] dixit et consuluit super dicta secunda preposita de syndicorum quod in presenti consilio fieri debeat syndicus ad comparendum in parlamento... et sic fuit optentum et solempniter reformatum ». Segue a foglio 37 l'« Instrumentum syndicatus ad comparendum in Parlamento ». Invece a f 617 del codice n. 1046 cit. dell'Archivio Priorale di Macerata è il mandato conferito al Filippucci per la Congregazione del 1649,

praticamente ad alcune Deputazioni permanenti l'incarico di provvedere agli interessi della Provincia, gli ‹ oratores › faranno parte, di fatto, della Congregazione vita natural durante, come dimostrano gli elenchi del *Libro verbali*, salvo eventuali sostituzioni dovute a malattia o ad altre cause; ma non si ha più traccia del mandato in uso nei secoli precedenti.

I rappresentanti nominati dai Comuni potevano indubbiamente rinunciare al mandato, anche se non ci risultano le ragioni precise per le quali la rinuncia poteva essere presentata; l'elenco degli intervenuti alla Congregazione del 5 giugno 1560 ha, accanto ad alcuni nomi, la parola « acceptavit », mentre accanto ad altri, evidentemente assenti o non accettanti, ha un segno di sbarramento: su ventiquattro parlamentari, di diciannove risulta l'accettazione[81].

di cui alla nota precedente, dal ‹ Consiglio di credenza ›, che nei secoli XVI e XVII spesso prende il posto del ‹ Consiglio generale › per la nomina dei parlamentari: « In nomine Domini. Amen. Fidem facio et verbo veritatis attestor ego Ioseph Massius a Monte Ulmi publicus Apostolica auctoritate notarius in Archivio Romane Curie discriptus, et ad presens Illustrissime Civitatis Maceratensis secretarius qualiter sub die sexta mensis Maij 1649 in Concilio Credentie dicte Civitatis ser. ser. vocato et in valido et sufficienti numero congregato, fuit per secretum scrutinium more solito desuper tento, electus et deputatus perillustris et excellentissimus D. Dominicus Philippuccius, unus de dicto numero Concilij Credentie, et in Curia generali Provincie Marchie Advocatus ad assistendum nomine et vice dicte Civitatis Macerate in Congregatione Provinciali de proximo habenda et tenenda in Civitate Lauretana, cum omnibus et singulis facultatibus necessariis et opportunis et omnimodis, et in fidem scripsi subscripsi et publicavi requisitus hac die 9 dicti mensis Maij 1649 ». A f 608 è acclusa una lettera recata dallo stesso Filippucci al Governatore in Loreto, dove si riuniva la Congregazione: « A Mons.re Ill.mo Litta in Loreto. Il sig. Domenico Filippucci nostro concittadino, renditor di questa, fu dal Consiglio di Credenza deputato ad assistere alla Congregatione Provinciale che deve celebrarsi in codesta Città di Loreto con tutte le facoltà opportune, se ne viene egli a tale effetto. Supplichiamo perciò riverenti V.S. Ill.ma a honorarci di far che come tale venghi ammesso et ricevuto in detto Congresso, et a prestarli pieno credito, et assieme compartirli tutti quei favori et gratie che sogliono derivare dalla benignità di V.S. Ill.ma ecc. Macerata 10 maggio 1649 ».

81. Archivio Priorale di Macerata, n. 1046, f 571: « 1560, die quinta Junij: nomina dominorum oratorum, videlicet:

Fabriani	D. Ioannes Maria Gilius	acceptavit
Staffuli	D. Ioannes Paulus Gentilonus	acceptavit
Roccha Contrata	D. Ioannes Paulus Gentilonus	acceptavit
Montis Philoptrani	D. Cresthophorus Bonifatius	acceptavit
Esii	D. Ioannes Nicolaus Calvanus	+
	D. Ioannes Antonius Boffus	+
Montis Rubbiani	D. Tancredus	acceptavit
Sancti Severini	D. Cesar Cancellottius	+
Montis Novi	D. Carolus Innocentii	acceptavit
Montis Bodii	D. Ludovicus Vittorius	acceptavit
Monticuli	D. Ioannes Pellicanus	acceptavit
Montis Sancti	Ser Ioannes Silvester	+
Castignani	D. Philomenus	acceptavit
Montis de novem	D. Cornelius Centius	acceptavit

Uno dei motivi della non accettazione, e quindi della sostituzione dei rappresentanti già nominati, può essere lo spostamento del giorno fissato per l'adunanza: nella Congregazione del 2 giugno 1562, della quale possediamo tutti o quasi tutti i mandati conferiti dai Comuni ai loro rappresentanti, alcuni di questi non risultano presenti nell'elenco dei parlamentari, accluso al verbale, figurando invece altre persone al loro posto [82]; una ragione di ciò, anche se non l'unica, può esser trovata nel rinvio della congregazione dal 24 maggio, data precedentemente fissata, al 2 giugno. Per quanto riguarda i poteri dei nuovi delegati, non ci è pervenuto alcun nuovo mandato, anche se non dovette mancare almeno una lettera che informasse l'autorità convocante della avvenuta sostituzione, lasciando naturalmente al nuovo parlamentare i poteri del parlamentare sostituito.

Un solo parlamentare, munito di idonei strumenti di procura, poteva rappresentare due o più comunità, come avviene ad esempio alla Congregazione del 5 giugno 1560, in cui Giovan Paolo Gentiloni rappresenta Staffolo e Rocca Contrada e Filomenisso Recchio rappresenta Castignano e Rotella; gli stessi deputati con identico mandato troviamo nella Congregazione del 2 giugno 1562. Naturalmente, ricorrevano a questa forma di rappresentanza i Comuni più piccoli, soprattutto per evidenti ragioni di spesa.

Non molto importanti le modificazioni formali del mandato conferito dai Comuni ai loro rappresentanti dal secolo XIV al XVII; tuttavia, accanto alla forma giuridicamente più solenne del ‹ mandato publico ›, dato dal ‹ Consiglio generale ›, si fanno strada fin dagli inizi del secolo XVI le forme più semplici del ‹ memoriale › e del ‹ memoriale amplo › e della ‹ lettera ampla › [83], che a volte sostituiscono il mandato vero e proprio, a volte lo integrano; nel ‹ memoriale › e nella ‹ lettera › sono i Priori che conferiscono il potere ai rappresentanti cittadini, ai quali spesso raccomandano la trattazione di speciali argomenti o danno specifico mandato di rifiutarsi alla trattazione di altri.

Montis Flori	Pater Jacobus Magister Costantii	acceptavit
Montis Ulmi	Ser Leottus Cancellarius	acceptavit
Montis Cassiani	Ser Martinus	acceptavit
Rotelle	D. Philomenus	acceptavit
Patrignoni	Thomas Colletta	acceptavit
Tolentini	D. Bernardus Pettonus	+
Serre Sancti Quirici	Ser Gentiles Armenzanus	acceptavit
Sarnani	D. Manentes Costa	acceptavit
Appignani	D. Bartolomeus Appogius	acceptavit
Apiri	Ser Joannes Maria Lancellottius Macerate	acceptavit
Macerate	Ioannes Baptista Bracconus	acceptavit
Ser Seraphinus pro Monte Alto		acceptavit ».

82. Ad esempio, nella Congregazione del 2 giugno 1562 riportata alle pagine 175-176 del presente volume (Documento 16).

83. Vedi i Documenti 12, 13, 14 e 15 pubblicati da pag. 170 a pag. 175 del presente volume.

Dal secolo XVI in poi sono ormai scomparsi i casi di mandato insufficiente, ma rimangono sempre timori e limitazioni, che a volte consigliano le magistrature cittadine a ricorrere alla forma della ‹ lettera › o del ‹ memoriale › anzichè a quella più impegnativa e giuridicamente più precisa del ‹ mandato pubblico ›: i Priori di Offida nel ‹ memoriale › affidato al loro oratore il 20 maggio 1562 dichiarano che egli dovrà comparire a nome della comunità nella congregazione che si farà a Macerata, « intervenire con tutti gli altri oratori provinciali a trattare, disponere et provedere in tutte le cause che risultino a comodo e beneficio universale della provincia, senza consentir però a far alcuna compositione per conto de' maleficij e d'altre impositioni Apostolice senza particular mandato et comissione del nostro general Consiglio, il quale non s'è possuto congregare per simil causa »; i Priori di Fabriano nel mandato conferito il 30 maggio al loro rappresentante per la medesima congregazione, dopo aver dichiarato che essi accetteranno « tutto quello ch'in essa congregatione sarà legitimamente resoluto per beneficio universale della provincia », lo avvertono che non faccia « alcuna obligatione per compositione de' pagamenti o altra spesa, senza saputa et altra licentia del nostro Consilio; però in questo negocio andarete cauto dimostrando le ragioni per le quali è forse bene non venir ad altra compositione, e supplendo in tutto con la vostra prudentia ».

Anche i Priori di Morrovalle raccomandano per la medesima occasione al loro oratore: « intenderete le cose si trattaranno in detta congregatione, et spetialmente raggionandosi di compositione dei malefici non concorrerete a pagar se non quel tanto pagaranno li luoghi simili al nostro, et che non hanno il mero et misto imperio, et confiscatione dei beni; et successivamente trattandosi dell'extinguere de' pagamenti del porto d'Ancona, cavalli morti et altri aggravij concorrerete medesimamente a quello concorreranno e' luoghi simili et eguali alla nostra patria »; i Priori di Cingoli infine, comunicato al loro rappresentante l'ordine del giorno « proposto per lettera da Sua Signoria Reverendissima et Signori Deputati della Provincia per trattar circa la compositione da farsi con la Santità di Nostro Signore sopra mallefitii et parimenti per le taxe de' cavalli morti et pagamenti per il porto di Ancona et anche della recognitione che s'intende fare alli Ill.mi et Rev.mi Cardinali protettori della Provincia », ribadiscono: « in queste et altre cose che se trattaranno V.S. come buon cittadino avertirà che siano de maniera negociate che la Comunità non ne sia oltre le sue poche forze gravata. Et quando da Voi se veda che non se andasse al buon camino saperete con la vostra solita prudenza schifar le obligationi ch'altri volessero se facessero a nostro nome quali fussero non honeste o sopportabili »[84].

84. Archivio Priorale di Macerata, n. 1046, ff 478, 509, 513 e 537. Sono quattro ‹ memoriali ›, e non ‹ mandati › veri e propri: i Priori di Cingoli avvertono infatti il loro oratore: « et quando sia poi che facci bisogno mandare il mandato, avvisarete non si mancarà farlo venire »;

È logico che, al ritorno dal Parlamento o dalla Congregazione, il ‹ sindicus › o gli ‹ oratores › siano chiamati a riferire su quanto è stato deliberato nell'assemblea cui hanno preso parte: abbiamo visto che, oltre che « ad consentiendum », essi sono anche mandati « ad audiendum et referendum ». Nel 1407 vi è una discussione « super relatione facta per ambaxiatores communis Macerate destinatos ad generale parlamentum provincie celebratum die XXIIII mensis presentis... quod pro habenda pace seu tregua cum Ludovico de Melioratis olim Marchione firmatum et optentum fuit in dicto parlamento quod per provinciales solveretur per totum presentem mensem tertiaria stipendii seu talee »[85].

Non abbiamo rinvenuto alcuna deliberazione con la quale qualche Comune sconfessasse l'opera dei propri rappresentanti, se questi avevano accettato le decisioni del Parlamento o della Congregazione; frequente, invece, il ricorso al Pontefice deciso dalle magistrature comunali successivamente alla relazione dei loro ‹ oratores ›, nei casi in cui questi non avevano accettato le decisioni del Parlamento o della Congregazione, o le avevano accettate condizionatamente e con limitazioni.

Con un mandato « ad consentiendum promictendum et obligandum », quello che col mutare del tempo diverrà ‹ pleno et sufficiente mandato › o ‹ amplo mandato › o ‹ mandato publico › o ‹ lettera › o ‹ memoriale ›, i rappresentanti delle comunità possono radunarsi, nella località e nel tempo indicati dalle lettere rettorali.

ed i Priori di Montegranaro (f 475): « Bisognando special mandato ne avisarà che subito si farà e mandaremolo ». In alcune ‹ lettere › e ‹ memoriali › sono indicati anche particolari incarichi di ordine vario (pagamenti, proteste, ecc.) conferiti agli oratori in occasione della loro pur breve permanenza in Macerata.

Di alcuni dei punti all'ordine del giorno non c'è traccia nel verbale della Congregazione del 1562 pubblicato alle pagine 177-179 del presente volume, o per incompletezza del verbale stesso o perchè non fu raggiunto un accordo sui punti omessi.

85. ‹ *Riformagioni 1406-1408* ›, f 131v. Il Parlamento sarebbe quindi stato celebrato il 24 luglio. Invece nel ‹ Consilium generale ›, proponendo l'invio del sindaco e degli oratori, il Podestà dice che il Rettore ha ordinato « quod die XXII mensis presentis mictat coram ipso in Macerata sindicum et oratores » ai quali il ‹ Consilium › dà il solito mandato (f 130v). I casi di breve rinvio sono abbastanza frequenti sia nella storia del Parlamento come della ‹ Congregazione provinciale ›.

CAPITOLO TERZO

La seduta parlamentare.

1.

Fino al secolo XVII non vi è una località fissa destinata per l'adunanza del ‹ Parlamento provinciale ›[1], che si riunisce per lo più nella sede del Rettore, o in luogo da lui stabilito.

La Curia del Rettore della Marca è nel 1279 e nel 1285 a Montolmo, nel 1288 ad Ascoli, nel 1289 a Macerata, nel 1290 e nel 1291 a Montolmo, nel 1293 a Macerata, nel 1306 e nel 1317 a Montolmo; la scelta di quest'ultima località, preferita generalmente alle altre nel secolo XIII e nella prima metà del successivo, è determinata dalla sua posizione centrale, dalla agevole difendibilità e dalla sicurezza di dominio: una ribellione in Ascoli, in Ancona o in Iesi poteva facilmente mettere in pericolo la stessa incolumità del Rettore e delle sue per lo più scarse genti d'arme, mentre sicuri erano il controllo e la difesa del piccolo ‹ castrum Montis Ulmi ›.

La Curia, stabilitasi poi per vari anni a Macerata, viene quindi dall'Albornoz portata stabilmente a Fermo di recente sottomessa, mentre a Macerata viene trasferita la Curia del Presidato di Camerino; ma nel secolo XV ricomincia le sue peregrinazioni a Macerata, Tolentino, Ancona, Osimo, Recanati, finchè torna definitivamente a Macerata nel 1443, salvo eccezionali trasferimenti, come nell'ottobre del 1506, quando, a causa della peste, ‹ Curia generale › e Parlamento si trasferiscono a Recanati, immune dal morbo.

La scelta della località in cui tenere il Parlamento è determinata da vari elementi, oltre che dal fatto di essere la sede, anche se momentanea, della ‹ Curia provinciale ›: soprattutto dall'accessibilità del luogo per i parlamentari così che questi possano raggiungerlo agevolmente senza essere fermati, ad esempio, da ribelli (il Parlamento della Marca e della Romandiola convocato

1. Cfr. l'« Elenco dei Parlamenti e delle ‹ Congregazioni provinciali › », pubblicato alle pagine 197-205 del presente volume. Cfr. anche: R. Foglietti *Notizie* cit., 41-43; L. Borioni *La Provincia* cit., 67-87; L. Zdekauer *Gli atti* cit., II 55-60; A. Marongiu *L'istituto parlamentare* cit., 173 nota 52.

a Forlì nel 1288 è trasferito per maggior sicurezza a Parma dopo la condanna di Guido da Polenta e dei Malatesta), o da elementi atmosferici avversi (il Parlamento di Montolmo del 1306 viene rinviato di alcuni giorni a causa del maltempo che ha impedito ai sindaci ed ambasciatori di raggiungere la località) o da altre cause.

Fino al 1566 i Parlamenti avvengono per lo più nel ‹ palatium communis › in Macerata, Tolentino, Fermo, Montolmo, Fabriano, Osimo, Ancona, Fano e Recanati (e persino a Roma), ma la sede più frequente è Macerata: tra i ‹ precepta › dati dall'Anglico al suo successore nel governo della Marca di Ancona, vi è il seguente: « fuit quasi continue in ipsa residens Curia generalis provincie »[2], onore concesso alla città di Macerata per le numerose prove di fedeltà date alla Sede apostolica, oltre che per le condizioni topografiche, geografiche ed ambientali.

Nel 1371, ben tre suppliche sono rivolte, da più di venti ‹ communitates › della Provincia, al Pontefice ed al suo Legato, affinchè restituiscano la ‹ Curia generale › della Provincia da Fermo a Macerata, in modo che « Curia supradicta in dicta Civitate Macerate debeat continuo residere, et etiam ad securitatem S.R.E. ex pluribus aliis rationibus »[3]. E queste ragioni sono le seguenti: già anticamente la ‹ Curia generale › risiedeva a Macerata, « iam in generali parlamento [forse dello stesso anno 1371 in Urbino, o del 1369 a Macerata] fuit pluries deliberatum pariter et obtentum, quod Curia prelibata in eadem civitate Macerate facere deberet continuam residentiam »; inoltre, verso Fermo è più difficile l'accesso dalle altre località della Provincia, specie nell'inverno.

Nel 1566 per la prima volta, per quanto ci consta, la ‹ Congregazione provinciale › si aduna a Loreto e, dopo alcune sedute a Macerata, Iesi e Recanati, vi si riunisce pressochè ininterrottamente fino al 1579; vi è poi una parentesi fino al 1585, durante la quale la sede più frequente è Macerata (sette volte), seguita da Recanati e Fano (una volta).

Nella Congregazione tenuta il 12 e il 13 maggio 1585 in Loreto si stabilisce[4] che per il futuro le ‹ Congregazioni provinciali › si riuniscano sempre in questa città, facilmente raggiungibile da tutti i Comuni e godente di una speciale autonomia quale sede della Santa Casa; e si decide che le adunanze « siano presiedute dal Governatore di essa a garanzia delle libertà delle deliberazioni, essendo esente dalla giurisdizione del Rettore »[5].

2. Doc. 527 (del 1371) in A. THEINER *Codex* cit., II 527.

3. Vedi il Documento 7 alle pagine 160-165 del presente volume. Ma nel 1372 Gregorio XI scrive al Rettore affinchè con il Tesoriere e la Curia rimanga a Fermo, « prout temporibus praeteritis manserunt », ed altrettanto fa Bonifacio IX nel 1389 (G. MAZZATINTI *Gli Archivi della Storia d'Italia* II, Rocca S. Casciano 1899, 134 e 137, sv Fermo).

4. ‹ *Libro patenti 1582-1592* ›, ff 83 e 87.

5. L. BORIONI *La Provincia* cit., 24. Ma la Congregazione è quasi sempre presieduta dal Governatore della Marca.

Ma questa deliberazione non viene subito applicata: infatti tra il 1585 ed il 1613 la Congregazione si riunisce sedici volte a Macerata ed appena quattro volte a Loreto (di cui l'ultima nel 1589); però nel 1613 il Governatore riporta la sede delle adunanze in Loreto [6], che accoglierà quasi tutte le Congregazioni fino all'ultima a noi nota del 1805, salvo alcune a Macerata (1622, 1644, 1646, 1648, 1664 e 1709) [7].

Nel verbale della prima [8] è chiaramente detto che si è scelta Macerata come sede « ob aegritudinem ac malam indispositionem ill.mi ac rev.mi D. Card. Pii, Legati dictae Provinciae » ed all'inizio dell'adunanza il Segretario dichiara « alta et intelligibili voce », per ordine del Legato, che « per quest'atto non si rechi pregiuditio alcuno alla Provincia di congregare questa Congregatione nella città di Loreto conforme alle facoltà, che ne tiene, le quali S.S. Ill.ma conferma et amplia essendosi arragunati in questo luogo solo per comodità di S.S. Ill.ma, per la indispositione che tiene », il che è ripetuto ancora una volta prima della fine dell'adunanza.

Anche nel 1664, essendosi la Congregazione radunata a Macerata per indisposizione del Governatore [9], i due deputati di Osimo chiedono che per l'avvenire « detta Congregatione si debba fare nella città di Loreto, luogo a ciò destinato e prescritto da questa Congregatione, e perciò si protestano che non venghi acquistato ius di sorta veruna per detto accesso a questa Congregatione »; il Governatore, annota il Segretario, subito « predicta admisit sic et in quantum, et mandavit in futurum celebrari Congregationes Provinciales in Civitate Laureti iuxta solitum, et pro ut petitum fuit ». Si alza anche il deputato di Recanati, facendo analoga protesta, ed il Governatore ripete la sua assicurazione (sia detto, per incidenza, che Recanati ed Osimo sono le città più prossime a Loreto).

Persino nella seduta del 21 giugno 1671 il deputato di Cingoli, temendo « che siano stati fatti alcuni decreti pregiudiciali nelle Congregationi antecedenti, al Previlegio che ha la provincia di congregarsi in Loreto, et altro che » chiede che « se ne procuri la abolitione, e si rimetti in pristinum l'osservanza delli primi » [10].

6. < *Libro patenti 1608-1628* >, f 57v: « ancorchè dall'anno 1589... non sia stata chiamata la Congregatione di questa Provincia nella città di Loreto, ma dappoi sempre in questa città di Macerata, et che perciò ne sia stato abbandonato l'uso, et contravenuto alle conclusioni et desiderio della Provincia... essendone stato pregato a nome pubblico della Provincia dalli Deputati di essa, poichè rispetto alcuna certa mia indispositione non si è potuta chiamare questa Congregatione per li 27 del passato [mese] come era stato appuntato, ho risoluto di consenso et a preghiera delli stessi Deputati, che per il giorno della Purificatione della SS.ma Vergine si debba congregare in detta città di Loreto ».

7. Nel 1664 è a Macerata (e non a Loreto, come in L. Borioni *La Provincia* cit., 84).

8. *Libro verbali*, f 3. Vedi trascrizione in L. Borioni *La Provincia* cit., 25-33.

9. *Ibid.*, f 42.

10. *Ibid.*, f 63.

Il Foglietti scrive[11] che gli « pare che più tardi [all'inizio del 1600] si ricorresse all'espediente di estrarre a sorte il luogo dove la Congregazione doveva adunarsi »; ma questa supposizione è pienamente smentita dai documenti, specialmente dal *Libro verbali*, che il Foglietti non potè consultare. Gli atti della Congregazione erano pure custoditi a Loreto (dove, ad esempio, nel 1664 il Segretario deve trasferirsi per procedere all'estrazione dei ‹ Deputati della provincia ›[12]) come anche è notato nel *Libro patenti*[13].

L'assemblea della Congregazione si svolgeva in Loreto in una sala del Palazzo apostolico addobbata di arazzi e chiamata ‹ Sala della provincia ›, ed in Loreto ogni Comune, per ordine di Sisto V, doveva possedere una casa per i suoi deputati.

Fino al secolo XVII, come non vi è una località fissa, non esiste pure un tempo determinato per la riunione parlamentare, sebbene le convocazioni avvengano abbastanza frequentemente: abbiamo rinvenuto quattordici parlamenti nella seconda metà del secolo XIII, più di sessanta nel secolo XIV, ventinove nel secolo XV, settantadue fra parlamenti e congregazioni provinciali nel secolo XVI, ventotto congregazioni nel secolo XVII, diciannove nel secolo XVIII ed una nel 1805[14]; il numero delle convocazioni è sicuramente maggiore nel secolo XVIII e specialmente nel secolo XV, nel quale il lungo periodo di dominio di Francesco Sforza, caratterizzato da frequenti scontri tra compagnie di ventura e da un regime di oppressione pressochè tirannico, ci ha lasciato bensì numerosi ordini di prestazioni in uomini ed in denaro rivolti ai singoli Comuni, ma quasi nessuna convocazione del Parlamento; e lo stato di numerosi archivi non ci ha permesso di reperire altri elementi utili.

11. R. FOGLIETTI *Notizie* cit., 19.

12. *Libro verbali*, f 44v.

13. ‹ *Libro patenti 1582-1592* ›, ff 55v - 56 v: « Li Deputati della Provincia avvisano essersi N.S. contentato di tolerare a suo beneplacito la disunione che la Provincia ha per publico decreto fatta et confermata... e la risolutione presa di mandare le scritture della Provincia, che erano in mano al Segretario, a conservarsi alla S. Casa di Loreto, in mano del Reverendo Capitolo dei Canonici, delle quali si è fatto inventario, insieme col sigillo ». Il Foglietti, riportando queste parole (R. FOGLIETTI *Notizie* cit., 19 e nota 44) si chiede: « In che consisteva questa disunione? Si trattava della disunione o separazione del Collegio degli Avvocati e Procuratori della Provincia, con la quale un tempo era unito, e con la quale aveva fatto un corpo solo, ovvero si trattava della deliberazione che la Congregazione si dovesse riunire a Loreto e la Deputazione permanente ad negotia dovesse risiedere qui? ». Credo che sia più probabile la prima ipotesi: vedi P. COMPAGNONI *La Reggia Picena. Parte inedita* cit. 190, sotto l'anno 1587: « fra li Bandi dello Schiaffinato [Governatore della Marca] se ne pubblicò una circolare sopra alcuni capi importanti da discutersi nella Congregazione Provinciale intimata a Macerata, e singolarmente per la riunione della Provincia col Collegio dei curiali, in questa forma... Tandem debeat Provincia reuniri cum Collegio Curialium suorum maxime, quod quelibet Communitas habeat Procuratorem et Advocatum in Curia, et hos particulari cum salario etc. ».

14. Si veda l'« Elenco dei Parlamenti e delle ‹ Congregazioni provinciali › » pubblicato alle pagine 197-205 del presente volume.

Si può tuttavia affermare che fino al secolo XVII il Parlamento e la Congregazione non si riunissero ad intervalli prefissi, salvo la norma che ordinava al nuovo Rettore di convocare subito il Parlamento al suo arrivo in provincia; le convocazioni avvengono pressochè annualmente per periodi piuttosto lunghi, od anche due, tre e persino quattro volte in un anno, come nel 1566, o addirittura cinque, in un caso eccezionale del 1562[15].

Vi sono però anche delle notevoli pause di tempo tra una convocazione e l'altra (dieci anni tra il 1307 ed il 1317, sei tra il 1342 ed il 1348 e sette tra il 1348 ed il 1355, nove anni tra il 1392 ed il 1401, sette anni tra il 1425 ed il 1432, subito dopo tredici anni tra il 1435 ed il 1448 e quindi altri otto tra il 1448 ed il 1456, quindici anni tra il 1464 ed il 1479, undici tra il 1495 ed il 1506, tredici tra il 1515 ed il 1528, quindici tra il 1541 ed il 1556), la qual cosa fa supporre che, specie per i periodi dal 1342 al 1355 (tredici anni, due parlamenti nel 1348), dal 1425 al 1456 (trentuno anni, sei parlamenti), dal 1464 al 1495 (ventinove anni, tre parlamenti), dal 1541 al 1556 (quindici anni, nessun parlamento), altre fonti debbano essere scoperte, o siano andate perdute.

Ma anche dal 1625 al 1638 non vi è alcuna Congregazione, come dal 1639 al 1644 e dal 1652 al 1664 (trentanove anni, sette congregazioni), e dal 1722 al 1730[16]. In questi periodi è più difficile che vi siano delle lacune nelle fonti, poichè le date sono prese dal *Libro verbali*; l'esistenza però di alcune Congregazioni non riportate nel libro fa supporre che vi siano state convocazioni improvvise verbalizzate in libri andati perduti; ad esempio, il verbale del parlamento del 10 novembre 1528 è in un libro delle *Riformanze del comune di Macerata*[17]. Per di più, nel secolo XVII esistono, accanto alla Congregazione della Marca, delle ‹ deputazioni › che hanno il compito di attuarne le deliberazioni e di provvedere, con una certa libertà di iniziativa e di azione, « al bene della Provincia », cosicchè viene a mancare la necessità di frequenti riunioni della Congregazione.

I tentativi per ottenere una convocazione periodicamente fissa non mancano: nel 1528 un oratore chiede che il Parlamento si riunisca una volta l'anno[18], ma la richiesta non è accolta; nel 1566 il Governatore convoca in Ma-

15. G. F. Falzacappa *Alla Sagra Congregazione* cit., ff C2-C3-C4. Il Falzacappa dovette servirsi di una fonte a noi non pervenuta o ancora sconosciuta, poichè nessuna delle Congregazioni che egli riporta ci è nota attraverso gli elenchi del Foglietti e del Borioni (all'infuori di tre Congregazioni del 1566, delle quali il Borioni non conosce il giorno, ma soltanto il mese). Delle cinque Congregazioni che cita, il Falzacappa riporta degli estratti. Nel 1562 vi sarebbero state quindi ben cinque convocazioni: nel febbraio, nel maggio, il 2 giugno, il 20 luglio e l'11 settembre (la prima, la seconda e la quarta sono in L. Borioni *La Provincia* cit., 76-77).

16. E non 1736, come erroneamente in Borioni *Ibid.*, 86. Dopo il 1765 conosciamo solo quattro Congregazioni, svoltesi negli anni 1778, 1785, 1791 e 1805.

17. ‹ *Riformagioni 1528-1530* ›, ff 120v-123v.

18. *Ibid.*, ff 120v-123v: « Item ad petendum et obtinere videndum a Summo Pontifice, inter alia, ut possit Concilium Provinciale cohadunari et convocari adminus semel in anno pro

cerata i deputati dei Comuni, « dovendosi per decreto publico congregare la Provincia in ciascun mese d'Aprile »[19]; forse si tratta di una decisione presa nella Congregazione precedente (25 gennaio dello stesso anno), ma nel 1566 seguono altre due convocazioni (27 agosto e 31 ottobre) e, se la Congregazione si riunisce quasi annualmente per parecchi anni successivi, solo nel 1569, nel 1572, nel 1582, nel 1584 e nel 1588 ciò avviene nel mese di aprile.

Nel 1652 si chiede ancora « che in avvenire si facci ogni anno la congregatione provinciale a Loreto nel mese di Settembre, o in altro più tempo opportuno, che parerà alli Signori Deputati [sono i ‹ Deputati ad negocia ›], i quali habbino cura... di farla intimare, acciò onninamente si congreghi »[20]. Ciò che si propone è « viva voce obtentum » ma la Congregazione successiva al 1652 si riunisce molto più tardi.

Nel 1718 il deputato di Corinaldo chiede che per il futuro le congregazioni vengano intimate almeno un mese prima « acciocchè meglio possano maturarsi... le risolutioni »[21]; e nel 1730 è ancora proposto ed approvato che la Congregazione si riunisca ogni due anni (non più ogni anno, come nel 1528 e nel 1652)[22], ma la seduta seguente è del 1735.

Finalmente, nel 1743 la proposta che la Congregazione debba radunarsi ogni due anni, oltre che essere approvata, è attuata, insieme con la risoluzione che i ‹ Deputati di magistrato › debbano farne istanza al Governatore quattro mesi prima che scada il biennio[23]; infatti, dopo il 1743, la Congregazione si riunisce nel 1745 e nel 1747, poi nel 1750, quindi nel 1752; ma dopo questa data la convocazione biennale non è più rispettata, cosicchè nella seduta del 15 maggio 1765 i ‹ Deputati ad negocia › vengono sollecitati affinchè si ricordino di fare la convocazione ogni due anni, secondo quanto stabilito antecedentemente[24].

occurentiis provinciae dummodo in eo non trattetur neque fiat aliquid contra Summum Pontificem et Sedem Apostolicam ».

19. ‹ *Libro patenti 1565-1568* ›, f 62.

20. *Libro verbali*, f 39v.

21. *Ibid.*, f 128v.

22. *Ibid.*, f 140.

23. *Ibid.*, f 105v: la ‹ Congregatio particularis › era riunita il 2 settembre 1696 per dare esecuzione alle decisioni prese dalla ‹ Congregatio generalis ›: « Non essendosi finora per vari impedimenti potuta convocare la Congregazione Generale della Provincia, et essendo necessario di convocarla, è stato di comune accordo risoluto che si supplichi Monsignor Ill.mo Governatore della Provincia per la licenza di poterla convocare dentro il mese di Novembre prossimo futuro ». E così altre ‹ Congregazioni particolari ›. *Ibid.*, f 152: l'« orator Auximi, consultor primi gradus », propone che la ‹ Congregazione provinciale › si convochi, secondo il solito, ogni due anni, e che « li Deputati di Magistrato debbano farne istanza a Mons. Ill.mo Governatore pro tempore quattro mesi prima che spiri il biennio; obtentum votis quadraginta tribus fav., contr. duo ».

24. *Ibid.*, f 177v: « che i SS. Deputati ad negocia si interessino, come altre volte è stato risoluto, acciò la Congregazione si convochi ogni due anni, e che tanto per le risoluzioni prese

Il Foglietti trova « affermato nel *Diario Maceratese Ecclesiastico e Civile* per l'anno 1783 che la Congregazione si radunava ogni tre anni, o quando l'esigessero i gravi affari della provincia medesima » [25]. Questo non risulta dai documenti a noi pervenuti; tuttavia, mancandoci questi completamente dal 1765 al 1791, salvo due indicazioni isolate riguardanti il 1778 ed il 1785, è possibile che una simile deliberazione sia stata presa in una congregazione avvenuta entro le due date; e la testimonianza è tanto più credibile, in quanto contemporanea alle congregazioni di cui si tratta.

Sulla durata della sessione parlamentare non vi è mai un termine stabilito: il Parlamento e la Congregazione si riuniscono quasi sempre per un sol giorno; molto raramente per due giorni (il 12 e 13 maggio 1585 a Loreto) o tre (il 29 e 30 aprile e 1 maggio 1357 a Fano, nel Parlamento in cui l'Albornoz pubblicò le *Constitutiones Marchiae Anconitanae*); o più ancora, come nel 1371 e specialmente nel Parlamento di Montolmo del 1306, in cui molti parlamentari ottengono dai Legati il permesso di consultare i Comuni mandanti prima di esprimere il loro voto.

Bisogna tuttavia notare che per molti Parlamenti o Congregazioni non conosciamo il giorno preciso in cui la seduta ebbe luogo. Talvolta la durata della sessione è specificata nella lettera di convocazione diretta alle ‹ communitates ›: per la Congregazione del 17 ottobre 1577 in Recanati, viene precisato che « siano inviati uno o due ambasciatori per tutto il dì 18 del presente mese » [26].

2.

Le ‹ civitates, terre et loca › che inviano i loro rappresentanti al Parlamento non sono sempre quelle convenute a Montolmo nel 1306 nè quelle elencate nella LIV Costituzione del Libro II delle *Constitutiones Marchiae Anconitanae* di Egidio Albornoz: nel 1759 esse sono molto ridotte, poichè, da un elenco del *Libro verbali*, la Provincia risulta composta di sette città e trentatre terre [27]; una

nella presente Congregazione, quanto nell'altra penultima debbano i SS. Deputati ad negocia invigilare per l'esecuzione ».

25. R. Foglietti *Notizie* cit., 17 e nota 40.

26. ‹ *Libro patenti 1575-1579* ›, f 116v; la lettera è, al solito, inviata su istanza del Sindaco.

27. *Libro verbali*, f 175, riguardante la Congregazione tenuta a Loreto il 20 settembre 1759. Su istanza dei deputati di Monte Alboddo e Morrovalle, che hanno trovato delle irregolarità nel Bussolo, questo viene rinnovato. Ecco l'elenco delle città:

In primo gradu
Macerata
Osimo
Recanati
S. Severino
Tolentino
Fabriano
Cingoli

nota incompleta delle località esiste in due lettere di convocazione, l'una del 1613 e l'altra del 1616 [28]. Inoltre esse non sono più divise in ‹ civitates maiores ›, ‹ civitates magnae ›, ‹ mediocres ›, ‹ parvae › e ‹ minores ›, bensì in ‹ comunità in primo grado ›, ‹ in secondo grado ›, ‹ in terzo grado › ed ‹ in quarto grado ›: le prime erano chiamate anche ‹ città ›, mentre le altre si chiamavano ‹ terre ›.

Questa suddivisione ha la sua importanza in quanto, dalla fine del secolo XVII [29], i rappresentanti delle città avevano il titolo di Gonfaloniere, quelli delle terre di secondo grado il titolo di ‹ primo priore ›, quelli delle terre di terzo grado il titolo di ‹ secondo priore ›, ed infine quelli delle terre di quarto grado il titolo di ‹ terzo priore ›. Ogni grado aveva una propria ‹ capsa › in cui i nomi delle comunità erano imbussolati; e nelle sedute parlamentari vi era fra le città un diritto di precedenza, poichè per primo era estratto a sorte, per parlare, un relatore scelto fra le comunità di primo grado (‹ consultor primi gradus ›), successivamente uno di secondo, di terzo e di quarto grado.

E non si creda che non sorgessero mai dispute e questioni sulle precedenze: nel Parlamento del febbraio 1507 il deputato di Iesi pretende « la mano » sui deputati di Recanati, ossia vuole precederli nell'ingresso in aula; avviene allora che anche i deputati di Osimo dichiarino di avere il medesimo diritto, ma il Vicelegato, che presiede la seduta, ordina che per quella volta i deputati entrino e seggano alla rinfusa, senza che ciò costituisca decisione sulle pretese di Iesi e di Osimo.

In 2° gradu

Roccontrada [sic]
[= Rocca Contrada]
Matelica
Montecchio
S. Genesio
Monte Milone
Mandola
Sarnano
S. Elpidio
Monte Giorgio
Monte dell'Olmo
Monte Alboddo
Corinaldo

In 3° gradu

Monte Granaro
Monte Santo
Monte Novo
Serra de' Conti
Serra S. Quirico
Castelfidardo
Montecassiano
Monte Lupone
Morro Valle
Penna S. Giovanni

In 4° gradu

Apiro
Appignano
Belforte
S. Giusto
Monte S. Martino
Staffolo
Monte Filottrano
Monte Fano
Caldarola
Monte S. Pietro
Urbisaglia ».

28. ‹ *Libro patenti 1608-1628* ›, f 119.
29. *Libro verbali*, f 60v: Congregazione del 21 giugno 1671 in Loreto.

Ancora sei anni dopo, essendosi recati gli ambasciatori delle città della Marca ad ossequiare il nuovo Pontefice Leone X, gli ambasciatori iesini pretendono lo stesso diritto; ma... gli ambasciatori di Ancona, ai quali nessuno contrastava la precedenza, prendono in mezzo quelli di Recanati e li fanno avanzare con essi prima degli altri. Da ciò un'ambasceria di ringraziamento dei Recanatesi ad Ancona per il riconosciuto diritto (dove va a ficcarsi il diritto!), alla quale gli Anconetani graziosamente rispondono che a ciò erano tenuti da antichi patti [30].

Nel 1693, essendo la convocazione ritardata per una questione fra le comunità di Macerata, Osimo e Recanati, una lettera del Cardinale Spada in data 11 marzo invita il Governatore a riunire ugualmente la ‹ Congregazione provinciale › « senza servarsi alcun ordine rispetto alle precedenze suddette, senza pregiudizio delle ragioni delle parti » [31].

La lettera viene letta dal Segretario all'inizio della seduta parlamentare, ed è letta o se ne fa cenno anche in tutte le congregazioni successive al 1693, mentre fino a quell'anno si leggeva una lunga dichiarazione con la quale, « per levare ogni occasione di discordia e disparere che potessero occorrere di precedenza di questa et di quella Comunità, [il Governatore] ha dichiarato et dichiara, che per il sedere, parlare, o qualsivoglia atto, che si farà nella detta Congregazione, non s'intende causato pregiudizio, nè acquistata ragione da nessuna delle Comunità, o loro imbasciatori, tanto nel petitorio, quanto nel possessorio, così plenario come sommario et sommarissimo » [32]; e, per evitare ogni discordia o confusione, « Sua Signoria Ill.ma ordina e comanda a tutti et singoli Ambasciatori che sono presenti, o che venerranno per assistere a questa Congregazione, che dopo postisi a sedere non ardischino niun muoversi di luogo a luogo, nè uscir da questa sala, dove sono congregati, fintantochè non sia finita la sessione, sotto pena di scudi cinquecento per ciascuno e ciascuna volta, e per ciascun capo, e di altre pene etiam maggiori pecuniarie e corporali ad arbitrio di Sua Signoria Ill.ma »!

I nomi delle comunità erano conservati, a seconda del grado, in quattro ‹ capsae › le quali formavano il così detto ‹ Bussolo di Magistrato ›, poichè

30. M. Leopardi *Annali* cit., II 9.

31. Lettera allegata al *Libro verbali* subito dopo il foglio di guardia e prima dell'‹ incipit ›: « Ill.mo e molto Reverendo Signore come fratello. Ritardandosi, per quanto si rappresenta, dalla Comunità di convocare la Congregatione Provinciale per bene dirigere e provvedere all'interessi publici della Provincia, a cagione d'alcune precedenze fra codesta Comunità [di Macerata] e quella di Osimo, e di Recanati, la medesima Sacra Consulta, avocando a sè, per definirsi, la causa di dette precedenze, vuole intanto, che si aduni la Congregatione come sopra, senza servarsi alcun ordine rispetto alle precedenze su dette, senza pregiuditio delle ragioni delle parti. V.S. faccia dunque, che così segua e Dio la prosperi. Roma 11 Marzo 1693. D.V.S. come fratello Card. Spada ». La lettera è indirizzata al Governatore della Marca in Macerata, ed è integralmente riportata nel verbale della Congregazione del 12 luglio 1693, a f 93.

32. *Libro verbali*, f 4; vedi anche i verbali seguenti fino al 1693.

da questo si estraevano, uno per ogni grado, i nomi di quattro località, i cui rappresentanti, un Gonfaloniere e tre Priori, formavano la ‹ Deputazione di magistrato ›.

Nel 1699 un ‹ consultor ›, « essendoci molti luoghi che si dolgono del modo tenuto per il passato nella distribuzione delli gradi », propone che « li Signori Magistrati novamente estratti, coll'assistenza ed intervento di quattro Deputati da eleggersi dalli medesimi uno per ciascun grado, venissero alla rinnovatione di esso Bussolo e distribuissero li gradi come sarà di giustizia »[33]. Ancora nel 1735 molte comunità si lamentano perchè temono di non essere comprese nel Bussolo, ed allora si decide, « affinchè ogni comunità goda l'honore di essere di Magistrato, di rinnovarsi per l'avvenire distintamente ciascun Bussolo »[34].

Ma la cosa non finisce qui, poichè nella Congregazione del 20 settembre 1759 i deputati di Monte Alboddo e Morrovalle si alzano dicendo che le loro rispettive comunità, non essendo state a memoria d'uomo estratte di Magistrato, dubitano « che non sieno state incluse nel Bussolo; perciò facciamo istanza che vengano riscontrate le schedole esistenti nello stesso Bussolo »[35]. Fatta la ricognizione, si trovano confuse le schede delle città con quelle delle terre, senza distinzione di grado; i due deputati chiedono allora la rinnovazione del Bussolo, prima di venire alla estrazione del Magistrato per gli anni seguenti. Il che è concesso dal Governatore, e due membri della Congregazione a ciò scelti rinnovano il Bussolo.

Le comunità dei gradi inferiori potevano passare al grado superiore per concessione del Pontefice: nell'anno 1730 il deputato di Cingoli fa istanza affinchè alla sua comunità si dia il grado di Gonfaloniere, essendo stata reintegrata nella prerogativa di città, e la richiesta viene accolta[36]. Così pure, nel 1743, il deputato di Rocca Contrada, Filippo Filippini, estratto ‹ primo priore ›, dichiara di accettare, ma senza recar pregiudizio al diritto che ha la sua città di avere il grado di Gonfaloniere, come riconosciuto dalle Costituzioni egidiane[37]; in queste, infatti, Rocca Contrada è compresa fra le ‹ civitates mediocres › (per quanto altre ‹ civitates mediocres ›, come Montecchio e Monte Milone, siano anch'esse di secondo grado). Il deputato di Monte Alboddo, che è stato, per errore, retrocesso nel Bussolo al terzo grado, mentre nel 1648 occupava il secondo, chiede di essere reintegrato al suo posto, e la Congregazione ne demanda la decisione al Governatore[38].

33. *Libro verbali,* f 110v.
34. *Ibid.,* f 146v.
35. *Ibid.,* f 174v. Vedi anche la nota 27 del presente Capitolo.
36. *Ibid.,* f 140v.
37. *Ibid.,* f 153.
38. *Ibid.,* f 122.

Ma nel 1747 il deputato di Monte Fano, estratto Consultore di quarto grado, rifiuta di accettare, affermando che nella congregazione del 1743 la sua comunità era di terzo grado; il Governatore fa fare subito la verifica e, trovata giusta la richiesta, prende il relativo provvedimento, firmando di suo pugno la decisione trascritta nel *Libro verbali*[39]; e similmente firma nel 1765 la deliberazione dell'avanzamento di Matelica al grado di Gonfaloniere, accedendo alla richiesta del deputato della città, il quale aveva chiesto che si accordasse a Matelica quello che era stato accordato a Cingoli trentacinque anni prima, essendo stata reintegrata città da Benedetto XIV[40].

Accanto a concessioni di simil genere, non mancano privilegi ed esenzioni varie concesse dai Pontefici a vari Comuni della Marca di Ancona[41].

Particolarmente vigili nel difendere le proprie posizioni sono le città di Osimo e Recanati: oltre che richiedere energicamente il ritorno della Congregazione alla sede normale di Loreto, il deputato di Osimo vuole « che non si innovi cosa veruna nel far passare al grado di Gonfaloniero quei luoghi che non ne sono in possesso »[42]; e nel 1699 diversi luoghi della Provincia si dolgono perchè si permette alle comunità di Osimo e di Recanati di far intervenire nella Congregazione due deputati[43].

Il ‹ consultor primi gradus ›, che è di Osimo, non riferisce su questo punto posto all'ordine del giorno, protestando di voler salvi i diritti della sua città; e pare che in seguito non se ne sia fatto nulla. Nè ci sembra che le lagnanze di quei luoghi possano far pensare che Osimo e Recanati avessero due voti nelle deliberazioni, o che ogni comunità avesse diritto ad un numero di voti pari agli oratori inviati. È questa una delle tante dispute che si incontrano nei verbali delle sessioni delle Congregazioni.

39. *Libro verbali*, f 160. Anche altre deliberazioni sono firmate dal Governatore.

40. *Ibid.* ff 176v-177: l'ordine del giorno reca: « Il Sig. Gaetano Grassetti, Deputato della Comunità di Matelica, fa istanza per l'avanzamento di detta sua Patria al primo grado di Gonfaloniere nel Bussolo di Magistrato per esser stata reintegrata Città dalla S.M. di Benedetto XIV con Breve spedito li 26 settembre 1753 ». Ed il marchese Giuseppe Antici « Orator Recineti, Consultor primi gradus sorte extractus consulendo dixit: Giacchè è stata reintegrata Città Matelica, sono di senso, che si descriva nel primo grado delle città, come fu praticato nella reintegrazione della Città di Cingoli. Obtentum viva voce » (ff 177v-178).

41. Docc. 250 (del 1431), 267 (del 1433), 326 e 331 (del 1455) in A. THEINER *Codex* cit., III 302, 320, 387 e 390.

42. *Libro verbali*, ff 117v ss. Vi è una dibattutissima questione fra gli ‹ oratores › delle città che hanno il titolo di Gonfaloniere (prendono posizione con Andrea Margaruccius, « orator Auximi », anche i deputati di Recanati, Tolentino e San Severino) e i deputati di Cingoli, Rocca Contrada e San Ginesio, nei riguardi del decreto del Governatore.

43. *Ibid.*, f 108v.

3.

La seduta del Parlamento della Marca presenta differenze piuttosto notevoli da quella della ‹ Congregazione provinciale ›: basta raffrontare il parlamento che meglio conosciamo, grazie agli studi dello Zdekauer, quello di Montolmo del 1306, con una delle ‹ Congregazioni provinciali › riportate nel *Libro verbali.*

La seduta del « Parlamentum provintie Marchie » è presieduta dal Legato pontificio o dal Rettore o dal Vicerettore; quella della Congregazione dal Legato, che è divenuto di fatto un semplice Governatore, fino al 1622, dopo il quale anno non vi furono più Legati nella Provincia, o dal Rettore o dal Governatore, il quale dopo il 1585 è talvolta quello di Loreto, secondo la risoluzione della Congregazione tenuta in quell'anno [44], a garanzia della libertà delle deliberazioni.

In caso di impedimento del Rettore o del Legato o del Governatore, l'adunanza è presieduta dai loro vicari (dal Vicerettore, come nel 1299 e nel 1307, o dal Vicelegato come negli anni 1528, 1529, 1583, 1586, 1602) [45] o da un funzionario della Curia, come nel 1624, anno in cui il Governatore Giovanni di Benino incarica il suo Auditore, al quale delega l'autorità necessaria [46].

Le lettere di convocazione, dal secolo XIV al secolo XVIII, invitano spesso i parlamentari a giungere nella sede fissata il giorno precedente la riunione, poichè in esso o nel giorno successivo, all'inizio della seduta, avveniva il controllo del ‹ sindicatus › che le voci parlamentari conferivano ai loro rappresentanti, controllo necessario sia per l'accertamento dell'identità dei parlamentari sia per verificare la legittimità e la sufficienza del mandato. Se questa operazione di controllo era necessaria nei secoli XIII, XIV ed anche XV, a poco a poco dovette assumere, salvo rari casi, un carattere più che altro formale, poichè nei secoli XVII e XVIII i deputati erano ben conosciuti, ricoprendo per lo più anche cariche pubbliche nelle loro città; e, scorrendo gli elenchi degli ‹ oratori › che troviamo nel *Libro verbali* [47], vediamo che spesso sono le stesse famiglie che danno i deputati ai Comuni, si può dire di padre in figlio.

44. Vedi nota 5 del presente Capitolo.
45. L. Borioni *La Provincia* cit., 67-87.
46. *Libro verbali,* f 13: il Governatore Giovanni di Benino scrive ai Deputati riuniti una lettera di cui si dà lettura, nella quale si giustifica di non poter intervenire: « Sarei venuto volentieri a codesta Congr. Prov. conforme all'invito che me n'han fatto i SS. Deputati se non mi convenisse di aspettare qua Mons. Virile, e di ritenerlo in casa mia. Deputo però in virtù di questo l'Ill.mo Donzelli mio Auditore al quale dò tutta la mia autorità per questa occorrenza, acciò vi assista in luogo mio, e vi eserciti quegli atti, che ordinarei io stesso. Saranno le SS. VV. contente di riconoscerlo per tale, e mentre mi scuseranno dell'impotenza mia, resto pregando Loro da Dio ogni bene. Macerata 25 settembre 1624. Il Donzelli sarà parato a tutto che occorrerà per beneficio della Provincia, che così li ho ricordato ». Segue la firma del Governatore.
47. Vedi L. Borioni *La Provincia* cit., 43-44, e la Conclusione del presente volume.

Quando non vi è una sede fissa per l'adunanza parlamentare, l'arrivo del Legato o del Governatore nella città prescelta è di solito accompagnato da speciali segni di rispetto e di onore, come quando nel 1448 nel ‹ Consiglio generale › del Comune di Macerata si propone « quod videatur de honore fiendo Reverendissimo domino dignissimo Gubernatori in suo adventu, cum dominatio sua intendat huc accedere ad fatiendum fieri parlamentum » [48].

Se il Parlamento era il primo che il nuovo Rettore o Governatore convocava nella Provincia, dopo il giuramento del Rettore, come stabilito dalle Costituzioni egidiane, doveva aver luogo il giuramento dei provinciali; come aveva fatto Castel Durante nel 1367, anche Macerata nel 1418 autorizza il proprio sindaco a prestare il « fidelitatis debitum iuramentum » [49]. In alcuni verbali troviamo anche l'indicazione di un giuramento che i vari ‹ consultores › fanno prima di parlare [50], ma ciò dovette essere una semplice formula o dichiarazione di voler parlare per il bene e l'utilità della Provincia.

Le differenze tra Parlamento e Congregazione si fanno più profonde se esaminiamo lo svolgersi della seduta.

Nel Parlamento il Rettore, se per la prima volta presiede nella Provincia tale assemblea, comunica o fa comunicare da un giudice o da un notaio della Curia le lettere di nomina, lettere che i parlamentari nella sostanza spesso già conoscono perchè inviate dalla ‹ Curia pontificia › al Clero, ai Signori ed ai Comuni (almeno ai più importanti) della Provincia, il che generalmente avviene anche se la seduta è stata convocata da un Legato pontificio o da un ‹ reformator ›; oppure i parlamentari sono informati sulle costituzioni provinciali che il Rettore intende promulgare, come ad esempio avviene a Tolentino nel 1255, a Macerata nel 1272, a Montolmo nel 1317, a Fano nel 1357 e ad Ancona nel 1420, o sulle richieste che il Rettore intende far discutere.

A volte l'esposizione di queste è accompagnata da opportune considerazioni, adatte, nell'intenzione dell'espositore, a dare maggiore peso ed importanza alle proposte stesse o ad illustrarne non solo la liceità ma anche la necessità: nel Parlamento di Bologna del 1373, al quale sono chiamati i parlamentari della Marca e della Romandiola, l'Arcivescovo Bituriense, dovendo chiedere vigorosi aiuti per la guerra contro Bernabò Visconti, prende le mosse « da quello ecclesiastico dicto: cogitationes hominum consiliis roborantur; bella autem armorum gubernaculis diriguntur et subsequentur, adgiongendo quotuplex erat bellum. Et che la guerra era licita, a ciò trovasse la pace et caciasse la guerra » [51].

48. ‹ *Riformagioni 1447-1448* ›, f 136.
49. ‹ *Riformagioni 1415-1419* ›, f 263v.
50. Vedi *Libro verbali,* Congregazione del 31 maggio 1691, f 81.
51. C. Ciavarini *Collezione* cit., I 87-88. Cfr. il Documento 8 alle pagine 165-166 del presente volume.

Segue la discussione, la quale ha uno svolgimento la cui ampiezza dipende dal numero e dall'importanza degli argomenti: l'assemblea può essere chiamata a prendere atto della messa al bando di Signori o di Comuni ribelli, come a Fabriano nel 1265, o a dichiarare di aver avuto precisa comunicazione delle nuove costituzioni rettorali, nei quali casi si addiviene press'a poco a una semplice dichiarazione di presa conoscenza.

Nel caso invece in cui il Rettore desideri il parere dei parlamentari su provvedimenti riguardanti il governo della Provincia, la discussione deve aver avuto non solo un ampio sviluppo, nonostante la generalità delle formule usate nei documenti che ci sono pervenuti, ma anche una notevole vivacità, specie se vi erano contrasti da appianare e guerre da comporre fra città o gruppi di città. In questi ultimi casi, tuttavia, il Parlamento è per lo più chiamato a ratificare accordi precedentemente raggiunti dal Rettore con le parti interessate, oppure ad accettare l'imposizione di una tregua e l'ordine di scioglimento di patti e di alleanze.

Prima della discussione o all'atto della votazione sorgono a volte incidenti di vario genere: nel 1306, come si è già visto [52], il rappresentante di Urbino dichiara di non essere tenuto a partecipare al ‹ Parlamento provinciale › della Marca, e ad Urbino nel 1371 Pietro ed Ubaldo di Peruzzo, rappresentanti di Fano, abbandonano il Parlamento, non essendo riconosciuti validi i diritti della loro città su alcuni ‹ castra › del Vicariato e del Presidato di San Lorenzo in Campo, ai quali il Vicario generale del Pontefice aveva promesso l'immediata soggezione al Rettore della Marca [53].

Prima della votazione avvengono generalmente dei contatti tra i parlamentari per concordare un comune comportamento dinanzi alle proposte rettorali; a seconda dell'atteggiamento che è stato deciso, ogni gruppo concorde delega di fatto un parlamentare, generalmente il più autorevole, per la ‹ arengatio ›, cosicchè si hanno tante ‹ arengationes › quanti sono i punti di vista dell'assemblea; la medesima cosa avviene quando si tratta di giurare o di sottoscrivere l'accettazione o la non accettazione di quanto il Rettore ha ordinato.

Le consultazioni tra i parlamentari sono tanto più attive quanto più gravi di conseguenze sono le proposte rettorali: ad esempio, nel caso che queste tendano a cancellare precedenti diritti o impongano improvvise ‹ tallie › o notevoli contribuzioni straordinarie, le comunità presentano, per lo più dopo il Parlamento, dei documenti comprovanti i diritti sostenuti.

Nel 1420 il rappresentante di Santa Vittoria presenta al Legato Gabriele cardinale di San Clemente la lettera di Urbano VI con cui erano confermati i privilegi concessi da Niccolò IV nel 1291 a Santa Vittoria, riguardanti l'elezione del Podestà e degli altri ufficiali del Comune; detta lettera è subito re-

52. L. Zdekauer *Gli atti* cit., I 118.
53. P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 294.

gistrata «in cancelleria domini Legati iuxta tenorem generalis constitutionis nuper edite in generali parlamento» tenuto in Ancona circa venti giorni prima [54]. Altre volte invece i parlamentari presentano immediatamente i documenti necessari a sostegno della loro protesta o della loro tesi: nel 1425 i rappresentanti di Recanati portano con sè il libro dei ‹ fuochi › o ‹ fumanti › e quanto altro è necessario per dimostrare quale somma essi intendano pagare nel caso di una generale riforma di ‹ tallie› [55].

Se la lettera di convocazione indica quali saranno le questioni da discutere in Parlamento, i contatti tra le città avvengono generalmente prima: avendo il Rettore fatto cenno, nel Parlamento di Tolentino del 1460, di un dazio da porsi su ogni sorta di vettovaglie, i Recanatesi inviano subito ambasciatori a Fermo, da cui ricevono la risposta che i Fermani sono risoluti a non pagare; ed essendo giunto il 7 settembre l'ordine di convocazione del successivo Parlamento provinciale in Macerata, inviano altri ambasciatori ad Ancona e Castelfidardo per prendere accordi anche con queste città, in modo da opporre un compatto rifiuto al Rettore [56].

La votazione nel Parlamento è l'atto di accettazione o di non accettazione delle richieste rettorali; esso è però a volte preceduto da una domanda di sospensione da parte di alcuni parlamentari i quali, ritenendo che il mandato ricevuto non li autorizzi ad obbligarsi in nome dei mandanti, chiedono una dilazione per poter ricevere le istruzioni necessarie.

Il Parlamento termina con la firma, da parte dei sindaci ed eventualmente dei fideiussori, dei documenti nei quali promettono di osservare quanto in esso stabilito; oppure con la presentazione delle loro proteste e dei loro appelli o con la dichiarazione di volerli presentare in un prossimo futuro.

L'esempio migliore ci è offerto dal Parlamento di Montolmo del 1306: all'inizio dei lavori parlamentari, i Legati pontifici ordinano ai Comuni, ai Signori, alle fazioni ed anche ai singoli cittadini di conferire loro, entro dieci giorni, «libere, alte et basse, potestatem et baliam tractandi, ordinandi, fatiendi et reformandi dictam pacem» sotto pena di una multa di ventimila marche d'argento per le ‹ civitates › e diecimila per le ‹ comunantie, ville et castra ›; ordinano altresì lo scioglimento di tutte le leghe ed il mantenimento della tregua fino alla festa di Ognissanti, ed affidano al Rettore l'incarico di «precipere et iudicare» quanto da essi ordinato.

Importante è anche la dichiarazione successiva, che vuole evitare lunghe e pericolose questioni: «Ad hec declaramus et protestamur: nullas civitates

54. Doc. 115 (del 1378 con postilla del 1420) in G. Colucci *Antichità* cit., XXIX: *Codice diplomatico della Terra di S. Vittoria*, 213.
55. M. Leopardi *Annali* cit., I 158.
56. *Ibid.*, I 342.

vel comunantias Marchie Anconitane nos ad parlamentum recipere pro aliis comunantiis, villis vel castris, aut personis singularibus, in quantum predicta admissio posset esse preiudicialis honori vel iuri romane Ecclesie, curie Marchie, pro dicta romana Ecclesia, quantum ad possessionem vel proprietatem, aut quasi possessionem vel quasi proprietatem, non intendentes etiam propter hoc preiudicare iuri, siquidem forsan competeret super hoc, civitatibus, vel comunantiis supradictis». Segue l'ordine, rivolto ai Vescovi della Marca, di comunicare entro venti giorni in tutte le chiese parrocchiali, «cum populus ad divina convenerit», le decisioni già prese e da prendersi dal Parlamento, dichiarando altresì la contumacia dei renitenti e di coloro che non hanno recato un mandato sufficiente, «nisi causa rationabilis, coram nobis ostendenda, eos excuset». Analogo precetto è diretto ai Vescovi, separato però dal precedente ed in forma meno estesa ed imperativa.

Dinanzi al Parlamento riunito (sono insieme Clero, Nobili e Comuni) i Legati fanno leggere «de verbo ad verbum» le lettere apostoliche, i precetti di Lucca e di Serravalle e quello pubblicato in mattinata; il Rettore Rambaldo di Treviso «ipsum mandatum... extitit executus, mandando et indicendo, in dicto parlamento, inviolabiter observari».

Seguono subito le ratifiche del protocollo proposto dai Legati: evidentemente per un accordo raggiunto tra di loro, i rappresentanti di diciotto fra ‹ civitates ›, ‹ comunantie › e ‹ castra › ratificano nel medesimo giorno 15 gennaio, sottoscrivendo il testo proposto da Simone de Patrizani, Sindaco e Procuratore di Ancona, il quale promette di osservare «ac totaliter et inviolabiliter adimplere predictos processus factos» obbligando se stesso «et ipsum comune et bona dicti comunis», insieme con i quattro fideiussori, i quali «se principales constituentes in solidum» promettono di fare «ita et taliter quod predictus syndicus, sub obligatione omnium suorum bonorum», rinunciando «nove ac novarum constitutionum beneficio, et omni alii exceptioni et iuri canonico et civili, quo vel quibus possent contra predicta venire». (Giova ricordare che nel ‹ mandato di procura › quasi tutti i Vescovi ed i Comuni hanno dichiarato di ritenere valido ciò che il ‹ sindicus › avrebbe fatto, «sub ypotheca et obligatione bonorum»).

La sottoscrizione avviene dinanzi ai notai dei Legati, dopo che ogni parlamentare ha mostrato e fatto leggere il proprio strumento di procura.

Sottoscrivono successivamente i sindaci e fideiussori degli altri diciassette Comuni e, nei tre giorni successivi, i rappresentanti di altri quattordici. Invece quattro città (Fermo, Ascoli, Iesi e Camerino), altrettante ‹ comunantie › (Fabriano, Sanseverino, Matelica e San Ginesio) «quia fuerunt in magna guerra [come comunicano il 19 gennaio i Legati al Pontefice in Avignone] noluerunt, sine consultatione suorum communium, respondere precisse»; ed ancora, fatto ben più importante, ben cinquantadue ‹ comunantie › e ‹ castra ›, che si erano ribellate quando Benedetto XI aveva sospeso l'efficacia della bolla

di Bonifacio VIII « Coelestis patris familias », nella quale il grande Pontefice emanava una ‹ *Constitutio super ordinacione et statutis factis in Marchia Anconitana* › contro gli abusi degli ufficiali pontifici [57], non intendono aderire al protocollo proposto dai Legati, cosicchè questi si vedono costretti a venire a concessioni: « dedimus igitur terminum decem dierum dictis civitatibus et comunantiis ad approbandum, deliberato consilio, processus, sicut promiserant ».

Soltanto due Comuni, Montemilone (Pollenza) e Montalboddo, ratificano il 23 gennaio il protocollo, nella forma proposta dai rappresentanti di Ancona; diciotto Comuni ratificano a Macerata fra il 17 e il 18 marzo (due mesi dopo il parlamento!), tre (Appignano, Montolmo e Corinaldo) il 25 marzo e Mondolfo il 12 aprile (a Fano), ma non nella forma sottoscritta dagli altri: assicurano di « attendere et observare mandata domini pape et romane Ecclesie et dictorum dominorum legatorum, et guerram non facere, et... pacem et concordiam servare », promettono di lasciar libero il passaggio a chi vuole accedere alla Curia del Rettore, di obbedire « in omnibus casibus debitis et consuetis » eccetto però « in punctis et capitulis contentis in privilegio seu licteris apostolicis, concesso seu concessis a bone memorie domino Bonifacio papa octavo comunanciis supradictis et aliis dicte provintie Marchie Anconitane, suspenso seu suspensis a bone memorie domino Benedicto papa undecimo, successore eiusdem ».

Tutti i sindaci e fideiussori giurano, a conferma degli atti sottoscritti, « in animabus ipsorum et cuiuslibet eorum, et in animabus constituentium eosdem, corporaliter tactis sacrosanctis evangeliis et ad sancta Dei evangelia » [58].

Conformemente al mandato ricevuto dai Legati, il Rettore compie i necessari atti esecutivi.

57. Il doc. 571 (del 1303) in A. THEINER *Codex* cit., I 391, sancisce tra l'altro: « Si aliquando indicto per Rectorem dicte provincie exercitu, Communitas vel Castri universitas aliqua cum ipso Rectore, ut assolet, convenerit de subsidio equitum vel peditum imposito ei, pro huiusmodi exercitu redimendo certa pecunia in equitum vel peditum stipendia eroganda, huiusmodi pecunia pro rata temporis quo exercitus factus fuerit tantum, et si exercitum fieri non contingat, nullatenus exigatur, et quod aliter exactum fuerit vel solutum, solventibus sine difficultate reddatur ». È il riconoscimento della « tallia militum » al posto del « subsidium equitum vel peditum ». La maggior parte delle norme riguarda però l'amministrazione della giustizia. Il doc. 577 (del 1304) in THEINER *Ibid.*, I 398 riguarda il provvedimento di Benedetto XI il quale sospende gli ‹ statuta › concessi alla Marca di Ancona da Bonifacio VIII: sia perchè « eadem valde ardua fore noscuntur », sia perchè « predecessor ipse de fratrum suorum consilio statuta non edidit supradicta ». La mancanza del parere del ‹ Collegio cardinalizio › su una questione riguardante il governo temporale dello Stato ecclesiastico è richiamata come motivo fondamentale per la sospensione degli ‹ statuta ›.

58. L. ZDEKAUER *Gli atti cit.*, I 97-132.

4.

Più ordinatamente, anche se meno vivacemente, e secondo una procedura ormai fissata dalla consuetudine avviene la seduta della ‹ Congregazione provinciale ›.

Non appena i deputati hanno preso posto nella sala, il Segretario « alta et intelligibili voce » ordina in nome del presidente dell'assemblea che nessuno ardisca muoversi dal proprio posto finchè non sia terminata la seduta parlamentare, e comunica che, secondo l'ordine tenuto nel parlare o qualsivoglia atto, non si intende « causato pregiudizio, nè acquistata ragione da nessuna delle Comunità, o loro imbasciatori »; preambolo necessario in un tempo in cui le precedenze o i benchè minimi privilegi erano così gelosamente ed accanitamente difesi.

Dopo il rituale avvertimento del Segretario che, come si è visto, dopo il 1693 muta solo formalmente, dandosi lettura della lettera del Card. Spada [59], se i presenti sono « in valido ac sufficienti numero » ha inizio la discussione dell'ordine del giorno.

Non sappiamo se, per essere la seduta valida, occorresse la presenza di almeno due terzi delle ‹ civitates ›, o meno; nel 1578 [60], il Rettore minaccia nella sua lettera di fare la congregazione ad ogni costo, qualunque sia il numero degli intervenuti, e non ci siamo mai imbattuti in congregazioni rinviate per il mancato raggiungimento del numero legale. Di solito, dal secolo XVI, il numero dei deputati presenti si aggira sui quaranta (si ricordi che la Provincia contava allora sette città e trentatre terre), mentre nel verbale del 1528 riportato dal Foglietti, prima cioè che le città e le terre della Marca d'Ancona fossero così ridotte di numero, gli intervenuti sono sessantacinque, in rappresentanza di cinquanta località; nel secolo XV, secondo le Costituzioni egidiane, la Marca contava ancora settantacinque città e castelli, ma a poco a poco, attraverso l'incorporazione di piccoli ‹ castra › in Comuni maggiori e attraverso l'indipendenza dal Governatore della Marca concessa dalla Sede apostolica a parecchie città, le voci parlamentari vennero progressivamente riducendosi al numero che troviamo nel secolo XVII.

La discussione dei punti posti all'ordine del giorno è fatta da vari ‹ oratores ›, i quali « surgentes consulunt » o « censunt » o « dicunt »; quando nessuno ha più da riferire su ciascuna proposta, questa viene posta ai voti: o è approvata all'unanimità (« viva voce obtentum » o « nemine contradicente », o ancora « nemine discrepante », « omnibus placuit », ecc.), oppure si ha la votazione vera e propria.

59. Vedi nota 31 del presente Capitolo.
60. ‹ *Libro patenti 1575-1579* ›, f 127v.

Nel verbale riportato dal Foglietti si legge che « omnia supradicta optenta fuerunt per palluctas repertas in bussula rubra del sic affirmantes sexaginta tres, nulla in bussula alba reprobante reperta ». Vi doveva essere quindi una cassettina rossa per i voti favorevoli ed una bianca per i voti contrari. Nel 1579 Macerata invia a Loreto due oratori i quali « in nomine nostrae comunitatis debeant contradicere et protestare dictae Congregationi, et omnibus aliis ad quos spettat, quod nostra Comunitas non intendit ullo modo consentire expensis iam factis quam in futurum fiendis, et non debeant pallettari nec reddere suffragia in dicta Congregatione sed ab ea discedere » [61].

Affinchè la proposta sia approvata occorrono almeno i due terzi dei voti: nel 1622 una proposta è respinta « per suffragia contraria decem et septem, viginti octo favorabilibus non iuvantibus » [62]. Di un deputato che si astiene dal voto, nel 1691, è fatta menzione nel verbale [63].

Dalla seconda metà del secolo XVII i singoli deputati non si alzano più a discutere i vari punti dell'ordine del giorno, ma vi è un « consultor primi gradus sorte extractus », un « consultor secundi gradus sorte extractus », e così via: cioè viene prima estratto a sorte un deputato, sorteggiato nel Bussolo fra le « comunitates in primo gradu » [64], poi uno fra quelle di secondo grado, poi fra quelle di terzo ed infine di quarto grado.

Rimettendo i nomi delle città estratte nel loro Bussolo (ogni grado aveva un Bussolo), succedevano sicuramente errori e confusioni, tanto che il Bussolo viene più volte rinnovato, ed infine si decide di rinnovarlo ogni due anni, cioè ad ogni congregazione [65]. La votazione avviene come nei tempi precedenti.

Il Governatore, a quanto è riferito nel *Libro verbali*, non interviene mai nella discussione, salvo che per dichiarare di voler rispettare i diritti della Congregazione (come quando questa, per indisposizione del Governatore, si raduna in sede diversa dalla normale), o per firmare sul verbale alcune risoluzioni prese dai parlamentari, come garanzia dei privilegi della Congregazione. La sua funzione doveva essere quella di vigilare a che non si contravvenisse a disposizioni legislative: nel 1677 il Governatore Angelo Ranuzio vieta, in contrasto con una proposta approvata dalla Congregazione, che la propria Arma venga eretta nel Palazzo apostolico di Macerata [66].

61. ‹ *Riformagioni 1578-1579* ›, f 142.
62. *Libro verbali*, f 8.
63. *Ibid.*, f 86.
64. Vedi nota 27 del presente Capitolo.
65. *Libro verbali*, f 110v, e Congregazione seguente (*Ibid.*, ff 117v ss).
66. *Ibid.*, f 77v. Il decreto del Governatore Angelo Ranuzio è del 15 aprile 1677. In esso, « audita resolutione Congregationis Provincialis [quella dell'8 aprile 1677] super erectione stemmatis, benevolentiae documentum », il Governatore dichiara di non poter dare esecuzione ad essa deliberazione « sine contraventione Bullae Boni Regiminis... et sine preiudicio anterioris

Nei verbali, di solito, prima sono messe in discussione le proposte di nomina o di riconferma del Segretario, del Depositario, della ‹ Deputatio ad negocia ›; poi vengono le altre. Ma vi è sempre la possibilità di discutere questioni non contenute nell'ordine del giorno, le quali da questo vengono contemplate sotto la voce « super publica et evidenti utilitate Provincie », che compare in tutte le sessioni parlamentari. Alla fine della seduta vengono eletti i ‹ Deputati di magistrato › ed anche i ‹ Deputati ad negocia ›, nel caso che questi ultimi non siano stati riconfermati; l'elezione dei primi avviene invece per sorteggio.

Nel caso che la Congregazione non si riunisse, si recava a Loreto il Segretario della Provincia, il quale, alla presenza del Governatore di Loreto e con l'intervento, di solito, della ‹ Deputazione ad negocia ›, eleggeva la ‹ Deputazione di magistrato › [67], estraendo il nome di una città da ognuno dei quattro ordini del Bussolo, conservato nella tesoreria della Santa Casa: i Comuni estratti nominavano, come vedremo, i loro rappresentanti.

parietis Palatii Apostolici, iam prae nimio similium Stematum pondere in variis locis aperti, et pene collabantis » (!). Infatti in quasi tutte le congregazioni gli ‹ oratores › avevano acclamato « viva voce » di erigere l'arma del Governatore del tempo nel Palazzo apostolico di Macerata (vedi però Capitolo precedente, nota 78). Perciò Angelo Ranuzio « statuit et decrevit, ac decernendo et statuendo expresse prohibuit, et prohibet dictam resolutionem executioni demandari, sub penis in dicta Bulla contentis necnon refectionis cuiuscumque damni, quod dictum Palatium ullo unquam tempore pati posset pro dicta erectione, contra Deputatos et alios quoscumque mandantes seu exequentes et alios, contra quos de iure, irremissibiliter exequendis in casu contravventionis dicte Bulle, et presentis decreti ». Segue la firma.

67. Vedi, ad esempio (*Libro verbali*, f 162v), alla fine della Congregazione del 18 giugno 1750: « Deinde deventum fuit ad extractionem Ill.mi Magistratus pro intranti biennio, et sortita loca infrascripta: In primo Luogo Osimo, conte Federico Simonetti; in secondo Luogo Sarnano, Sig. Franco Zampetti; in terzo Luogo Penna, Sig. Fausto Scipioni; in quarto Luogo Monte Fano, Conte Roberto Carradori ». (Accanto al n. 3 è scritto dalla stessa mano: « Attesa la rinuncia del Sig. Brancondi fu surrogato il Sig. Fausto Scipioni ». Infatti il nome di costui è scritto sopra il nome di Gio. Batta. Brancondi, che è cancellato).

Il verbale continua: « Sig.ri Deputati ad negocia aggiunti:

Sarnano, Sig. Cap.no Giuseppe Bellini.

Monte Filottrano, Sig. Isidoro Gentiloni.

Quibus peractis, et gratiis Deo redditis, Congregatio dimissa fuit ».

Per le estrazioni effettuate in Loreto, vedi il Documento 24 alle pagine 195-196 del presente volume.

CAPITOLO QUARTO

Consigli e Commissioni parlamentari.

1.

Nella storia del Parlamento della Marca soltanto nel secolo XVI troviamo delle deputazioni permanenti: il ‹ Sindicus provinciae ›, i ‹ Deputati ad negocia › e, successivamente, i ‹ Deputati di magistrato ›; prima di allora Consigli e Commissioni parlamentari sorgono di volta in volta quando si manifesti la necessità di demandare ad una commissione l'esecuzione di atti stabiliti nel Parlamento.

Nella grande maggioranza dei casi si tratta di rappresentanti della Provincia che si recano dal Pontefice per ottenere la conferma di privilegi o l'esenzione da prestazioni; ma non mancano fatti più interessanti, anche se isolati.

Il Parlamento di Fano del 1259 invia, in un momento difficile per le città guelfe della Marca, due ambascerie al Papa, ad Anagni ed a Bologna, per chiedere urgenti soccorsi[1].

Ben più importante è una delle decisioni del Parlamento ghibellino tenuto in Osimo l'anno 1329: si delibera infatti che cinque consiglieri assistano il Marchese di Mohac fino al successivo parlamento « et quod usque ad dictum parlamentum fiendum de mense julii dominus marchio non possit augere aliquas expensas predictis comunitatibus devotis absque voluntate et consensu consiliariorum dictarum communitatum »[2]. Si tratta in questo caso di un vero e proprio ‹ consilium › il cui assenso, per ciò che riguarda le contribuzioni da imporre ai Comuni, è non facoltativo ma necessario.

Il Parlamento di Macerata del 1337, dando mandato al Rettore di provvedere e deliberare « super bono et pacifico statu Marchie », pone però la condizione che ciò sia fatto « una cum certis personis et terris et in illis personis

1. P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 210.
2. Doc. 117 (del 1329) in C. Acquacotta *Memorie* cit., II 219, riportato alle pagine 153-158 del presente volume (Documento 5).

et terris memorate provintie quas dictus dominus Marchio sibi eligere et convocare voluerit »[3].

Di una delegazione di pieni poteri a lui concessi si compiace, nel 1341, il Rettore della Marca Giovanni da Riparia, il quale in una sua relazione dichiara: « subsequenter feci parlamentum generale apud Racanetum, ubi fuerunt sindici civitatum et magnates tam Guelfi quam Gibellini; in quo parlamento inter cetera fuit adtribuita michi potestas posse reformare patriam sine consiliariis dicte Provincie, quod antea non erat consuetum, quia dabantur Rectori dicte provincie sex Guelfi et sex Gebellini ex utraque parte pro consiliariis »[4]. È anche questa una prova della maggiore attività politica del Parlamento nel periodo avignonese.

Un'ambasceria parlamentare si reca nel 1367 dal Pontefice Urbano V, ed è da questi rinviata al Rettore al quale è demandata ogni decisione sulle petizioni presentate, con la raccomandazione di diligente considerazione[5].

Un ambasciatore è inviato in Avignone dopo il Parlamento di Macerata del 1371 per esprimere la devozione della Marca al nuovo Pontefice Gregorio XI e per sottoporgli una supplica della Provincia per il trasporto della residenza della ‹ Curia generale › da Fermo a Macerata[6].

Altra ambasceria è inviata al Pontefice dal Parlamento di Recanati nel 1419, per ottenere tra l'altro che « pro commoditate provincialium » si degni comandare al Rettore di risiedere in Macerata con la Curia, « quod in dicta civitate Macerate, tamquam in centro Provincie posita, consueverunt morari et residere Rectores cum eorum Curia »[7].

‹ Oratores › di Ancona, Fermo e Recanati sono inviati congiuntamente dal Parlamento e dal Rettore a Roma nel 1432 a causa dell'avvicinarsi dello Sforza[8]; altri ancora nel 1493[9]. Le città preferiscono tuttavia inviare singolarmente ambasciatori, mezzo più sicuro e più comodo per ottenere, se non l'annullamento, almeno la riduzione di imposizioni straordinarie e di taglie che non sempre vengono discusse in Parlamento.

Accanto a queste pur numerosissime ambascerie comunali, frequenti sono quelle decise dal Parlamento e successivamente dalla Congregazione; nel 1538 sono inviati ambasciatori a Roma per esimere la Provincia dal pagamento di

3. Archivio comunale di Sanginesio, fasc. 37, perg. 23, riportata in G. ERMINI *I Parlamenti* cit., 112.
4. Doc. 128 (del 1341) in A. THEINER *Codex* cit., II 106.
5. Doc. 435 (del 1367) in THEINER *Ibid.*, II 453.
6. P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 231. Vedi anche il Documento 7 alle pagine 160-165 del presente volume.
7. P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 306-307.
8. M. LEOPARDI *Annali* cit., I 191.
9. ‹ *Riformagioni 1492-1493* ›, f 268.

una forte contribuzione per l'armamento di una flotta contro i Turchi[10]; nel 1556 si ricorre al Pontefice affinchè diminuisca un donativo di quattromila scudi d'oro (e sembra che qualche ambasciatore ne abbia approfittato per lamentarsi del Rettore)[11]. Nel 1625 si invia ad Urbano VIII un donativo[12], mentre due anni prima si era recata da lui una deputazione in occasione della sua assunzione al pontificato[13], come del resto si usava fare dalla Provincia e dalle singole comunità alla elezione di ogni Pontefice; nel 1638 invece una deputazione chiede che venga abolito l'ufficio di ‹ Revisore delle marine ›[14], ed altre ambascerie si recano a Roma negli anni 1664, 1691, 1718, 1722, 1743, 1752, 1759[15]: si può dire che, almeno dal secolo XVII in poi, non vi sia Con-

10. T. BENIGNI *San Ginesio* cit., 137.

11. P. COMPAGNONI *La Reggia Picena. Parte inedita* cit., 132.

12. *Libro verbali*, f 19. Si lascia arbitro il Governatore di suddividere tra le città il donativo, che però è fissato dalla Congregazione (scudi 72 mila). (Il Governatore si chiama Diomede Varisio, e non « Dionisius Varisius », come erroneamente in L. BORIONI *La Provincia* cit., 83).

13. *Libro verbali*, ff 10v-11: Si vada « in Roma a baciare i piedi alla Santità di Nostro Signore, et a supplicarlo delle altre gratie, e favori che furono risoluti... nella Congregatione passata »; si estrarranno a sorte ambasciatori « che habbino di provisione sessanta scudi solamente per ciascuno con obbligo, che debbano tenere casa aperta, e carrozza in Roma, e menarsi seco continuamente quattro staffieri, e se non osserveranno queste conditioni siano essi, e i loro posteri privi di poter venire a questa Congregatione »; se qualcuno, estratto, rifiutasse, il Governatore ed i ‹ Deputati ad negocia › « habbino facoltà di eleggere un altro in suo luogo ». L'oratore di San Ginesio chiede che, invece di sessanta scudi, se ne diano a ciascuno degli ambasciatori almeno ottanta, e la proposta è approvata.

14. *Libro verbali*, f 23v.

15. Nel 1664 si invia al Papa un donativo di venticinque mila scudi « da ripartirsi conformemente al solito fra detti luoghi della Provincia, compresivi anche S. Severino e Fabriano, benchè non siano comparsi in questa Congregatione, con tutto, che sia stata loro intimata per Portapatenti apposta, e si procuri anche, che debbano concorrervi tutti i Privilegiati... intendendo però, che a questo Donativo debbano concorrere tutti i luoghi del Governo, etiam gli assenti, come sono Fabriano, S. Severino, et altri. Fuit viva voce obtentum. Super eadem proposita D. Carolus Porcellus de Tolentino sic consuluit: Si debbano estrahere quattro luoghi in questa Congregatione a far il comparto [nel 1625 era stato fatto dal Governatore] conformemente al solito del detto Donativo da cavarsi a sorte uno per grado. Et adequatis cartulis fuerunt extracti Tolentinum, Sarnanum, Penna, Sanctus Justus, qui Deputati excepto illo de Sancto Justo, qui non accessit ad hanc Congregationem, remanserunt ad faciendum dictum compartimentum regulandum iuxta solitum, et iuxta subsidium triennale » (*Libro verbali*, ff 43v-44) (I portapatenti vennero aboliti nel 1691, costando troppe spese alle comunità: *Ibid.*, f 86v). Nel 1691 un'ambasceria è nominata durante la riunione del Conclave in Roma, per baciare i piedi a colui che sarà eletto Pontefice; vengono scelti, per evitare spese, « due soggetti dimoranti in Roma della Provincia ». La designazione viene lasciata ai signori di Magistrato (*Ibid.*, ff 84 e 87).

Nel 1718 invece si dà incarico ai ‹ Deputati ad negocia › di chiedere al Papa di concedere al Governatore il ‹ breve › di « Visitatore apostolico », già concesso ad altri Governatori, ed altresì di ottenere che gli statuti locali in vigore non vengano resi nulli da disposizioni legislative (*Ibid.*, f 126). Nella Congregazione del 1722 si nota che « le famiglie nobili mancano sempre più, non senza sospetto che ciò provenga dalla povertà che si estende... e non parendo conveniente

gregazione senza che sia formata una commissione da inviare al Papa, per i più diversi motivi.

2.

Deputazioni permanenti del Parlamento e della Congregazione della Marca sono invece le due ‹ Deputazioni ad negocia ›: la prima si trova fin dal secolo XVI, succedendo al ‹ Sindicus Provinciae › nell'incarico di fare intimare la congregazione, ma nella seconda metà del secolo seguente cambia il proprio nome in quello di ‹ Deputazione di magistrato ›, pur rimanendo inalterata la sua struttura[16]. Al posto della prima viene allora formata una seconda ‹ De-

ai soggetti delle medesime famiglie di impiegarsi in esercizii lucrosi, stimati poco convenienti alla loro nobile conditione», e si ricorre al Pontefice affinchè dichiari con suo ‹breve› che «l'esercizio delle arti liberali non pregiudica alla detta loro nobile conditione, nel modo e nella forma, che fu dichiarato dalla S.M. di Clemente X intorno alle mercature di seta e di lana» (*Ibid.*, f 134). Nel 1743 si chiede che siano soppresse alcune tasse (*Ibid.*, f 151), e nel 1752 parte una delle tante ambascerie per ottenere l'abolizione degli Agenti in Roma; infine nel 1759 si supplica il Pontefice di togliere il peso camerale sui sali (*Ibid.*, f 171v).

16. Il Borioni (L. Borioni *La Provincia* cit., 35 n. 1) nota che il cambiamento risulta chiaramente dal verbale della Congregazione del 21 giugno 1671, « venendo estratti Gonfaloniere Nicolaus Benaducius di Tolentino, Priori, Modestinus Cassinus di S. Elpidio, Joannes Antonius Colaus di Penna S. Giovanni e Rodolfus Leopardius di Monte S. Pietro; *Libro verbali*, carta 60v. ». Il Foglietti a sua volta (R. Foglietti *Notizie* cit., 21 e nota 1) precisa che del Gonfaloniere si trova menzione anche nel 1667, in una lettera indirizzata alle comunità della Provincia (‹ *Libro patenti 1640-1674* ›, f 98). Ma il Gonfaloniere c'è già nella Congregazione del 27 agosto 1665 (*Libro verbali*, f 48) ed in quella del 10 agosto 1667 (*Ibid.*, f 54), entrambe in Loreto. Ad ogni modo, il mutamento della ‹ Deputatio ad negocia › in quella ‹ di Magistrato › dovette avvenire senza nessuna scossa, probabilmente si trattò solo di un cambiamento di denominazione, e Gonfaloniere e Priori si chiamarono quelli che prima erano semplicemente Deputati. Infatti, quando si trattò di innovare e di dare nuove funzioni ad un nuovo organo permanente, si creò una seconda ‹ Deputazione ad negocia › la quale, più che continuare la prima, ebbe delle caratteristiche diverse; possiamo invece affermare che la ‹ Deputazione di magistrato › è la vera e legittima continuatrice della antecedente ‹ Deputatio ad negocia ›.

Il Foglietti (R. Foglietti *Notizie* cit., 21) afferma l'esistenza di una ‹ Deputazione della provincia › « di cui si ha menzione fino dal 18 aprile 1615, quando, dovendo il dott. Fermani partire per il suo governo di Bresichella, e vacando perciò il luogo del deputato della Provincia, fu eletto a tenerlo il Sig. Marcantonio Gabuzi »; secondo il Foglietti, il ‹ Deputato della provincia › avrebbe presieduto la ‹ Deputazione ad negocia › ed il Gonfaloniere « probabilmente non era altri che quello che prima veniva per antonomasia chiamato il Deputato della Provincia ».

La riformagione del 18 aprile 1615 (‹ *Riformagioni 1614-1616* ›, f 86) reca: « Dovendo il Sig. Dottore Firmani partire per il suo Governo di Bresichella, et per ciò restando vacante il luogo del Deputato della Provincia per la nostra Città, se par provvedere di un altro. Ill.mus S. Gabriel Cirella Consultor exornatus ita consuluit. Atteso che il Sig. Gio. Batta Firmani se ne vadi al suo Governo di Bresichella, si facci un altro Deputato, il quale dopo la partita del detto Sig. Gio. Batta, assista alli negotii della Provincia, e curi questi della Città »; e Marcantonio Gabuzi è eletto Deputato della Provincia « per la comunità di Macerata ».

Non sembra quindi che si tratti di un'autorità speciale, chiamata ‹ Deputato della Provincia ›,

putatio ad negocia › composta prima di due, poi di tre, infine di cinque membri, dei quali due ‹ adiuncti › o supplenti.

La prima ‹ Deputatio ad negocia › è una deputazione formata di quattro membri, secondo la divisione già vista delle località della Provincia[17]. Non siamo molto informati sulle sue incombenze e sulla sua attività fino al secolo XVII, ma sembra che l'incarico principale consistesse nel fare intimare le congregazioni e nel compilare i relativi ordini del giorno; mancano infatti del tutto le raccomandazioni e i rimproveri che nelle congregazioni saranno spesso fatti, dalla seconda metà del secolo XVII, affinchè i ‹ Deputati ad negocia ›, che ora hanno altri compiti, « attendano fedelmente al loro incarico ». Essi rimanevano in carica per due anni: nella Congregazione del 26 settembre 1624, come in altre, « fuerunt extracta infrascripta loca » per eleggere i deputati « in proximum annum », e sono sorteggiate le località di Osimo, Matelica, Mons Granarius e Caldarola; il verbale reca poi i nomi dei rappresentanti dei luoghi estratti[18].

diversa dagli altri ‹ Deputati ad negocia ›, anche se il deputato sorteggiato fra le sette ‹ Città › aveva logicamente una posizione di preminenza su quelli delle ‹ Terre ›: nel caso considerato, come accadrà altre volte in seguito (vedi nota 39 del presente Capitolo), è una comunità già estratta a sorte la quale sostituisce con un altro il proprio rappresentante che non può continuare nel suo ufficio. Ed è logico che, mutandosi la ‹ Deputazione ad negocia › in quella ‹ di Magistrato ›, il deputato che possiamo chiamare più elevato in grado, cioè quello delle ‹ città ›, prenda il nome di Gonfaloniere.

Il Gabuzi è eletto al posto del Firmani dal ‹ Consiglio di credenza ›. Gli oratori e i deputati delle comunità nei secoli XIV, XV e XVI erano generalmente eletti, come abbiamo visto, dal ‹ Consilium generale › del Comune; nei secoli XVI e XVII erano preferibilmente scelti fra i membri del ‹ Consiglio di credenza ›, che aveva sempre più acquistato importanza e spesso procedeva esso stesso alla nomina: dovendosi mandare nel 1534 l'oratore di Macerata al ‹ Consiglio provinciale › indetto in Fermo, si stabilisce che detto rappresentante... « si non poterit de numero credentiae (cum non reperiatur aliquis qui velit accedere) pro hac vice tantum sit de numero Priorum » (L. Borioni *La Provincia* cit., 35). Anche nel 1649 la nomina è fatta dal ‹ Consiglio di credenza › (vedi nota 80 del Capitolo II).

17. Vedi nota 27 del Capitolo precedente.

18. *Libro verbali*, f 17: « His adimpletis fuerunt extracta infrascripta loca pro habendis Deputatis in proximum annum:

Auximum, Matelica, Mons Granarius, Caldarola. Pro parte infrascriptarum Comunitatum fuerunt electi, et nominati infrascripti etc. ».

Nella Congregazione del 26 settembre 1638 vengono nominate ben tre ‹ Deputazioni ad negocia › per gli anni seguenti, o perchè si prevedesse una lunga vacanza della Congregazione, o perchè si intendesse procedere alle nomine rituali evitando successive convocazioni. Scrive infatti il 30 settembre il Segretario nel *Libro verbali*, f 27v: « Loca extracta in Congregatione Provinciali antecedenti pro habendis deputatis in annis futuris.

Tolentinum
S. Genesium — A quibus locis fuerunt Deputati infrascripti etc. [seguono i nomi dei deputati] qui exercuerunt annis 1639 et 1640.
Corinaldus
Urbisalia

I ‹ Deputati Provincie Marchie › (così erano anche chiamati i ‹ Deputati ad negocia ›) erano eletti per estrazione a sorte dalla Congregazione; nel caso che questa non si riunisse in tempo utile, si recava a Loreto il Segretario della Provincia il quale, per lo più con l'intervento dei ‹ Deputati ad negocia › uscenti e del Governatore di Loreto, procedeva alla elezione dei nuovi [19]. Nel 1664 si conferma ufficialmente e si ribadisce che l'elezione sia fatta a Loreto ogni biennio [20].

Quando la ‹ Deputatio ad negocia › si muta nella ‹ Deputazione di magistrato ›, la composizione rimane invariata; il rappresentante della città di primo grado prende il nome di ‹ Gonfaloniere della Provincia ›, mentre gli altri tre membri prendono, a seconda del grado ricoperto dalla loro patria, il nome di ‹ primo ›, ‹ secondo ›, ‹ terzo Priore › (o ‹ Priores residentes ›). Anche il Gonfaloniere e i Priori rimangono in carica per due anni, ma la durata del loro incarico in principio non doveva essere regolare, se nel 1710 si chiede che l'estrazione del Magistrato della Provincia sia fatta ogni biennio, con le stesse modalità della Deputazione precedente, « e si cominci dalla presente estrazione » [21].

Auximum Amandula Mons Sanctus M. S. Martinus	Loca vero antescripta deputaverunt Per illustres et admodum excellentes [seguono i nomi dei deputati] qui exercuerunt annis 1641 et 1642.
Recanetum Fabrianum Serra S. Querici Caldarola	Et loca antescripta deputaverunt tantummodo etc. [seguono i nomi dei deputati] qui exercuerunt officium annis 1643 et 1644 ».

La Congregazione seguente a quella del 1638 si riunisce il 21 ottobre 1644, ed in essa « deventum fuit ad extractionem Locorum pro habendis Deputatis in his duobus sequentibus annis 1645 et 1646 » (*Libro verbali*, f 32).

19. Così avviene, ad esempio, nel 1647 (*Ibid.*, f 35v), e di poi nel 1649 (*Ibid.*, f 36), nel 1653, nel 1659 (*Ibid.*, f 40), ecc. Per l'estrazione del 1662, ecco il verbale (*Ibid.*, f 41v):

« In Dei nomine Amen. Die 2 Novembris 1662.

De mandato Ill.morum Dominorum Deputatorum Provinciae ego Dominicus Stampettus Secretarius me personaliter contuli ad Civitatem Laureti pro facienda extractione Dominorum Deputatorum pro regimine anni futuri, et ad presentiam Ill.mi Domini Gubernatoris dictae Civitatis, et aliorum adstantium fuerunt extracti: Auximum elegit per Ill.um D. Cap. Io. Baptistam Dionisium; Monticulum elegit per Ill.rem D. Joannem Brolium; Mons Bodius qui elegit per Ill.rem D. Josephum Bonaventuram Rubeum; Mons Fanum elegit per Ill.rem et admodum [segue una parola illeggibile] Alexandrum Romanum ». Vedi un verbale del 1647 in L. Borioni *La Provincia* cit., 38 nota 2.

20. *Libro verbali*, f 44v: « che ogni due anni si facci l'estrattione dei SS. Deputati della Provincia in Loreto, ove dovrà trasferirsi il Segretario, da cominciare la prima estrattione la Domenica in Albis nell'anno futuro 1665 ».

21. *Ibid.*, carta 23v: « che per l'estrattione del Magistrato si reassuma lo stile antico di farne la estrattione di due anni in due anni, e si cominci con la presente estrattione ».

La nuova Deputazione ha il compito di far convocare la Congregazione, ma assume anche quegli incarichi che le sono affidati, e che sono quasi sempre di ordinaria amministrazione [22], concernenti il normale disbrigo delle pratiche: ad esempio, nel 1691, in occasione di una controversia con la famiglia Rosselli, si demanda ai ‹ Deputati di magistrato › di mettersi d'accordo con il Governatore sulla linea da seguire, dando loro anche il mandato di nominare un procuratore, se ciò si renderà necessario [23].

22. Vedi nella Congregazione del 12 luglio 1693 (*Ibid.*, f 97). Simili del resto gli incarichi affidati alla ‹ Deputatio ad negocia › (*Ibid.*, f 169: poichè le uscite della Cassa Provinciale superano le entrate, i ‹ Deputati ad negocia › sono incaricati di suddividere il disavanzo fra tutte le comunità).

Nella Congregazione del 20 dicembre 1622: « che li suddetti Deputati pro tempore col favore e protezione dell'Ill.mo S. Card. Legato padrone habbino amplissima facoltà di fare istantia appresso li SS. Procuratori di Roma di ridurre a cosa ordinaria secondo lo stile dei luoghi il patrimonio col quale si ordinano li preti nell'ordinazione, et il medesimo faccino nei paesi che ricusano di pagare per i beni patrimoniali che possiedono». Sono inoltre incaricati, sempre nella stessa Congregazione del 1622, di fare istanza presso il Pontefice affinchè confermi il card. Legato; di scrivere in Roma « per haver lo sgravio del sale che si pretende dalla Provincia »; di fare in modo « di recuperare i libri che furono già suspesi... contenendosi in essi cose necessarie pel beneficio pubblico », e di altro ancora (*Ibid.*, ff 6 ss). Così avviene, del resto, in tutte le congregazioni, poichè l'esecuzione delle deliberazioni viene sempre lasciata ai ‹ Deputati ad negocia ›.

Il Governatore convoca la Congregazione sempre su richiesta del Magistrato il quale, come si è visto per il 1667 (‹ *Libro patenti 1640-1674* ›, f 98), può anche inviare per ordine del Governatore le lettere di convocazione.

È probabile che ciò sia passato in uso: infatti nel 1691 la Congregazione, « havendo l'ill.mo Magistrato intesa qualche doglianza per non essersi servato il solito, non essendo secondo quello stata intimata la Congregazione Provinciale con la solita lettera del Magistrato, per il che potrebbe apportare pregiudizio alle prerogative della Provincia l'assenza di simile atto in altre congiunture, potendo essere ciò seguito inavvedutamente, supplica V. S. Ill.ma [il Governatore] a degnarsi di provvedervi, acciò un tale atto in avvenire non sia d'esempio e non habbia a pregiudicare all'istesso Magistrato, ma che debba osservarsi il solito. Ill.mus et Rev.mus Gubernator, audita instancia prefata, ne Provincia in futurum remaneat pro actu suprascripto preiudicata, mandavit servari solitum ».

Segue la firma del Governatore Bernardino Inghirami (*Libro verbali*, f 89v). Ma ai ‹ Deputati di magistrato › si ricorda sempre di « far intimare la Congregazione », non di intimarla essi; anche se ormai la lettera del Governatore è, più che altro, una formalità, essendo il Magistrato l'organo che « deve far » intimare la Congregazione stessa (vedi Capitolo II). La convocazione biennale, ad esempio, è sempre ad arbitrio del Governatore, il quale può o no intimarla: nel 1759 (*Ibid.*, f 171v) si propone di « implorare dai SS. Superiori l'approvazione di quanto venne risoluto nella Congregazione Provinciale tenuta il 6 Giugno 1743 di convocarsi la medesima Congregazione ogni biennio ».

Ancor prima, nel 1735, si propone che, «dovendosi congregare ogni due anni la Congregazione Provinciale, si dia tale incombenza ai Signori Magistrati pro tempore della Provincia a farne istanza necessaria a Mons. Governatore » e si decide che, « acciò che non possa allegarsene ignoranza, sarà peso del Segretario di scriverne all'istesso Magistrato pro tempore, affinchè si effettui » (*Ibid.*, ff 144 e 147v. Per errore di numerazione manca la carta 145).

23. *Ibid.*, f 87.

Ma è sempre la ‹ Congregazione provinciale › che ha il potere di deliberare, mentre al Magistrato della Provincia è solo demandata l'esecuzione delle decisioni prese nelle congregazioni con le modalità ed i limiti da queste stabiliti.

Nel 1691 la Congregazione, giudicata eccessiva la spesa per il portapatenti del Governatore, raccomanda alla ‹ Deputazione di magistrato › di concordare con il Governatore stesso un alleggerimento della spesa; ed uno dei Deputati è invitato due anni dopo a sottoscrivere, per garanzia della Congregazione, le bollette che, con molta facilità, il Depositario mandava ai Comuni della Provincia [24].

Tuttavia la natura prevalentemente onorifica dell'incarico è sottolineata dal fatto che la Congregazione non elegge nominativamente i componenti della Deputazione, ma estrae soltanto i nomi delle quattro comunità; sono queste che, immediatamente od in tempo successivo, come a volte testimoniato dalle aggiunte sul verbale operate da mani diverse, designano i propri rappresentanti, i quali possono anche essere semplici cittadini o membri delle magistrature comunali le quali li eleggono per tale ufficio, senza che essi siano necessariamente ‹ oratores › della ‹ Congregazione provinciale ›: il 16 aprile 1688 è seccamente annotato dal Segretario nel *Libro verbali* che « per la morte del Signor Cesare Leopardi da Osimo, Gonfaloniere della Provincia, dal General Conseglio di quella Città è stato eletto in luogo del medesimo il Signor Francesco Simonetti, portatane questa notizia dal magistrato con lettera », per cui il nuovo Gonfaloniere entra in carica immediatamente, senza che da parte della Congregazione sia preso un qualsiasi formale provvedimento; ed allo stesso modo nel 1752 Antonio Margarucci di Montefano è surrogato dalla sua comunità in luogo del Conte Carradori [25].

Nel 1765 viene estratta a sorte Urbisaglia fra le città ‹ di quarto grado ›, e sul verbale, accanto al nome della città, è annotato: « a publico concilio electus extitit Illustrissimus Dominus Antonius Piccinini, cum facultate substituendi Iosephus Piccinini eius filius ». La stessa cosa avviene per i ‹ Deputati ad negocia adiuncti ›, dei quali si parlerà tra poco: in quello stesso anno è il ‹ consilium › di Belforte che elegge l'abate Mercurio Valentini, mentre Montesanto sceglie il conte Orazio Mazzagalli [26].

Accanto al Magistrato della Provincia sorge ben presto una nuova ‹ Deputatio ad negocia ›, ora di due membri, che non ha, quanto al tempo, alcuna soluzione di continuità con la precedente [27]; ma, mentre al Magistrato della Pro-

24. *Libro verbali*, ff 83v e 94v.
25. *Ibid.*, ff 80 e 164.
26. *Ibid.*, f 179v.
27. I ‹ Deputati ad negocia › compaiono anche nel 1652, 1664, 1665, 1667 (*Ibid.*, ff 37, 42, 48, 54) e posteriormente.

vincia rimane l'incarico di far convocare la Congregazione, la nuova Deputazione nasce specificamente «ad effectum pertractandi negotia», cioè per dare esecuzione alle deliberazioni prese dalla Congregazione: e sono numerosi i casi in cui i deputati si lamentano che i loro colleghi ‹ ad negocia › non abbiano compiuto fedelmente quanto è richiesto dalla loro carica [28].

Nonostante tali appunti che di tanto in tanto vengono fatti, l'importanza della Deputazione è dimostrata dal fatto che i membri di essa non sono estratti a sorte, come i loro colleghi di Magistrato, ma vengono scelti da tutta la Congregazione «fra persone abili» e, a garanzia della continuità così importante per il loro servizio, sono per lo più riconfermati di biennio in biennio [29].

Nell'espletamento delle loro funzioni, i ‹ Deputati ad negocia › vengono coadiuvati da quelli ‹ di magistrato ›, insieme con i quali formano dal 1694 la ‹ Congregatio particularis › [30]; in una congregazione del 1750 si raccomanda alle due Magistrature di essere fra di loro in continua relazione [31], e nel 1759 si ricorda loro di riunirsi a Macerata, sede della ‹ Congregatio particularis ›, almeno una volta l'anno per trattare gli affari pubblici [32]. L'im-

28. Nel 1693, il ‹ consultor primi gradus › lamenta che, «fatte diverse risolutioni ed eletti i Deputati per dare esecutione alle medesime», questi non soddisfacciano «alle loro incombenze... che fin hora si è trascurato di compiere» (*Ibid.*, f 95v).

Analoga lagnanza nel 1699, poichè «nella Congregatione passata furono fatte diverse risolutioni che... non hanno havuto il loro effetto» (*Ibid.*, f 109).

I Deputati invigilino affinchè la Congregazione si riunisca ogni due anni (*Ibid.*, f 173v), come viene loro ricordato anche nel 1765, insieme con le solite raccomandazioni di eseguire le deliberazioni prese (*Ibid.*, f 177v).

29. Nel 1706 i Deputati dimissionari, Giovanni Antonio Ranaldi e Andrea Margarucci, sono confermati (*Ibid.*, f 115v); ugualmente nel 1710 (*Ibid.*, f 122), e si dà loro la facoltà di scegliersi per aiuto altre due persone, di cui una delle ‹ città › e una delle ‹ terre ›. Nel 1718, essendo il Ranaldi morto ed il Margarucci in età avanzata, vengono eletti due nuovi Deputati (*Ibid.*, f 127), che sono riconfermati nel 1735 (*Ibid.*, f 147); la medesima cosa avviene in altre Congregazioni. Nel 1759 vengono nominati tre Deputati, essendo dei precedenti uno dimissionario e due deceduti (*Ibid.*, f 172v).

30. Vedi il Documento 23 alle pagine 194-195 del presente volume. Nella Congregazione del 12 luglio 1693 il ‹ consultor secundi gradus › propone che «per gli emergenti della Provincia che possono accadere alla giornata... li Signori di Magistrato unitamente colli Signori Deputati... havessero le facoltà necessarie, come la presente Congregazione, di prendere quelle risolutioni che pareranno più proprie, precedendovi però sempre l'assenso, e beneplacito di Mons. Ill.mo Governatore della Provincia. Obtentum vivae vocis» (*Libro verbali*, f 99). Vedi anche L. Borioni *La Provincia* cit., 36-37.

31. *Libro verbali*, f 161: «Tanto li Signori di Magistrato che li Signori Deputati ad negocia della nostra Provincia carteggino fra di loro per comunicarsi gl'interessi della medesima, e coll'adunarsi insieme, scrivino alle Comunità secondo le occorenze».

32. *Ibid.*, f 172. Viene deciso che i ‹ Signori di magistrato › e i ‹ Deputati ad negocia › si rechino a Macerata una volta l'anno «per discutere unitamente degli affari pubblici», e si assegnano loro quindici paoli al giorno ciascuno.

portanza e la gravezza dei compiti viene altresì confermata dalla retribuzione ad essi accordata nel 1693 [33], e dal fatto che già nel 1710 si propone che ad essi vengano aggiunte « due altre persone... perchè quando non vogliono essi continuare nella deputatione habbia la Provincia soggetti abili da potersi esercitare nella loro surrogatione » [34].

Nel 1718, in occasione delle elezioni dei nuovi Deputati, l'oratore di Corinaldo dichiara che molti provinciali desiderano che i Deputati siano quattro, uno per ogni ordine di grado, ed allora il < consultor >, poichè « si può dubitare di scissura de' voti, allegando essere solito di deputarsi due soli » e d'altra parte « sentito il parere degli altri nostri Comprovinciali », stima bene, per tranquillità del consesso, di prendere un mezzo termine, proponendo di nominare un altro Deputato in aggiunta agli altri due; e la proposta è accettata [35].

Nonostante che i membri siano saliti da due a tre, nel 1722 il « consultor primi gradus » chiede che « i Deputati ad negocia proseguiscano con diligenza ad attendere nelle cause pendenti come anche si contentino di dar esecuzione alle risolutioni altre volte fatte da questo nobile consesso, sin ora non eseguite » [36]; nel 1743 ai tre Deputati vengono aggiunti altri due supplenti, « che siano sempre informati sugli affari della Provincia » [37], estraendoli dal Bussolo

33. Il < consultor primi gradus > propone che « occorrendo [ai deputati] di andare a Macerata, e altrove, gli si somministrino dalla Provincia le spese cibarie», che Francesco Porfiri oratore di Morrovalle precisa in ragione di sette paoli al giorno ciascuno (*Ibid.*, f 95v). Nel 1722, essendo saliti i < Deputati ad negocia > da due a tre, Domenico Moschetti oratore di Montegiorgio dice « parerli cosa giusta, che le Terre abbiano anche esse tutte l'honore dell'elettione almeno di due deputati ad negocia » e chiede perciò l'elezione di un altro Deputato, il Marchese Meninforti di Montesanto, «coll'istesse cibarie che si danno agli altri deputati». Gli oratori delle <città> protestano, « essendo aggravio della Provincia l'augumentare il numero de'deputati ad negocia, quando per il passato sono stati due soli, et al presente sono tre... e fanno istanze che non s'innovi cosa alcuna ». Il Moschetti propone, « per toglier l'ombra di quel supposto aggravio, che le Terre debbano incorrere per le cibarie solo per questo deputato aggiunto... tendendo tutto a maggior beneficio della Provincia con essere assistiti da più deputati i negotii ». L'oratore di Belforte chiede che, qualsiasi decisione si prenda, non s'intenda fatto alcun pregiudizio alle <terre> riguardo al < Bussolo >, « essendo cosa evidentemente giusta, che ogn'una di esse sia imbussolata per l'estrattione del Magistrato ». Il Governatore « admisit... et mandavit servari solita », apponendo la sua firma sul verbale. L'oratore di Castelfidardo « per sedare ogni dissensione e disturbo » propone allora di lasciare invariato il numero dei < Deputati ad negocia >, e di fare alcune concessioni alle < terre > nel <Bussolo di Magistrato >. La proposta è approvata con venticinque voti favorevoli e tredici contrari (*Ibid.*, f 136). Infatti quando verranno eletti due < Deputati ad negocia > supplenti, questi verranno estratti dal < Bussolo > formato da tutte le comunità (vedi nota 37 del presente Capitolo).

34. *Libro verbali*, f 122v.

35. *Ibid.*, f 127 r e v.

36. *Ibid.*, f 135.

37. *Ibid.*, f 150v. Si propone, « affinchè sempre ci restino due Deputati informati degli affari della Provincia... di fare un Bussolo di tutte le Comunità ed estrarsene due in ciascuna Congregatione affinchè si abilitino con gli altri Deputati che vi sono ». L'oratore di Osimo, approvando

formato da tutte le comunità, ed ogni due anni i membri aggiunti vengono eletti dalle comunità estratte a sorte [38].

Sia i ‹Deputati di magistrato› che quelli aggiunti ‹ad negocia›, in caso di rinuncia, potevano essere sostituiti con altri dai rispettivi Comuni [39]; non vi sono simili esempi per i Deputati effettivi ‹ad negocia›, i quali, essendo chiamati a ricoprire la loro carica dalla Congregazione, erano eletti o sostituiti solo da questa, e partecipavano alle sedute ed alle votazioni.

Non molte, appena dieci, le sedute verbalizzate della ‹Congregatio particularis›, da quella avvenuta il 15 marzo 1694 all'ultima del 7 gennaio 1754, ma è cosa sicura che altre ve ne furono; proprio per facilitare la partecipazione dei ‹Deputati ad negocia› si pagava a questi un'indennità speciale quando si recavano a Macerata dal Governatore per la seduta della ‹Congregatio particularis› [40].

La raccomandazione, fatta nell'anno 1759, che i ‹Deputati di magistrato› e ‹ad negocia› si riuniscano almeno una volta l'anno in Macerata per eseguire le deliberazioni della ‹Congregazione provinciale› può indicare una

la proposta, aggiunge che ad essi si conceda «il pagamento delle cibarie nelli viaggi» (*Ibid.*, f 152v).

38. Vedi Congregazioni del 1747, 1750, 1752, 1759 (*Ibid.*, ff 157, 160v, 162v, 170v).

L'estrazione è effettuata dopo quella dei ‹luoghi› per la ‹Deputazione di magistrato›. Nel 1752:

«Deinde deventum fuit ad extractionem Ill.mi Magistratus pro intranti Biennio, et sortita loca infrascripta:

In primo luogo S. Severino, eletto il Sig. Gaspare Servanzi;
in secondo luogo Monte Giorgio, eletto il Sig. Dott.re Gianfranco Calissi;
in terzo luogo Monte Cassiano, eletto il Sig. Alessandro Antonini;
in quarto luogo Monte Filottrano, eletto il Sig. Innocenzo Mascella.
Signori Deputati ad negocia aggiunti:
Fabriano: Cav. Filippo Giannantoni
Monte dell'Olmo: Sig. Giambattista Ugolini».

39. Nel 1750 Penna San Giovanni sostituisce il proprio rappresentante nella ‹Deputazione di magistrato› (*Libro verbali*, f 162v) e nel 1752 Montefano sostituisce il Sig. Margarucci al Conte Carradori (*Ibid.*, f 164). Vedi anche nota 16 del presente Capitolo.

40. *Ibid.*, f 155: l'oratore di Tolentino, ‹consultor primi gradus›, propone: «Sono di parere che li Signori Deputati ad negocia debbano continuare le loro diligenze per ultimare le risoluzioni prese nella Congregazione antecedente... ed anche far avere esecuzione alle risoluzioni, che si prendono nella presente Congregazione. E ad effetto di animare essi Signori Deputati ad negocia ad oprar con tutta attenzione e diligenza senza loro discapito, sarei di parere che si assegnassero alli medesimi le solite cibarie in occasione che vengono a questa Congregazione nello stesso modo e forma, che restano assegnati a detti Signori Deputati in tempo che si portano a Macerata da Mons. Ill. Governatore per le Congregazioni Particolari e per altri affari della Provincia. Obtentum votis favorabilibus triginta sex, sex contrariis non obstantibus». I verbali della sedute della ‹Congregazione particolare› sono a ff 102 (15 marzo 1694), 105v (2 settembre 1696), 112 (6 settembre 1701), 120 (15 marzo 1707), 129v (26 maggio 1718), 130 (20 giugno 1718), 132 (24 febbraio 1722), 141 (24 aprile 1732), 141v (7 gennaio 1734), 169v (7 gennaio 1754).

certa resistenza dei membri della ‹ Congregazione particolare › a riunirsi frequentemente, ma non può assolutamente dimostrare, non che la cessazione dell'attività della ‹ Congregazione particolare › con il 1754, neppure che le adunanze avvenissero entro termini molto larghi, ad esempio ogni cinque o sei anni.

È invece più facile, a nostro parere, che nella ‹ Congregatio particularis › avesse parte preponderante l'attività della ‹ Deputazione ad negocia ›, come indica anche l'indennità concessa solamente ad essa, per cui l'intervento dei ‹ Deputati di magistrato › e, successivamente, dei ‹ Deputati ad negocia aggiunti › aveva un carattere che potremmo definire quasi esclusivamente formale, il che rendeva inutili frequenti adunanze della ‹ Congregazione particolare ›.

Del resto, numerosi sono i rinvii delle pratiche alla ‹ Deputazione ad negocia ›, la quale si trova a svolgere in effetti da sola quasi tutta l'attività della ‹ Congregazione particolare ›, nella quale la ‹ Deputazione di magistrato ›, formata da deputati rappresentanti i vari gradi delle comunità, doveva avere più che altro funzioni di controllo, in nome e per conto delle comunità stesse riunite nei gradi dei quali erano espressione i ‹ Deputati di magistrato ›.

Nella ‹ Congregazione particolare › del 1754, ad esempio, discutendosi sul modo migliore per evitare un aumento del prezzo del sale e decidendosi di incaricare un avvocato romano della opportuna azione legale, si stabilisce che « perchè concorrano alla spesa occorrente per la lite ambe le comunità di Civitanova e Montecosaro, che ne risentono particolare utile, s'incaricano i signori Deputati ad negocia di scrivere particolarmente a quei pubblici rappresentanti acciò debbano concorrere pro rata a detta spesa... In tanto si stima proficuo partecipare la presente risoluzione a tutte le altre comunità della Provincia acciò suggeriscano i loro suggerimenti a' signori Deputati ad necocia [sic], e questi possano in sequela prendere le opportune determinazioni »[41].

Altri incarichi erano stati affidati ai ‹ Deputati ad negocia › fin dalla prima ‹ Congregazione particolare › dell'anno 1694, nonchè in riunioni successive (ad esempio nel 1701, nel 1707, nel 1734).

Per lo più esecutivi, quindi, i poteri di questa Magistratura: chiedere al Governatore la convocazione della ‹ Congregazione generale ›, come nel 1696 e nel 1701 (ma la convocazione, richiesta per il maggio del 1702, avverrà solo nel giugno 1706, a meno che vi siano state riunioni non verbalizzate nel consueto *Libro*), cercare di far alleggerire tasse e contribuzioni varie, effettuare ripartizioni di spese, proporre maggiori garanzie contro le perquisizioni domiciliari, richiedere misure protettive dell'economia locale, inviare deputazioni a Roma quando se ne presenti la necessità; e, più genericamente, dare pratica attuazione alle deliberazioni prese dalla ‹ Congregazione generale ›.

41. *Libro verbali*, f 170.

La ‹ Congregatio particularis › e, prima di essa, la ‹ Deputatio ad negocia › erano assistite dal Segretario della Provincia e da un Depositario o Tesoriere, i quali avevano il loro ufficio nello stesso palazzo del Governatore in Macerata.

Il primo [42] partecipava alle sedute della ‹ Congregazione generale › e della ‹ particolare › scrivendone i verbali, e procedeva all'estrazione dei luoghi per la formazione della ‹ Deputazione di magistrato › nel caso che ciò non fosse fatto dalla Congregazione.

Sia il Segretario che il Depositario venivano eletti, e quasi sempre riconfermati, dalla ‹ Congregazione generale › di due in due anni vita natural durante [43], e godevano di uno stipendio fisso; il Segretario era pagato a bimestri anticipati, il Depositario godeva del due per cento sulle contribuzioni versate dai Comuni [44].

Frequentissima è tuttavia la nomina di ambedue « per modum provisionis »: se infatti l'uno o l'altro veniva per qualsiasi causa a mancare (ed è il caso quasi costante) ad una certa distanza di tempo dalla convocazione della Congregazione, i ‹ Deputati di magistrato ›, o raramente il Governatore, procedevano ad una nomina provvisoria, che doveva essere ratificata dall'assemblea nella prima seduta della Congregazione; la quale si dimostra gelosa di questo diritto, se nel 1644 non accetta la nomina del nuovo Depositario fatta dal Governatore Caffarelli, eleggendo invece un proprio candidato [45].

Un fatto unico avviene nel 1751: con suo chirografo del 18 maggio il Pontefice, « ad istanza dei deputati della Provincia », cioè della ‹ Deputazione di magistrato ›, nomina Giambattista Liberati ‹ Segretario aggiunto › con diritto di

42. Vedi R. Foglietti *Notizie* cit., 22-23; L. Borioni *La Provincia* cit., 41 e note, con un elenco dei Segretari e Depositari: « Se il posto di Segretario era vacante al momento della riunione della Congregazione, questa veniva assistita da un notaio. Così avvenne per la seduta del 20 dicembre 1674, per la quale fu richiesta l'opera del notaio Franciscus Maria Bettus di Serra di Conti. *Libro verbali*, carta 90v ».

43. Vedi quasi tutte le Congregazioni riportate nel *Libro verbali*.

44. Vedi *Libro verbali*, ff 67 e 94v. Negativa è la risposta della Congregazione nel 1693 al Depositario che chiedeva la percentuale anche sulle somme non riscosse. La carica di Depositario non doveva essere molto ambita, se nel 1694 si lamenta nella prima ‹ Congregatio particularis ›: « riconosciutosi finalmente lo stato della cassa del Depositario della Provincia esercitata fin hora per modo di provisione dal nostro Segretario, nè essendo comparso alcuno che vogli attendere fin hora a questo officio non ostante gli editti fatti publicare a tempo della risolutione della medesima Congregatione, risolvono che per tutto il Mese di Aprile futuro debba continuare ad esercitarsi nel modo e forma che si è pratticato fin hora coll'osservanza della risolutione presa in essa Congregatione, e che in tanto si continuino le diligenze con nuovi editti per rinvenire chi volesse attendervi per stabilir poi l'offizio per l'anno venturo da incominciare al primo di Maggio » (*Ibid.*, f 104).

45. *Ibid.*, ff 30-31: la proposta dell'oratore di Montecchio di confermare quale Depositario Adriano Ariani, nominato dal Governatore, è respinta con ventuno voti contrari e venti favorevoli; viene invece eletto Lelio Piissimi con trentuno voti favorevoli e dieci contrari.

succedere al posto del Segretario Francesco Liberati, suo padre: Benedetto XIV, premesso che Francesco Liberati sin dall'anno 1718 è stato « eletto Segretario dalla Congregazione provinciale secondo gl'antichi Privilegi della medesima » e che il figlio lo coadiuva con diligenza e capacità, concede a quest'ultimo la qualifica di ‹ Segretario aggiunto › con diritto di successione, con l'obbligo però di far inserire e registrare la grazia negli atti della prima Congregazione provinciale, alla quale è conservato il diritto della conferma biennale, come consueto [46].

46. *Libro verbali*, ff 164-168; ecco le parti essenziali. « ... Cum Sanctissimus Dominus Noster Benedictus divina Providentia Papa XIV, audita relatione R. D. Gubernatoris Generalis Provincie Marchie, supplicationibus illustrissimorum Dominorum Comitis Federici Simonetti Confalloneris, Jo. Bapta. Brancondi et Comitis Roberti Carradori Priorum, ac Octaviani Manuppini deputati dicte Provincie benigne inclinatus, chirographum propria manu Sanctitatis sue, die 18 proxime elapsi mensis Maij subsignatum nobis pro exequutione in eo contentorum direxerit tenoris sequentis videlicet: Monsig. Clemente Argenuillières nostro uditore. Il Conte Federico Simonetti Confaloniere, Gio. Batta. Brancondi Priore, il Conte Roberto Carradori Priore ed Ottaviano Manuppini deputato della nostra Provincia della Marca, con supplica da Loro sottoscritta e munita col Sigillo Provinciale, ci han fatto rappresentare ritrovarsi all'esercitio di quella Segretaria Provinciale Francesco Libberati sin dall'anno 1718 eletto dalla Congregatione Provinciale secondo gl'antichi Privilegi della medesima, in luogo di Giacomo Filippo Fiorani zio del medesimo Francesco, che esercitò la stessa Segretaria per lo spatio di anni 27 con tutta integrità ed onoratezza, per benemerito di cui condescenda la suddetta Congregatione a dargli per sostituto il prefato di lui nipote, e concorrendo al presente nel medesimo Francesco Libberati li stessi buoni requisiti nell'esercitio di tale impiego con somma fedeltà ed infinita sodisfatione di tutta la Provincia, per dimostrarli una gratitudine eguale al suo buonservizio prestato per tanti Anni, li detti Priori e deputato bramarebbero darli per successore Giambattista Liberati di lui figlio, quale per più Anni ha continuato e continua l'esercitio della stessa Segretaria in qualità di sostituto con somma sua lode, non degenerando punto dall'essere del Padre; che però i Supplicanti, in adempimento dell'obbligo che gli astringe a procurare il vantaggio e buon regolamento della Provincia, hanno implorato la nostra paterna clemenza, supplicandoci acciò vogliamo degnarci colla nostra Suprema Podestà di dichiarare per successore nella Segretaria suddetta in mancanza in qualunque maniera del detto Francesco Libberati il sunnominato Giambattista di lui figlio, e così per non permettere che tal carica cada in altra Persona, quale, ancor che diligente e capace, pure per non avere alcuna prattica di tal Ufficio potrebbe recare non poco pregiuditio agli affari ed urgenze di tutte le Communità; e Noi avendo rimessa la suddetta supplica al R.mo Cardinal Valenti nostro Segretario di Stato, acciò ne scrivesse per informatione a Monsignor Governatore della predetta Provincia, questi con sua lettera in data li 5 Marzo prossimo passato diretta al detto R.mo nostro Segretario di Stato, ha riferito essere stato ed essere solito di elegersi il Segretario della medesima Provincia che risieda presso il Governatore pro tempore di essa, dalla Provincia stessa in una Congregatione Provinciale, che viene ogni due anni convocata e celebrata nella Sala del Palazzo Apostolico della nostra Città di Loreto; ...avendo noi sommamente a cuore che gl'interessi delle Communità nostre suddite siano trattati e maneggiati da Officiali e Ministri integri, diligenti e capaci, siamo benignamente condiscesi a fargliene, come in appresso, la gratia. Avendo pertanto nel presente nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola, registrato l'intero tenore della Legge Municipale della detta nostra Provincia della Marca circa l'elettione e rispettiva conferma del suo Segretario ed ogn'altra cosa quanto si voglia necessaria da esprimersi, di nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della nostra suprema Potestà, vi ordiniamo che in nome nostro eleggiate e de-

Dalla fine del secolo XVII, il Segretario deve ricordare alla ‹ Deputazione di magistrato › di presentare al Governatore la richiesta di convocazione della Congregazione, deve mandare copia delle deliberazioni prese in essa ad ogni comunità, « affinchè habbino notitia delle risolutioni, che sono state fatte »[47]; nel 1699 il Consultore di terzo grado propone che la copia sia mandata entro un mese dalla chiusura della sessione[48], e nel 1718 il Consultore di secondo grado, dopo aver proposto che per il futuro le congregazioni vengano intimate almeno un mese prima e siano sempre « indicate le cause di tali Congressi », ricorda al Segretario di inviare la solita copia[49], il che viene raccomandato anche nel 1743[50].

Il Depositario teneva la contabilità della Congregazione[51], doveva esigere dalle comunità i contributi, pagare stipendi, indennità per trasferte, ecc.[52].

putiate, conforme Noi eleggiamo e deputiamo in coadiutore del prefato Francesco Liberati nell'Uffizio di Segretario della detta Provincia colla futura successione in esso Uffizio... il sopraccennato Giambattista Liberati di lui figliolo... ed in oltre ingiongiamo alli predetti supplicanti il peso ed obligo di far publicare ed inserire e registrare la presente gratia negli atti della prima Congregatione Provinciale... Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 18 Maggio 1751. Benedictus PP XIV ». Segue, nel verbale, la dichiarazione firmata dal Governatore, che ordina di registrare il chirografo negli atti della Congregazione; segue quindi la dichiarazione di Giovambattista Liberati « de se subijciendo Balluctationibus in futuris Congregationibus pro obtinenda confirmatione in munere Secretarii Provincie Marchie »; ed ancora: « Io... in ossequio della gratia conpartitami dichiaro voler godere gli effetti della Paterna Beneficenza di Nostro Signore sino a nuova Congregatione, nella quale intendo di soggiacere intieramente alla ballottazione ». La concessione pontificia ha quindi l'effetto di far succedere immediatamente il Liberati al padre, che nel frattempo era deceduto; alla Congregazione rimane però sempre il potere di confermarlo o no nel suo incarico dopo due anni e nelle scadenze successive.

È opportuno notare che fin dal 1699 accanto al Segretario della Provincia esisteva, come aiuto nell'espletamento del suo ufficio, un ‹ Segretario aggiunto ›; è anche utile sottolineare che G.B. Liberati succede al padre Francesco come questi era succeduto allo zio Giacomo Filippo Fiorani.

47. Nel 1693 « Antonius Santinus, consultor quarti gradus de Staphilo » propone ed ottiene che « affinchè le Comunità della Provincia habbino notitia delle risolutioni, che sono state fatte in questa Congregatione... il Segretario sia tenuto a trasmettere a ciaschuna una copia pubblica da pagarsi a ragione di copia semplice » (*Libro verbali*, f 100; vedi anche f 147v).

48. Su proposta dell'oratore di Monte Novo, si decide che « delle risolutioni che si prendono nella presente Congregatione sia peso del Segretario di trasmetterne nel termine di un mese copia a ciaschuna Comunità, perchè ognuno sappia ciò che si opera per il publico beneficio » (*Ibid.*, f 111v).

49. « Che il Segretario habbia l'incombenza di mandar copia delle risolutioni, che saranno prese pro tempore in questa et in ogni altra Congregatione » (*Ibid.*, f 128v).

50. *Ibid.*, f 152v: « che si dia riscontro alle comunità delle risolutioni, che saranno state ottenute, anche colla stampa ».

51. Esiste nell'Archivio della Provincia di Macerata il *Libro del depositario provinciale* dal 1718 al 1800, « di sesto un po' più grande [del *Libro verbali*] legato parimenti in pergamena, di 311 pagine ed è un semplice documento contabile, non sottoscritto » (L. Borioni *La Provincia* cit., 25 nota I; vedi anche 42 nota I).

52. L. Borioni *La Provincia* cit., 41-42: « Ogni anno il Depositario riceveva una tabella contenente il reparto della somma che doveva esigere dalle Comunità quale loro concorso alle

Almeno nel secolo XVIII, l'anno finanziario andava dal 1 maggio al 30 aprile.

3.

Accanto alle due Deputazioni permanenti, ‹ di magistrato › e ‹ ad negogocia ›, commissioni varie venivano nominate di volta in volta, quando se ne ravvisasse l'utilità. Questo avviene di frequente prima della formazione della ‹ Deputazione ad negocia ›; ma anche successivamente, quando si tratti di ricorrere a Roma, vengono quasi sempre elette delle apposite commissioni, formate per lo più da due ‹ oratores › o deputati.

In verità esistevano permanentemente a Roma due Agenti della Provincia incaricati di tutelare gli interessi delle comunità della Marca, come, del resto, ogni comunità di qualche importanza aveva propri fiduciari e protettori.

Il Borioni afferma [53] che « il Cardinale Legato Taverna nel 1605 accordò alla Congregazione la facoltà di scegliersi e mantenere un rappresentante in Roma: ma nel successivo 1606 la Sacra Congregazione de bono regimine avocò a sè il diritto di scelta, e nominò due agenti provinciali stipendiati »; ma, sin dal 1578, fra i punti all'ordine del giorno nella lettera di convocazione vi è « la provisione delli Agenti in Roma per l'anno seguente » [54]; nel 1602 il Legato deve recarsi a Roma e, avvisando le comunità della Provincia, scrive che « in tale occasione... si potrà trattare anco della conferma degli Agenti in Roma o dell'elettione di altri come alla Provincia sarà di più sodisfattione » [55]; gli Agenti quindi già esistevano.

Nel 1605 ancora il Legato, scrivendo da Roma per intimare la Congregazione, comunica che si dovrà trattare « l'elettione degli Agenti in Roma », data « la libertà concessa [alla Provincia] da Nostro Signore nella Elettione degli Agenti » [56].

spese generali della Provincia ». E nel 1691 si stabilisce « che il Segretario della Provincia ogni anno a tutte le Comunità mandi il dare ed havere del Depositario della Provincia, dopo che gli saranno da' Deputati eletti rivisti li conti » (*Libro verbali*, f 89). Continua il Borioni: « Erano spese fisse: gli utensili di paglia e legna per il Segretario, l'alloggio del Sergente Maggiore della Provincia, le indennità di trasferta ai Signori di Magistrato (Gonfalonieri e Priori) ed ai Deputati ad negocia, quelle straordinarie di cause giudiziarie, di posta, di stampa, di acquisto di libri, di riparazioni ai mobili della Segreteria e via dicendo ». Le spese incontrate dai rappresentanti dei Comuni per partecipare al Parlamento od alla Congregazione erano rimborsate dai Comuni stessi.

Anche il Depositario è per lo più riconfermato come il Segretario: ad esempio nel 1638 il Depositario è sostituito perchè molto vecchio e quasi cieco (*Libro verbali*, f 25v); nel 1646 il Governatore nomina Francesco Roselli (*Ibid.*, ff 33 ss), nomina confermata anche nella congregazione tenutasi il 20 gennaio 1652 (*Ibid.*, f 38v).

53. L. Borioni *La Provincia* cit., 24 e nota 1.
54. ‹ *Libro patenti 1575-1579* ›, f 164v.
55. ‹ *Libro patenti 1595-1602* ›, f 135.
56. ‹ *Libro patenti 1592-1608* ›, f 155.

Ma già nel 1624 si nota che « gli Agenti in Roma non servono ad utile veruno della Provincia » [57] e nel 1638, facendo la stessa constatazione, un oratore propone di chiedere al Papa « che si rimuovano, ed ogni città possa eleggere il suo » [58]. Ancora nel 1671 si chiede che l'elezione sia lasciata alla ‹ Congregazione provinciale › [59], segno evidente che la nomina degli Agenti, devoluta in un primo tempo alla Congregazione, ormai non dipendeva più da essa.

Nel 1693 due Deputati sono inviati dalla Provincia a ricorrere contro gli Agenti [60], poichè « le Comunità di questa Provincia soggiacciono a spese grandi nelle provvisioni annuali che si pagano agli Agenti in Roma [61] senza alcun profitto, mentre da questi si trascurano gli interessi di esse comunità in grande loro danno ». Si può dire che non si raduni Congregazione in cui simili lamentele non sorgano, con inutili tentativi di protesta al Pontefice [62]; nel 1735 si ricorre ai buoni uffici del ‹ Cardinale protettore › della Provincia [63]. Invece di essere aboliti, gli Agenti erano divenuti quattro, poichè nel 1745 si chiede che, per ridurre le spese della Provincia, siano almeno diminuiti da quattro a due [64]. Finalmente nella Congregazione del 15 maggio 1765 viene comunicato che Benedetto XIV ha concesso ai Comuni di eleggere propri Agenti in Roma, i quali perciò da allora in poi dovranno essere retribuiti dalle singole comunità [65].

57. *Libro verbali*, f 16.

58. *Ibid.*, f 23. Evidentemente, era più utile ai Comuni avere Agenti propri.

59. *Ibid.*, f 64.

60. *Ibid.*, f 97: « vedendosi per esperienza, che le Comunità di questa Provincia soggiacciono a spese grandi nelle provvisioni annuali che si pagano alli Signori Agenti in Roma e senz'altro profitto, mentre da questi si trascurano gl'interessi di esse Comunità in grave loro danno e pregiudizio... conviene valersi dell'opera degli altri procuratori, e questo non proviene da altro che la elettione di essi deputati non depende dalla Provincia etc. »; si inviano due deputati a protestare.

61. Nel 1759 gli Agenti in Roma ricevevano, come provvigione per sei mesi, 330 scudi (*Libro del Depositario*, f 122).

62. *Libro verbali*, f 150: « supplicare Sua Beatitudine di togliere [alle Comunità] l'aggravio che soffrono nel pagamento di scudi 660 annui a quattro Agenti, i quali poco o nulla operano in vantaggio della Provincia ». Nel 1752 si demanda ai ‹ Deputati ad negocia › di presentare una supplica al Pontefice « perchè vacando alcuna di detta carica [degli Agenti] debba in avvenire nominarsi da questa Congregatione Generale il successore » (*Ibid.*, f 163v).

63. *Ibid.*, f 146: « si stima necessario tentare la sorte col mezzo del Rev.mo Cardinale Protettore ».

64. *Ibid.*, f 154v.

65. *Ibid.*, f 177: « Essendosi restituito per Breve dalla S.M. di Benedetto XIV alle Comunità l'arbitrio di eleggere gli Agenti in Roma, la provisione di quelli si pagava prima in Depositaria Camerale, se pare di addossare il peso di pagare detti Agenti alle rispettive Comunità medesime, e togliere così un circuito inane per detto pagamento, con sgravare poi ogni Comunità di quella somma, che pagasse al proprio Agente nella rata solita contribuire alla Cassa Provinciale. Obtentum viva voce ». Prima che vi fossero gli Agenti della Provincia, ogni comunità aveva in Roma il proprio rappresentante, oppure provvedeva caso per caso (vedi ‹ *Riformagioni 1561-1564* ›, f 92).

Accanto ai ‹ Deputati di magistrato › e ‹ ad negocia ›, dalla fine del secolo XVII si trova spesso nominata una Deputazione ‹ pro renovatione Bussuli ›. È questa una Deputazione non permanente, eletta volta per volta in quasi tutte le congregazioni, per procedere all'ispezione del Bussolo (da cui venivano estratti i luoghi che formavano il Magistrato della Provincia) affinchè non avvenisse confusione fra le schede delle città e delle terre. L'elezione dei ‹ deputati del Bussolo › era fatta allo stesso modo di quella del Gonfaloniere e dei Priori: si estraeva a sorte una località per ognuno dei quattro gradi. Nel 1699 si propone di eleggere « quattro deputati, cioè uno per ciaschuno grado, per la rinovatione del Bussolo delli Signori di Magistrato della Provincia ».

La Congregazione approva che « li Signori di Magistrato novamente estratti, coll'assistenza ed intervento di quattro Deputati da eleggersi dalli medesimi uno per ciaschun grado vengano alla rinovatione di esso Bussolo e distribuiscano i gradi come sarà di giustizia » [66]. Nel 1706 vengono sorteggiati altri deputati ‹ pro renovatione Bussuli ›, e sono eletti gli ‹ oratores › di Recanati (Marchese Tommaso Antici), Corinaldo (Panfilo Orazio Orlandi), Serra dei Conti (Settimio Faccioli) e Monte San Martino (Francesco Antonio Urbani) [67]. Altra estrazione è fatta nel 1718 [68].

Numerose altre deputazioni e commissioni si incontrano nelle varie congregazioni dal secolo XVII in poi, nonostante che la esecuzione delle deliberazioni sia ormai affidata ai ‹ Deputati ad negocia ›.

Nel 1638 sono nominati due ‹ Deputati alla revisione dei conti › nelle persone di Giovan Battista Romani di Monte Fano e Flavio Barbarossa di Monte Lupone, i quali sono incaricati di « rivedere e saldare i conti al Sig. Giuseppe Colutio Depositario della Provincia per tutto il tempo della sua depositaria, o amministrazione, con piena facoltà di assolverlo e di quietarlo in caso che i conti siano eguali, o che paghi di contanti quel che sarà trovato restar nelle sue mani; e per l'avvenire i Signori Deputati della Provincia habbino la medesima facoltà ogni anno, e debbano saldare i conti al Depositario » [69].

Nel 1691 il ‹ Consultor primi gradus › propone « per Deputati alla Revisione dei Conti del Depositario li Signori Andrea Margarucci e Giuseppe Maria Consalvi... e che li medesimi habbiano anche autorità di assistere ai ri-

66. *Libro verbali*, ff 108v e 110v.

67. *Ibid.*, f 117v.

68. *Ibid.*, f 129: dopo l'estrazione della ‹ Deputazione di magistrato ›, vengono estratte quali ‹ Deputati pro renovatione Bussuli › le comunità di San Severino, Corinaldo, Monte Cassiano e Apiro. Nel 1735 viene deciso di « rinnovare per l'avvenire distintamente ciascun Bussolo » ma ciò dovette essere fatto dalla ‹ Congregatio particularis ›, poichè nel *Libro* non si trova più cenno di ‹ Deputati pro renovatione Bussuli ›. Nel 1759, essendosi trovate irregolarità nel ‹ Bussolo › (vedi Capitolo III, nota 27) questo viene rinnovato seduta stante da due deputati proposti dal ‹ consultor primi gradus ›, invece dei soliti quattro.

69. *Ibid.*, f 24.

partimenti della Provincia e delle Marine »[70], e si concedono loro « le spese cibarie ».

Nello stesso anno vengono nominate altre commissioni: una per « raccogliere i ricorsi dei luoghi che si sentono gravati da diversi aggravii, specialmente in ordine alli pagamenti delle collette »[71], un'altra in occasione della elezione del nuovo Pontefice[72], ed un'altra ancora per i restauri della cappella della Provincia nella Santa Casa di Loreto[73]; tutte queste commissioni sono formate di due membri.

Nella congregazione seguente sono scelti due Deputati « per gli aggravi dei sali... colle facoltà necessarie di prendere sopra di essi quegl'espedienti che dalla loro prudenza saranno stimati più propri »[74], poi altri tre, i quali, ricorrendo « al Governatore dell'Armi e alli Signori Superiori di Roma cerchino di alleggerire almeno in parte alla Provincia le spese che questa sopporta per le paghe che si somministrano ai soldati Battitori delle spiaggie maritime »[75], ed infine altri due Deputati i quali esaminino l'esposto di una comunità, la quale lamenta « che gli Speziali di questa Provincia si faccino lecito nelli conti, che danno delle robbe medicinali, valersi delle tasse di Roma, che in questa nostra Provincia riescono molto dannose ai particolari e lucrose alli medesimi Speziali »[76]!

Nel 1699 sono posti alle dipendenze della ‹ Deputazione di magistrato › i ‹ Deputati della sanità ›[77]; infine nel 1735 « dal deputato di Rocca Contrada si rappresenta il pregiudizio che ridonda alle Comunità nella Costituzione dei Patrimoni Sacri colla relatione dei Partiti, studiosamente eletti dagl'istessi Costituenti » e si propone « di farne ricorso, acciò in dette Costitutioni si debba chiamare il Perito di esse Comunità, e regolarsi il fruttato secondo le tasse sinodali »; la proposta è accolta e si nominano dei Deputati (dei quali non si danno altre notizie, e perciò sono quasi sicuramente i ‹ Deputati ad negocia ›), i quali « riconoschino quanto si espone nel foglio dato dal Signor Deputato di Rocca Contrada et operino secondo stimaranno più proficuo in benefitio della Provincia »[78].

Quanto si è visto intorno ai poteri conferiti alle ‹ Deputazioni di magistrato › e ‹ ad negocia › ed intorno alle mansioni da esse esplicate da sole o affian-

70. *Libro verbali,* f 86 r e v.
71. *Ibid.*, f 86v.
72. Vedi nota 15 del presente Capitolo.
73. *Ibid.*, f 87v.
74. *Ibid.*, f 97v. La proposta era « se par di fare i Deputati per riconoscere gli aggravi dei sali » (*Ibid.*, f 95).
75. *Ibid.*, f 99 r e v.
76. *Ibid.*, f 98 r e v.
77. *Ibid.*, f 110v.
78. *Ibid.*, ff 145v e 147v.

cate da altre deputazioni formate di volta in volta, non è che una parte delle proposte di vario genere che sono sottoposte al Parlamento prima ed alla Congregazione poi, ma fa efficacemente risaltare il mutamento delle strutture del Parlamento in quelle della ‹ Congregazione provinciale ›, nella quale vengono ad assumere sempre maggiore importanza pratica le funzioni della ‹ Congregatio particularis › e delle ‹ Deputazioni di magistrato › e ‹ ad negocia › nei confronti dell'assemblea vera e propria.

Ciò era storicamente naturale giacchè, cessata ormai ogni pur labile parvenza (se pure ve n'era stata) di attività legislativa nel Parlamento, e ridotta l'assemblea dei provinciali a riunirsi saltuariamente in Loreto (spesso neppure la scadenza dei due anni era osservata), mentre la ‹ Congregazione particolare › risiedeva ed operava in Macerata, sede del Governatore, era l'attività della ‹ Congregazione particolare › che era venuta assumendo importanza preponderante, ai danni dell'assemblea generale.

Si aggiungano a ciò i contatti dei singoli Comuni sia con il Governatore sia direttamente con la Sede apostolica, per mezzo di privati rappresentanti permanenti o Agenti e con private delegazioni straordinarie quando se ne presentasse il bisogno, e si potrà agevolmente comprendere il ridursi dell'importanza della ‹ Congregazione provinciale ›, tanto più che quasi sempre mancò all'assemblea la consapevolezza e la coscienza della sua intrinseca natura di organo comunitario.

Infine, una dimostrazione a nostro parere molto evidente del riconoscimento della fondamentale importanza della ‹ Congregatio particularis › da parte dell'organo maggiore che la esprimeva è data, in epoca abbastanza antica (nel 1638!) dall'elezione di ben tre ‹ Deputazioni ad negocia › nella congregazione provinciale tenutasi in quell'anno [79], con tutta probabilità nella convinzione che la successiva assemblea si sarebbe riunita non prima di sei anni dopo, come di fatto avvenne.

79. Vedi nota 18 del presente Capitolo.

CAPITOLO QUINTO

L'attività del Parlamento.

1.

Con il trascorrere dei secoli e con il mutare delle condizioni politiche, anche le funzioni del Parlamento della Marca subiscono notevoli, profonde modificazioni: nel secolo XIII l'assenso dei provinciali a volte è necessario al Rettore perchè le nuove costituzioni vengano accettate, mentre nel 1420 l'accettazione di esse è ormai divenuta un atto formale che nel secolo successivo scompare del tutto. Il ‹ fidelitatis iuramentum › dei provinciali, obbligo giuridico nel secolo XIV perchè riconoscimento dell'obbligo di obbedienza e di sottomissione, diviene nel secolo XVIII atto di cortese ossequio al nuovo Governatore.

È dinanzi al Parlamento solennemente riunito che il Rettore, appena giunto nella Provincia, fa leggere le lettere pontificie di nomina, anche se queste, come abbiamo visto, sono già sostanzialmente conosciute dai provinciali [1], i quali prestano il dovuto giuramento che è insieme riconoscimento del proprio dovere di sudditi ed accettazione del nuovo Rettore. Grave è pertanto la mancanza di chi si sottrae a questo dovere, se nel 1367 l'Albornoz ordina al Vicerettore Bonifazio da Orvieto di non procedere contro alcuni ‹ castra › i quali non si erano presentati tempo prima a prestare il dovuto giuramento, soltanto perchè « dicta castra tunc temporis erant dispersa et homines eorundem in diversis aliis partibus morabantur »; ordina però che il giuramento sia immediatamente prestato, giacchè era venuta a cadere la precedente condizione di impossibilità [2].

1. Perg. 735 (del 1306) dell'Archivio comunale di Fermo: Clemente V scrive ai Comuni della Marca affinchè « benigne recipiant Guillermum Guabalitanorum episcopum ed Piliffortem abbatem », inviati « pro sedandis discordiis et treguas et foedera inter ipsos facienda ». Vedi anche docc. 99, 100, 101 e 102 (del 1306) in C. ACQUACOTTA *Memorie* cit., II 178-199.

2. Perg. 197 (del 1297) dell'Archivio comunale di Fermo: un ambasciatore di Fermo si reca dal Rettore per prestare giuramento di fedeltà in nome « dicti communis Firmi et singularium personarum civitatis et castrorum et villarum... et aliarum personarum specificatarum in

Secondo una costituzione dell'Albornoz, ogni Rettore, nel primo Parlamento presieduto nella Provincia, deve giurare di esercitare con diligenza ed onestà il suo ufficio [3]: al dovere dei sudditi corrisponde così un analogo, seppur diverso, dovere del Rettore. Non abbiamo invece trovato sicure tracce della consuetudine del solenne banchetto del Rettore con i provinciali, del quale fa cenno l'Ermini [4], ma soltanto una notizia molto più... umile: nel 1365 è pagato ad una lavandaia quanto è dovuto per la lavatura di tredici tovaglie usate in occasione del Parlamento provinciale [5], forse per il solenne banchetto. Invece nel 1460 la magistratura comunale di Macerata ammonisce gli osti « quod bene tractent oratores Provincie, qui venient ad congregationem » [6].

Nel primo Parlamento da lui presieduto, il Rettore pubblica le ‹ *Constitutiones* ›, nuove disposizioni emanate da lui e vecchie disposizioni che egli intende far rimanere in vigore, oltre a tutti quei provvedimenti che gli sembrano utili per il buon governo della Provincia. Ciò avviene frequentemente per la Marca: verso il 1231 (Legato card. Giovanni Colonna) come nel 1420 (Legato card. Gabriele Condulmer, poi Papa Eugenio IV), nel 1255 (Rettore Rolando) come nel 1317 (Rettore Amelio di Lautrec).

Ma si può parlare di una vera e propria funzione legislativa del Parlamento? L'Ermini afferma che « solo in questi limiti e solo in questo senso va intesa la collaborazione data dal Parlamento alla Curia rettorale nell'opera legislativa: far sì che il diritto del Rettore di emanare costituzioni non degeneri in arbitrio a pregiudicare i privilegi e le consuetudini già ufficialmente riconosciute ai provinciali dai Pontefici, far sì, in altri termini, che la legislazione rettorale non turbi la natura di quel vincolo di soggezione che unisce i sudditi alla Chiesa, ma solo completi e perfezioni i rapporti della vita provinciale entro le linee fissate dalla Sede apostolica » [7].

dicto mandato... et ad iurandum parere mandatis sancte Matris Ecclesie et alia facere ». Secondo la consuetudine feudale, nel 1354 l'Albornoz ordina ai ‹ castra › soggetti a Fermo « ut procuratores et sindicos cum pleno et sufficienti mandato mittant ad prestandum iuramentum fidelitatis in nostris manibus ac etiam faciendum... ea ad que tenentur de iure, vel de consuetudine » (perg. 998 dell'Archivio comunale di Fermo).

3. ‹ *Aegidianae Constitutiones* › cit., II 1: « Statuimus quod quilibet rector cuiuscumque provinciae romanae ecclesiae publice, in primo parlamento quod fecerit post eius ingressum in provinciam sibi decretam, praestare teneatur iusiurandum corporaliter non improvide ordinatum a iure ».

4. G. Ermini *I Parlamenti* cit., 87.

5. *Liber introitus communis ad mentem Luce Adami camerarii Civitatis Macerate, anno 1365* (Codice 162 nell'Archivio Priorale di Macerata), f 2, ‹exitus›: « Item dedit domine Belle pro lavatura tresdecim tobalearum tempore parlamenti celebrati in Macerata de mense Martii proxime elapsi solidos sex et denarios quatuor ».

6. ‹ *Riformagioni 1459-1461* ›, supplemento, f 232v; « et congregatio fiat vel in Palatio Magno, vel in S. Maria, vel in loco quem eligent domini Priores ».

7. G. Ermini *I Parlamenti* cit., 95.

C'è tuttavia da notare che in questa opera di difesa dei privilegi e dei diritti ufficialmente riconosciuti il Parlamento della Marca non agisce come un corpo rappresentativo compatto e cosciente, anche perchè vario è lo ‹ status › delle voci parlamentari che lo compongono, talchè le ‹ *Constitutiones* › promulgate dal Rettore possono non ledere i diritti di una gran parte dell'assemblea e determinare invece la negazione dell'accettazione, ed il successivo e conseguente appello al Pontefice, di alcuni Comuni. Il progressivo distacco della maggior parte della Marca dal ‹ Parlamentum provintie › e dalla soggezione al Rettore deriva anche da questa situazione di fatto.

Sono quindi i singoli parlamentari, più che il Parlamento nel suo insieme, che vigilano a che le ‹ *Constitutiones* › ed, in genere, i provvedimenti rettorali non oltrepassino dei limiti giuridicamente stabiliti. Ma è una posizione che si può definire di carattere prettamente difensivo, di accettazione o di motivata repulsione, anche se in qualche raro caso abbiamo visto dei ‹ consiliarii › accanto al Rettore, nel quale soltanto risiede la facoltà di proporre.

Per di più, tale opera di controllo della legittimità delle ‹ *Constitutiones* › e delle proposte rettorali si esercita, nel Parlamento della Marca, con una certa efficacia soltanto fin verso la fine del secolo XIV: infatti a poco a poco le libertà comunali mal si conciliano con le esigenze politico-giuridiche di uno Stato che afferma le libertà della Chiesa; e la fiducia nell'opera di difesa delle libertà comunali esercitata dal ‹ Parlamento provinciale › è scaduta a tal punto che nel 1486, prima del Parlamento di Montolmo, il Comune di Recanati invia un deputato al Rettore affermando bensì di non voler opporsi in modo assoluto ai desideri del Pontefice, ma di voler presentare a questo i propri reclami; anzi i Magistrati della città avvertono addirittura il deputato che, qualora si tratti di spedire a Roma una ambasceria a nome della Provincia, « procuri di dispensarsene con buoni modi, lasciando libera la città a procurare i vantaggi propri da sè medesima »[8]!

Le ‹ *Constitutiones* › dei Rettori sono per lo più ispirate alle necessità contingenti della Provincia: nel 1317 Amelio di Lautrec premette ad esse che, « intendentes ad bonum et pacificum statum et tranquillitatem totius provincie universe... constitutiones presentes edimus, statuimus et ordinamus »[9].

Seguono le rubriche, che riguardano disposizioni di carattere notevolmente diverso: si stabilisce, ad esempio, che « possit quelibet civitas, universitas, comes, baro vel alia singularis persona citari publice in nostra Curia vel nostrorum iudicum, sono tube premisso, et tali citatione facta possit perinde contra eos procedi, ac si personaliter seu in locis suis citati existerent: et si quidem citati non comparuerint pro confessis et convictis habeantur super hiis, de

8. M. Leopardi *Annali* cit., I 483.

9. Doc. 640 (del 1317) in A. Theiner *Codex* cit., I 473; L. Zdekauer *Per la storia delle ‹ Constitutiones Marchie Anconitane ›*, in « *Rivista italiana per le scienze giuridiche* » 29 (1900) 200-209.

quibus citati sunt, et tanquam contra confessos et convictos procedi valeat contra eos: et in forensibus in dicta provincia delinquentibus idem volumus observari»; la rubrica successiva invece, intitolata «De pena occupantium civitates vel castra» ordina che nessuno osi occupare sotto qualsiasi titolo città o terre, «immo potius terras occupatas hactenus et detentas et quas nunc detinent, et officia sic assumpta infra unius mensis spatio libere debeant relaxare».

L'escatocollo delle *Costituzioni* così conclude: «Late, promulgate, pronuntiate et publicate fuerunt predicte constitutiones per dictum dominum Amelium rectorem Marchie prelibate, in Palatio communis Montis Ulmi in generali parlamento ibidem de mandato dicti domini rectoris congregato»; ed una forma analoga troviamo in altri escatocolli[10].

Il Parlamento è quindi la sede più opportuna per la lettura delle nuove Costituzioni, affinchè i sudditi ne abbiano conoscenza e le accettino.

L'accettazione vincola evidentemente l'obbedienza, cosicchè nel 1335 il Pontefice rimprovera i Fermani di aver agito «contra quietem et pacificum statum provincie, nec non contra formam constitutionum curie nostre generalis», e specifica che «contra constitutiones generales provincie Marchie» hanno costruito e continuano a costruire una fortezza a Montefiore[11]; una precedente condanna aveva subito Fermo nel 1299 per aver anche allora agito «contra formam constitutionis Marchie Anconitane»[12].

Non sempre però le costituzioni erano pubblicate nel Parlamento[13], nè sempre erano lette intieramente, dipendendo ciò da motivi di opportunità (dalla ampiezza delle costituzioni, ad esempio)[14] come dal fatto che i parlamentari non avessero un mandato sufficiente, nel qual caso l'approvazione poteva essere data successivamente, per mezzo di ambasciatori inviati alla ‹ Curia generale ›.

L'adunanza parlamentare è l'occasione più propizia per portare a conoscenza dei provinciali e far loro accettare le proposte dell'autorità convocante, ed è perciò interesse di questa che i parlamentari non possano in seguito addurre come scusa l'ignoranza: ecco perchè, ad esempio, nel Parlamento di Montolmo del 1306 i Legati «fecerunt legi in ipso parlamento, de verbo ad verbum, litteras apostolicas et processum supra positum per eosdem pridem factum in

10. Le Costituzioni di Johannes de Appia del 1272 «lecte et publicate sunt in colloquio generali Macer [ate] congregato» (P. SELLA *Costituzioni promulgate nel Parlamento di Macerata del 1272*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*» 2 (1929) 297-305. Anche le *Costituzioni Egidiane* furono promulgate nel ‹ Parlamento provinciale › tenuto in Fano nel 1357.

11. Doc. 21 (del 1335) in G. DE MINICIS-M. TABARRINI *Cronache* cit., *Regesta Firmana*, Appendice 566.

12. Perg. 614 (del 1299) dell'Archivio comunale di Fermo.

13. C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 70; doc. 640 (del 1317) in A. THEINER *Codex* cit., I 473.

14. Concordo con l'opinione espressa da A. MARONGIU *L'istituto parlamentare* cit., 217 nota 123.

civitate Lucana, dictum processum... de novo etiam facientes, ne quisquam se posset pretextu ingnorantie excusare, vel pretendere quod processus predicti non venissent ad notitiam eorumdem. Item legi fecerunt alterum processum supra positum, pridem factum in castro Serrevallis, camerinensis diocesis, et alium processum, supra positum, hodie factum et datum in Monte Ulmi »[15].

L'unica possibilità lasciata ai parlamentari è il ricorso alla Sede apostolica, già concesso da Innocenzo III fin dal 1207[16]; ed al Pontefice ricorrono Iesi nel 1255 e Sanginesio nel 1337[17].

Nel Parlamento possono anche essere lette le disposizioni pontificie riguardanti la Provincia (nel 1239 si leggono le lettere di scomunica contro Federico II, che debbono essere comunicate anche al popolo[18], nel 1323 le lettere di crociata contro Fermani, Recanatesi ed altri ribelli, parte della generale crociata proclamata contro i ghibellini nell'assemblea generale di Foligno dello stesso anno[19]); più frequentemente questo fatto avverrà nei secoli XVI, XVII e XVIII, ma per provvedimenti di carattere quasi esclusivamente finanziario.

2.

Come per le funzioni legislative, così non si può propriamente parlare di funzioni politiche ed amministrative ma, con maggior verità, di attività politica ed amministrativa del Parlamento della Marca. Ad esso infatti è richiesto per lo più di prendere atto della nomina

15. L. Zdekauer *Gli atti* cit., I 102.
16. Doc. 51 (del 1207) in A. Theiner *Codex* cit., I 41.
17. Doc. 140 (del 1255) in C. Ciavarini *Collezione* cit., V 162; Archivio comunale di Sanginesio, fasc. 37, perg. 23, pubblicata in G. Ermini *I Parlamenti* cit., 112.
18. Vedi nota 22 del Capitolo I. Anche i protocolli del Parlamento di Montolmo del 1306 debbono essere pubblicati nelle chiese parrocchiali, all'ora della messa, ed i Vescovi debbono assicurare il Rettore < in spiritualibus > dell'esatto adempimento (« de dicta publicatione reddentes rectorem spiritualem dicte provintie Marchie certiorem »: L. Zdekauer *Gli atti* cit., I 101). Nel 1301 Andrea da Gubbio, < Rettore in spiritualibus >, commette al Pievano di San Giuliano in Macerata di leggere « diebus dominicis et festivis, hora qua missarum solemnia celebrantur » la scomunica lanciata contro Fermo (doc. 15, del 1301, in G. De Minicis-M. Tabarrini *Cronache* cit., *Regesta Firmana*, Appendice 553). Non sempre cordiali erano i rapporti tra i Vescovi e i Rettori, rifiutandosi talvolta i primi di eseguire i mandati dei secondi, i quali a loro volta non trasmettevano gli appelli al Pontefice (U. Aloisi *Sulla formazione storica del < Liber Constitutionum Sancte Matris Ecclesie >*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (ns) 5 (1908) 264 ss.
19. P. Ferranti *Memorie storiche* cit., I 121, e doc. 600 (del 1324) Appendice diplomatica 176; G. Ermini *I Parlamenti* cit., 94 nota 187; P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 254.

pontificia di un ‹ reformator ›, al quale è invitato a dare i poteri richiesti « ad bonum et pacificum statum provintie », oppure di accettare una tregua generale o provvedimenti consimili. Ma spesso le pacificazioni fra le città discordi vengono meglio trattate per mezzo di cauti intermediari di città amiche o dinanzi ad uno o più ‹ reformatores › o in un ‹ Parlamentum particulare › anzichè in una assemblea provinciale, opportuna soltanto quando si voglia dare un crisma di solennità ad accordi precedentemente conclusi.

Questa attività del Parlamento, vivace nei secoli XIII e XIV, viene a poco a poco spegnendosi per il naturale mutare delle condizioni politiche; e se il Parlamento di Osimo del 1329 sancisce che il Marchese abbia accanto a sè cinque ‹ consiliarii › « cum quorum consilio faciat facta comunitatum » [20], se nel 1337 il Rettore deve « providere, deliberare, facere, disponere et ordinare... una cum certis personis et terris » [21], e se ancora nel 1341 Giovanni da Riparia dichiara che dal Parlamento gli è stato conferito il potere di « reformare patriam sine consiliariis dicte provincie, quod antea non erat consuetum, quia dabantur rectori dicte provincie sex Guelfi et sex Gebellini ex utraque parte pro consiliariis » [22], tale fatto non avviene più nei secoli successivi.

È soprattutto nel Parlamento di Montolmo del 1306, convocato per comporre le ribellioni avvenute in tutta la Marca a causa della revoca, da parte di Benedetto XI, della bolla « Coelestis patris familias » di Bonifacio VIII, che assistiamo al compatto atteggiamento dei Comuni minori, i quali dichiarano di ratificare il protocollo proposto dai Legati, « preter quam in punctis et capitulis contentis in privilegio seu licteris apostolicis, concesso seu concessis a bone memorie domino Bonifacio papa octavo ».

Ci sembra quindi che siano rari i casi nei quali il consenso del Parlamento è necessario al Rettore affinchè questi possa svolgere la propria normale attività od un compito speciale affidatogli dal Pontefice; e questi casi ci sembra avvengano nella prima metà del secolo XIV, quando per la debolezza del dominio pontificio a causa dell'‹ esilio avignonese › i Rettori ed i ‹ reformatores › incontrano serie difficoltà nello svolgimento dei loro compiti per la ribellione di numerosi Comuni, il cui consenso è necessario affinchè Rettori e ‹ reformatores › possano fare accettare le loro costituzioni ed avere l'autorità giuridicamente valida per « reformare patriam ».

Ma già nel Parlamento di Fano presieduto nel 1357 dall'Albornoz, forte della nuova posizione politico-militare raggiunta, i parlamentari accettano probabilmente senza discutere le nuove Costituzioni.

20. Doc. 117 (del 1329) in C. Acquacotta *Memorie* cit., II 219, pubblicato alle pagine 153-158 del presente volume (Documento 5).
21. Vedi nota 17 del presente Capitolo.
22. Doc. 128 (del 1341) in A. Theiner *Codex* cit., II 106. Sull'attività del Parlamento vedi G. De Vergottini *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV* cit., II 116-128.

In quegli anni ed in quelli successivi, fino alla fine dell'attività dell'istituto parlamentare nella Marca, non ci può essere un rifiuto giuridicamente valido dei provinciali di obbedire al patto che li lega singolarmente al Pontefice loro signore, rifiutando una ‹ cavalcata › o un tributo nei limiti del patto stesso; il rifiuto può avvenire solo quando la richiesta rettorale o pontificia esca dai limiti di tale patto, ma anche in tal caso ai provinciali, se non ottengono ricorrendo al Pontefice un annullamento o una attenuazione della richiesta, non resta che piegarsi.

Dopo il 1306, quindi, l'attività politica del Parlamento continua a manifestarsi per tutto il periodo avignonese: se nel 1337 il Comune di Sanginesio invia al Rettore, per notificargli l'appello rivolto al Pontefice, un religioso, l'Abate del Monastero di Santa Maria delle Macchie, in quanto « propter minas et terrores quas dictus dominus Marchio et sui offitiales inferre consueverunt appellantibus coram ipso, dictum commune timeat mictere coram ipso ad interponendum appellationem predictam, ne graves iniurias et dampna substineat, in persona et rebus, accedens coram ipso », pur ammettendo una parte di involontaria (o volontaria) esagerazione da parte dei ricorrenti [23], possiamo immaginare come i Comuni potessero resistere alle imposizioni del Rettore nei secoli successivi!

Nei secoli XIII e XIV numerosi parlamenti sono convocati per prendere sollecite misure di carattere politico e militare: nel 1299 si tratta della riconquista di Senigallia, tolta alla Chiesa da Ferrantino Malatesta [24]; nel Parlamento del 14 dicembre 1317 Amelio di Lautrec ordina nelle sue Costituzioni che le città ed i castelli abusivamente sottratti al potere della Chiesa vengano entro un mese restituiti (fra gli altri, i fratelli Lippaccio ed Andrea di Guzzolino si erano impadroniti di Osimo e si erano accordati con Aioletto di Cruciano, Berardo di Zanolo ed altri Recanatesi, condannati l'anno precedente come ribelli alla Chiesa); l'anno successivo nel Parlamento di Macerata ordina ai Comuni, sotto pena di forti multe, di abbandonare i Signori ribelli [25]; nel 1323 si decidono misure militari « contra Firmanos et alios Marchie Anconitane rebelles », ed il Papa Giovanni XXII loda alcune città particolarmente solleci-

23. Non è raro il caso che qualche ‹ ambaxiator › o ‹ nuntius › del Comune venga forzatamente trattenuto dal Rettore e dai suoi ufficiali: vedi la perg. 726 (del 1288) dell'Archivio comunale di Fermo, riguardante proprio la richiesta di risarcimento da parte di un ‹ nuntius ›. Parecchi dei Comuni che mandano i loro ‹ sindici et procuratores › a Montolmo nel 1306 danno a costoro speciali assicurazioni e garanzie.

24. F. M. Mistichelli *De' parlamenti ossiano congregazioni ecc.*, in *Il famoso Casamia, Almanacco enciclopedico per l'anno* 1842 (Loreto 1841) 36.

25. Doc. 640 (del 1317) in A. Theiner *Codex* cit., I 473; I. Bock *I processi di Giovanni XXII contro i Ghibellini delle Marche*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e Archivio Muratoriano* » 57 (1941) 4 (dell'estratto).

te nel dare aiuti al Rettore [26]; nel 1329 per far fronte a Ludovico il Bavaro ed ai ghibellini suoi alleati sono convocati due parlamenti, uno a Macerata per la Marca, l'altro in località non precisata per la Marca ed il Ducato insieme, mentre da parte loro i ghibellini convocano due parlamenti, a Fabriano e ad Osimo [27]; altri due parlamenti sono riuniti nei primi tre mesi del 1348 da Giovanni da Riparia per prendere sollecite misure contro i ghibellini, di nuovo insorti alla notizia dell'imminente discesa in Italia di Ludovico re d'Ungheria [28].

26. P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., I 121, e doc. 600 (del 1324) nell'Appendice diplomatica, 176: Giovanni XXII scrive il 24 febbraio 1324 agli Amandolesi: «Sane quia grata relatione percepimus hisce diebus, vos in parlamento Macerate nuper celebrato in fortificando dilectum filium Amelium abbatem Monasteri Sancti Saturnini... promptos exhibuisse contra dictos rebelles ad eorum proterviam conterendam, fidelitatis et devotionis vestre promptitudinem cum gratiarum actionibus multipliciter in Domino commendamus». Uguale elogio di Giovanni XXII a Sanginesio nel doc. 53 (del 1324) in T. BENIGNI *San Ginesio* cit., Appendice diplomatica 99, e di Gregorio XI a Montecchio, nel doc. 91 (del 1375) in G. COLUCCI *Treia antica città* cit., Appendice diplomatica 78.

27. Si veda l'«Elenco dei Parlamenti e delle ‹Congregazioni provinciali›» pubblicato alle pagine 197-205 del presente volume.

28. P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 273. Questa febbrile attività dei Parlamenti corrisponde pienamente alle condizioni di quella che l'Albornoz, in una lettera al cardinale Magalolonense, chiama «l'incostante provincia», come quasi cento anni prima, nel 1259, Alessandro IV, scrivendo al Podestà di Perugia, aveva lamentato la «infidelitas Marchianorum» (G. DE MINICIS-M. TABARRINI *Cronache* cit., *Regesta Firmana* n. 266 a pag. 420).

Leghe ed alleanze si succedono continuamente tra Signori e Comuni della Marca: nel 1222 si promettono vicendevole difesa ed aiuto Osimo, Macerata, Civitanova, Sant'Elpidio e Monte Rubbiano (L. MARTORELLI *Memorie* cit., 113) mentre nel 1248 altra lega viene stretta tra alcuni Comuni guelfi (Tolentino, Matelica, Camerino, Cingoli, Sanginesio, Monte Milone e Montecchio) contro Federico II, i ghibellini ed in specie i Sanseverinati (doc. 22 in T. BENIGNI *San Ginesio* cit., Appendice diplomatica 29); la lega è aperta a chiunque voglia parteciparvi, con speciale invito agli Osimani affinchè si distacchino dalla parte ghibellina e da Sanseverino.

Nel 1255 Iesi ricorre al Pontefice contro le Costituzioni promulgate dal Rettore Rolando nel Parlamento di Tolentino, e stipula un trattato di alleanza e mutua difesa con Fano; anche Camerino si ribella, cosicchè il 6 maggio dello stesso anno Rolando è richiamato e sostituito da Annibaldo di Trasmondo. Questi doma Camerino, ma si ribella Macerata; Matelica non invia al Rettore il dovuto numero di soldati e si unisce in lega con Camerino e Sanseverino, lega che, dopo una breve conciliazione con Annibaldo, rinnova l'anno seguente.

Altra lega di Fermo, Sanginesio, Civitanova ed altri Comuni contro Annibaldo è stretta all'inizio del 1258; mentre il 5 luglio 1258 Tolentino e Sanseverino si accordano contro il Rettore, Sanginesio, Camerino e Fabriano stipulano patti di alleanza con il Rettore contro Fermo.

Numerosi gli interventi diretti dei Pontefici: nel 1257 Alessandro IV ingiunge a Sanginesio di rompere l'alleanza con i Fermani, scomunicati per aver vessato uomini di Ascoli e di Offida i quali si recavano, «ad mandatum dilecti filii nobilis viri Annibaldi nepotis nostri, Marchie Anconitane rectoris, statuta die, ad locum eis prefixum» (doc. 11, del 1257, in G. DE MINICIS-M. TABARRINI *Cronache* cit., *Regesta firmana*, Appendice 549); altra e più energica lettera è inviata il 19 maggio dell'anno successivo (doc. 12, del 1258, in G. DE MINICIS-M. TABARRINI *Ibid.*, 550). Già nel 1253 il Pontefice aveva invitato i Fermani a non impedire il passaggio degli uomini fedeli

Accanto all'opera del ‹ Parlamentum generale ›, notevole è l'attività del Rettore, a volte esercitata nel ‹ parlamentum particulare ›, per ridurre i ribelli all'obbedienza; nel 1256 il Rettore stabilisce dei patti con il Comune di Fermo, con alcuni ‹ castra › e con dei Signori per il loro ritorno all'obbedienza della Chiesa [29], ma spesso sono le stesse città ribelli che si accordano per offrire al Rettore i patti di pace: il 25 settembre 1329 alcune città ghibelline che avevano partecipato o si erano fatte rappresentare al Parlamento di Osimo (Fermo, Fabriano, Osimo, Urbino ed altri Comuni) si riuniscono a Montolmo, nel convento dei Frati Minori, e fissano alcuni « articuli seu capitula » per riconoscere la sovranità di Giovanni XXII, abbandonando Ludovico il Bavaro e l'Antipapa [30].

Pur fra tante guerre, i parlamentari cercano di proporre provvedimenti utili alla provincia, come quando nel 1317, nel 1371 e nel 1419 [31] chiedono insistentemente che la ‹ Curia generale › della Provincia risieda a Macerata.

3.

Di gran lunga più frequente è la discussione della ‹ tallia militum ›, nei parlamenti dei secoli XIII, XIV e XV.

alla Chiesa (perg. 777 dell'Archivio comunale di Fermo), nel 1255 a dare soldati per la lotta contro Manfredi (perg. 616 del medesimo Archivio) e nel 1257 a rompere l'alleanza con i nemici della Chiesa ed a giurare fedeltà al Rettore.

Ancora nel 1292 Ancona, Fermo, Iesi e Recanati firmano un'alleanza della durata di cinque anni (pergamene 183, 528 e 1209 del medesimo Archivio).

La partecipazione dei Comuni della Marca alle lotte tra guelfi e ghibellini è determinata e complicata dalle ostilità tra città e città, che continuano ancora, anche se in misura molto ridotta, nel secolo XVI: irriducibili nemiche sono Ascoli e Fermo, Recanati ed Osimo, Camerino e Tolentino, ecc.: persino nel 1498 il Pontefice invia una lettera al Rettore affinchè si addivenga alla pace tra Fermo ed Ascoli (G. MAZZATINTI *Gli Archivi* cit., II 126 n. 981).

29. Perg. 1238 (del 1256) dell'Archivio comunale di Fermo.

30. Perg. 1281 (del 1329) dell'Archivio comunale di Fermo; R. SASSI *La partecipazione di Fabriano alle guerre della Marca nel decennio 1320-1330*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » (45) 7 (1930) 76.

31. F. M. MISTICHELLI *De' Parlamenti* cit., 42; P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 231 (vedi anche il Documento 7 alle pagine 160-165 del presente volume); ma nel 1372 Gregorio XI ordina al Rettore di rimanere in Fermo con la Curia (G. MAZZATINTI *Gli Archivi* cit., II 134) ed analoga disposizione, sotto forma di ‹ privilegium ›, è presa nel 1397 da Bonifacio IX (MAZZATINTI *Ibid.*, II 137); nel 1419 è inviata dal Parlamento un'ambasceria al Pontefice, ed una delle richieste è la seguente: « quod cum in dicta civitate Maceratae tanquam in centro provinciae posita, consueverunt morari et residere rectores cum eorum curia, impetret pro commoditate provincialium quatenus dignetur mandari dicto domino Marino ut in ipsa civitate resideat et curiam teneat generalem » (P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 306-307).

In virtù del patto di soggezione alla Chiesa, ogni Comune o Signore è tenuto non solo ad intervenire al parlamento, ma anche ad accorrere nell'‹ exercitus › del Rettore [32] secondo il limite fissato nei patti con la Sede apostolica.

Questa prestazione è però molto spesso elusa, e per i motivi più vari: per fermare la nostra attenzione soltanto su un piccolo Comune della Marca, vediamo che Montecchio non invia i suoi soldati contro la città di Iesi nel 1254, perchè nell'esercito del Rettore militano reparti di Comuni ostili a Montecchio [33], nè li invia contro Ascoli nel 1278 [34] e risponde ancora negativamente nel 1308 per timore di essere assalito, perchè sguarnito di difensori, dai Comuni nemici [35]; l'anno successivo non partecipa alla guerra contro l'amica città di Ancona [36] e nel 1367 è tra le città condannate per non aver obbedito all'ordine di inviare milizie contro Ascoli [37].

Frequentissime sono pertanto le multe in cui le città incorrono per questo motivo [38]. Ben volentieri quindi i Comuni accettano di mutare il contingente di soldati nella somma di denaro necessaria per pagare quel numero di uomini che avrebbero dovuto inviare: il pagamento della ‹ tallia › non solo assicura al Rettore il versamento di una contribuzione, mentre l'invio di uomini da parte dei Comuni è spesso incerto, ma dà al Rettore la possibilità di assoldare milizie di ventura ben più esperte ed agguerrite (anche se non sempre più fedeli) di cittadini-soldati raccolti qua e là per la Provincia e quasi sempre recalcitranti al servizio ad essi imposto.

32. Innocenzo III, in una lettera diretta ai Fanesi, Pesaresi e Iesini, ricorda che debbono « expeditionem, parlamentum, pacem et guerram ad mandatum nostrum et legatorum et nuntiorum nostrorum per totam Marchiam facere » (doc. 43, del 1200, in A. THEINER *Codex* cit., I 35).

33. Doc. 34 (del 1254) in G. COLUCCI *Treia antica città* cit., Appendice diplomatica 78: Innocenzo IV rimette ai Montecchiesi la metà della multa in cui sono incorsi per non aver obbedito all'ingiunzione del Rettore « eo tempore quo exercitum contra Esinam congregaverat civitatem ».

34. Doc. 48 (del 1278) in COLUCCI *Ibid.*, 43. Montecchio manda un Sindaco dal Rettore per pagare la multa.

35. Doc. 57 (del 1308) in COLUCCI *Ibid.*, 53.

36. Doc. 59 (del 1309) in COLUCCI *Ibid.*, 55.

37. Doc. 81 (del 1367) in COLUCCI *Ibid.*, 70.

38. I Fermani debbono accorrere contro Todi (perg. 1123 dell'anno 1237 dell'Archivio comunale di Fermo), contro Manfredi (Ibid., perg. 616 del 1255); non vanno contro Iesi (Ibid., perg. 609 del 1280) nè contro Ascoli (Ibid., perg. 161 del 1308: «quod non venerunt neque miserunt in exercitum factum contra Asculanos rebelles et hostes ecclesie Romane »); debbono far parte dell'esercito contro Castrum Durantis (Ibid., perg. 1032 del 1366). Iesi nel 1280 non invia il richiesto contingente di soldati contro Fossombrone (doc. 197 in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 244), Amandola è condannata nel 1282 perchè « non venit ad exercitum contra Exinos » (doc. 129 in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 72) ed ancora nel 1313 per non aver partecipato « ad generalem exercitum factum et advocatum de mensibus Augusti ed Septembris proxime preteritis contra Fanum » (doc. 471 in FERRANTI *Ibid.*, 150). E così avviene anche in numerosi altri casi.

Solo in un caso infatti i Comuni inviano volentieri i loro uomini: quando vi sia da combattere contro Comuni o Signori ad essi ostili o quando vi sia la certezza di poter ottenere qualche guadagno territoriale.

Questa trasformazione, che non è propria soltanto dello Stato della Chiesa, ma anche degli altri paesi europei, nella Marca ha inizio nella seconda metà del secolo XIII[39].

Ma la richiesta della ‹ tallia militum › non si manifesta sempre nella forma sopra accennata, poichè le frequentissime guerre che avvengono nella Marca nei secoli XIII, XIV e XV esigono contributi sempre più gravosi in uomini ed armi. La ribellione di una parte dei sudditi non solo priva il Rettore di una parte del suo esercito, o della ‹ tallia ›, corrispondente, ma esige la concessione di aiuti straordinari al Rettore da parte dei sudditi rimasti fedeli; la stessa cosa avviene quando c'è da respingere qualche minaccioso attacco esterno.

La richiesta rettorale, finchè rimane nei limiti fissati dai patti dei singoli Signori e Comuni con la Chiesa, è generalmente accolta, ma urta molto spesso contro l'atteggiamento decisamente contrario degli interessati quando esorbita dai limiti stabiliti.

Il miglior mezzo per ottenere l'assenso dei provinciali al pagamento della ‹ tallia › è indubbiamente il Parlamento, sia ove si tratti di una contribuzione ordinaria, sia, a maggior ragione, nel caso di una contribuzione straordinaria. In quest'ultimo caso, infatti, l'accettazione da parte dei provinciali è necessaria; alle lettere rettorali di ingiunzione gli interessati potrebbero sempre rispondere negativamente, allegando statuti e privilegi, e l'esazione sarebbe, nel migliore dei casi, notevolmente rinviata. Migliore e più rapido mezzo è la convocazione del Parlamento, nel quale far presenti le assolute ed inderogabili necessità; non mancano le resistenze dei parlamentari, fino alla metà del secolo XIV, ma nella seconda metà del secolo XIV e nel secolo XV le pressioni rettorali, la gravità della situazione e, spesso, la presenza nella Marca di compagnie di ventura pronte a depredare città e campagne, nel caso di man-

39. Doc. 203 (del 1265) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., II (1872) 238: « Vobis concedimus et decernimus observandum, ut quotiens vobis per ecclesiam supradictam vel nos aut legatos et nuncios dicte Sedis Rectores Marchie supradicte, auxilium sive presidium contra hostes ecclesie in militibus sive peditibus aut balistariis contigerit exigi, sive peti, liceat vobis metipsis, si volueritis, militum, peditum et balistariorum huiusmodi prestare subsidium et tunc sit in vestro arbitrio eorumdem electio mittendorum. Si vero eisdem ecclesie sive Legato atque Rectoribus de aliis stipendiariis malueritis in huiusmodi subsidium subvenire, tunc vos teneamini pro ipsis stipendiariis de proprio ministrare stipendia, et electio et acceptio stipendiariorum ipsorum in eorumdem Legati atque Rectorum resideat optione, ut eligant et assumant quos qualesque placuerit, et conducendos decreverint, vel etiam assumendos ». Doc. 39 (del 1255) in C. ACQUACOTTA *Memorie* cit., II 87, anche in G. GRIMALDI *Le pergamene di Matelica* (Ancona 1915) ‹ Fonti per la storia delle Marche. A cura della R. Deputazione di storia patria › 115; doc. 62 (del 1294) in M. SANTONI *Il libro rosso del Comune di Camerino (1207-1336)* (Foligno 1885) 24.

cata corresponsione dello stipendio, costringono i parlamentari all'assenso, per evitare il peggio.

Accanto alla ‹ tallia militum › sotto forma di pagamento in denaro continua sempre la vecchia forma dell'invio di uomini armati, talvolta unita con la precedente, ma spesso non deliberata nel parlamento: si tratta per lo più di richieste di sollecito invio di ‹ pedites › o di balestrieri o di guastatori o di falegnami, oppure di un contingente di armati per la difesa ed il mantenimento di rocche e fortilizi da poco conquistati[40].

Nel Parlamento il Rettore può presentare la sua richiesta di uomini in due modi diversi: o chiede un determinato numero di soldati, nel qual caso la somma corrispondente viene divisa tra i Comuni ad opera della ‹ Curia provinciale ›[41], la quale stabilisce anche, in base a ciò che il Parlamento ha deliberato, i termini di pagamento (per lo più la somma viene rateizzata); oppure viene votata una ‹ tallia › determinata in rapporto ai ‹ fumanti › o ‹ fuochi › dei singoli Comuni.

Più frequente nella seconda metà del secolo XIII è il primo caso: trecentoventisette libre ravennati e anconitane paga Palmerius Marsilionis, sindaco di Fabriano, « pro stipendio militum impositorum ipsi » nel 1255[42], e la medesima città nel 1267 paga una ‹ tallia › corrispondente a venticinque soldati[43]. Numerosi i pagamenti degli anni seguenti, in cui le taglie si moltiplicano: non si finisce di pagare una ‹ tallia vetus › che è già imposta una ‹ tallia nova ›[44]

40. Nel 1256 Alessandro IV ordina ai Montecchiesi di inviare soldati contro Manfredi (doc. 38 in G. Colucci *Treia antica città* cit., Appendice diplomatica 80); nel 1284 il Rettore ordina a Matelica di mandare sollecitamente tre cavalieri, dieci balestrieri e sessanta fanti, provvisti di armi e bagagli, all'esercito in marcia contro gli Urbinati ribelli (doc. 77 in C. Acquacotta *Memorie* cit., II 143); Amandola invece è esonerata dall'inviare tre fanti, perchè impegnata con trecento soldati nelle operazioni militari contro i ribelli del Presidato farfense (doc. 136, del 1284, in P. Ferranti *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 74).

Altri mille soldati Amandola fa muovere contro Monte Passillo nel 1293 per ordine di Nicolò IV (Ferranti *Ibid.*, I 120); Osimo invece paga 60 ducati d'oro per i mesi di agosto e settembre dell'anno 1363 per il contingente di trenta uomini che avrebbe dovuto mandare ad Ascoli per la custodia della città (doc. 44, del 1363, in C. Ciavarini *Collezione* cit., IV 19); nel 1366, nel Parlamento di Macerata, l'Albornoz per mezzo del ‹ sindicus › di Fano ordina ai Magistrati della città di inviare il castellano della rocca con una compagnia di fanti a presidiare la città di Imola (P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 290). Così si continua per tutto il secolo XIV e nei due secoli seguenti: nel 1435 Recanati deve inviare dieci baliste e trenta cittadini armati a Serra de' Conti (M. Leopardi *Annali* cit., I 203).

41. C. Ciavarini *Collezione* cit., I 88: « Facto el parlamento et licentiati li ambasiadori de le città e terre, meser Bituriense col conseglo de sui prelati impuse la tassa ad caduna provincia dovesse pagare ecc. »; vedi il Documento 8 alle pagine 165-166 del presente volume.

42. Doc. 181 (del 1255) in C. Ciavarini *Collezione* cit., II 217.

43. Docc. 207 e 208 (del 1267) in Ciavarini *Ibid.*, II 243-244.

44. Doc. 188 (del 1277) in Ciavarini *Ibid.*, V 237: Iesi paga « de tallia veteri militum sive prima dicto communi imposita » duecento libre ravennati e anconitane (anno 1277). Altri pagamenti avvengono nel 1278, 1279, 1280 e 1281, e più volte in uno stesso anno: docc. 191 (del 1278),

nel Parlamento successivo, e ciò avviene nei parlamenti provinciali degli anni 1280, 1281 e 1282, come in quasi tutti i parlamenti provinciali, interprovinciali e particolari del secolo XIV.

Nel 1314 nel ‹ Parlamentum particulare › di Cingoli, Serra San Quirico viene tassata di trentaquattro libre ravennati e anconitane, in ragione di quattrocento fumanti[45]; nel Parlamento ghibellino di Osimo del 1329 i rappresentanti del Comune di Sant'Elpidio dichiarano di non accettare la tassazione imposta, « nec ipsum commune teneri voluerunt ad solutionem tallie nisi pro septingentis fumantibus tantum »[46]; il Parlamento di Macerata del 1332 stabilisce una ‹ tallia › di undici soldati ogni mille fumanti e di otto fiorini d'oro per soldato ogni mese, da pagarsi fin dal 1 ottobre dello stesso anno[47]. Con questa deliberazione il Parlamento fissa anche lo stipendio che dovrà essere pagato ai soldati da arruolare, in modo che si possa fare un calcolo della somma che ogni Comune dovrà versare alla ‹ Tesoreria provinciale ›.

Nel 1370 Amandola versa « ducatos quadraginta duos pro prima paga sive stipendio primi mensis quattuordecim famulorum peditum tangentium communi Amandule secundum taxam factam per legatum Albanensem et de ipsius mandato accedere debent ad partes Romandiole et Bononie, reductorum ad stipendia trium ducatorum pro quolibet famulo in mense »[48].

Nel Parlamento di Macerata del 1334 « interposita, distributa, firmata et promissa fuit concorditer tallia... ad rationem septem militum armigerorum et dimidii pro quolibet miliario fumantium, et octo florinorum auri pro quo libet milite, quolibet mense »[49]; nel 1323 sono invece adottati i due sistemi

193 e 196 (del 1279), 198 e 199 (del 1280), 200 (del 1281) ed altri ancora in CIAVARINI *Ibid.*, V 240, 241, 243, 245, 246 ss. Simili ricevute di pagamenti, per lo più inedite, esistono in quasi tutti gli Archivi dei Comuni della Marca (ad esempio nell'Archivio Priorale del Comune di Macerata, membr. piccoli, XX, nn. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15; XXI, 4, 5, 7, 20, 22; XXII, 6; XXIII, 6, 12, 29; XXV, 7: riguardano gli anni dal 1356 al 1392, ed ognuna reca l'indicazione del parlamento provinciale in cui la ‹ tallia › è stata deliberata). Nella lettera che il Pontefice scrive ai Fermani nel 1335, questi sono accusati di aver ricusato di pagare « thesaurario Romane Ecclesie in dicta provincia pecunias seu pecunie quantitates per eos debitas, tam occasione compositionis facte in generali reconciliatione... quam ratione tallie olim indicte per dominum Mirapiscensem in generali parlamento, presentibus ambaxiatoribus eorum » (doc. 21 in G. DE MINICIS-M. TABARRINI *Cronache* cit., *Regesta Firmana*, Appendice 566); ricevute di pagamento nell'Archivio comunale di Fermo, pergamene 916 (del 1281), 858 (del 1284), 1220 (del 1365), 582 (del 1365), 195 (del 1369).

45. D. GASPARI *Memorie storiche di Serrasanquirico* (Roma 1883) 192 nota 3.

46. Doc. 117 (del 1329) in C. ACQUACOTTA *Memorie* cit., II 219.

47. P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 195: Macerata deve pagare 1585 fiorini d'oro, in ragione di 1500 fumanti. Vedi anche doc. 701 (del 1333) in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 192; nel 1292 Amandola aveva pagato dieci fiorini per un soldato (doc. 177 bis in FERRANTI *Ibid.*, 82).

48. Doc. 846 (del 1370) in FERRANTI *Ibid.*, 223.

49. Doc. 20 (del 1335) in L. COLINI-BALDESCHI *Vita pubblica e privata maceratese nel Duecento e nel Trecento*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche* » 6 (1903) 323-325.

la « tallia militum expensis terrarum de prefata provincia » è infatti stabilita in ragione di cinque soldati ogni mille fumanti, più cinquanta soldati che militino stabilmente per un anno [50].

In caso di contestazione sul numero dei fumanti, come avviene nel 1329, i deputati delle città ricorrenti producono il ‹ Libro dei fumanti › per convalidare le loro affermazioni; la stessa cosa avviene nel 1425 quando, avendo il Pontefice inviato nella Marca Giovanni degli Scioni di Rieti con il compito di riformare le taglie (in questo caso si tratta probabilmente non della ‹ tallia militum ›, ma dell'annuo censo da pagare alla ‹ Tesoreria provinciale ›), i deputati di Recanati portano seco il ‹ Libro dei fumanti › [51].

Talvolta il Parlamento lascia addirittura l'imposizione della taglia all'arbitrio del Rettore [52], al quale si rivolgono alcune città della Marca per interporre reclamo nel 1390 [53]. Tolentino e Sanginesio rivolgono invece appello al Pontefice nel 1375 [54].

Il peso delle ‹ tallie militum ›, già grave nel secolo XIII e nei primi anni del successivo, diviene a poco a poco insopportabile. Amelio di Lautrec nel Parlamento tenuto in Macerata nel 1318 ordina che siano restituiti non solo i castelli abusivamente occupati, come aveva già prescritto nel Parlamento dell'anno precedente, ma addirittura le somme arretrate dell'epoca di Vitalis Brost, cosicchè Fano viene tassata per quattromila fiorini, Osimo per duemilasettecento, Pandolfo Malatesta per tremilasettecentocinquanta, Speranza di Montefeltro per milleduecento per sei anni, Iesi per duemiladuecento, oltre a multe già notevoli che vengono ancora aumentate da Amelio [55]!

50. Doc. 8 (del 1324) in G. Colucci *Antichità* cit., XXIX: « Appendice diplomatica di Monsammartino » 15, riportato alle pagine 158-160 del presente volume (Documento 6); venne anche aumentata la ‹ tallia militum › imposta nel precedente Parlamento di Cingoli.

51. M. Leopardi *Annali* cit., I 158.

52. Doc. 430 (del 1367) in A. Theiner *Codex* cit., II 450: Urbano V scrive ad Ademaro, Rettore della Marca: « Cum, sicut audivimus, in generali parlamento Prelatorum Nobilium et Communitatum Provincie Marchie Anconitane, ecclesie Romane immediate subiecte, cuius prees regimini, nuper in civitate Maceratensi celebrato, concorditer et consulte deliberatum extiterit et firmatum, quod impositio et exactio tam tallie generalis in prefata et aliis ecclesie Romane provinciis imposite diutius et exacte, quam subsidiorum et onerum quorumcumque dicte provincie in tui arbitrio et potestate remaneant,... talliam prefatam in dicta provincia imponi et exigi mandes », e promette che questi gravi pesi saranno tolti appena cesseranno le guerre che travagliano lo Stato della Chiesa.

53. P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 134.

54. Doc. 569 (del 1375) in A. Theiner *Codex* cit., II 562: Sanginesio e Tolentino sono state gravate « consideratis eorum facultatibus et redditibus, ultra debitum et alias ultra quam gravantur alie civitates et terre »; pertanto Gregorio XI scrive al ‹ Vicario generale › che ha presieduto il Parlamento, affinchè riduca la ‹ tallia › dovuta da Tolentino e Sanginesio secondo la misura usata con le altre città.

55. I. Bock *I processi* cit., 4, 11, 36, 37. Tra le rubriche della «legatio domini Amelii de Lautrico »: « quod idem rector ab universis comitibus, baronibus, nobilibus, communitatibus et uni-

Altre altissime taglie impone l'Albornoz nel primo ‹ Parlamentum generale › da lui tenuto nella Marca, a Fermo, il 24 agosto 1355; Amandola, ad esempio, non solo è condannata a pagare mille libre per non aver mandato il suo Sindaco a prestare il prescritto giuramento di fedeltà ma, secondo le decisioni del Parlamento, deve versare alla ‹ Tesoreria rettorale › « pro pacifico statu Marchie » una ‹ tallia militum › straordinaria di settecento fiorini per sei anni, più una taglia di trecentocinquanta fiorini per ventuno anni, cosicchè dal 1355 al 1376 paga complessivamente oltre dodicimila fiorini [56]!

Se nel 1319 la ‹ tallia › è richiesta « pro presidio militum et peditum faciendo per terras provincie Marchie » [57], nel 1323 « pro necessitatibus imminentibus et etiam opportunis » [58] e nel 1355 « pro pacifico statu Marchie », nel 1361 viene votato un « subsidium pacis servande » [59], nel 1367 « pro guerra civitatis Perusie » [60], nel 1370 « pro substentatione guerre Lombardie contra Mediolanenses tirannos, hostes Sancte Matris Ecclesie et pro defensione terrarum Sancte Romane Ecclesie », nel 1373 ancora per il medesimo fine [61].

Questi motivi che i Rettori adducono per ottenere dal Parlamento l'approvazione della ‹ tallia › proposta sono però nella seconda metà del secolo XIV e nella prima del XV soverchiati da altri, primo tra i quali il pagamento degli stipendi delle compagnie di ventura.

Nel 1359 la ‹ tallia › è pagata « pro solutione facta gentibus inique Societatis », cioè « pro maledicta Compagna », che è forse quella sopravvissuta a Fra Mo-

versitatibus civitatum et locorum de dicta provincia, de quibus sibi videbitur opportunum, subsidium petere valeat, et ad id prestandum compellere eosdem »; ed ancora: « quod idem rector omnes communitates, universitates et singulas personas de provincia Marchie Anconitane, que in parlamento ipsorum pro certo equitum et peditum numero dicto rectori stipendia dare et solvere promiserunt, possit compellere ad solvendum ».

56. P. Ferranti *Memorie storiche* cit., I 132-134 e docc. 766 (del 1356), 773 e 776 (del 1357), 777, 779 e 781 (del 1358), 792 (del 1361), 821 (del 1365), 828 (del 1367), 848 (del 1370), 854 (del 1372) ed 874 (del 1376) in Ferranti *Ibid.*, Appendice diplomatica 204, 206, 207, 213, 219, 220, 225, 227; vedi anche D. Gaspari *Memorie storiche* cit., 81 e, per tutta la Marca, la « Descriptio Marchiae » (è il doc. 325, dell'anno 1356 circa, in A. Theiner *Codex* cit., II 338); « pro statu pacifico et tranquillo Marchie » (Archivio Priorale del Comune di Macerata, membr. piccoli, XX, 5, dell'anno 1356).

57. Doc. 552 (del 1319) in P. Ferranti *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 167.

58. Doc. 8 (del 1324) in G. Colucci *Antichità* cit., XXIX: «Appendice diplomatica di Monsammartino » 15.

59. Doc. 795 (del 1362) in P. Ferranti *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 213. Il ‹ militare subsidium › è la ‹ tallia militum › sotto diversa denominazione, ed è in questo caso votata nel ‹ parlamentum particulare › del dicembre 1361 a Macerata.

60. Doc. 61 (del 1368) in C. Ciavarini *Collezione* cit., IV 21.

61. Docc. 846 (del 1370) ed 860 (del 1373) in P. Ferranti *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 223 e 226; doc. 289 (del 1373) in A. Grassi Coluzi *Annali di Montecchio ora Treia dal 1157 al 1400* (Macerata 1905) 105; doc. 15 (del 1373) in G. Colucci *Antichità* cit., XVII: *Memorie istoriche di Montelparo*, Appendice diplomatica 100; D. Gaspari *Memorie storiche* cit., 128.

riale[62], nel 1365 «pro subsidio Magne Compagne Annichini»[63], nel 1371 per lo stipendio alla compagnia del conte Luzio di Lando, Capitano al servizio della Chiesa[64], nel 1379 per la Società di San Giorgio[65]; nel 1384, per il pagamento delle milizie di ventura, il ‹Parlamento provinciale› deve accettare di sborsare immediatamente la metà della taglia stabilita[66]; altra taglia per lo stesso motivo è approvata nel Parlamento di Osimo del 1389[67], rate per lo stipendio delle milizie di Paolo Orsini sono pagate nel 1400, nel 1401, nel 1402 e nel 1407[68]; i capitani perugini Braccio, Giacomo e Fabrizio, con Ruggero Cane de' Ranieri, vengono presi alle dipendenze del Rettore della Marca nel ‹Parlamento provinciale› del 1408[69].

Nonostante le esortazioni pontificie affinchè le taglie siano regolarmente corrisposte[70], i Comuni chiedono alleggerimenti ed esenzioni varie: Osimo

62. Doc. 11 (del 1360) in G. COLUCCI *Antichità* cit., XVII: *Memorie istoriche di Montelparo*, Appendice diplomatica 95; P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., 133 nota 3 e doc. 781 bis (del 1359) *Ibid.*, Appendice diplomatica 207; L. BORIONI *La Provincia* cit., 70.

63. Docc. 818, 820 ed 822 (del 1365) ed 819 (del 1366) in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 219; «pro concordia societatis Anglicorum» e «cum societate iniqua Annichini Bongardi» (Archivio Priorale del Comune di Macerata, membr. piccoli, XXI 20 e 22 dell'anno 1365).

Fermo paga nello stesso anno duecento fiorini «ad computum MCC florenorum auri de impositione quattuor florenorum auri pro fumante imposita in civitate Macerate» (pergamena 1220 dell'Archivio comunale di Fermo); Archivio storico del Comune di Sanseverino *Liber cons. 1365-1367*, VI ff 8 e 54.

64. Docc. 271 (del 1371) e 278 (del 1372) in A. GRASSI COLUZI *Annali* cit., 104; documento senza numero (del 1372) in D. GASPARI *Memorie storiche* cit., 81 nota 1; «pro societate et compagna comitis Luctii» (Archivio Priorale del Comune di Macerata, membr. piccoli, XXIII 6 dell'anno 1372).

65. Doc. 41 della «Raccolta di lettere dei Rettori ecc.» (del 1381) in A. GRASSI COLUZI *Annali* cit., 107.

66. P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., I 143: «tutti i municipi rimanevano con l'erario esausto per le grandi taglie, che il rispettivo signore imponeva, sia per tener lontane quelle orde, sborsando gran somme, sia per mantenere la milizia a guardia di qualunque sorpresa, o per tutela dello Stato. Non per altro motivo infatti il 17 maggio suddetto aveva il Varano richiesto ad Amandola due ambasciatori da mandarsi a Tolentino, ove era stato intimato un parlamento generale». Il Ferranti (doc. 874 bis, del 1380, in FERRANTI *Ibid.*, Appendice diplomatica 227) riporta la convenzione fra il Varano e sei Capitani della Compagnia di San Giorgio.

67. P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 254; F. M. MISTICHELLI *De' Parlamenti* cit., 46. Cinquanta ducati sono pagati dal Comune di Montesanto al Commissario del Rettore «pro stipendio Boldrini de Panicale, stipendiario dicti domini et sancte Romane ecclesie» (perg. 20, del 1389, nell'Archivio storico del Comune di Potenza Picena).

68. Docc. 18 (del 1400) e 19 (del 1401) in G. COLUCCI *Antichità* cit., XVII: *Memorie istoriche di Montelparo*, Appendice diplomatica 103 e 104; docc. 12 (del 1405) e 23 (del 1407) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 45 e 47.

69. P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 283.

70. Doc. 55 (del 1335) in T. BENIGNI *San Ginesio* cit., Appendice diplomatica 100; doc. 91 (del 1375) in G. COLUCCI *Treia antica città* cit., Appendice diplomatica 78: Gregorio XI loda Montecchio che ha fatto lega con le città fedeli alla Chiesa.

ottiene rinvii e riduzioni nel 1368, nel 1369 e nel 1371 [71], Fermo nel 1369 [72], ancora Osimo nel 1377 [73]; importante è una lettera di Gregorio XII diretta nel 1407 ai Comuni della Marca per comunicare loro l'annullamento di un ‹ subsidium › imposto loro da Ludovico de Melioratis [74], ed il 1 marzo dell'anno successivo il nuovo Rettore riduce le taglie di alcune ‹ civitates › e ‹ castra ›, aggravate « contra Deum et iustitiam » dal suo predecessore [75].

Un'ambasceria è inviata al Pontefice dal Parlamento riunito in Recanati nel 1419 per chiedere una riduzione di ‹ tallie › [76]; ma la Marca viene di nuovo devastata prima dalle guerre tra i Malatesta e Braccio da Montone, poi dalle lotte tra il Vitelleschi, Governatore della Marca, il Piccinino, il Gattamelata ed infine lo Sforza. Le lettere di convocazione dei Parlamenti diventano sbrigative, come nel 1432 [77]: si vogliono Deputati muniti di pieni poteri, senza riserve di successive approvazioni; le città sono energicamente esortate a mantenersi fedeli alla Chiesa ed a prendere all'occorrenza le armi contro i tiranni e si invia al Pontefice un'ambasceria parlamentare formata dai deputati di An-

71. Docc. 59 (del 1368), 67 (del 1369) e 75 (del 1371) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 21, 22, 23. Già nel 1252 Innocenzo IV comunica al Rettore della Marca di aver concesso una dilazione di pagamento ai Montecchiesi, poichè hanno subito gravissimi danni nella guerra contro Federico II (docc. 29 e 30 in G. COLUCCI *Treia antica città* cit., Appendice diplomatica 75); ed il I marzo 1267 Clemente IV ordina al Legato di esentare gli Osimani dal mandare soldati e dal pagare ‹ tallie militum ›, eccetto evidenti e gravi necessità (doc. 31 in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 8).

72. Pergamene 633 e 1204 (del 1369) dell'Archivio comunale di Fermo.

73. Doc. 123 (del 1377) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 30.

74. P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 280: « Dilectis filiis etc. nostrae Maceratae Gregorius papa XII. Ad tranquillitatem vestram et omnium provincialium attentis et sollicitis studiis intendentes, intellecta impositione subsidii facta in provincia nostra Marchiae Anconitanae per dilectum filium nobilem virum Ludovicum de Melioratis in dicta provincia pro Nobis et Romana Ecclesia rectorem,... duximus ut ab exactione dicti subsidii protinus abstineret, quousque duxerimus aliud ordinandum: nostrae enim intentionis non erat, nec est, ut provincia nisi ex urgentissimis causis, salutem eiusdem cernentibus, novis oneribus aggravetur: et sic ad solutionem nullatenus procedatur quousque vobis aliud duxerimus intimandum. Putamus autem, quod idem Ludovicus absque mandato nostro ulterius non procedat, et si aliud attemptaret celeriter intimetur ». Interessanti tre pergamene dell'Archivio storico del Comune di Potenza Picena: nella prima (n. 27, dell'anno 1406) Gregorio XII, comunicando ai Priori di Montesanto di aver ordinato al Rettore Ludovico de Melioratis di restituire ai cittadini del Comune i beni mobili ed immobili sequestrati e di rimettere in libertà le persone arrestate, prende i cittadini e tutte le loro cose sotto la protezione « beati Petri et sedis Apostolice »; nella seconda (n. 28, del medesimo anno), non avendo il Rettore ubbidito ai suoi ordini, il Pontefice ordina ai Priori di Montesanto di non pagare alcunchè al Rettore medesimo; nella terza (n. 29, del 1407) Gregorio XII informa i Priori di aver ridotto la ‹ tallia › dovuta da Montesanto per i soldati arruolati « pro custodia Provincie » da mille a cinquecento fiorini, in considerazione delle guerre e pestilenze e soprattutto « ex diris et inhumanis guerris et excidiis factis per nobilem virum Ludovicum de Melioratis ».

75. Doc. 12 (del 1405) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 45.

76. P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 306-307.

77. COMPAGNONI *Ibid.*, 319.

cona, Fermo e Recanati[78]; le rate delle ‹ tallie › vengono addirittura anticipate, e Macerata deve pagare nel dicembre del 1432 la ‹ sestaria › di gennaio e di febbraio dell'anno successivo[79].

Tre parlamenti convoca il Vitelleschi nel 1433, sempre per ottenere denari e rassicurare i provinciali[80]; ma, a seconda dei mutevoli esiti dei combattimenti e degli improvvisi spostamenti dei belligeranti, le città della Marca devono aprire le porte al vincitore ed ottenere da lui le migliori condizioni di resa. Nel 1435 è lo Sforza, il vincitore del momento, che indice un parlamento in Macerata per il giorno dell'Epifania e rende nota per mezzo del suo Luogotenente Foschino Attendolo la sua volontà: denari e soldati per la guerra che stava conducendo nell'Umbria. Sollecitamente, dopo il consenso espresso dal Parlamento, il Tesoriere Boccaccino degli Alamanni emana due ordinanze, la prima per l'immediato pagamento della taglia, la seconda per l'invio delle milizie[81].

Dopo queste guerre lo stato della Marca è tale che Eugenio IV esenta per venti anni i Montecchiesi dalle taglie sotto qualsiasi titolo[82]. Soltanto nella seconda metà del secolo XV la Provincia può avere un po' di pace: Callisto III concede una riduzione di taglie[83] dopo gli alterni provvedimenti per i quali

78. M. Leopardi *Annali* cit., I 191.

79. P. Compagnoni *La Reggia* cit., 319.

80. M. Leopardi *Annali* cit., I 192: « in esso [Parlamento del 26 maggio 1433 in Recanati] il Vitelleschi trattò del pagamento di certe taglie, perchè si dovevano dare i soldi a Francesco Piccinino e nella cassa del tesoriere non ci era neppure un ducato »; Leopardi *Ibid.*, I 193; P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 373.

81. G. Benadduci *Della signoria di Francesco Sforza nella Marca* (Tolentino 1892) 60 e docc. 13 (del 1434), 15 e 16 (del 1435) in Benadduci *Ibid.*, Appendice documentaria 11, 13 e 14. Montecassiano deve tenere pronti dieci uomini (A. Scaramuccia *Discorso istorico sopra l'origine e ruina di Ricina e dell'edificazione ed avvenimenti di Monte Cassiano*, in G. Colucci *Antichità* cit., XXVIII 77-78). A. Gianandrea *Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca ...*, in «*Archivio storico lombardo*» (2s) 12 (1885) 42: arrendendosi allo Sforza, Sanseverino chiede che, « quod dicta comunitas occasione talearum, censuum et honerum fuit hactenus magnis et adsiduis pecuniarum solutionibus per officiales Ecclesie fatigata et obpressa, adheo quod in magnam paupertatem et egestatem devenerit », possa pagare dal 1 gennaio 1435 solo mille ducati d'oro; lo Sforza non accetta, ma assicura genericamente che « in posterum vult providere ». (Vedi anche ‹ *Riformagioni del Comune di Sanseverino 1433-1434* ›, ff 46v-50). Numerose taglie sono riscosse (*Ibid.*, ff 31v, 40v, 42, 50); per ottenere il pagamento di taglie scrivono « cotidie » il Luogotenente dello Sforza ed il Tesoriere (A. Gianandrea *Della Signoria* cit., 52) e continue e pressanti sono le richieste di soldati, vettovaglie e denari (Gianandrea *Ibid.*, 291, 294, 299, 307).

82. Doc. 118 (del 1444) in G. Colucci *Treia antica città* cit., Appendice diplomatica 107. I Montecchiesi debbono pagare contribuzioni alle compagnie degli Inglesi (docc. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, del 1366, in Colucci *Ibid.*, 61-65), di Boldrino da Panicale (doc. 95, del 1389-1390, in Colucci *Ibid.*, 82-84), di Galeotto Belfiore (docc. 97, 98, 99, 100, 101, del 1390, in Colucci *Ibid.*, 84-86), e di Mostarda (ben ventitre documenti compresi nel n. 102, dell'ultimo decennio del secolo XIV in Colucci *Ibid.*, 87-93).

83. M. Leopardi *Annali* cit., I 319.

nel 1407 Gregorio XII scriveva al Rettore affinchè desse « solutionem et satisfactionem iuxta et secundum ordinationem dicti parlamenti » della Marca [84], mentre nel 1418 Martino V aboliva tutte le imposizioni di « tallie et subsidia pro conductis armigerarum gentium ad defensam provinciarum » a causa dei gravi abusi avvenuti ai danni delle popolazioni [85].

Il medesimo Martino V nel 1422 concede al Tesoriere della Marca di riformare la tassa sul sale [86], e nuovi argomenti entrano a far parte dell'ordine del giorno della seduta parlamentare: se gli ambasciatori del Comune di Macerata, tornando dal parlamento nel 1407, avevano riferito al ‹ Consiglio generale › che « pro habenda pace seu tregua cum Ludovico de Melioratis olim Marchione firmatum et optentum fuerat in dicto parlamento quod per provinciales solveretur per totum presentem mensem tertiaria stipendii seu talee » [87], nel 1460 riferiscono che il Legato « volebat quod nulla civitas nec terra provintie receptaret aliquem homicidam atque bona homicide vendantur; secundo volebat... quod unicuique liceat portari bladum de una terra ad aliam in provincia sine aliquo bullettino; item quod nemo [sic] liceat extrahere aliquos fructus a terra productos ex provincia sine gabella imponenda » [88].

Nel parlamento del 1432 si tratta ancora della ribellione di Pesaro [89], ma ormai i provvedimenti di carattere militare raramente riguardano lotte nella Provincia; riguardano invece contribuzioni straordinarie, che vedremo ricorrere frequentemente, per opporsi all'attività piratesca dei Turchi nell'Adriatico ed aiutare le milizie delle nazioni cristiane, come nei parlamenti del 1456 e del 1464 [90], oppure sussidi straordinari non più versati al Rettore per i bisogni della Provincia, ma richiesti direttamente dal Pontefice e dei quali si fa il riparto, come nel parlamento del 1495 [91].

Cessate le ‹ tallie militum ›, i provvedimenti di carattere finanziario mutano completamente la loro natura: nel ‹ Consiglio generale › del Comune di Recanati si parla nel 1460 del Parlamento provinciale tenuto a Tolentino, « in cui il Legato aveva seminato parole di un dazio da imporsi sopra ogni sorte di vettovaglie, e questo verbo riuscì assai più duro del primo » [92], cioè della

84. Doc. 104 (del 1407) in A. THEINER *Codex* cit., III 169.
85. Doc. 154 (del 1418) in THEINER *Ibid.*, III 221.
86. Doc. 208 (del 1422) in THEINER *Ibid.* III 275.
87. ‹ *Riformagioni 1415-1419* ›, f 263v.
88. ‹ *Riformagioni 1459-1461* ›, f 268v.
89. ‹ *Riformagioni 1429-1434* ›, f 225; F. M. MISTICHELLI *De' Parlamenti* cit., 46.
90. ‹ *Riformagioni 18 luglio-24 agosto 1456* ›, ff 6v, 10 e 12; P. COMPAGNONI *La Reggia picena. Parte inedita* cit., 25. Pio II chiede aiuti in uomini e denaro ai Fermani (pergamene 1224 e 1367, del 1463, dell'Archivio comunale di Fermo); Paolo II concede ad Osimo delle dilazioni nel pagamento (doc. 153, del 1464, in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 66-67).
91. M. LEOPARDI *Annali* cit., I 531; nel 1236 Iesi aveva pagato 125 libre ravennati e anconitane « pro adiutorio domini Pape » (doc. 74 in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 64-65).
92. M. LEOPARDI *Annali* cit., I 342.

‹ bolla › pontificia che imponeva una contribuzione per la guerra contro i Turchi; e più frequentemente ora gli ‹ oratores provinciae › si recheranno a Roma, ma per discutere su tasse, gabelle, deputati alle strade e sussidi al Pontefice.

Nel 1475 Sisto IV concede ai Recanatesi di non essere obbligati ad alloggiare soldati se non in tempo di guerra; e ciò in considerazione del fatto che il territorio della loro diocesi accoglie la Santa Casa di Loreto[93]. È questo il primo passo verso il totale distacco di Loreto da Recanati: dal ‹ Parlamentum generale › si passa alla ‹ Congregatio provincialis ›, che proprio in Loreto avrà la sua sede normale.

93. Doc. 408 (del 1475) in A. THEINER *Codex* cit., III 431.

CAPITOLO SESTO

L'attività della ‹Congregazione provinciale›.

1.

La trasformazione del ‹ Parlamentum generale › in ‹ Congregazione provinciale › avviene sin dai primi anni del secolo XVI, anche se probabilmente soltanto nella seconda metà di esso il mutamento sarà sancito con decreto pontificio.

Anche il distacco di Loreto, sede della Congregazione per oltre due secoli, dal Comune di Recanati e dalla giurisdizione del Legato della Marca avviene progressivamente: per primo Giulio II nel 1508 divide Loreto da Recanati ed assegna alla Santa Casa i beni della mensa vescovile recanatese, quindi Leone X affida il governo delle due città al Protettore del santuario e ad uno speciale Governatore, sottraendole alla dipendenza del Legato della Marca e confermando diritti e privilegi precedenti, fra cui l'esenzione dal dover alloggiare soldati; Recanati ritorna sotto il governo della Provincia nel 1523, ma Loreto ne rimane distaccata per sempre, salvo una breve parentesi sotto Paolo III, finchè Sisto V le conferisce il grado di città e vi trasferisce la sede episcopale di Recanati[1].

Più ambiziosi disegni di questo energico ed avveduto Pontefice, che voleva fare di Loreto una grande città e che persino aveva ordinato ad ogni comunità della Marca di fabbricarvi una casa, furono frustrati dalla morte.

È proprio Sisto V che con la bolla « Inter varias » (1586) cerca di porre rimedio alle dissestate finanze dei Comuni e con la bolla « Immensa aeterni Dei » (1587) istituisce quindici ‹ Congregazioni cardinalizie ›, due delle quali per il governo temporale dello Stato della Chiesa; nel 1592 Clemente VIII istituisce la ‹ Congregazione del Buon Governo › alla quale fra l'altro tutti i Comuni dello Stato dovevano ogni anno spedire per l'approvazione quello che, con termine moderno, potremmo chiamare il bilancio preventivo delle spese, al quale dovevano poi rigidamente attenersi; era persino vietato di mandare, senza preventiva licenza, ambasciatori a Roma, anche se a spese di privati.

1. M. Leopardi *Annali* cit., II 13, 31, 72, 73, 271, 276.

La ‹ Congregazione provinciale › si occupa quasi esclusivamente di questioni finanziarie ed amministrative attinenti al ‹ buon governo › [2], ed i poteri del Governatore, anche se questi è inviato nella Marca « cum amplissimis facultatibus » [3], hanno la loro estrinsecazione, oltre che nel mantenimento dell'ordine pubblico, specialmente nella ripartizione delle tasse e nell'applicazione delle gabelle, che spesso vengono direttamente comunicate ai Comuni, senza essere discusse nella Congregazione, la quale assomiglia « non ad una assemblea di Stato, ma ad un consiglio provinciale » [4].

Le ‹ tallie militum › continuano praticamente ad esistere sotto forma di tasse, donativi e sussidi (come la « provisio fienda pro galera contra Turcos » o il sussidio per finanziare misure di carattere militare « contra haereticam pravitatem »); si continua ugualmente ad effettuare la ripartizione tra le comunità o secondo l'annuo censo pagato alla ‹ Tesoreria provinciale › o secondo i fumanti: nel 1570, volendo il Pontefice fornire di remiganti le galere allestite contro i Turchi, ordina una leva in tutto lo Stato; il Governatore della Marca, facendo effettuare dalla sua Tesoreria la divisione del contingente assegnato alla Provincia, ordina a Recanati di fornire cento otto remiganti; però i Recanatesi, avendo appreso che il ‹ breve › pontificio prevedeva la leva di quattro uomini ogni cento fumanti, inviano ambasciatori a Roma, affermando di dover dare trentasei remiganti, avendo la città al massimo mille fumanti; ma debbono piegarsi ai voleri del Governatore [5].

Numerosi sono i sussidi, dovuti ancora in gran parte a necessità di carattere militare: nel 1515 il Pontefice impone una tassa sull'olio e sui pascoli del bestiame, all'annunzio della quale i Comuni della Marca spediscono ambasciatori a Roma per ottenere la revoca della tassa; ottenuto ciò, la ‹ Congregazione provinciale › stabilisce un donativo volontario alla Sede apostolica [6].

Nel 1530, avendo il Pontefice imposto la tassa di mezzo ducato per cento sul valore di tutti i beni stabili « pro redimendo regno Hungariae contra Turcos », si tiene una ‹ Congregazione provinciale › per avanzare ricorso, avendo la Provincia subito appena due anni prima un'altra tassa sul sale; si ottiene che la tassa venga mutata nel pagamento u n a t a n t u m di trentamila ducati [7].

Nel 1538 vengono inviati tre ambasciatori a Paolo III affinchè la Provincia venga esentata dal fornire uomini per armare le galere contro i Turchi, e sol-

2. A. MARONGIU *Storia del diritto pubblico* cit., 346.

3. Archivio Segreto Vaticano, 6 *Miscellanea II*, Schedario Garampi, 119, Indice 675, f 70v; Archivio Segreto Vaticano *Fondo Pio*, 23, 70, f 397.

4. A. MARONGIU *Storia del diritto pubblico* cit., 347.

5. M. LEOPARDI *Annali* cit., II 243-245.

6. LEOPARDI *Ibid.*, II 41.

7. LEOPARDI *Ibid.*, II 150; ‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1530-1531* ›, nell'Archivio del Comune di Treia, f 14.

tanto San Ginesio dà i venticinque uomini richiesti[8]. Nel 1556, dovendosi versare « un sussidio ovvero donativo di quattromila scudi d'oro da contribuirsi alla sede Apostolica », si risolve di ricorrere al Pontefice[9]; nel 1562, per la guerra contro gli Ugonotti, lo Stato della Chiesa contribuisce con quattrocentomila scudi, e di questi la Marca d'Ancona deve versare una parte, cioè la somma di settantamila scudi; la Congregazione viene radunata per la ripartizione fra le varie comunità[10]. Ancora nel 1567 si paga una forte somma « per sovvenire alle cose della Religione in Francia e per la conservatione dello Stato d'Avignone e suo contado »[11]; nel 1586 il Vicelegato convoca la Congregazione perchè la Provincia deve provvedere per una galera la quale, insieme con altre nove che dovranno essere costruite con denaro delle altre Province, servirà alla lotta contro i pirati che infestano il Mediterraneo: e per vincere qualsiasi riluttanza od opposizione, che potrebbe manifestarsi nella Congregazione, il Vicelegato specifica nella sua lettera che « perchè dalla città di Bologna per mezzo dei loro Oratori è stata fatta qualche resistenza, sono stati ributtati, ed è bisognato che a lor forza faccino la loro »[12].

Altro donativo viene inviato nel 1625[13], ed un altro ancora nel 1664[14], nè da essi la Congregazione si può esimere.

8. T. BENIGNI *San Ginesio* cit., 137; D. GASPARI *Memorie storiche* cit., 130: nel 1539 Serra San Quirico sborsa novanta fiorini per la tassa del sale, aumentata per il finanziamento della guerra contro i Turchi.

9. P. COMPAGNONI *La Reggia Picena. Parte inedita* cit., 132.

10. M. LEOPARDI *Annali* cit., II 218: « si viveva in angustie per un sussidio straordinario domandato dal Pontefice a tutto lo Stato nella somma complessiva di quattrocentomila scudi, non essendovi un esempio di un taglione così gravoso. Si convocarono parlamenti, si spedirono oratori a Roma, tanto dall'intera provincia come dalle singolari città... Dopo molti trattati, la quota della Marca venne tassata a ottantamila scudi, poi a soli settantamila, e i Marchigiani si ristrinsero a domandare che fussero scudi da 11 paoli, e non già scudi d'oro in oro... Intanto si continuava a pagare il sussidio vecchio, chiamato « il sussidio triennale », il quale, imposto da Paolo III per tre anni, durava ancora dopo passati venti anni ». Vedi anche, nell'Archivio del Comune di Treia, < *Riformagioni 1561-1563* >, f 155 v.

11. < *Libro patenti 1565-1568* >, f 146. Vedi anche R. FOGLIETTI *Notizie* cit., 25 nota 61; M. LEOPARDI *Annali* cit., II 236 e 238: il Pontefice impone un sussidio straordinario « contra haereticam pravitatem » di tre ottavi di ducato su ogni cento ducati di beni stabili; il Governatore, convocata la Congregazione, chiede alla Marca sessantamila ducati, che i parlamentari riescono a ridurre a cinquantamila.

12. < *Libro patenti 1579-1582* >, f 115v; R. FOGLIETTI *Notizie* cit., 25; M. LEOPARDI *Annali* cit., II 282: « de provisione fienda pro galera ».

13. *Libro verbali*, f 19.

14. *Ibid.*, f 43v: la Sede apostolica chiede « aliquod auxilium, seu subsidium, pro sanctitate D.N.ri... presentibus necessitatibus belli [come nel 1625] quod movetur contra Sedem Apostolicam, et eius iurisdictionem a principibus aliene iurisdictionis ». Il < consultor >, accettando la richiesta, propone che « tutte le Comunità della Provincia, per mostrarsi fedelissime... facciano, se non tutto quello che devono per il cattivo stato in cui si trovano, almeno tutto quello che possono, offerendo un Donativo a Sua Beatitudine di scudi venticinquemila ».

Persino nel gennaio 1709 viene pagata una contribuzione per causa di guerra, ma questa volta la somma è versata alle truppe di occupazione: il Commissario dell'esercito austriaco, Riccardo Pachner, intima al Gonfaloniere di Macerata, da lui scambiato forse per Gonfaloniere della Provincia, di pagare entro sei giorni, con l'aiuto delle città di Recanati, Osimo e Tolentino, la somma di diciassettemilaottocentosessantadue scudi. Non essendovi tempo per presentare ricorsi, dopo una affrettata riunione della ‹ Congregazione provinciale ›, i deputati delle quattro città ottengono dal Maresciallo Daun una riduzione, e si ottiene altresì che diecimila scudi siano pagati dalle quattro città, e cinquemiladuecentotrentadue dalle altre comunità della Provincia; sono dispensate Loreto, per volere dell'Imperatore d'Austria, e Monte Alboddo, Monte Novo, Corinaldo e Serra de' Conti perchè in esse alloggiavano truppe austriache. Altra contribuzione viene imposta il mese successivo, questa volta con lettera del Commissario Pachner al Governatore della Marca, ed in una congregazione a Iesi si stabilisce la solita ripartizione, alla quale questa volta concorre Ancona con altre città [15].

Ma la Provincia aveva anche delle spese per le milizie che spesso alloggiavano nel suo territorio. Abbiamo visto come nel 1475 Sisto IV abbia concesso alla città di Recanati di non alloggiare soldati se non in tempo di guerra [16]; nel 1478 i Maceratesi non vogliono alloggiare nella loro città la cavalleria [17], e l'anno successivo « circa collectam peditum contra Turchos » (questa volta è una vera leva di armati) si decide « quod dicta collecta non solvatur, sed replicetur R.mo Domino Locumtenenti, ita quod intelligat voluntatem Comunitatis, et si nollet acquiescere scribatur Romae Superioribus; et, si necesse esset destinare Oratorem ad pedes SS.mi D.N. », si mandi anche l'oratore [18].

Sul principio del secolo XVI nella Marca vi è una guarnigione stabile, con relativa tassa pagata dai provinciali e relativa ambasceria di protesta al Pontefice [19]; altra contribuzione è imposta nel 1532 per le fortificazioni di Ancona, stabilita nella misura di un ducato per ogni fumante [20].

Dovendo la Congregazione, nel 1671, decidere su di una notevole spesa per le guardie che « battono le spiagge marittime per sospetto di legni turcheschi », si ricorre al cardinale Altieri, della ‹ Congregazione del Buon Go-

15. M. Leopardi *Annali* cit., II 328-329.
16. Vedi nota 93 del Capitolo V.
17. ‹ *Riformagioni 1477-1483* ›, f 203: « onus equorum recipiendorum ».
18. *Ibid.*, f 259.
19. ‹ *Riformagioni 1524-1526* ›, Supplemento, f 98: oltre che per « damnis et nova distributione officiorum etc. » si protesta anche per la « guardia constituta in provincia ». Vedi anche R. Foglietti *Notizie* cit., 31 nota 80.
20. ‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1531-1534* ›, nell'Archivio del Comune di Treia, f 40v.

verno >, affinchè tolga questa spesa alla Provincia, o almeno diminuisca il numero delle guardie[21]; e così altre volte ancora.

2.

La Congregazione difende anche strenuamente gli antichi diritti e privilegi delle comunità in fatto di tasse.

« Nel 1451, ai 12 novembre, Nicolò V emanava da Roma la bolla con cui si avocava alla Camera la privativa della vendita del sale. Essa bolla veniva pubblicata il giorno 23 in Ascoli dall'Arcivescovo di Ravenna Governatore della Marca, e con lettera inviata lo stesso giorno veniva intimata ai nostri, che per due volte avevano mandato oratori al Papa all'oggetto di scongiurare questo primo attentato all'autonomia dei nostri Comuni nel campo delle gabelle o tasse »[22]. Altro grave colpo alle entrate dei Comuni è dato da una disposizione governativa del 1563, in base alla quale tutti i proventi prima goduti dalle Curie locali per multe, condanne e confische debbono essere invece versati alla < Camera pontificia >; numerose congregazioni sono convocate nel tentativo di far annullare il decreto pontificio, ma inutilmente, almeno per buona parte dei Comuni. In mancanza di una legislazione ordinata, infatti, ed avendo ogni Comune statuti e privilegi propri, le comunità inviano a Roma ambasciatori per proprio conto, oltre a quelli mandati dalla Congregazione[23].

Nel 1580 Macerata si oppone alla riunione improvvisa di una Congregazione, circa le « exsolutiones impositionum extraordinariarum »[24], ed all'adunanza partecipano solo poche comunità; nel 1593 il Governatore invita gli ambasciatori delle città a portare alla Congregazione « informationi dello stato di ciascun luogo in materia di grani... et d'altri particolari come d'aggravii etc. »[25]. Una protesta viene fatta dalla Congregazione nel 1667 « in riguardo a molti richiami e memoriali trasmessi a questa Congregazione da molti Signori Deputati di diverse Città e Luoghi della Provincia toccanti il particolare di macinato e sale »; si decide di inviare a Roma due Deputati per ottenere almeno una diminuzione nel prezzo[26].

21. *Libro verbali*, f 63. Anzi « essendo simili spese arrivate a somma considerevole e maggiore degli anni passati » si propone di risolvere « se par bene, di far la tabella dell'entrate et uscite della provincia ogni anno » (*Ibid.*, f 62v).

22. R. Foglietti *Notizie* cit., 29; < *Riformagioni 1450-1452* >, ff 22 e 137.

23. M. Leopardi *Annali* cit., II 219.

24. < *Riformagioni 1579-1581* >, f 175. Particolarmente vigorosa la protesta con cui si invia un'ambasceria a Roma nel 1644, « per liberarci dalli aggravii che per varie strade ingiustamente sopportiamo » (*Libro verbali*, f 30v).

25. < *Libro patenti 1592-1608* >, f 18v.

26. *Libro verbali*, f 57v.

Altro ricorso a Roma, pure a causa del sale, si ha nel 1677 [27]; ancora « per riconoscere gli aggravi dei sali... e prender sopra di essi quegli espedienti che saranno stimati più propri » si elegge una Commissione di due deputati nel 1693 [28]. La Congregazione protesta nel 1718 « contro gli aggravi che riceve la Provincia dal Sig. Berardi, segretario del Sigillo, che coarta i Poveri che ritengono il grano in campagna per uso proprio benchè non sia di sopravanzo, e gli astringe a prendere la licenza, come anco la licenza per l'estrazzione delle bestie fuori dei Luoghi del Governo » [29]. Ancora riguardo al sale, « fu celebre la causa mossa dalla Provincia contro il Tesoriere Generale che vietava ingiustamente di comprare il sale all'ingrosso e ne alterava il prezzo, risoluta a favore della Provincia dalla Congregazione Camerale con decisione 7 giugno 1746 » [30].

27. *Libro verbali*, f 72v: « Sentendo questa provincia aggravio nel sale, mentre i Spacciatori non danno quella quantità, che dalla felice memoria di Alessandro VII fu ordinato con la soppressione della gabella, che vi fu imposta dalla felice memoria di Urbano VIII, ancorchè si debbano havere in consideratione le vitture e la mercede dello Spacciatore, nientedimeno pare esorbitante l'utile, che ne ritrae il detto spacciatore, mentre a paoli trentasette e mezzi il migliaro di peso camerale verrebbero ad essere libre ventitre a paolo, e in molte città ne dà solo libre sedici; se pare ricorrere ai Signori Superiori di Roma, per esimerci da tale aggravio ». La Congregazione decide « che i Signori Deputati della Provincia pro tempore habbino facoltà di ricorrere ai Signori Superiori affinchè le Comunità abbiano a godere la solita quantità di sale etc. » (*Ibid.*, f 73v).

28. *Ibid.*, f 97v.

29. *Ibid.*, f 126.

30. L. Borioni *La Provincia* cit., 40 nota 2. Vedi *Libro verbali*, ff 158v-159. Dovendosi pagare l'avvocato Mistichelli per la « lite della Provincia ed il Tesoriere Leonori per il sale » il < consultor primi gradus > propone « che la spesa occorsa in essa causa con sentenza favorevole, si riparta alle Comunità secondo il solito ». La proposta è respinta con 28 voti contrari e 15 favorevoli. Allora lo stesso < consultor > « replicando dixit che le spese della causa erano state pagate col denaro che si doveva depositare nel Monte di Pietà di Macerata, che fu destinato nelle Congregazioni antecedenti per l'ornamento della Cappella della Provincia »; occorre pertanto reintegrare la somma (che era di 500 scudi) facendo una ripartizione fra le comunità, comprese quelle di Civitanova e Montecosaro assenti, per poi « riapplicarla nella Cappella della Provincia ». Anche questa volta la proposta è respinta con ventuno voti contrari.

Ma nel 1759 si decide di reintegrare i cinquecento scudi per i restauri della cappella della Provincia nella Santa Casa ripartendo la somma fra le comunità, che dovranno pagarla in quattro rate annuali (*Libro verbali*, ff 173v-174).

La lite innanzi alla < Congregazione camerale > (di cui si parla anche in una Congregazione del 1745) non fu che un episodio di una serie di aumenti di prezzi e di tassazioni sul sale, cui la Provincia aveva dovuto piegarsi ora di buon grado ed ora protestando. Dopo la Bolla di Nicolò V nel 1451, « nel 1528 Paolo III emanò una sua Bolla per aumentare il prezzo del sale, ed il Parlamento provinciale venne convocato per il 10 novembre perchè dichiarasse di accettare detta Bolla [il Parlamento suddetto è quello riportato in Appendice dal Foglietti]. Il Commissario pontificio propose o che l'accettazione venisse fatta, profferendosi a procurare la esonerazione dalle altre gravezze, o che quantomeno si tentasse di far commutare il detto aumento in un sussidio o dono. Questa ultima proposta votarono all'unanimità i sessantatre convenuti, ma nulla si ottenne per il momento, poichè trovo

Nel 1722 si ricorre contro « le gravezze, alle quali soggiacciono le Comunità della Provincia nel pagamento delle Collette, le quali si augumentano giornalmente, a causa della quantità dei Beni, che si fanno di prima erettione ai Luoghi pii », e per ottenere fra le comunità il riparto « delle Gabelle e delli due quattrini a libra di carne » [31]; nel 1743 il ricorso tende ad ottenere « l'abolizione dei Bollettini della Tesoreria negli imbarchi dei grani... ed anche dell'estrazione da luogo a luogo di ogni specie di robba con ripartirsi alle Comunità scudi seimila incirca » [32].

Ma la Congregazione pensava all'alleggerimento delle tasse, oltre che con ricorsi e suppliche, anche col chiedere che non solo i Comuni contribuissero al pagamento. Infatti nello stesso anno 1743 si delibera di « far concorrere ugualmente tanto gli Ecclesiastici secolari e regolari, che i laici alla spesa dei riattamenti delle strade, ponti, fonti, e mura castellane », e che « i beni stabili, che si acquistano dai Luoghi pii e religiosi, passino coi medesimi pesi, ai quali prima soggiacevano » [33]; nel 1759, insieme con la richiesta ormai normale dell'abolizione dei pesi sui sali, si nota che « sempre più vedesi accrescere i capitali dei Luoghi pii mediante le compre, o ultime volontà, in maniera che i secolari restano gravati nei pagamenti dei pesi oltre le proprie forze », ed in conseguenza la Congregazione decide che, secondo le risoluzioni prese anche altre volte, si supplichi il Pontefice « per una Bolla, o Chirografo, con cui si dichiari che i beni dei secolari, passando in appresso in dominio degli Ecclesiastici secolari e regolari siano soggetti a tutti i pesi e collette anche comunita-

notato seccamente che ai 20 di febbraio 1529 « redierunt Oratores Provincie ex Urbe qui pro facto salis iverunt ». Fu soltanto dopo la guerra di Perugia (1540), guerra determinata dal fatto che quella città, forte delle sue franchigie, non volle, per sua disgrazia, accettare il detto aumento sul sale, che Paolo III con Bolla del 3 settembre 1543 impose per tre anni un sussidio annuale di scudi trecentomila, prescrivendo che intanto si lasciasse di riscuotere l'aumento del sale e tutte le altre esazioni straordinarie » (R. FOGLIETTI *Notizie* cit., 31 e note).

Alla fine la riscossione delle tasse sul sale, grano, vino, ecc. fu data in appalto ai Comuni, che prima le avevano imposte ed esatte quasi tutte per conto proprio (FOGLIETTI *Ibid.*, 38).

31. *Libro verbali*, ff 133v e 134v. Non sono queste, come vedremo, le sole tasse sulla carne, grano, olio, ecc. « Nel 1553 essendosi eletto Capitano Generale di S. Chiesa il Duca di Urbino e dovendoglisi dare trentamila scudi all'anno per stipendio, fu imposto da Giulio III, con Breve 11 marzo, il nuovo onere di un quattrino per ogni libra di carne venduta al minuto, mentre nel 1556 si facevano nuovi provvedimenti perchè tutte le città e tutti i luoghi fossero costretti a pagare la tassa dei cavalli... Nel 1585 [I maggio] Sisto V imponeva l'esigenza, che chiamava ancora sussidio, di un quattrino per ogni foglietta di vino che si vendesse al minuto, mentre poi nel settembre 1588 le surrogava una tassa per tutto lo Stato di scudi annui trentaquattromila a favore del Monte Sisto. Finalmente nel 1636 Urbano VIII imponeva il sussidio di un giulio per ciascun rubbio di grano che venisse macinato nella Marca e nel contado di Camerino, mentre nel 1637 lo imponeva nella Romagna, nel 1638 in Umbria, nel Patrimonio e nel contado di Orvieto, e nel 1640 nella Provincia di Campagna e luoghi adiacenti » (R. FOGLIETTI *Notizie* cit., 32-33 e note).

32. *Ibid.*, f 151.

33. *Ibid.*, f 150.

tive, che prima pagavano i possessori secolari, ed i Signori Deputati usino in questa parte una insistenza particolare »[34].

La Congregazione si preoccupa altresì di proteggere l'economia della Provincia: nel 1691, notandosi che « l'entrata di questa nostra provincia consiste nel solo grano et olio, e vedendosi che il paterno zelo del Sacro Collegio ha conceduto il libero commercio per terra e per tutto lo Stato per il grano », si decide di chiedere che il libero commercio sia esteso anche all'olio[35], e si eleggono due ‹ Deputati degli aggravi › i quali, oltre a presentare la richiesta suesposta, chiedano una dilazione per alcuni pagamenti, la diminuzione di una tassa sugli animali ed altri provvedimenti.

Già un secolo prima, nel 1593, il Governatore, nella lettera di convocazione inviata alle comunità, chiedeva che queste dessero « particolari informationi dello stato di ciascun luogo in materia di grani »[36] e particolarmente che dessero ai loro rappresentanti la facoltà di ratificare « un istrumento fatto in Napoli per la ricuperazione dei prezzi di quelli grani » che vi erano stati inviati durante la carestia; uguale punto è all'ordine del giorno nel 1613[37], in cui si chiedono anche le tariffe dei grani e dei sali, e tre anni dopo si chiede ancora il costo del grano[38].

Misure protettive vengono decise in una congregazione del 1730, in cui si propone di proibire l'introduzione dell'olio forestiero; si invitano i ‹ Deputati ad negocia ›, poichè si è venuti a conoscenza che le tariffe dei sali variano da luogo a luogo, a ricorrere al ‹ Cardinale protettore › ed agli Agenti in Roma contro la proibizione di esportare il grano fuori Provincia ed altresì

34. *Libro verbali*, ff 172r e v e 174. Nel 1765 « essendo ben noti i replicati ordini dati dalla S. Congregazione del Buon Governo perchè si collettino i terreni di tutti i luoghi pii, ecclesiastici ed altri Privilegiati per la porzione colonica, giacchè in questa nostra Provincia è commune l'uso di dare metà del fruttato ai coloni, si assuma a spese della Provincia la difesa nostra per sostenere l'approvazione di tali ordini giacchè si è ottenuta da qualche Ecclesiastico la soprassessoria dall'esecuzione » (*Ibid.*, f 177).

Nella Congregazione dell'anno 1735 il Deputato di Rocca Contrada aveva fatto un esposto sul « pregiuditio che ridonda alle Comunità nella Costituzione dei Patrimoni Sacri » ed i ‹ Deputati ad negocia › erano stati incaricati di studiare la questione (*Ibid.*, f 147v); ancor prima, nel 1677, non volendo il Monastero di Santa Chiara pagare alla città di Macerata, per un privilegio concesso da Pio IV, una colletta di 14 scudi d'oro, la ‹ Congregazione provinciale › afferma che la città deve esigere il pagamento, altrimenti verrebbe creato un precedente dannosissimo per tutte le altre comunità della Provincia (*Ibid.*, ff 72v-73).

35. *Ibid.*, f 85.

36. ‹ *Libro patenti 1592-1608* ›, f 18v. La Congregazione, riunita in Macerata nel 1590, tratta della ripartizione di ottantamila scudi, prestati dal Collegio dei cardinali (si era in periodo di sede vacante per la morte di Urbano VII) alla Provincia per l'acquisto del grano, in occasione di una gravissima carestia (M. Leopardi *Annali* cit., II 291).

37. ‹ *Libro patenti 1608-1628* ›, f 57v.

38. *Ibid.*, f 119.

contro alcuni ingiusti pesi del ‹ Segretario del sigillo › sul permesso di ritenere il grano [39].

Cinque anni dopo fa la sua comparsa nella Congregazione il... tabacco: « facendosi molti clamori nella Provincia a causa che l'Appaltatore del Tabacco ricusa di vendere la foglia ai Particolari col Bollettino, affine di far esito del tabacco di pessima qualità ed a prezzi anche esorbitanti » si demanda ai soliti ‹ Deputati ad negocia › di prendere provvedimenti [40]; non lo si crederebbe, ma nel 1750 « essendo noto ad ogn'uno li disordini, omicidi, e strapazzi, che si cagionano continuamente sul particolare del tabacco » [41], si dà incarico ai ‹ Deputati di magistrato › affinchè eleggano due deputati per gli opportuni provvedimenti, tra i quali quello di insistere per l'abolizione dell'appalto, mediante la surrogazione di un altro dazio, con facoltà anche di spendere quello che occorrerà per mezzo della cassa provinciale.

Nel 1743 ci si lamenta perchè il sale, oltre che costoso, è anche di pessima qualità [42], e se ne parla ancora nel 1765 [43]; nel 1750 si chiede che venga estesa a tutti gli altri mesi dell'anno la concessione valida per il solo mese di agosto, secondo la quale chi possiede campi fuori della Provincia può portare a casa sua il raccolto senza pagare tasse, ma soltanto in detto mese [44].

Accanto a questi provvedimenti di carattere economico numerosi sono i provvedimenti di carattere più specificamente finanziario, in parte già visti. Nel 1602 il Legato, dovendo recarsi a Roma, invita ogni comunità della Provincia a presentare alla Congregazione notizie intorno allo stato « nel quale si trova di presente circa i debiti et crediti » per renderne edotto il Pontefice [45]; nel 1613 chiede che siano mandate entro quindici giorni le tabelle di tutte le

39. *Libro verbali*, ff 138v-140: « L'anno scorso furono forzati i Particolari della Provincia a prendere la licenza di ritenere grano, et altro in campagna dal Segretario del Sigillo in vigor del Bando in cui sospese il libero commercio etc.

Nel particolare dell'oglio forastiero... che i Signori Deputati considerino se possa essere utile alla Provincia di prohibirne l'introduzione, et in tal caso ne passino supplica ai Signori Superiori. Intorno alla diversità delle tariffe locali del sale... che i Signori Deputati si contentino di farne qualche diligenza... e che i SS. Deputati procurino qualche provvedimento col mezzo dell'Em.mo Card. Protettore e degli Agenti in Roma per facilitare l'esito dei grani ».

Segue quindi una deliberazione sul peso inutile delle « licenze imposte per le solite estrazioni degli animali ».

40. *Ibid.*, f 144.

41. *Ibid.*, f 161.

42. *Ibid.*, f 152v: « li Signori Deputati insistino presso il Signor Tesoriere perchè il sale bianco si venda di migliore qualità, e se ne faccia la tassa ».

43. *Ibid.*, f 177: si comanda che i magazzeni di sale di Porto Recanati vendano il sale anche di lunedì, e si invitano i ‹ Deputati ad negocia › a far rimostranze presso chi di dovere, poichè il peso camerale con cui i Depositari vendono sale è in alcuni luoghi maggiore ed in altri minore.

44. *Ibid.*, f 161v.

45. ‹ *Libro patenti 1592-1608* ›, f 135.

entrate ordinarie e straordinarie per lo stesso anno[46]. Numerose sono le ripartizioni, fra le comunità, di spese, aggravi, disavanzi, ecc.[47].

La Congregazione delibera anche intorno ai lavori pubblici di interesse provinciale: nel 1532 si impone una tassa per le fortificazioni di Ancona[48], ed un'altra trent'anni dopo per pagare le spese dei lavori del porto della stessa città[49].

La lettera convocatoria della Congregazione del novembre 1578 prescrive « che ogni Comunità mandi la vera mesura delle strade che saranno fatte nel loro territorio e con il numero dei ponti di nuovo o risarciti », e si propone di chiedere al Pontefice una sovvenzione per la manutenzione delle strade[50].

Invece nel 1624 ben quattro oratori prendono la parola affermando che la Provincia non deve alcun sussidio alla città di Ancona per il lazzaretto che si sta costruendo nel porto, e che « il lazzaretto si facci dagli Anconitani già che ne hanno il commodo », e si mandi un ambasciatore a Roma affinchè non venga imposta alla Provincia sovvenzione alcuna[51].

Viene invece accolta l'istanza del deputato di Castelfidardo, il quale chiede che « dalla Provincia si faccia raggiustare una fontana publica posta nella strada Romana verso Ancona detta la fonte dell'olivo, dove è anco l'Arme della Provincia, per commodo dei Passeggieri che si portano alla divotione della S. Casa »; ed anche quella del deputato di S. Elpidio, il quale propone « il riattamento del quartiero delli soldati di quel Porto, come si è praticato per quello dei soldati nel Porto di Monte Santo »[52].

Troviamo numerose volte delle deliberazioni riguardanti la cappella costruita nella Basilica di Loreto a spese della Provincia[53]; nel 1652 si discute sui

46. ‹ *Libro patenti 1608-1628* ›, f 57v.

47. Ad esempio, nel 1752 (*Libro verbali*, f 169), « asserendosi dalli Signori Deputati ad negocia costare chiaramente dai conti ultimamente riveduti al Depositario di questa Provincia essere maggiore l'esito dell'entrata, e non essere questa bastante per tutti i negozi occorrenti... che si ripartiscano dai Signori Deputati ad negocia scudi quattrocento sopra qualunque città e luogo di questa Provincia per due anni, cioè scudi duecento l'anno ».

Lo stesso ‹ consultor › aggiunge poi: « credendosi pregiudicevole al Commercio la diversità dei Pesi e misure, che passa da un luogo ad un altro... che i Signori Deputati ad negocia pensino a supplicare Nostro Signore per qualche congruo rimedio per il supposto inconveniente ».

48. Vedi nota 20 del presente Capitolo.

49. Archivio Segreto Vaticano, 12 *Miscellanea*, Schedario Garampi, 179, Indice 523, f 79 (12 febbraio 1563); ‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1561-1563* ›, nell'Archivio del Comune di Treia, f 86v; vedi anche M. Leopardi *Annali* cit., II 238: Recanati paga duecento scudi ancora nel 1568.

50. ‹ *Libro patenti 1575-1579* ›, f 164v.

51. *Libro verbali*, ff 15-17.

52. *Ibid.*, f 122.

53. ‹ *Libro patenti 1582-1592* ›, ff 98 e 152. La proposta di costruire la cappella fu votata nella Congregazione del gennaio 1586; in quella dell'11 maggio 1585 fu deciso di innalzare in

« pregiuditii fatti alla Cappella della nostra Provincia dentro la Chiesa della S. Casa di Loreto tanto nelli stucchi quanto nelle pitture, e perchè il male non vadi più avanti, in virtù di questa Congregatione Provinciale siano pregati i molto Reverendi Padri Giesuiti di questa S. Casa a tenerla in custodia, e facendola coltivare con i loro offizii divini, procurino di mantenerla e conservarla con quella decentia e politia, che sono proprie delle lor virtù », e non si manca di sottolineare che « ciò s'intende senz'alcun titolo di possesso, o di dominio, i quali restino sempre liberi et assoluti per la nostra Provincia » [54].

Si delibera anche « di fare un bel quadro della Venuta della S. Casa da esporsi nello Altare di essa Cappella, e di far risarcire i stucchi suddetti a spese comuni da ripartirsi fra i Luoghi della Provincia » [55]. Altre menzioni si hanno nel 1674, 1691, 1743, 1750 [56]; nel 1752 i cinquecento scudi votati per restauri vengono spesi nella causa per il sale contro il Depositario della Provincia, e vengono reintegrati nel 1759 con un sussidio quadriennale [57]. Una statua

Loreto una statua di bronzo a Sisto V, opera del recanatese Anton Bernardino Calcagni (1536-1593), coadiuvato da Tiburzio Vergelli di Camerino; in uno dei bassorilievi del basamento della statua si vede tuttora la stemma della Provincia. « Fu accordata dal Governatore di Loreto, per ordine del Cardinale Vastavillani, fattane parola con il Papa, la Cappella principale in capo alla chiesa; della concessione si fece rogito per mano di Domitio Mannocco, Cancelliere della S. Casa, e di Nicolò Sapisolo da Montecchio, Vice Cancelliere della Provincia. In essa cappella, che è quella del Sagramento, è ancora adesso dipinto lo stemma della Provincia. Pare che Sisto V volesse fare di Loreto il capoluogo della Marca, e questa circostanza... spiega il fatto che la congregazione provinciale là si radunasse » (R. FOGLIETTI *Notizie* cit., 26 nota 66, e 27 nota 67).

54. *Libro verbali*, f 39.

55. Già nel 1644 si era deliberato di « togliere il quadro che è stato posto nello altare della Cappella della nostra Provincia in Loreto, e ne si riponghi quello dell'Angelo Custode sin tanto che se ne facci un altro di migliore forma ed apparenza [il quadro di cui si parla nella Congregazione del 1652], et i Signori Deputati debbano il tutto far eseguire con celerità e diligenza ». Inoltre il quadro esistente è « peggiore e di mano forastiera » ed il nuovo quadro dell'Angelo Custode viene posto « in reverenza e devotione di quell'Angelo che il Nostro Signore Giesù Cristo ha deputato per custodia e difesa di questa Sua humilissima et ossequentissima Provincia » (*Libro verbali*, ff 30 e 31).

56. *Ibid.*, ff 67, 87v, 150v e 161v. Nel 1674, due Deputati vengono scelti per vigilare l'esecuzione dei lavori.

57. *Ibid.*, ff 169, 173v e 174. Nel 1743 si parla ancora dei « Deputati per l'ornamento della Cappella »; nel 1750 « essendosi discorso nelle antecedenti Congregazioni di fare un ornamento proprio della Cappella della nostra Provincia in questo gran Santuario di Loreto, per il quale effetto si dovevano depositare scudi cinquecento in conto della spesa che sarrà per occorrere », viene deciso che « allorchè la Provincia sarà in istato di fare la spesa occorrente per l'ornamento della Cappella, effettui tale opera, ed intanto la S. Casa non possa appropriare a sè detto Altare senza sentire l'Oracolo di Nostro Signore » (*Ibid.*, f 161r e v).

Sulla spesa ed il successivo risarcimento di cinquecento scudi, vedi nota 30 del presente Capitolo. In un'altra congregazione si protesta contro il Vescovo di Recanati che non permette il libero uso della Santa Casa e proibisce di distribuirvi la Comunione.

Nel 1710 la Congregazione, su richiesta del Priore degli Agostiniani Scalzi di Macerata, incarica i ‹ Deputati ad negocia › di far supplica al Pontefice, a nome di tutta la Provincia, per la

di bronzo è eretta a Sisto V in Loreto, per deliberazione della Congregazione[58]; ma vive resistenze incontra l'ordine rivolto dallo stesso Pontefice ad ogni Comune della Marca, riguardante la costruzione di una casa in Loreto[59].

Altro provvedimento riguardante i lavori pubblici è quello che il Sindaco della Provincia ha cura di presentare al Governatore: una patente del ‹ Cardinal Camerlengo ›, con cui vengono revocate le nomine di tutti i « commissarii deputati sopra l'acconciare le strade, ponti et fonti et altri lochi publici », non facendo essi altro che « gravare le povere comunità »; l'incarico di provvedere è dato alle comunità stesse[60].

La Congregazione si fa anche portavoce dei lamenti dei provinciali quando questi, nel 1747, protestano « perchè in occasione dei piccoli viaggi sono obbligati a dar conto della moneta che portano, con pericolo di incontrar strapazzi dagli Esecutori, come è accaduto a qualch'uno »[61] o perchè un bando proibisce di inviare lettere se non per posta, « con grande pregiuditio della Provincia, e specialmente di quei Luoghi fuori della strada Flaminia » i quali debbono spedire dei messi postali: i ‹ Deputati ad negocia › procurino l'abolizione del bando, in modo che sia possibile « spedire li Messi da un luogo all'altro senz'incorso di pena, e senza la licenza del Maestro di posta, ed occorrendo qualche spesa, si faccia a conto della Provincia, e per tale effetto si ripartirà la somma a tutte le Comunità della Provincia »[62].

Altre volte si discute anche su « gli ingiusti prezzi delli spetiali » e si chiede « di poter descrivere nelle tabelle di uscita le provvisioni dei medici, chirurgi, maestri di scuola, godendone tutti il benefizio per quelle Comunità che pagano i salariati coll'imposizione delle collette »[63].

La Congregazione poteva anche rivolgersi all'autorità giudiziaria sia in materia civile che in materia penale. Molte richieste, contenute in un memoriale presentato dalla Provincia al Legato[64], riguardano provvedimenti di carattere giudiziario: non si mandino ‹ cavalcanti › se non in caso di omicidio, si invii un sol ‹ monitorio › agli imputati di un medesimo delitto, non si pro-

beatificazione del Servo di Dio fra Giovanni di San Guglielmo, nativo di Montecassiano (*Libro verbali*, f 122).

58. ‹ *Libro patenti 1582-1592* ›, ff 87 e 152. Vedi anche nota 53 del presente Capitolo.

59. *Ibid.*, ff 126v ss; vedi anche M. LEOPARDI *Annali* cit., II 284-286. Dette costruzioni dovevano servire soprattutto per dare alloggio ai Deputati di ogni comunità quando si recavano alla Congregazione. Ma già nel 1596 il Consiglio di Serra San Quirico delibera di vendere la sua casa per pagare, con il ricavato, alcuni tributi alla ‹ Camera apostolica › (D. GASPARI *Memorie storiche* cit., 75).

60. ‹ *Libro patenti 1565-1568* ›, f 111r e v.

61. *Libro verbali*, f 158.

62. *Ibid.*, ff 161 e 162.

63. *Ibid.*, ff 98 e 150.

64. ‹ *Libro patenti 1579-1582* ›; il ‹ memoriale › è pubblicato alle pagine 181-184 del presente volume (Documento 19).

ceda alla stima dei beni degli imputati prima della cognizione della causa, non si gravi la mano sugli accusati che spesso, proprio per questo, si danno alla macchia, si proibisca al procuratore fiscale di esigere la vigesima dal reo; una delle nomine da farsi nella Congregazione del 15 giugno 1588 è la « electio advocati et procuratoris pauperum et miserabilium personarum » [65].

Una misura molto importante è proposta nel 1743 (con quarantadue voti favorevoli e solo tre contrari): si chiede, « per togliere l'asilo ai malviventi... di supplicare Sua Beatitudine di levare agli Ospitali dei Pellegrini il Privilegio dell'Immunità » [66].

Il Gonfaloniere Flaminio Filippucci presenta nel 1743 una mozione « toccante il provvedimento di sgravare i litiganti nella Rota di Macerata dell'esorbitante pagamento del Registro dei processi » [67]. Sette anni dopo, « sperimentandosi da tutte le Comunità della Provincia, o almeno dalla maggior parte, che li Giudici locali si arrogano la libertà di giudicare nelle Cause di danno dato sul motivo, che tutte, o la più parte di esse siano di danno dato studioso », la Congregazione delibera « che in questo caso i Signori Deputati facciano istanza in S. Congregazione del Buon Governo di un Decreto, che serva per tutti i luoghi della Provincia generalmente, tanto più che la stessa S. Congregazione decretò per la terra di Morro Valle a favore di quella Comunità, e contro il Giudice Locale, e quando qualche Comunità volesse copia di detto decreto può farne istanza a quella di Morro Valle, che ne ha molte impresse » [68].

Nel 1759, a causa di numerosi danni che vengono fatti nelle campagne, si chiede che si puniscano criminalmente i colpevoli [69]; ancora riguardo al Tribunale della Rota di Macerata, nel 1765 poichè « si sente che i Processi e scritture delle Cause Civili dell'Ufficio della Rota di Macerata si trovano tal-

65. < *Libro patenti 1582-1592* >, ff 126 ss.

66. *Libro verbali*, f 151v. I contrasti civili ed il brigantaggio non erano da molto scomparsi dalla Provincia, se i due ambasciatori maceratesi Antonio Maria Amici e Giov. Batt. Angelucci, che si recano alla Congregazione del 1567 in Iesi, sono lodati perchè avevano operato « per la pubblica quiete della Provincia non meno di quello che si studiassero in recidere affatto fra i Maceratesi l'Idra delle discordie civili » (P. COMPAGNONI *La Reggia Picena. Parte inedita* cit., 154) e se nello stesso anno vi era stata una spedizione contro i fuorusciti ribelli alla Chiesa che si erano rifugiati nell'ascolano; capo delle milizie papali era Torquato Conti.

67. *Ibid.*, f 150.

68. *Ibid.*, ff 161v-162.

69. « È universale il clamore dei Possidenti per i danni manuali, che si commettono nelle campagne da persone oziose e vagabonde, quali non avendo capitale alcuno per potere rifare il danno, e pagare le penali alla Comunità secondo le disposizioni della nota bolla sopra il danno fatta dalla F.M. di Benedetto XIV, pretendesi non possano patire carcerazioni ».

Si supplichi « Nostro Signore per una dichiarazione della Bolla della F.M. di Benedetto XIV sopra il danno dato, colla quale si ordinasse, che i danni dati manuali e studiosi venissero puniti criminalmente per togliere i continui clamori dei Possidenti, e frenare l'insolenza dei Dannificanti » (*Ibid.*, ff 172 e 174).

mente confuse ed in mal ordine, che non riesce di rinvenirle alla occorrenza, in grave pregiudizio dei Particolari e Collitiganti... si preghi Mons. Ill.mo Preside perchè si degni ordinare che in termine di circa due mesi si pongano in un buon ordine, con formarne Rubricelloni, tutti i Processi esistenti nell'Uffizio della Rota di Macerata, giacchè si tratta di Causa comune, e merita una precisa attenzione, che le dette scritture tutte siano diligentemente custodite »[70].

Altre deliberazioni riguardano una protesta contro i birri di Fermo che vanno qua e là nella Marca eseguendo « manu regia » i sequestri ad istanza dei gabellieri, sequestri che invece debbono essere eseguiti in via ordinaria[71]; un ricorso contro gli Uditori del Tribunale della Rota in Macerata[72]; nuove proteste contro sequestri per debiti eseguiti con eccessiva precipitazione e durezza[73]; si lamenta che siano spesso nominati notai non idonei, e si invitano i Consigli comunali a vigilare sulla loro condotta[74]; si chiede che i Comuni possano tener nei loro archivi i protocolli degli istrumenti che li riguardano[75].

Altra azione, parallela a quella tendente a far concorrere gli ecclesiastici ed i luoghi pii nel pagamento di tasse e collette, riguarda il contrasto tra il foro civile e quello ecclesiastico, giacchè quest'ultimo avocava a sè i processi riguardanti « i danni contro li lavoratori et altri ministri delle Persone Ecclesiastiche, che pretendono di giudicarli gli stessi Giudici ecclesiastici senza applicar le pene alle Comunità »[76].

I verbali delle sedute della ‹ Congregazione provinciale › riportano in continuazione proposte e provvedimenti del genere sopra citato: donativi, tasse, sussidi, lavori di utilità della Provincia, ripartizione di spese, difesa dei prodotti dell'agricoltura locale. Qualche proposta già nota ci riporta alle tendenze innovatrici dell'economia del Settecento, come quando la Congregazione chiede il libero commercio per l'olio o facilitazioni per l'esportazione del grano o l'esenzione dalla « gabella di estrazione » per l'olio prodotto nella Provincia, giacchè quello forestiero ne è esente[77]; o denuncia il « pregiuditio che recano al commercio » (quante volte troviamo questa parola nei verbali del secolo XVIII!) certe ingiustificate pretese della Tesoreria e della Segreteria del Si-

70. *Libro verbali*, ff 177 e 179.
71. *Ibid.*, f 8v.
72. *Ibid.*, f 116v.
73. *Ibid.*, f 117: accogliendo immediatamente, anche se parzialmente, la protesta della Congregazione, il Governatore stabilisce che la notifica debba essere fatta almeno cinque giorni prima del sequestro (la Congregazione ne aveva chiesti otto).
74. *Ibid.*, ff 157v e 159.
75. *Ibid.*, f 174.
76. *Ibid.*, f 108; vedi anche ff 5, 43v, 72v, 133, 145v e 150.
77. *Ibid.*, ff 85, 140v e 144.

gillo in contrasto con quanto stabilito da brevi e privilegi pontifici[78], o chiede l'abolizione, anche se parziale, del privilegio dell'immunità ed innovazioni nelle procedure giudiziarie.

Ancora più aderente alle idee dell'Illuminismo la proposta presentata al Papa nel 1752 di unificare i pesi e le misure, « la cui diversità è pregiudicievole al commercio », in tutto lo Stato della Chiesa[79]; ed è espressione anche dell'umanitarismo settecentesco il vigoroso intervento del conte Francesco Simonetti, oratore osimano, contro inutili gravezze alle quali erano sottoposti i poveri: « è noto in tutta la Provincia l'aggravio che soffrono gli Abitanti per l'obligo di prendere la carta bollata per ogni piccolo contratto, atti civili, criminali od altro, ed ancora li strapazzi che soffrono le povere genti che viaggiano con le some, dovendo portare le bollette del Passo con il bollo, quando esigendosi dagli stessi in campagna la gabella, non vi è comodo di prendere detta Carta, e per ciò soggiacciono spesso alle fraudi; oltre le confusioni, che si apportano alli Tribunali, sì nelle cause civili e sì nelle criminali, non prendendosi da' poveri le querele nel criminale, perchè non possono portare la carta bollata, nonchè tante estenzioni e dichiarazioni fatte dopo seguitone l'appalto, sarei pertanto di senso che li Signori Deputati ne facessero le dovute rimostranze alla Santità di Nostro Signore unitamente coll'altre Provincie, affinchè si degni, esercitando la sua paterna clemenza, di abolire sì grave peso »[80].

Indice dei nuovi tempi è anche una proposta formulata ed approvata nel 1722: « vedendosi sempre più mancare le famiglie nobili, non senza sospetto che ciò provenga dalla povertà, la quale è sempre maggiormente per augumentare, non parendo conveniente a' soggetti delle medesime famiglie di impiegarsi in esercizi lucrosi, stimati poco convenienti alla loro nobile condizione, se pare di ricorrere alla Santità di Nostro Signore in nome di questa Provincia perchè si degni di dichiarare con suo Breve, che l'esercizio delle Arti liberali, da dichiararsi dalla Santità Sua, non pregiudichi alla detta loro nobile condizione, nel modo e forma che fu dichiarato dalla Santa Memoria di Clemente X intorno alla mercatura di seta e lana »[81].

Se valutiamo appieno l'opera della Congregazione dal secolo XVI al secolo XIX, non possiamo disconoscerne l'utilità, avendo i deputati cercato in ogni modo di promuovere qualche opportuna riforma, di alleviare i pesi agli

78. *Libro verbali*, ff 150v, 151, 158 e 161.

79. *Ibid.*, f 169.

80. *Ibid.*, f 151 r e v: proposta approvata all'unanimità dalla Congregazione nell'anno 1743.

81. *Ibid.*, f 134: è la proposta sesta. La proposta nona invece richiede al Pontefice la « pragmatica » contro l'eccessivo lusso: « vedendosi il detrimento che causa alle famiglie il lusso troppo avanzato, parrebbe espediente di supplicare Nostro Signore per una pragmatica prohibitiva degl'argenti, ori, gioie, e mezzi di valuta ».

amministrati e di provvedere all'interesse pubblico della Provincia. Indubbiamente la Congregazione fece opera utilissima come intermediaria, in molte questioni, tra il potere centrale ed i provinciali, anche se quasi mai potè opporsi, se non parzialmente, alle richieste del Pontefice, degli organi centrali e del Governatore. Il Parlamento ebbe in questo, almeno fino alla metà del secolo XIV, maggiore libertà, ma noi dobbiamo considerare l'opera della Congregazione nei secoli in cui questa svolse le proprie funzioni: i secoli XVII e XVIII non sono i secoli XIII e XIV, e le mutate condizioni storiche fecero divenire Congregazione quello che prima era il Parlamento.

Conclusione.

Al termine delle sue *Notizie intorno al Parlamento della Marca di Ancona* il Foglietti lamenta che « una storia del nostro parlamento non l'avremmo potuta fare ad ogni modo, per l'assoluta mancanza dell'archivio della Provincia e di quello governativo dei Rettori della medesima »[1], il primo distrutto dai Francesi nel saccheggio di Macerata del 1799, il secondo, secondo il Foglietti, letteralmente disperso insieme con l'Archivio demaniale alla fine del secolo scorso, quando la maggior parte delle carte di essi furono stoltamente inviate al macero, ossia alle cartiere di Pioraco.

La notizia riguardante l'Archivio dei Rettori della Provincia non è esatta, giacchè l'Archivio dei Governatori della Marca Anconitana (dal 1619 al 1797) non andò distrutto nel saccheggio ma, dopo varie vicissitudini, è oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Macerata. Se mancano gli atti anteriori al 1619, la ragione è da ricercarsi nel fatto che i Governatori dei secoli XV e XVI usavano custodire personalmente le carte riguardanti il loro governo, cosicchè quando erano trasferiti da una Provincia all'altra, o cessavano dal loro mandato, portavano con sè gli atti riguardanti il loro ufficio.

Ma anche se il Foglietti avesse potuto consultare l'Archivio dei Governatori, non ne avrebbe avuto ampia messe di notizie, poichè in quell'Archivio non c'è quasi nulla, se non qualche nuda indicazione, che si riferisca alla vita della ‹ Congregazione provinciale › nei secoli XVII e XVIII; invece, per quanto riguarda questi secoli, di fondamentale importanza è il ritrovamento del *Libro dei verbali* (unico resto del saccheggio dell'Archivio della Provincia nel 1799!), il quale ci dà conoscenza precisa della Congregazione negli ultimi due secoli della sua esistenza, mentre per il periodo antecedente le notizie sono attinte alla raccolte di documenti effettuate e pubblicate specialmente nei secoli XVIII e XIX, nonchè agli archivi di quei Comuni che già appartennero alla Marca di Ancona. È però grave iattura che in alcuni di essi attendano ancora di essere catalogati e convenientemente sistemati i documenti rimasti da prece-

1. R. Foglietti *Notizie* cit., 35. Sullo stato attuale degli archivi nelle Marche, vedi *Gli Archivi storici dei Comuni delle Marche*. A cura di E. Lodolini (Roma 1960).

denti inconsulte asportazioni e distruzioni, che talvolta hanno fatto pressochè scomparire interi preziosi archivi.

Nonostante ciò, la storia del Parlamento e della Congregazione della Marca si presenta abbastanza chiara nelle sue linee fondamentali, per quanto i documenti riguardanti il Parlamento siano per lo più generici, spesso addirittura semplici riferimenti.

Ci sembra prima di tutto evidente che nel Parlamento della Marca continuano ad esistere le caratteristiche delle precedenti assemblee feudali: non ci troviamo infatti di fronte ad un Parlamento cosciente di rappresentare la Provincia ed agente conseguentemente al suo mandato, ma di fronte a tanti parlamentari convenuti in base ad un preciso dovere feudale di obbedienza verso il Pontefice, al quale sono singolarmente uniti da particolari patti di sudditanza. Diverse sono infatti le condizioni giuridiche del Clero, dei Signori e dei Comuni: non solo il Clero è legato al Pontefice da un legame spirituale di obbedienza che non riguarda gli altri due ordini, ma diverse sono le condizioni degli stessi Vescovi, a seconda che siano o meno investiti di possessi, per cui possono anche assumere la qualità di Signori feudali.

Anche costoro non hanno un uguale patto giuridico nei riguardi della Sede apostolica: i Malatesta ed i Varano, che troviamo persino insigniti del comando delle milizie della Chiesa nella Provincia, godono di speciali esenzioni e prerogative che non sono invece concesse agli effimeri Signori di questa o di quella città [2].

Simile è la situazione dei Comuni; nel patto di sottomissione alla Sede apostolica le ‹ civitates › non sono trattate come i ‹ castra ›, e le successive numerose ribellioni di questo o di quel Comune, seguite dalla revoca di tutti i privilegi goduti e dalla successiva assoluzione e reintegrazione totale o parziale nei diritti precedenti, mutano continuamente lo ‹ status › delle singole comunità, le quali presentano raramente un fronte compatto dinanzi alle richieste rettorali [3]. Nello stesso Parlamento di Montolmo del 1306, che rap-

2. P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 314: il Parlamento di Osimo del 1390 delibera la ripartizione di una contribuzione straordinaria, ma Pandolfo Malatesta invia due suoi ambasciatori al Card. Bontempi, Legato nella Marca, affermando che le città a lui soggette non sono tenute a contribuire.

3. Almeno fino a tutto il secolo XVI Recanati mantiene il diritto di eleggersi il Podestà, ed anche quando è il Pontefice a designarlo il ‹ Consilium generale › del Comune ricorre alla finzione di procedere alla nomina senza far menzione della designazione avvenuta. Fabriano invece non vuole accettare il Podestà impostole (doc. 217, del 1275, in C. CIAVARINI *Collezione* cit., II 257) e presenta appello contro la decisione del Rettore (doc. 223, del 1278, in CIAVARINI *Ibid.*, II 261); si elegge a Podestà Orso degli Orsini, nipote di Nicolò III (doc. 224, del 1278, in CIAVARINI *Ibid.*, II 263) ed il Rettore la priva di tutti i privilegi, contro la qual decisione la città presenta nuovo ricorso (doc. 226, del 1278, in CIAVARINI *Ibid.*, II 264). Vedi anche documenti successivi a quelli ora citati.

presenta forse l'esempio più cospicuo, sono soltanto i Comuni minori quelli che rifiutano di sottoscrivere i protocolli dei Legati nella forma accettata e proposta dai rappresentanti di Ancona, e soltanto in un secondo tempo dànno la loro adesione, sostanzialmente svuotata di ogni contenuto dall'affermazione di voler salvi i diritti loro concessi dalla Bolla « Coelestis patris familias » di Bonifacio VIII.

Non manca nei secoli XIII, XIV e XV il rifiuto di qualche Comune dinanzi alle proposte rettorali, con il successivo appello al Pontefice; non mancano anche preventivi accordi fra i parlamentari sull'atteggiamento da tenere in assemblea, ma si tratta solo di accordi contingenti. Si osservi che ancora nel secolo XVIII sorgono fra le città anacronistiche questioni di precedenza, e che ogni Comune mantiene a Roma propri rappresentanti o Agenti, tarda e sbiadita testimonianza del permanere dello spirito del contratto feudale e della singolarità della posizione giuridica delle città nei confronti del Pontefice, così che, esistendo in Roma gli ‹ agenti › delle città e quelli della Provincia, non sono i primi a scomparire a vantaggio dei secondi, ma sono questi ultimi, dei quali si riconosce l'inutilità, ad essere soppressi dalla ‹ Congregazione provinciale ›!

Nonostante questa fondamentale permanenza dell'originario vincolo feudale, notevolissime sono le trasformazioni che l'istituto parlamentare nella Marca subisce con il trascorrere dei secoli.

Nel secolo XIII non abbiamo ancora un vero e proprio ‹ Parlamentum provintie ›: rare sono le convocazioni, per lo più motivate da ribellioni e, nella seconda metà del secolo, dalla necessità dell'imposizione di ‹ tallie militum ›. Più frequenti sono invece le convocazioni nel secolo successivo, in cui il Parlamento diviene talvolta un vero e proprio organo ausiliare del Rettore, come dimostrano anche le significative citazioni di ‹ consiliarii › che assistono il Rettore nel governo della Provincia; è questa l'epoca di maggior vitalità del Parlamento, specialmente nel periodo in cui i Papi risiedono in Avignone. Ma ben presto la riforma albornoziana, pur definendo con maggior precisione sia l'autorità ed il potere dei Rettori come l'attività del Parlamento, conclude in modo definitivo il ritorno dell'istituto parlamentare alla soggezione nei riguardi del rappresentante del Pontefice.

Ora veramente si ha il ‹ Parlamentum provintie ›, il quale non solo svolge una pur non trascurabile opera di controllo della legalità delle ‹ *Constitutiones* › ed in genere dei provvedimenti del Rettore, costretto a chiedere l'approvazione dei parlamentari per quegli atti che oltrepassano i doveri sanciti per le ‹ civitates › dal patto con la Chiesa, ma anche costituisce un efficace tramite fra il Rettore ed i provinciali. Non avvengono ormai più decise e vittoriose opposizioni o clamorose ribellioni, ma il Parlamento sembra almeno guadagnare come stabilità di istituzione quello che perde in libertà, avviandosi lentamente a diventare il ‹ concilium oratorum › della Provincia.

Clero e nobiltà, infatti, con la fine del secolo XIV non partecipano più al Parlamento, il quale vede quindi diminuire la sua importanza e ridursi l'ampiezza delle sue funzioni, come vede a poco a poco scemare il numero dei parlamentari, anche per la sottrazione di parecchie città alla Provincia della Marca. Eppure il Parlamento svolge un'opera attiva, specialmente nel campo amministrativo e finanziario, che avrà termine soltanto con la soppressione della ‹ Congregatio provincialis ›.

Negli ultimi anni del secolo XIV e nella prima metà del successivo il Parlamento si riunisce specialmente per evitare alla Provincia distruzioni e saccheggi, in un periodo di devastazioni che sembra richiamare quello delle guerre contro Manfredi.

Alle lotte tra Comune e Comune o tra fazione e fazione nella stessa Provincia, succedono più vaste guerre fra le signorie italiane e comincia a poco a poco ad affacciarsi, nelle deliberazioni dei ‹ subsidia › al Pontefice, un ancor più grande conflitto, religioso e politico insieme: la lotta contro i Turchi.

Nuove voci si trovano fra le questioni indicate nelle lettere di convocazione, da parte dei Rettori e dei Legati prima, dei Governatori poi: prezzo del sale, dei grani, ‹ tabelle degli aggravi ›, strade, ponti. Continua, ormai stancamente, la difesa degli antichi privilegi e delle consuetudini giuridicamente riconosciute, resa ormai inutile dalla piena libertà di azione concessa da tempo ai Rettori[4]; ma, pur nella mancanza di una ordinata ed organica legislazione[5], il ‹ Parlamento provinciale › della Marca, divenuto ‹ Congregatio provincialis ›, trova la sua ragione ed espressione di vita, se così si può dire, nelle questioni di materia finanziaria ed amministrativa che abbiamo visto attraverso il *Libro verbali:* vita non ingloriosa nè inutile, se la Congregazione non si riduce soltanto a stabilire la spartizione delle contribuzioni tra i Comuni, ma chiede utili provvedimenti anche in campo economico e giudiziario.

Nè possiamo passare sotto silenzio l'esistenza della ‹ Congregatio particularis ›, del ‹ Sindicus provinciae ›, delle ‹ Deputazioni ad negocia ›, di Magistrato, di Sanità, delle numerose commissioni e deputazioni parlamentari che non soltanto si recano dal Pontefice per chiedere sgravi ed alleggerimenti fi-

4. Ancora nei documenti di nomina dei Rettori nel secolo XVI il Pontefice fa menzione dell'autorità ad essi concessa «convocandi, ordinandi, faciendi, manutenendi et exequendi... parlamenta generalia vel particularia in locis huiusmodi tuae legationis seu aliquo illorum quotiescumque et quocumque pro statu et honore nostro ac memoratae ecclesiae pace quoque et tranquillitate Provinciae, Presidatus, Civitatum, Terrarum, Castrorum et Locorum praedictorum tibi ut praemictitur commissorum, prout tibi videbitur expedire» (Biblioteca comunale di Macerata, *Copialettere della Legazione*, anni 1535-1544, ff 145v ss).

5. A. MARONGIU *Storia del diritto pubblico* cit., 349: le cure dello Stato « erano soverchiate nella mente dei pontefici da quelle del governo spirituale e dall'agitata situazione politica e religiosa dell'Occidente europeo ».

scali, ma dànno « all'opera del parlamento rilievo, efficacia ed autonomia maggiori che in passato »[6]; come è opportuno ricordare la maggiore regolarità del funzionamento dell'assemblea, per quanto riguarda sia le convocazioni che i sistemi di discussione e di votazione.

A poco a poco, la fisonomia della ‹ Congregazione provinciale › si viene avvicinando in certo qual modo (nonostante alcune persistenti differenze) a quella dei nostri ‹ Consigli provinciali ›, nel senso che l'esecuzione delle deliberazioni del consesso maggiore è demandata ad un consesso minore, rappresentato in maniera preponderante dalla ‹ Deputazione ad negocia ›, che viene soverchiando in importanza i ‹ Deputati di magistrato ›. Questi ultimi, come si è visto, sono designati dai ‹ Consigli di credenza › dei Comuni estratti a sorte dal Bussolo e pertanto non sono espressione di un voto di fiducia rivolto alle singole persone, mentre i ‹ Deputati ad negocia › sono eletti singolarmente e nominativamente dall'assemblea, propongono l'ordine del giorno, riferiscono su di esso e partecipano alla votazione.

Anche le materie sulle quali la Congregazione è chiamata a discutere avvicinano questa assemblea ai ‹ Consigli provinciali › del nostro tempo, pur con ogni amplissima riserva che simile paragone comporta.

Tra i nomi degli ‹ oratores › inviati dai Comuni al Parlamento o alla Congregazione, troviamo quelli delle più note ed illustri famiglie della Provincia: i Ricci, i Compagnoni, gli Hercolani, i Ciccolini, i Filippucci, i Capotosti di Macerata; i Gallo, i Simonetti, i Fiorenzi di Osimo; i Massucci, gli Antici, i Leopardi di Recanati; i Benadduci e i Bezzi di Tolentino; i Bartolazzi di Pausula (Corridonia); i Gentiloni di Filottrano; i Lazzarini e i Narducci di Pollenza; i Pallotta di Caldarola; i Broglio ed i Teloni di Treia; i Tomassini ed i Barbarossa di Montelupone; gli Onofri e i Mazzabufi di Sanginesio; i Carradori di Montefano; gli Stelluti e i De Sanctis di Fabriano; gli Scaramuccia di Montecassiano; i Buonaccorsi e i Marefoschi di Montesanto (Potenza Picena); i Conventati di Montegranaro; i Servanzi, i Collio e i Margarucci di Sanseverino; i Benvenuti, i Raffaelli ed i Cavallini di Cingoli, ecc.[7].

E mentre, come abbiamo visto, nelle ‹ Congregazioni provinciali › non erano ammessi ‹ curiali › come ambasciatori ed oratori (forse perchè... troppo litigiosi!), vennero invece accettati nell'assemblea ed ebbero incarichi e mandati parecchi ‹ lectores › dello Studio maceratese: Girolamo Carboni di Macerata (1594-1677), lettore di diritto civile, Pompeo Compagnoni (1602-1673), pure di detta città, storico e lettore ordinario di diritto civile, Giulio Cesare Conventati di Monte Granaro, vissuto anch'egli nel secolo XVII, lettore di istituzioni imperiali, Angelita Scaramuccia di Montecassiano (vissuto fra i secoli XVI e XVII), autore di numerose opere storiche, il treiese Anton Fran-

6. Marongiu *Ibid.*, 346.
7. L. Borioni *La Provincia* cit., 43.

cesco Pellicani (nato nella seconda metà del secolo XVI e morto nel 1639), canonico arcidiacono della Cattedrale di Macerata e Vicario capitolare, lettore di diritto canonico; ed altri ancora.

La ‹ Congregazione provinciale ›, pur con quello che in essa vi era di attivo e di vitale in corrispondenza con le necessità del suo tempo, non poteva sopravvivere al turbine napoleonico, perchè ancorata ad un vecchio ordine politico e giuridico; ma, anche con tutte le limitazioni di natura storico-giuridica che questa affermazione comporta, alla Congregazione possiamo guardare, nel solco delle nostre tradizioni secolari, come ad un antecedente, tra due secoli « l'un contro l'altro armato », di organi amministrativi a noi più vicini.

DOCUMENTI

1.

[1356 circa].

Elenco delle « civitates, terrae, castra et loca » che fanno parte della Marca d'Ancona, e dei nobili che debbono intervenire a Parlamento e prestare il giuramento di fedeltà; segue l'indicazione della taglia imposta dall'Albornoz alle singole comunità « ex provincialium voluntate ».

Dall'edizione di A. THEINER *Codex diplomaticus* cit., II 338-348, doc. 325.

In dei nomine. Amen. Infrascripte sunt Civitates, Terre, Castra, Loca, Ville provincie Marchie Anconitane cum Castris et Villis dictis Civitatibus et terris annexis, et earum Comitatibus spectantibus pleno iure et immediate ad sanctam Romanam ecclesiam et dominum nostrum papam.

Civitas Anconitana ...
Auximum ...
Civitas Camerinii ...
Civitas Callii, vocata Sancti Angeli Papalis ...
Civitas Esculi ...
Civitas Esii ...
Civitas Firmana ...
Civitas Fani ...
Civitas Forosinfronii ...
Civitas Humana ...
Civitas Macerata ...
Civitas Pensauri ...
Civitas Racaneti ...
Civitas Senegalie ...

Infrascripta sunt Communancie et Castra, que spectant ad sanctam Romanam ecclesiam et Ville et Castra, que sunt sub eis.

Amandula ...
Arquata ...
Cingulum ...
Fabrianum ...

Terra Sancti Severini ...
Sernanum ...
Serra Sancti Quirici ...
Terra Sancti Genesii ...
Tolentinum ...
Castra Comitatus quondam Fani ...
Monticulum ...
Mathelica ...
Mons Fortinus ...
Mons Monachus ...
Mons Sancte Marie in Lapide ...

Infrascripte sunt Civitates et Terre, que tenentur sine titulo tirampnice de provincia Marchie Anconitane per tirampnos infrascriptos:

Civitas Camereni et totus Comitatus, Castrum Penne S. Iohannis, Castrum Sernani et Castrum Bellifortis tenentur per Dominum Rodulfum de Camereno et fratres.

Fabrianum et Comitatus et Castra tenentur per dominum Alberghectum de dicta terra.

Sanctus Severinus et Comitatus et Castra per Smidutium de dicta terra.

Mathelica per Franciscum de dicta terra.

Mons Bodius per Federichum de dicta terra.

Castrum Galiardi per filios Guilliocii de Malatestis.

De pertinenciis Marchie Civitas Urbini cum toto Comitatu et Castris (tenentur) per Comites de Monteferetro, et Castrum Durantis per dominum Blanchum de dicto loco.

Infrascripta sunt Terre et Civitates, que tenentur sub titulo et Vicariatu pro sancta Romana ecclesia per personas infrascriptas:

Civitas Firmana cum toto Comitatu et Castris per dominum Iohannem de Olegio (tenentur).

Civitates Fani, Forsinfronii et Pensaurii, cum omnibus castris et civitatibus per dd. de Malatestis.

Tolentinum, Sanctus Genesius et Castrum Manardi per dominum Rodulfum de Camereno.

Castrum Montis Acuti et Castrum Ficani per Smiducium de S. Severino.

Castrum Montis Novi per dominum Nicholaum de Neapoli.

Serra S. Quirici per Ludovicum de Parma.

Castrum Leonis per d.num Anthonium de Richasulis.

Castrum Montis Fortini per d.num Blaschium Fernandi de Bolviso.

Infrascripta sunt Civitates Terre et Castra, que sancta Romana ecclesia libere tenet in provincia Marchie Anconitane ad suas manus:

Ancona civitas, Auximum civitas, Amandula, Arquata, Appignanum, Barbara, civitas S. Angeli papalis, Cornaltum (destructum), Cingulum, Castrum Ficcardum, Civita Nova, Cosignanum, Castignanum, castra comitatus quondam Fani, que sunt XVII, Esculum civitas, Esium civitas, Furce, Humana civitas misera, Macerata civitas, Mons Sicchus, Monticulum, Mons Milonus, Mons S. Marie in Cassiano, Mons Luponus, Murrum Vallium, Mons Sanctus, Mons Causarius, Mons Ulmi, Mons S. Marie in Georgio, Mons Rubianus, Mons Florum, Mons Altus, Mons Denovem, Mons Elparus, Mons S. Martini, Mons Monachus, Mons S. Marie in Lapide, Mons filiorum Optrani, Mons Fanus, Offania (destructa), Offida, Porchia, Pangnonum, Racanetum civitas, Rocchacontracta, Ripatransonis, Rotella, Staffulum, S. Elpidius, S. Iustus, Serra Comitis, Sancta Victoria, Senegalia, Villa Iusticie (destructa et sic dominus Legatus mandavit vocari, cum alias vocabatur Mondoffum, et propter rebellionem).

Infrascripta sunt roche et fortalitia, que ecclesia Romana in Marchia Anconitana tenet ad manus suas...

Infrascripti sunt fumantes Marchie secundum antiquum Registrum Camere Romane ecclesie...

Infrascripte sunt Civitates, Castra et Terre, que sunt et semper fuerunt antiquitus sub presidatu Camerinensi...

Infrascripte sunt Civitates, Terre et Castra, que sunt et semper fuerunt antiquitus sub presidatu Abbatie Farfensis...

Infrascripte sunt Civitates, Terre et Castra, que sunt et semper fuerunt antiquitus sub presidatu S. Laurencii in Campo...

Isti sunt Nobiles (et) Barones, qui tenebant castra, et pro ipsis tenebantur respondere in exercitu cavalcatis, et venire ad parlamentum de mandato d.ni Rectoris Marchie, et prestare fidelitatis debitum iuramentum, et nunc, qui tenent ipsa castra, tenentur...

Omnes Episcopi et Prelati, Abbates, Priores Plebani, et alii Ecclesiarum Rectores, et ecclesiarum curatores, sollempnium sindici Capitulorum ecclesiarum cathedralium de provincia Marchie Anconitane exemptarum et non exemptarum tenentur venire ad parlamentum celebrandum per Rectorem dicte provincie, et etiam Ep.us Urbinas, et prestare sancte Romane ecclesie fidelitatis debitum iuramentum.

Omnes Civitates, Communancie, Terre et Castra Romane ecclesie de dicta provincia Marchie Anconitane, Civitas Urbini et Comitatus quondam ipsius, et Castra Masse Trabarie et Terrarum Sancte Agathe, que sunt annexe Rectorie Marchie, tenentur mittere ad parlamentum celebrandum per dictum Rec-

torem dicte provincie Marchie Anconitane eorum Ambassiatores, et Sindicos cum eorum mandatis, et prestare fidelitatis debitum iuramentum.

Omnes Civitates, Communancie, Terre et Castra Romane ecclesie de dicta provincia Marchie Anconitane, Civitas Urbini, et Comitatus quondam ipsius Terre, et Castra Masse Trabarie et Terrarum Sancte Agathe tenentur mittere ad generalem exercitum vel specialem convocandum et conducendum per Rectorem dicte provincie Marchie unum hominem armatum pro qualibet domo et fumante, et totam eorum potentiam equestrem et pedestrem cum victualibus et aliis ad exercitum oportunis...

Infrascripta sunt Civitates, Terre et Castra, que solvere debent talliam eis impositam ex provincialium voluntate per R.mum in Christo patrem et d.num Egidium (Albornoz) Ep.pum Sabinensem, tunc tit. S. Clementis presb. Card. apostolice sedis Legatum in provinciis (et) terris S. Romane ecclesie Vicarium generalem, exigendum in tribus terminis, videlicet pro primo termino in Kal. Sept. MCCCLV, pro secundo termino in Kal. Ian. MCCCLVI, et pro tertio termino in Kal. Maii dicti anni, et sic de anno in annum, quousque ipse d.nus Egidius erit Legatus in provinciis ecclesie secundum taxam et quantitates infrascriptas:

Ancona 4600 flor., Auximum 1000 flor., Amandula 700 flor., Arquata 450 flor., Appignanum 150 flor., Barbara 150 flor., Belforte 300 flor., Camerinum 3000 flor., Civitas S. Angeli papalis alias Callium 1000 flor., Cornaltum 400 flor., Cingulum 1200 flor., Castrum Ficardum 300 flor., Civitanova 700 flor., Cosignanum 250 flor., Castrum Galiardum 80 flor., Castignanum 400 flor., Castra comitatus quondam Fani 1500 flor., Domum 50 flor., Esculum 5000 flor., Esium 1000 flor., Firmum 6510 flor., Fabrianum 4000 flor., Forcis 200 flor., Forosimfronium et Fanum non fuerunt taxata, quia sunt d.norum de Malatestis, qui debent solvere pro Vicariatu, Humana 45 flor., Macerata 1400 flor., Mons Bodius 1000 flor., Mons Offus nunc Villa Iusticie 300 flor., Mons Sicchus 150 flor., Monticulum 1500 flor., Mons Milonis 700 flor., Mons S. Marie in Cassiano 300 flor., Mathelica 1200 flor., Mons Luponus 300 flor., Murum Vallium 500 flor., Mons Sanctus 1400 flor., Mons Causarius 300 flor., Mons Granarius 500 flor., Mons Ulmus 1200 flor., Mons S. Marie in Georgio 1000 flor., Mons Rubianus 500 flor., Mons Florum 450 flor., Mons Altus 200 flor., Mons Denovem 150 flor., Mons Elparus 600 flor., Mons S. Martini 300 flor., Mons Fortinus 400 flor., Mons Monacus 300 flor., Mons S. Marie in Lapide 300 flor., Mons Novus 250 flor., Mons filiorum Optrani 300 flor., Mons Fanus 200 flor., Offania non fuit taxata, quia fuit destructa, Offida 500 flor., Pensaurum est ut supra d.norum de Malatestis, Pirum 400 flor., Porchia 100 flor., Patringnonum 100 flor., Penna S. Iohannis 400 flor., Racanetum 3000 flor., Rocchacontracta 1200 flor., Ripatransonis 1000 flor., Rotella 60 flor., S. Severinus 4000 flor., Sernanum 500 flor., Staphulum non fuit in principio taxatum, quia destructum

fuit per campaniam, S. Elpidius 1500 flor., Sanctus Iustus 400 flor., Serra S. Quirici 500 flor., Serra Comitis 300 flor., S. Victoria 600 flor., Senegalia 45 flor., S. Genesius 900 flor., Tolentinum 600 flor., Urbinum (non fuit taxatum).

2.

1279, giugno 30. Montolmo.

Copia della citazione con la quale Simone, Cardinale di San Martino e Rettore della Marca, nel ‹ Parlamento provinciale › tenuto in Fabriano il 10 maggio 1265 comanda che trentacinque comunità aderenti al partito di Manfredi inviino a lui entro otto giorni sindaci ed ambasciatori per discolparsi; ad un gran numero di nobili, giudici e cittadini ribelli è invece comandato di comparire personalmente entro il medesimo termine. I disobbedienti saranno considerati traditori della Chiesa, e contro di essi chiunque potrà procedere impunemente.

Archivio Comunale di Sarnano, sacc. A n. 3.

Il documento, in pergamena, di mm. 570 × 540, è in scrittura semigotica ed opera di una sola mano; in mediocre stato di conservazione, è consunto e rosicchiato alle pieghe. A tergo, di mano diversa ma coeva, presenta la scritta: « Sententia domini Symonis contra dominum Rainaldum de Brunforte et alias terras Marchie et particulares personas », con un breve regesto della fine del secolo XVIII (« Simone cardinale rettore della Marca numera tutti li paesi e capi ribelli della Santa Sede aderenti a Manfredo principe di Taranto e tutti essi cita perentoriamente a comparire avanti ad esso cardinale in termine di otto giorni, passati li quali si da facoltà alli amici della Santa Sede di perseguitarli impunemente. Fra i ribelli vi era Rinaldo di Brunforte; ma Sarnano non vi era »).

Altra copia della citazione è nell'Archivio storico diplomatico del Comune di Fermo, e conserva ancora il n. 109 datole dall'Hubart nel 1624.

È una pergamena in discreto stato di conservazione, di mm. 500 × 240, in scrittura gotica corsiva, opera di una sola mano; è senza data, ma quasi certamente della fine del secolo XIV, ed a tergo presenta un breve regesto, scritto in lingua latina dall'Hubart. Il testo della citazione non è però completo, giacchè sono omessi quasi tutti i nomi delle comunità, dei nobili e dei cittadini ribelli (« In primis videlicet Commune et homines civitatis Ancone et cetera. Singulares autem persone, Raynaldus de Brunforte, Ezelinus de Molliano et cetera et alii sequaces eorum nephariorum complices actionum. Quoniam igitur amica propitiaque fidelibus ecclesie larga benignitas exhibetur ut equo respectu ecc. »). Incipit: « In domini nomine. Amen. Hoc est exemplum quorundam actorum condempnationum et aliarum diversarum scripturarum inventarum in actis curie olim venerabilis patris et domini domini Symonis tituli sancti Martini presbiteris cardinalis apostolice sedis legati et rectoris Ducatus Spoletani et Marchie Anconitane quorum tenor talis est. Citatio et condempnatio facte contra multa communia civitatum et terrarum Marchie Anconitane et singulares personas in publico parlamento apud Fabrianum. Symon miseratione divina ecc. ». Explicit: « Fidesmidi de Castanea, Opizini et Armanni fratrum de Sasferrato (sic) testium rogatorum ».

In nomine Domini. Amen. Hoc est exemplum cuiusdam citationis et condempnationis facte contra multa communia civitatum et terrarum Marchie

Anconitane et singulares personas in publico parlamento apud Fabrianum per bone memorie dominum Symonem tituli Sancti Martini presbiterum cardinalem olim apostolice sedis legatum Marchie Anconitane ac Ducatus Spoletani Rectorem prout in actis dicti domini cardinalis invenitur. Cuius citationis et condempnationis tenor est continentie talis.

Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbiter cardinalis apostolice sedis legatus, rector ducatus Spoletani et Marchie Anconitane. Ad cautelam presentium et memoriam futurorum.

Illuminat cor fidele iustitiam et datur ex fide viventibus vite principium salutaris dum habet sermo salvantis omnia cum rectitudine ducta sponsa coniugium et opera ejus in petra fidei stabilita obliquitatis ammixte desipiunt intellectum.

Porro dum organum est alma Mater ecclesia verbi dei, dum ministra dominice voluntatis attenditur, dum latrix est legis altissimi cui cuncte subiacent nationes imitatur actionis iuste iudicium profert ex rationis de edicto sententias et amiscet per iustitie medium corripientis rigoris ut expedit [equis] processibus sanctiones ex quo quantumlibet quasi oliva fructificationis in gentibus ad pacem et misericordie dona voti[va] fructificet ibi tamen interea manus eius virgam castigationis aggreditur ubi lapsus improbus transgressorum, viam obnuens veritatis, principium [prevarica]tionis amplectitur et, suavitatis abiecto dominio, in malitia gloriatur.

Numquid rationabilis causa movet ecclesiam d[um in ad]ditis sibi fidelitatis lege contempnitur et iusiurandum in eius opprobrium depravatur? Numquid equum prodit de ipsius provisione iudicium si sibi c[uius nutibus] orbis obtemperat latitudo subditorum resupina temeritas contradicit? Est est itaque iam mundo notorium, d[um cicatri]x tam publice malignitatis occaluit, qualiter civitates castra locaque quam plurima multeque singulares persone varie conditionis et status Marchie Anconitane, que est romane ecclesie, specialis fumo caliginis involute et in sterquiliniis occumbente[s, fide] qua eidem tenentur ecclesie dissecata, homagii debito in oblivionis lassitudinem quasi rapto, devotionis iniquis presumptionibus irritata et subi[ectionis] federe dissoluto, quibus ipsos ejusdem ecclesie iugo antique vinculum constitutionis annexuit, Manfredo quondam p[rincipi] tarentino persecutori fidei et ecclesie manifesto eiusque sequacibus et fautoribus nequiter adherendo, communicant perseverantie sue spiritum memoriale [dia]bolo et testibus ejus, vite curriculum solventes ut pereant in tributum.

Inter ceteros utique quos adversus ecclesiam ipsam [occu]pat proditionis amentia et iniquitatis illivio continuate perfundit, iste precipue civitates castra loca et persone plurime singulares contra ecclesiam ipsam vota infidelitatis enutriunt et stipate perfidie voluptate inebriatos pertinacie poculis se propriorum ope[rum] indicio profitentur.

In primis videlicet Commune et homines civitatis Ancone, Commune et homines Civitatis Firmi, Commune et homines Civitatis Esii, Commune et homines Civitatis Esculi, Commune et homines Civitatis Forosimpronii, Commune et homines Civitatis Humane, Commune Castri Matellice, Commune Castri Sancti Severini, Commune Castri Tollentini, Commune Montis Milonis, Commune Castri Montis Ulmi, Commune Castri Macerate, Commune Castri Civitatis Nove, Commune Castri Sancti Helpidii, Commune Castri Ripetransonis, Commune Castri Montis Florum, Commune Castri Montis Rubbiani, Commune Castri Offide, Commune Castri Racanati, Commune Castri ficcardi, Terra dominorum Sancti Angeli in pantano, Commune Castri Sancti Justi, Commune Castri Morri de vallibus, Commune Castri Pire, Commune Castri Montis Luponis, Commune Castri Serre comitum, Commune Castri Appiniani, Commune Castri Sancte Marie in Cassiano, Commune Castri Sancti Vitalis, Commune Castri Montis Sancti Petri, Commune Castri Corinalti, Commune Castri Montis Bodii, Commune Castri Leonis, Commune Castri Montis novi et homines Castri Sterleti.

Singulares autem persones (sic) Gentilis de Rovellono, Corradus de Accula, Rainaldus de Brunfort[e], Ezzelinus de Molliano, Ranerius Hugolini, Ranaldus de Castro novo, Guillelminus de Massa... filii Frederici de Massa, Thomas de Gottoboldo, Albertus de Staffulino, Hugucio et Petrus filii, Ceccus ac Grimaldus de Pitino, Guido de Saxelleriis et fratres eius, Monaldus de Corinalto.

De Anchona vero Marcus Brancapalla, Ranerius Symonis, Pallaresius Jacobi Alberghecti, Benevenutus Angeli, Rambertinus Boccazuti, Liveroctus et Nycolectus.

De Firmo, Jacobus Renaldi de Marco, Riccerius, Petruciolus, Renalducius de Georgio, Justinus Justinianus Tesaughardi, Jacobus Renaldi, Bonus Armanni et Mannellus.

De Esio heredes Jacobi... rie, Scoctucius et Andreas filii Mathei Scocti, Rambertinus Boninsegne, Thomaxius Hugolantis et Tomaxinus eius filius, Octavianus de Rigu, Barnabeus notarius, Jacobus Actonis Albertucii, Petrucius de Belvedere et Salimbene Thaddei.

De H[umana]... Philippus Oddonis, Dominicus Laurentii, Gerardus Laurentii. De Sancto Severino Renaldus Salimbene, Acto Salimbene, Verleonus Baligani, Crescentius Aldebrandini, magister Bentivollio, Bonguadagnus Benvenutus Bondenarij et fi[lii] eius... Manbrecti, Millioratus Mattafellonis, Taraboctus Jacobi, Marcus judex, Grimaldus de Corinalto. De Monte Melone Arnoldus et... filius eius. De Monte ulmi Berardus Bajulini, Philippus domini Alberti, Philippus domini Raynaldi, Bonusinfans et filii... Acto Gratiani et frater, magister Moricus Gratiatestus, Jacobus Gualterii, Philippus domini Actonis, Philippus de Ripis, Amorosus Philippus Altibonge.

De Macerata Mulucius Franciscus domini Bonomi, Grimaldiscus de Lor-

nano, Jacobucius eiusdem loci, Jacobus Firmi... De Civitate nova Monalducius, Grimalducius Scocto Bonmar[tini et] Bulgarus eius filius. De Sancto Helpidio Johannes Andree, Bonalbertus domini Nichole, Thomas domini Hugolini, Bonal[bertus] Petrus Petri Actucii, Petrus Alberti, Actonus Philippi Albrici M[ori]ci. De Ripa Transonis Guillelmus Raynaldi Symonis, Bongarzonus judex. [D]e Monterubbiano Georzus Bordonus, Cagnus Trogani, Robertus Rendevacce, Bambo, Matheus judex, Margaritus judex. De Offida Almandinus judex.

De Racanato Petrus C[omp]agnonus, Acto Florani, Flamengus judex, Iohannes Ranerius, Petrus Griffi, Caffarellus, Jacopellus Ugolini, Girardus Gualterii, Leo judex, Racanatus Marci, Aiolus domini Jaco (sic), Matheus Spendalerii.

De Castro ficcardi Jacomellus Accurrimboni, Guizardus Thodinus de Castello, Hugolinus domine Imole, Petrus domini Bonaventure, Gentilucius eius frater. De Santo Justo, Abraham Petrus Arduini et filii, Johannes Morici, ... fratres plebani Sancti Justi, Accactus Bertrami et filii. De Montegranario Philippus Petri Granarii, Gualterius eius frater, Henricus domini Johannis, Porcus Symonis, J[ohannes eius] frater, Albertacius et filii eius, Bentivollio, ... filius Benvenuti Oradoris, Arduinus Johannis.

De Senogallia [et de] Ripis, Marescoctus Clarus judex, Jacobellus Jacobi Grife. De Cingulo Thodinus domini Gualterii, Philippus Appilliaterre, Claud[ius]... Corraducius domini Actonis, Rugerictus domini Saginecte, Ranerius domini Mainecti, Andreas frater eius, Adiutus... he, Deotaiute Scagni, Campanellus, Benvenutus Raynaldi, Raynalducius domini Nichole, Corraducius Deodante, Jacomellus Tornambene... [Fri]derici, Gentilucius magistri Bernardi, Fredericus domini Thebaldi, Acto frater eius, Philippus domini Mar..., [ma]gister Compagnus Branzus domine Fantule, Furor filius eius, magister Rogerius filius eius, Jacobutius domini Gilii Deotaiute Petri, ... C... us Acti domini Girardi et filius, Benvenutus Acti Ughi, Puzzolus Ranaldi, Albricus Petrucii..., Rugerictus Actoline et frater, Ranaldus Mannelli et filius, Bocconus Incontri.

De Esio Accurrimbona, Gislerius eius filius, Matheus Orad[oris]... eius filius, dominus Todinus Jacomelli, Franciscus eius filius. De Pira Salimbene Actonis Gozonis et fratr[es]... Abuiamontis, Defensucius et Ranalducius domini Rugerius (sic), Petrus Inganne, Johannes Guidonis.

De Forosinfrone Andreas Conesuti et... Christiani, Guido Guictonis. De Serra Sancti Clirici Gonzolinus domini Nicholecte et frater, Jacobellus et... [Bo]ncomitis.

De Pensauro Ranerius Aymerici, Ugolinus de Carpigna, Marcus Ugolini Marie Bone, Chezolinus Andree Verdinelli... Farneri, Fuscolus Gregorii, Paulus de Balzanis. De Roccha contrate Guido et Ugoloctus fratres de Sax[oferrato, Bul]garucius domini Minuci, Armannucius domini Frederici, Guido Viamdantis, magister Ugolinus Clare, Manzanellus et alius frater eius... emus... Deotisalvii Zozoli, Alnutius Pensoli.

De Fano Andreas Albertus et Guido domini Gaboardi, Bonomus Petruciorum [et fil]ii, Calagrinante domini Gregorii et filii, Petrus Berardelli, Rodulfucius eius frater, Dominicus Andree Auximani, Petrus Tod[ini], Bonfi[lius]... domine Blance, magister Julianus magistri Jacobi, Farnellus domini Johannis, Honestus domini Hugonis Honesti et filii, P[etrus] Petri Vescontis, Petrizolus Johannis Girardini, Marcus Parente, Johannes domini Tintolini, dominus Hugo Hugolocti, Bulgharus de Castellari, Lancec[ta de Mon]te Monacho, Oddo et filius ac Petruzolus eiusdem loci, Martinus Dominici, Ranerius de Ripalta, Ursolus Alberti, Nichola de Mutina, Spene de Fractis, Jacobus Agresti, Arcolanus Ugonis sartoris, Fabrucius filiaster Bartholini fabri, Bartuzolus Petri Viviani, Bartholinus Bartoli Horabone, Homo sancti Petri de Barche, Guido Hugolini Thederici dicti loci, Nicolectus de Sancto Andrea, Munalducius de Cornano. De Sancto Vitali, Transmundus et Palmerius ac Raynaldus fratres, Andriolus eorum nepos, Symonectus Franciscus, Uffreducius de Valcampana et Bonuscomes eius frater et alii sequaces eorum nefariorum complices actionum.

Quoniam igitur amica propitiaque fidelibus ecclesie larga benignitas exhibetur ut equo respectu censeatur infidelibus aliena dum monendi et citandi eosdem tam communia civitatum [castr]orum et locorum quam singulares personas in locis propriis et incolatibus expers honeris nobis opportunitas non prebetur, contra ipsos [pres]ens publice citationis edictum in ista devota congregatione fidelium consulte providimus promulgandum.

Ea propter presenti edicto publico communia et homines civitatum castrorum et locorum ipsorum ac universas et singulares personas particulares predictas qua fungimur auctoritate citamus unicuique communium civitatum predictarum sub mille marcharum et cuilibet communium castrorum predictorum sub quingentarum marcharum argenti ac singulariter singulis particularibus personis eisdem sub mille librarum ravennatium nec non et universis tam communibus civitatum atque castrorum ipsorum quam etiam singularibus personis eisdem sub privationis perpetue privilegiorum concessionum indulgentiarum gratiarum beneficiorum libertatum immunitatum terrarum castrorum villarum hominum possessionum tenutarum iurisdictionum iurium debitorum in quibus quicumque publice vel private ex quacumque causa teneatur eisdem bonorum et honorum omnium que habent vel obtinent ubicumque a romana ecclesia et in eius terra de facto vel de iure diffidationis exbanditionis et confiscationis omnium et universorum bonorum ipsorum ad opus curie penis tenore presentium districtius iniungentes ut universa et singula communia supradicta syndicos suos legittimos et ambaxatores sollempnes mittere ac prefate singulares persone omnes et singule venire personaliter ad presentiam [nostr]am usque ad octo dies ex nunc peremptorie debeant sanctissimi patris et domini domini Clementis pape quarti ecclesie romane mandatis et nostris humiliter parituri et prestituri super

hiis que promixerint observanda idoneas et legittimas iuxta nostrum arbitrium cautiones.

Quibus in[fra] dictum terminum ad nos tute ac libere veniendi ad hoc, ut mandatis pareant supradictis et non aliter, morandi et redeundi securitatem et licentiam plenariam exhibemus, non intendentes locis predictis atque personis treuguam aliquam facere sive statuere vel servare seu securitatem aliquam polliceri vel etiam elargiri infra terminum supradictum, nisi in quantum eos facturos mandata huiusmodi misisse, ut dictum est, constiterit vel ad nos etiam accessisse.

Alioquin cum predictorum omnium tam communium civitatum atque castrorum quam singularium etiam seu particularium personarum notoria sit et manifesta [tran]sgressio ipsorumque culpe noscantur exquisitionis seu probationis indicio non egere, cum etiam multotiens a nobis super hoc requisiti legitime ac peremptorie fuerint citati ut ad ecclesie mandata redirent et id contumaciter facere recusaverint, unumquodque predictorum communium tam civitatum quam castrorum ipsorum et homines eosdem ac singulares etiam personas easdem a tota terra ecclesie ex nunc bannientes et ut proditores publicos ipsius ecclesie ac nefarios diffidantes, eos supradictis penis in prescripta citatione superius annotata, in quibus ipsos ex nunc auctoritate predicta inscriptis sententialiter condempnamus, decernimus subiacere, fidelibus omnibus eiusdem ecclesie dantes liberam licentiam et plenariam facultatem ac districtius iniungentes ut rebelles et proditores eosdem tamquam ipsius ecclesie et eorum publicos hostes offendant, nullam propter offensas et dampna eisdem rebellibus inferenda penam seu obligationem aliquam incursuri, a quibus ipsos ex nunc absolvimus decernentes eos vel eorum aliquem ad satisfactionem aliquam pro predictis aliquo unquam tempore aliquibus non teneri.

In cuius rei et cetera, lecte et publicate sunt citatio et condempnatio supradicte anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto mense maii die decima indictione octava pontificatus domini Clementis pape quarti anno primo, Fabriani in campo mercati ipsius communis in publico parlamento in presentia mei Nicholay de Rocca notarii venerabilis patrum episcopi Exinii N[icolay] episcopi quondam Bruniacensis, ... abbatis de Rambona, G[uillelmi] Archipresbiteri de Fabrica, magistri Thome de sancto Germano capellani dicti domini cardinalis, nobilium virorum dominorum Falleronis de Fallerone, Trasmundi de Pitriolo, Guidonis Marchionis de Monte Mezano, Ranerii de Rocca sancte Lucie, Fidesmidi de Castanea, Opizini et Armanni fratrum de Saxoferrato testium rogatorum.

Et ego Bonaventura olim Ranerii de Sena imperiali auctoritate notarius publicus predictas condempnationem et citationem prout in actis curie inveni, vidi et legi, ita in hac presenti pagina diligenter scripsi et exemplavi nil addens

vel minuens propter quod sensus aut intellectus mutetur et de mandato mihi facto per venerabilem patrem dominum Bernardum abbatem Montis Maioris Marchie Anconitane ac civitatis et diocesis Urbini rectorem prout in suis litteris suo sigillo signatis missis transmissis plenius continetur, que quidem littere inferius denotantur, scripsi et publicavi sub anno Domini MCCLXXVIIII, indictione VII, die ultimo mensis iunii, pontificatus domini Nicolay pape III anno secundo, apud Montem ulmi.

Que quidem littere sunt tales: Bernardus abbas Montis Maioris, rector Anconitane Marchie, Bonaventure notario,... thesaurario salutem in Domino. Cum commune et homines Sarnani sententias quasdam et processus factos per bone memorie dominum Symonem cardinalem contra nobilem virum Renaldum de Brunforte et alios de Marchia, tempore quo legationis officio fungebatur in ipsa, velint producere et habere in causa que vertitur coram nobis inter ipsum nobilem et commune predictum, mandamus tibi quatinus, omni dilatione et tarditate remota, omnium processuum et actorum quorum copiam habere voluerint, recepto pro labore pretio condecente et iusto,... syndico dicti communis copiam facere non post ponas.

Datum Fani X iunii.

3.

1367, dicembre 27. Ancona.

Lettera con la quale Egidio Albornoz convoca le comunità della Marca a Parlamento in Ancona per il 14 gennaio dell'anno successivo, minacciando gravi multe e la privazione di tutti i privilegi agli inobbedienti.

Dall'edizione di G. Colucci *Treia antica città picena* cit., Appendice diplomatica 69-70, doc. 79.

Egidius miseratione divina Episcopus Sabinen., Apostolice Sedis Legatus, nobilibus viris Potestatibus, Capitaneis, Vicariis, Antianis, Prioribus, Consulibus, Regiminibus, Consiliis et Communibus ac universis nobilibus ad parlamentum vocari consuetis, et de provintia Marchie Anconitane infrascriptis ecclesie Romane fidelibus et devotis salutem in Domino.

Iniuncti legationis officii cura nos reddit sollicitos et adtentos, ut certa gubernatione pacificam et tranquillam fidelium subditorum sancte Matris Ecclesie nostro regimini commissorum juxta novitatum variationes consilia capiamus et deliberatione matura, que pro bono et pacifico statu subditorum eorumdem deliberata fuerint operam demus, ut executioni congrue demandentur.

Cumque sanctissimus pater et dominus noster d. Urbanus divina providentia papa V ad partes istas Deo propitio feliciter profecturus existat, et tam super incumbentibus pro salubri et jucundo eius adventu prefato sanctissimo

Patri et domino nostro preoccurramus vestro et aliorum fidelium super agendis consilio mediante, disposuimus generale parlamentum in civitate Ancone die XIII mensis Januarii futuri, Domini nostri Jesu Christi nomine invocato, facere etiam congregare.

Quocirca fidelitatem vestram tenore presentium requirimus et ortamur, et nihilominus vobis et vestrum cuilibet sub penis mille marcharum argenti et aliis penis spiritualibus et temporalibus nostro arbitrio auferendis, ac sub pena confiscationis bonorum eorum Camere Apostolice applicanda et sub pena privationis omnium privilegiorum vestrorum districte precipiendo mandamus quatenus ambasciatorem et sindicum cum pleno et sufficienti mandato secundum modum inscriptum ad audiendum, consulendum, firmandum et promittendum omnia et singula que in dicto parlamento proposita fuerint et firmata dicta die ad dictam civitatem Ancone infallibiliter et peremptorie transmittatis; alioquin si neglegentes vel contumaces fueritis vos vel aliquis vestrum, quod non credimus, contra contumaces, negligentes vel inobedientes huiusmodi ad exactionem et influxionem dictarum penarum et denumptiationem privationis privilegiorum, quibus gauderent, procedemus iustitia mediante, prout nobis visum fuerit irremissibiliter expedire. In cuius rei testimonium presentes fieri fecimus et registrari ad cautelam nostrique sigilli impressione muniri, de quarum presentatione latori earum nostro ad hec iurato numptio dabimus plenam fidem.

Dat. Ancone die XXVII Decembr. Pontificatus d. Urbani pape V anno quinto.

4.

1342, aprile 2. Senigallia.

Il Sinodo di Senigallia decide la partecipazione del Vescovo, convocato dal Rettore ‹ in spiritualibus ›, al ‹ Parlamento provinciale › da tenersi in Macerata.

Dall'edizione di A. Menchetti *La vita castellana e l'organizzazione rurale in Montalboddo* cit., II, Parte seconda 155, doc. 65.

Die II Aprilis (MCCCXLII).

Generali Synodo clericorum exemptorum et non exemptorum Senogal. dioc., de mandato venerabilis patris et dompni, dompni Fratris Iohannis, Dei et apostolice Sedis gratia Senogal. Episcopi, ad requisitionem baiulorum in Serra Comitis, in loya domorum Episcopatus, more solito congregato.

In quo quidem Synodo dictus venerabilis pater dompnus Senogal. Episcopus proponit et proponere facit: « Quod placeat ipsis clericis et Synodo providere,

deliberare et reformare super litteris trasmissis eidem dompno Episcopo pro parte reverendi viri dompni Fratris Marci, vicarii super spiritualibus in Marchia, continentibus intra: quod die Octave Pasce debeat comparere personaliter Macerate ad Parlamentum generale dompni Marchionis ad standum, deliberandum et reformandum ea que erit pro bono et pacifico statu provintie Marchie; et supra aliis, in dictis litteris contentis, lectis per me in dicto presenti Synodo clericorum.

Item, quid placet providere: si personaliter vadit, qui debeant eum sotiare; et, si personaliter non iret, qui debeant ire ad dictum parlamentum, pro dicto dompno et clericatu Senogallie; et qualiter debeat fieri sindicatus.

Supra quibus omnibus dictus dompnus Episcopus petit sibi utile consilium exiberi per clericos dicti Synodi.

Dompnus Medardus Abbas monasterij Sancti Genesij, unus existens in dicto Synodo, surgens, consulit arregando: Quod de eundo, et mictendo ad Parlamentum predictum, remaneat in dictum dompnum Episcopum cum hijs quos ipse secum vocare voluerit. Supra sindicatu dixit quod de sindicatu rogetur notarius qui vadat cum sindico; et sindicus habeat conscilium; et secundum quod videbitur ei, et ut alij fatiant, fiat sindicum predictum. Item, quod sindicus et notarius, et qui ibunt, vadant expensis clericatus, maxime illorum qui non solvunt dompno Episcopo collectam XII denariorum.

Frater Iohannes monacus de Claravalle, surgens, dixit: Quod remaneat in dompnum Episcopum quod ducat secum, si vadit, quos vult, vel mictat quem vult notarium et sindicum, expensis clericorum.

Qui frater Iohannes comparuit in dicto Synodo procuratorio et sindacario nomine dompni Abbatis, monacorum, capituli et conversuum monasterij Clarevallis, ut de sindicatu constat publico instrumento scripto manu Thome Iohannis Thome notarij, inducto coram dicto dompno Episcopo.

Dompnus Albricus, surgens, dixit: Quod dompnus Episcopus vadat cum hijs quos vult; et vadat notarius et sindicus cum eo. Qui notarius roget de sindicatu; et fatiat secundum quod sibi dompno videbitur, et ut alij fatient. Et quod roget dompnum Marchionem de exgravatione; etcetera.

5.

1329, giugno 24. Matelica.

Copia del verbale del Parlamento tenuto in Osimo dal 17 al 19 giugno, dinanzi a Giovanni di Mohac, dalle città ghibelline della Marca.

Dall'edizione di C. Acquacotta *Memorie di Matelica* cit., II 219-224, doc. 117.

In Dei nomine amen. Congregatis ad parlamentum infrascriptis ambasciatoribus et syndicis infrascriptarum communitatum Imperialium provincie Anconitane Marchie in domibus Episcopatus Auximani coram spectabili et magnifico Domino d. Johanne de Claromonte Dei gratia Comite Mohac sancte Romane ecclesie Marescalco et Anconitane Marchie marchione et generali rectore videlicet Stephano Ranaldutii syndico et ambasciatore communis Civitatis Firmane, de cuius syndicatu constat publico instrumento scripto manu Antoni Jacobi Marci de Firmo notarii, Cambio Francisci syndico communis Sancti Elpidii, de cuius syndicatu constat publico instrumento scripto manu Palmerii M. Andree de S. Elpidio notarii, Andreas Johannis Tudini syndico communis civitatis Auximi, de cuius syndicatu constat publico instrumento scripto manu Ser Leonardi Rossi notarii, Ser Leonardo Rubei syndico communis civitatis Exine ut constat publico instrumento scripto manu Jacobi domini Lombardi notarii, et etiam syndico communis Serre S. Clerici, ut instrumento scripto manu Johannis Jacobi notarii plenius continetur, Nicolutio Ranaldutii syndico communis Fabriani de cuius syndicato constat publico instrumento scripto manu Francisci magistri Raynaldi notarii de Fabriano, Actutio Johannis syndico communis Mathelice, de cuius syndicatu constat publico instrumento scripto manu Actonis Mercati de Mathelica notarii, Ser Paulo Benegrandi asserente se syndicum communis Rocce Contrate ut de suo syndicatu contineri dixit publico instrumento scripto manu..., et Bastardo Paganutii syndico Serre Comitum, de cuius syndicatu constat publico instrumento scripto manu Jacomutii Venuti de Serra S. Clerici notarii.

Omnes predicti syndici syndicario nomine pro dictis eorum communibus volentes in cuntis, que pro honore sancte Romane ecclesie sacrique Imperii et prefati domini Marchionis, ac salubri statu predictorum communium et aliorum Imperialium dicte provincie agenda immineant, providere ad hoc ut ea, que deliberata et firmata erunt per eos, plenum robur firmitatis obtineant et executionis effectum, et ut dicto domino Marchioni suisque officialibus et stipendiariis de his, que recipere debebunt a die presentis promissionis in antea melius cautum sit, promiserunt et convenerunt stipulatione sollempni predicto d. Marchioni pro se et suis officialibus et stipendiariis recipienti, et etiam ipsi syndici et quilibet eorum inter se ad invicem et unus alii vicissim sollempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus promiserunt stare, parere et obedire mandatis dicti Marchionis, et contribuere et conferre omnibus honeribus et expensis, que et quas fieri contigerit et opporteret pro provisione d. Marchionis suorumque officialium et stipendiis stipendiariorum suorum a dicto die in antea, et in terminis ordinandis solvere eidem d. Marchioni seu eius Tesaurario vel Camerario dictorum communium occasionibus suprascriptis quantitatibus seu quantitates, que unicuique dictorum communium contingerent secundum distributionem et ordinamenta fienda inter dicta communia per syndicos supra-

scriptos, et omnia et singula, que per ipsos syndicos provisa, deliberata, firmata et stantiata fuerint, attendere, observare, adimplere et executioni mandare.

Predictus autem d. Marchio promisit et convenit predictis syndicis et cuilibet eorum syndicario nomine pro dictis communibus recipientibus se facturum et curaturum, omni exceptione remota, illa et taliter, quod communia civitatis Urbini, Montisbodii et Montis Novi per eorum legitimos syndicos ratificabunt et approbabunt et etiam attendent, observabunt et executioni mandabunt omnia et singula que in dicto parlamento et per dictos syndicos fuerint deliberata et firmata. Et quod predicta communia Urbini, Montisbodii et Montis Novi solvent partem tallie eis et unicuique ipsorum communium contingentem dicto d. Marchioni, secundum distributionem fiendam in dicto parlamento. Et quod etiam quodlibet communium superius nominatorum, cuius syndicus mandatum suffitiens presentialiter non haberet, suffitiens mandatum ad predicta transmittet, vel per legitimum syndicum predicta omnia approbabit.

Quod si predicta communia Urbini, Montisbodii et Montis Novi et alia communia ex predictis, quorum syndici mandatum suffitiens non haberent, predicta non facerent et ea que ordinata et firmata fuerint in presenti parlamento non attenderent et observarent, promisit dictus d. Marchio ea omnia pro dictis communibus de suo proprio attendere et observare et etiam solvere. Hoc tamen apposito, quod legitima facta ratificatione et approbatione predicta per dicta communia vel aliquod eorum secundum formam promissionum factarum a syndicis suprascriptis ipse d. Marchio pro communi vel communibus, que ratificarent, ad nil ulterius teneatur. Que omnia etc.

Actum Auximi etc. die XVII Junii etc.

In Christi nomine. Amen. Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et gloriosissime Virginis Marie matris eius et omnium Sanctorum et Sanctarum eius, et ad honorem et exaltationem sancte Romane ecclesie sacrique Imperii et sanctissimi in Christo patris d. Nicolai divina providentia pape V, ac serenissimi principis et domini d. Ludovici eadem providentia Romanorum Imperatoris semper augusti, necnon spectabilis et magnifici d. Johannis de Claromonte eadem gratia comitis Mohac et predicte sancte Romane ecclesie Marescalchi et Anconitane Marchie generalis rectoris et marchionis, et ad exaltationem et statum infrascriptarum Civitatum et terrarum et aliorum Imperialium Anconitane Marchie suorumque omnium sequacium et amicorum.

Infrascripta sunt quedam provisiones et ordinamenta facta, firmata et deliberata in publico parlamento celebrato per infrascriptos syndicos infrascriptarum Civitatum et Terrarum Imperialium dicte provincie coram d. Marchione predicto in Civitate Auximana sub anno Nativitatis Domini MCCCXXVIIII Indictione XII die XVIIII Junii, quorum ambasciatorum et syndicorum nomina sunt hec etc. ut supra.

In primis quidem providerunt, ordinaverunt et firmaverunt quod omnia et singula que deliberata fuerunt Fabriani et Exii et promissa d. Marchioni debeant eidem servari et adimpleri per omnia, pro quibus dicte provisiones et deliberationes facte fuerunt, et sic predicti Andreas Johannis Todini syndicus communis Auximi, Ser Leonardus Rubei syndicus communis Serre S. Clerici et pro comitatu Exii, Nicoluctius syndicus communis Fabriani, Actutius syndicus communis Mathelice, Ser Paulus Benengrandi syndicus communis Rocce et Bastardus Paganutii syndicus communis Serre Comitum syndicario nomine pro dictis communitatibus eidem d. Marchioni pro se et hiis, quorum interesse posset, recipienti et stipulanti attendere et observare et adimplere promiserunt et solvere, prout in dictis ordinamentis et provisionibus continetur.

Item quod commune Firmanum teneatur et debeat solvere d. Marchioni pro se et gentibus suis quollibet mense florenos septingentos quinquaginta, et in continenti teneatur solvere dicto d. Marchioni pro duobus mensibus a die XVII mensis presentis Junii inceptis et servaturis, et sic dictus Stephanus ambasciator et syndicus communis Firmani syndicario nomine pro ipso communi dicto d. Marchioni et aliis syndicis suprascriptis recipientibus et stipulantibus pro se ipsis et omnibus quorum interest solvere, attendere et observare inviolabiliter promiserunt.

Item quod commune Sancti Elupidii teneatur et debeat solvere eidem d. Marchioni pro se et gentibus suis quolibet mense florenos ducentos auri et in continenti solvere pro duobus mensibus suprascriptis ad dictam rationem.

Huic autem capitulo d. Aldericus de Monte Granario ambasciator et Cambius Francisci syndicus communis Sancti Elupidii non consenserunt, nec ipsum commune teneri voluerunt ad solutionem tallie nisi pro septingentis fumantibus tantum videlicet prout de tota summa dictum commune continget distribuenda inter duodecim millia et ducenta fumantia, et sic dictus Cambius syndicus dicti communis syndicario nomine pro dicto communi promisit stipulatione sollempni dicto d. Marchioni et aliis syndicis suprascriptis solvere in continenti pro dictis duobus mensibus pro septingentis fumantibus, prout contingit, pro ut superius dictum est. Dominus autem Lipatius domini Gonzolini de Auximo suo proprio et privato nomine promisit et convenit stipulatione sollempni suprascriptis d. Marchioni et syndicis se facturum et curaturum ita et taliter quod dictum commune Sancti Elupidii solvet pro dictis duobus mensibus totum residuum, videlicet usque in quadringentos florenos. Et si eos dictum commune non solveret, promixit eos de suo proprio solvere.

Item quod dictus d. Marchio cum Curia et gente sua debeat residentiam facere et morari in Auximana civitate tanquam in loco magis comuni omnibus Imperialibus dicte provincie, et quod quando casus necessitatis surgeret alicui communitati vel terre dictorum fidelium Imperii huius provincie, propter quem succursu dicti d. Marchionis et suarum gentium egerent, dictus d. Marchio debeat accedere vel gentes suas transmittere ad illam communitatem vel terram

que auxilio indigeret. Et quod quelibet communitas quando talis opportunitas foret et quotienscumque dictus d. Marchio procedere et equitare intenderet contra hostes, teneatur et debeat mittere gentes eorum equestres et pedestres in maiori quantitate qua poterit ad ipsum d. Marchionem vel ad illum locum ubi opus fuerit prout de beneplacito dicti d. Marchionis processerit et mandato.

Item quod de mense Julii proxime futuro ad beneplacitum d. Marchionis fieri debeat in Auximo vel ubi placuerit eidem d. Marchioni quoddam generale parlamentum ambasciatorum et syndicorum omnium civitatum et terrarum et communantiarum Imperialium dicte provincie, in quo ordinari et firmari debeat de provisione et solutione fienda d. Marchioni et stipendiariis suis a Kalendis Augusti in antea, et de alia que pro generali et bono statu dictorum fidelium visa fuerint expedire.

Et teneatur quelibet civitas, terra et communantia Imperialis dicte provincie ad requisitionem et mandatum dicti d. Marchionis et ad terminum ordinandum per eum trasmittere sollempnem vel sollempnes et legitimos ambasciatores et syndicos de melioribus ipsarum terrarum ad parlamentum predictum fiendum cum plenissimo et sufficienti mandato et plena et libera et generali administratione ad omnia et singula facienda, firmanda, providenda, ordinanda et promictenda que fient et expedirent in parlamento predicto, sicut posset facere ipsa terra vel communitas, et quod usque ad dictum parlamentum fiendum de mense Julii d. Marchio non possit augere aliquas expensas predictis communitatibus devotis absque voluntate et consensu consiliariorum dictarum communitatum.

Item quod quatuor consiliarii qui electi fuerunt Fabriani, videlicet
Burgarutius de Mathelica
Amoractus de la Torre de Fabriano
Mannutius Messchie de Rocca et
Nellus Sferre de Auximo
et unus consiliarius qui eligeretur per commune civitatis Firmane et commune Sancti Elupidii continue morari debeant cum domino Marchione, cum quorum consilio d. Marchio faciat facta dictarum communitatum, et debeant videre mostras stipendiariorum d. Marchionis et debeant habere dicti consiliarii a dictis communitatibus et earum Camerario XII solidos Ravennates pro quolibet eorum et quolibet equo et die quo steterint cum d. Marchione extra terram ipsorum. Quorum consiliariorum officium duret tantummodo usque ad dictum prox. fut. parlamentum.

Item quod mende equorum et roncinorum stipendiariorum d. Marchionis, qui ab hodie in antea morirentur vel inutiles fierent, fieri debeant expensis omnium terrarum et communitatum Imperialium dicte provincie secundum extimationem factam de eis.

Item quod nullus de provincia Marchie vel de terris subiectis dicto d. Marchioni occasione dicti sui officii rectoratus et marchionatus possit esse et scribi

ad stipendium dicti d. Marchionis et dictarum communitatum etiamsi procederet de voluntate dictorum consiliariorum, et quod quilibet de dictis provincia et terris, qui scriptus esset ad dicta stipendia, sit et esse intelligatur cassus a dicto stipendio a presenti die in antea.

Que omnia et singula firmata, deliberata, promissa et ordinata fuerunt per syndicos et ambasciatores suprascriptos, ipsorum nemine discordante, et syndicario nomine pro ipsis communibus predicti syndici et quilibet eorum pro suo communi promiserunt et convenerunt dicto d. Marchioni pro se, gentibus et stipendiariis suis recipienti, et etiam sibi ad invicem et unus alteri vicissim sollempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus ea omnia firma et rata habere, teneri, observare, attendere et effectualiter adimplere.

(Sequuntur duae formulae, altera ad approbanda predicta ordinamenta parlamenti Auximani, altera ipsius approbationis facienda a syndicis sic electis).

Acta fuerunt predicta in civitate Auximana in domibus Episcopatus Auximani coram d. Marchione predicto, presentibus d. Abraam potestate communis Auximi, Orlando de Aragana, Rainerio de Montepulciano, Ser Trasmundo de Macerata et aliis pluribus testibus ad hec rogatis et vocatis sub anno, indictione et die predictis.

Et ego Giccus quondam Buccioli de Callio imperiali auctoritate notarius predicta ordinamenta seu santiamenta prout scripta inveni in originali scripto manu Johannis Pauli de Pistorio Notarii et Cancellarii d. Marchionis, ita hic fideliter de verbo ad verbum transcripsi et exemplavi et in publicam formam redegi nil addens vel minuens quod sensum mutet vel intellectum preter puntum vel silabam aut literam per errorem. Sub annis Domini MCCCXXVIIII Indictione XII, tempore d. Johannis pp. XXII die XXIIII mensis Junii cui exemplationi sive abscultationi Sapiens vir d. Thomas de Mercatello Judex et Vicarius communis Mathelice pro tribunali sedens in palatio communis dicte terre ad banchum juris, suam et dicti communis auctoritatem interposuit et decretum. Presentibus Nucciarello Melancutii et Bulo Bonaventure Barlarii Notario testibus cum quibus dictam copiam legi et abscultavi.

6.

1324, giugno 15. Monte San Martino.

Copia di una lettera del 21 febbraio dello stesso anno, con la quale il Rettore della Marca rende noti alle comunità del Presidato farfense i provvedimenti presi nei Parlamenti di Cingoli e Macerata, riguardanti un'ambasceria al Pontefice e l'aumento della taglia.

Dall'edizione di G. Colucci *Antichità picene* cit., XXVIIII, Appendice diplomatica di Monsammartino 15-17, doc. 8.

In Dei nomine Amen. Hec est copia quarundam literarum sigillatarum sigillo D. Marchionis cera rubea cuius tenor talis est.

Amelius permissione divina Abbas Monasterii S. Saturnini Tholosan., Marchie Anconitane in spiritualibus et temporalibus Rector per S. Rom. Ecclesiam generalis discreto viro Ser Cutio de Egubio Notario nostro salutem.

Dudum in generali parlamento apud Cingulum celebrato extitit concorditer reformatum ad D. nostrum Summum Pontificem per nos mitti debere certos Ambasciatores solempnes et bonos expensis terrarum prefate provincie ad rengratiandum eidem de bonis donis et gratiis per ipsum terris et hominibus fidelibus de predicta provincia multipliciter inrogatis.

Rursus in parlamento generali in civitate Macerate de mense Decembre proximo preterito celebrato extitit unanimiter reformatum, quatenus pro defensione et tuitione fidelium et depressione et confusione rebellium de provincia memorata certa militum tallia haberetur expensis terrarum de prefata provincia, scilicet quinque milites pro milleno numero fumantium et quod pro necessitatibus imminentibus et etiam opportunis expensis terrarum fidelium de predicta provincia haberemus quinquaginta pedites servientes pro tempore unius anni inchoandi in Kalendis presentis Februarii et finiendi in Kalendis Februarii proximi subsequentis.

Insuper quia predicta tallia non videbatur esse sufficiens ad resistendum accenso furore rebellium predictorum, nec non ad repellendos et conterendos eosdem, reformatum concorditer extitit quod predicta tallia augeretur hoc modo, videlicet quod civitas vel terra quelibet de predictis solvat ultra talliam preinpositam tertiam quandam partem ita quod civitas sive terra que de prima tallia debet XX debeat XXX et que debet C debeat centum quinquaginta, et sic de singulis civitatibus et terris predictis ipsius aumenti tallie distributione facta pro rata et quod nihilominus in predictis terris certa cavallata videlicet duo equi pro fumantium centenario haberentur et quod pecunia pro ambaxiata, tallia et aumento ipsius et pro stipendio famulorum et servientium predictorum et cavallata predicta in certis terminis ordinatis et prefissis solvi deberet et etiam assignari.

Verum de tua legalitate et fidelitate plurimum confidentes ac sperantes, quod ea que tibi commictuntur laudabiliter exequaris, tenore presentium tibi commictimus et mandamus, quatenus ad civitates (et) terras de predicta provincia in Abbatia Farfensi costitutas compellas per remedia opportuna ad solvendum tibi nomine nostro recipienti partem pecunie ipsos contingentem de ambaxiata predicta et stipendio famulorum servientium predictorum et partem pecunie, tallie et partis addite predictorum ipsos contingentis et ad faciendum et assignandum cavallatam ipsos contingentem secundum reformationem factam et habitam in parlamento predicto in terminis constitutis.

Insuper tibi committimus et mandamus quatenus de illa pecunie quantitate quam a predictis recipere te contingat, occasione predicta vice nostra eiusdem finitionem et quietationem facias congruentem et ipsis opportunam, ut autem omnia et singula supradicta debitum sortiantur effectum universis et singulis Potestatibus, Capitaneis, Rectoribus, Officialibus, Prioribus, Consulibus, Vicariis, et Universitatibus civitatum, terrarum et communantiarum predictarum precipimus et mandamus quatenus in predictis et circa predicta tibi tanquam nobis pareant et intendant sub pena excommunicationis in personas ipsorum et interdicti in predictas civitates et terras, ipsorum territorium et districtum, mille marchiarum argenti; quas summas atque penas in ipsos et ipsorum quemlibet ex nunc prout ex tunc, si secus fecerint, canonica monitione premissa proferimus in hiis scriptis, et ipsos et ea volumus incurrere ipso facto processuri contra ipsos ad denunptiationem predictarum summarum et exactionis predicte pene pecuniarie et ad alia ut de iure fuerit, procedemus, et etiam assignamus predicto Ser Cutio pro suo salario consuetum pro qualibet die quibus accesserit et steterit ad exequendum omnia supradicta expensis civitatum (et) terrarum de locis supradictis, te personaliter conferas et omnes civitates et terras ipsarumque Potestates, Capitaneos, Officiales et Rectores in Abbatia Farfensi constitutos.
Datum Macerate die XXI Febr. VII Indict.

Et ego Corradus Magistri Andree de Monte Sancti Martini prout inveni, vidi et legi in predictis licteris, ita hic fideliter transcripsi et exemplavi nil addens vel minuens preter punctum etcetera... et publica autoritate mihi concessa a nobili et sapienti viro d. Francisco de Offida honorabili potestate terre Montis Sancti Martini sub anno D. MCCCXXIV Indict. VII tempore d. Johannis PP. XXII die XV mensis Junii in palatio communis Montis S. Martini, presentibus Magistro Johanne Abriani de Monte Elparo, Notario dicti communis Montis S. Martini, et Dominico Johannis Offredutii, et Francisco Johannutii olim de Monte Fortino et nunc de Monte S.M. testibus eccetera.
L. ✠ S.N.

7.

1371, settembre 18 - ottobre 2. Macerata.

Supplica al Pontefice decretata nel Parlamento di Macerata del 1371 per il trasferimento della ‹ Curia provinciale › da Fermo a Macerata; è sottoscritta dai rappresentanti di ventitre Comuni della Marca.

Archivio Priorale del Comune di Macerata *Diplomatici*, cartacei grandi, busta n. 5, numeri 1 e 2.

Il testo della supplica è scritto, in gotico corsivo, su due fogli di carta bambacina in mediocre stato di conservazione, ciascuno dei quali risultante di due fogli attaccati tra di loro per rinforzare

i sigilli. Il primo foglio, di mm. 600 × 430, ha termine con la sottoscrizione di Coluccio di Biagio, rappresentante del Comune di Montecassiano, il secondo, avente misure identiche al primo, con la sottoscrizione di Giacomo di Ubertino, rappresentante di Montecchio. I due fogli sono scritti da una sola mano, ed accanto ad ogni sottoscrizione recano il sigillo in ostia del rispettivo Comune; i sigilli sono fermati con cera di vario colore e sono in pessimo stato di conservazione. Esiste nella stessa cassetta copia della supplica, scritta, su due fogli simili ai precedenti e di uguali misure, da altra mano e nel medesimo anno, ma rivolta al Cardinale Vicario; mediocre lo stato di conservazione, quasi tutti distaccati i sigilli. Incipit: « Reverendissimo in Christo patri et domino Nostro domino Petro miseratione divina tituli sancte Marie in Transtiberim presbitero Cardinali Vicario »; explicit: « fecimus munimine roborari ».

La supplica al Cardinale Vicario è interamente trascritta in P. Compagnoni *La Reggia Picena* cit., 232-237, non senza errori.

Sanctissimo ac beatissimo patri et domino domino Gregorio digna dei providentia sacrosancte Romane universalis ecclesie summo pontifici devoti et humiles subditi et fideles servitores vestre Sanctitatis communitates populi et homines vestrarum civitatum terrarum et locorum que inferius nominantur pedum oscula beatorum.

Cum sicut alias apostolice sanctitati et Reverendissimis patribus dominis Cardinalibus et legatis in Italia pluries extiterit supplicatum quod curia provincie Marchie Anconitane eidem Sanctitati vestre et sancte Romane ecclesie immediate subiecte reduceretur ad civitatem Macerate in et de provincia supradicta, in qua stetit et resedit continue temporibus retrohactis tamquam in loco communiori, commodiori et aptiori propter situm certis locis provincie prelibate, et quia multi sunt homines cum quibus melius potest curia conversari, et cum iam in generali parlamento provincie supradicte fuit pluries deliberatum pariter et obtentum quod curia prelibata in eadem civitate Macerate facere deberet continuam residentiam, ipsam curiam de civitate Firmana totaliter removendo, ad quam tamquam ad magis remotam aliis terris provincie supradicte difficilior est accessus, gravior et dampnosior provincialibus provincie prelibate, et maxime tempore yemali propter flumina, que pontibus carentia non absque maximo personarum discrimine et periculo possunt tali tempore pertransiri, ymmo elapsis temporibus multi sunt provinciales ad civitatem Firmanam propter curiam accedentes miserabiliter suffocati, et bone memorie dominus Sabinensis tunc legatus in partibus Italie supradicte iam deliberavit curiam huiusmodi ad dictam civitatem Macerate omnino transferendam, sed certis ex causis Sanctitati vestre per nostrum Ambaxiatorem narrandis oraculo vive vocis, ad tempus distulit adimplere, et demum de hac luce subtractus executio non est facta prout fuerat ordinatum, eidem Sanctitati ac Beatitudini vestre umillime et cum debita omni reverentia, quatenus dignetur de solita clementia providere quod curia supradicta in dicta civitate Macerate debeat continue residere et etiam ad securitatem status sancte Romane ecclesie ex pluribus aliis rationibus et causis

per dictum Ambaxiatorem plenius explicandis evidentissime noscitur redundare. Sanctitatem vestram conservare dignetur Altissimus feliciter et longeve ecclesie sancte Sue. In cuius testimonium presentes litteras per manus cancellariorum nostrorum subscribi et sigillorum nostrorum fecimus munimine roborari.

✠ Ego Lucianus quondam domini Pauli de Turre notarius et vice canzelarius civitatis et communitatis Senogalliensis de mandato priorum dicte civitatis et communitatis, ut supra supplicatur me subscripsi die vigesima mensis Settembris, nona Indictione.

✠ Ego Petrus Colutii de Monte Filiorum Optrani notarius terre Montis Bodii, mandato dominorum potestatis, priorum et octo credentie dicte terre, ut supra supplicatum me subscripsi die xx mensis Settembris, VIIII Indictione.

✠ Et ego Stephanus Boffini de Sancto Iusto cancellarius civitatis Esii, de mandato domini potestatis, Confalonerii et priorum dicte civitatis, ut supra supplicatum me subscripsi sub die XXI Septembris, Indictione VIIII.

✠ Ego Ludovicus Muzzoli de Serra Sancti Quirici vicarius potestatis Montis Filiorum Optrani, de mandato dicti potestatis et priorum dicti castri, ut supra supplicatum me subscripsi sub die XXI mensis Septembris, VIIII Indictione.

✠ Ego Dominicus Petri de Firmo vicarius castri Appingiani (sic) de mandato potestatis et priorum dicti castri, ut supra supplicatum me subscripsi sub die XXII mensis Septembris, Indictione VIIII.

✠ Ego Cicchus Massii Vannis de Racaneto officialis potestatis castri Montis Fani, de mandato dicti potestatis et priorum populi eiusdem castri, ut supra supplicatur me subscripsi die XXII mensis Septembris, VIIII Indictione.

✠ Ego Marinus quondam Gibertutii de Sarnano notarius et officialis cancellarie civitatis Auximi de mandato dominorum potestatis, Confalonerii et priorum civitatis predicte, ut supra supplicatum me subscripsi die XXII mensis Septembris, VIIII Indictione.

✠ Ego Dominicus Anthonii de Sancta Victoria vicarius domini potestatis terre Castri Ficcardi, de mandato dominorum potestatis et priorum dicte terre, ut supra supplicatum me subscripsi sub die XXII mensis Septembris, VIIII Indictione.

✠ Et ego Marinus Bene de Sarnano notarius et officialis potestatis terre Montis Luponum, de mandato dominorum potestatis et priorum dicte terre, ut supra supplicatum me soscripsi (sic) die XXIII mensis Septembris, VIIII Indictione.

✠ Ego Laurentius Massii de Tholentino cancellarius terre Montis Sancti, de mandato dominorum potestatis et priorum dicte terre, ut supra supplicatum me subscripsi die XXIII mensis Septembris, VIIII Indictione.

✠ Ego Ioannes Iacomini de Tholentino cancellarius terre Murri, de mandato dominorum dominorum (sic) potestatis et priorum dicte terre, ut supra supplicatum me subscripsi die XXIIII Septembris, VIIII Indictione.

✠ Et ego Colutius Blaxii de castro Montis Sancti Petri notarius et officialis

communis et hominum castri Montis Sancte Marie in Cassiano, de mandato dominorum potestatis et priorum dicti castri, ut supra supplicatum me subscripsi sub die xxv mensis Septembris, viiii Indictione.

✠ Et ego Petrus Cinthii de Eugubio Imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, et nunc notarius et officialis reformationum et camere communis Sancti Severini de mandato dominorum potestatis, consulis et priorum, ac consilii generalis et credentie dicte terre, ut supra supplicatum me subscripsi, sub anno domini MCCCLXXI Indictione nona tempore Sanctissimi patris et domini domini Gregorii pape XI, die XVIII mensis septembris.

✠ Et ego Antonius Magistri Ioannis de Sancto Iusto publicus Imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius et officialis super custodiam terre Mathelice de mandato dominorum Confalonerii et priorum dicte terre, ut supra supplicatum me subscripsi sub anno domini millesimo CCCLXXI Indictione nona, tempore Sanctissimi patris et domini domini Gregorii pape XI, die XX mensis Septembris.

✠ Ego Arcolanus Ciccoli de Mondavio Imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, et nunc notarius reformationum Vicariatus Comitatus quondam Fani de consensu et voluntate, licentia et mandato nobilis et sapientis viri domini Contis de Parma legum doctoris iudicis Presidatus Sancti Laurentii in Campo, et vicarii vicariatus predicti pro sancta Romana Ecclesia generalis, nec non discretorum virorum Andrioli Teste de Sancto Andrea, et Blaxii Iacobi de Bartho dominorum de quinque consiliariis et regentibus dictum Vicariatum, vices etiam gerentium aliorum trium, videlicet Ser Vivoli Salvolini de Fracta, Massini Ciccholi de Turre, Angeli Coccie de Reforcato, presenti supplicationi me subscripsi, sub anno domini millesimo trecentessimo septuagesimo primo Indictione nona, tempore Sanctissimi patris domini Gregorii pape XI, die XXVIII mensis Septembris.

✠ Et ego Antonius olim Tomassini de Sancto Iusto publicus et Imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius, vicarius et officialis nobilis viri Ser Thomassii Corraductii de Gualdo honorabilis potestatis castri Serre Comitum per sanctam Romanam ecclesiam de mandato prefati domini potestatis et dominorum Confalonerii et priorum dicti castri Serre, ut supra supplicatum me subscripsi, sub anno domini millesimo CCCLXXI Indictione nona, tempore Sanctissimi patris et domini domini Gregorii pape XI, die penultima mensis Septembris.

✠ Et ego Venantius Venture de Sancto Iusto publicus Imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius vicarius et offitialis Serre Sancti Quirici per nobilem virum Aloysium de Vicedominis de Monticulo de Parma dicte Serre pro sancta Romana ecclesia gubernatorem generalem, et de presentia et voluntate dominorum priorum dicte Serre et in omni testimonio me subscripsi et sigillo communis dicte Serre sigillavi, sub anno domini MCCCLXXI Indictione nona, tempore domini Gregorii pape XI, die ultima mensis Septembris.

✠ Ego Manciarellus Montecchielli de Monticulo publicus Imperiali auctoritate notarius, nunc notarius, officialis, scriba et substitutus Ser Angeli Philipputii de Sancto Genesio camerarii et cancellarii terre Cinguli et distriptus (sic), de mandato dominorum potestatis et priorum et sapientum consilii credentie in simul in palatio dicti communis Cinguli quoadunatorum (sic) occhagione predicta, et aliorum sapientum in dicto palatio vocatorum et concorditer mandantium de presenti ac per me subscriptione fienda ipsis presentibus, et presente Ser Angelo cancellario supradicto, ut hic me subscribam etiam commictente in fidem et testimonium voluntatis predictorum supplicantium et communis prefati, sub annis domini MCCCLXXI nona Indictione, die prima mensis Octubris (sic), tempore pontificatus santissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii pape XI anno primo, hic me subscripsi, vidique presens sigillum dicti communis iuxta meam scripturam imprimi et apponi in testimonium premissorum.

✠ Et ego Thomas Macthiuctii de Monte Fortino Imperiali auctoritate notarius publicus constitutus, et nunc notarius et cancellarius communis Rocche Contrate de mandato dominorum Confalonerii et priorum populi dicte terre ut supra supplicatum me subscripsi, sub anno domini MCCCLXXI Indictione nona, tempore Sanctissimi patris et domini domini Gregorii pape XI, die XX mensis Septembris.

✠ Ego Bartholomeus Guidonis Giraldi de Imola Imperiali auctoritate notarius, et nunc cancellarius et notarius reformationum communis civitatis Urbini pro sancta Romana ecclesia, de mandato expresso dominorum vicarii, priorum, consilii et communis dicte civitatis Urbini, ut supra supplicatum [in] presenti pagina me subscripsi, sub anno domini MCCCLXXI Indictione nona, tempore prelibati domini nostri domini Gregorii pape prefati, die XXVI mensis Septembris.

✠ Ego Mattheus Magistri Ioannis de Amandula publicus Imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, et nunc pro sancta Romana ecclesia civitatis Sancti Angeli Papalis cancellarius et reformationum civitatis prefate notarius, ex consensu, voluntate ac mandato potestatis, priorum, consilii et communis eiusdem presenti supplicationi me subscripsi, sub anno domini MCCCLXXI Indictione nona, tempore Sanctissimi in Christo patris et domini domini Gregorii pape XI, die XXVIII mensis Septembris.

✠ Et ego Marchus de Monte Sancte Marie in Georgio publicus Imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius, vicarius et officialis nobilis viri Cole Ioannis domini Francisci de Monte Sancte Marie predicto, pro sancta Romana Ecclesia honorabilis potestatis castri Piri ac etiam notarius Reformationum Communis dicti castri Piri eidemque supplicationi prout in ipsa continetur de presentia, consensu, voluntate et mandato supradicti domini potestatis et dominorum priorum dicti castri me subscripsi, sub anno domini millesimo CCCLXXI Indic-

tione VIIII tempore domini Gregorii divina providentia pape XI, die ultimo mensis Septembris.

✠ Et ego Iacobus quondam Ubertini de Pugliensibus de Placentia publicus Imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius reformationum reformationum (sic) et cancellarius communis et hominum terre Monticli de mandato dominorum potestatis et priorum dicte terre, ut supra supplicatum me subscripsi, anno domini MCCCLXXI nona Indictione, pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii divina providentia pape Undecimi, pontificatus eiusdem anno primo, die secunda mensis octobris.

8.

[1492 circa]. Ancona.

Il Parlamento tenuto in Bologna nel 1373, nel racconto in lingua volgare di un cronista anconitano.

Dalle « Chronache Anconitane transcripte et insieme reducte per me Lazzaro de Bernabei Anconitano », in C. CIAVARINI *Collezione* cit., I 87-88.

... Esso meser Barnabò juxta posse se sforzava venire contra lo stato dela Chiesa. Per la qual cosa esso meser Bituriense, al quale precipue era commessa la cura de debellare el dicto meser Barnabò, volendo alquanto stendere le forze de la Chiesa, ordenò el parlamento generale da farse in Bologna de dicte doi provincie sì in temporale, como in spirituale. Et questo per havere multitudine de denari necessarii ad soldare gente d'arme.

Al quale parlamento solemniter andonno tutti vescovi, abbati, et altri prelati de la Chiesa, li ambasiadori et sindici de le terre et lochi de le dicte Provincie: tra li quali per parte del Commune de Ancona ce fonno li nobili homeni meser Nicolò da la Scala, et Nicola de Bartolomeo Toreglone per ambasiadori, et io como sindico del Commune ad far la offerta, como ce era commesso.

Fo facto el dicto parlamento per esso meser Bituriense solenniter ne la sala magiore del palazo de la città de Bologna ne l'anno mille trecento septanta tre del mese de aprile. Dove etiam venne el segnor Galaotto Malatesta et el segnor Francesco Marchese de Ferrara.

Nel dicto parlamento fo proposto per el dicto Bituriense quello eclesiastico dicto: Cogitationes hominum consiliis roborantur; bella autem armorum gubernaculis diriguntur et subsequenter adgiongendo quotuplex erat bellum. Et che la guerra era licita, a ciò trovasse la pace et caciasse la guerra. Et concluse che la Chiesa più volte haveva facto pacti de pace con meser Barnabò, et esso sempre li havea rotti, et però la Chiesa era disposta omnino per la forza de arme volerlo expugnare, aciò che la Chiesa con li suoi subditi in futurum remanesse in pace tranquilla.

Per questa cagione ademandava da li populi et Provincie subsidii opportuni, al quale molte offerte fonno facte per tal cagione così da li eclesiastici, como temporali, et tra li altri el Commune de Bologna in quello anno publicò le loro gabelle et datii, che ascendevano a la summa de trecento millia ducati d'oro.

Molte victorie esso meser Bituriense hebbe contra el segnor Barnabò con le sue gente così in guerregiare per la campagna como nel piglare di molte terre in quello anno.

9.

1388, settembre 19. Roma.

Lettera con la quale Papa Urbano VI convoca un'‹ Assemblea generale › in Roma per il 1 novembre 1388.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, cass. XI lett. K.

Il documento pergamenaceo, di mm. 480 × 300, in caratteri semigotici, discretamente conservato, è opera di una sola mano. A tergo, della stessa mano: « Dilectis filiis communi nostre Civitatis Maceratensis fidelibus nostris » e, di altra mano del tardo secolo XV: « De mittendo oratorem ad parliamentum Rome ».

Il documento è pubblicato, con qualche errore e lacuna, in P. COMPAGNONI *La Reggia Picena* cit., 253-254.

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Communi nostre Civitatis Maceratensis fidelibus nostris salutem et apostolicam benedictionem.

Ex debito ministerii pastoralis nobis divinitus iniuncti universalis gregis dominici presertim nostrorum et Romane ecclesie subditorum pacem procurare, necnon statui et tranquillitati civitatum ac terrarum dicte ecclesie ipsorumque subditorum, in quorum quiete quiescimus, consulere tenemur et summis desideriis affectamus.

Et propterea cum sit res difficultatibus plena, nonnumquam simul cum diurnis et continuatis operationibus noctes transivimus insomnes, et inter alios modos, per quos huiusmodi nostra intentio melius et efficacius procedere possit, generale parlamentum universorum subditorum nostrorum in hac alma urbe circa festum Omnium Sanctorum proxime futurum decrevimus celebrare.

Quapropter fidelitatem vestram attente requirimus et monemus, vobis nichilominus sub debito fidelitatis districte precipiendo mandantes, quatinus circa festum predictum huc ad nostri presentiam nuntium ydoneum cum sufficienti mandato ad audiendum, tractandum, concludendum et exequendum illa que circa statum pacificum et conservationem fidelium ac reductionem rebellium

ipsius ecclesie, si possibilis erit, alias ipsorum rebellium confusionem et exterminium oportuna fuerint sine defectu destinare curetis.

Datum Rome apud Sanctum Petrum XIII Kal. Octobris, Pontificatus nostri anno undecimo.

P. de Esculo

10.

1391, febbraio 12. Macerata.

Mandato di procura conferito dal Comune di Macerata a Bartolomeo di Filippo, delegato a rappresentare il Comune nel Parlamento convocato dal Rettore Andrea Tomacelli in Macerata.

‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1390-1392* ›, f 37, nell'Archivio Priorale del Comune di Macerata.

Il mandato, scritto in caratteri gotici cancellereschi su carta bambacina, è opera di una sola mano, salvo il nome di Bartolomeo di Filippo, aggiunto da mano coeva ma diversa; discreto lo stato di conservazione.

Instrumentum syndicatus ad comparendum in Parlamento.

In Dey nomine. Amen. Anno eiusdem MCCCLXXXX primo, indictione XIIII, tempore Sanctissimi in Xto Patris et Domini Bonifacii Divina Providentia Pape IX die duodecima mensis februarii. Publico ac Generali consilio ac consilio credentiae communis et populi civitatis Macerate de sero pro mane bannito, et de mandato nobilis Viri Jacobi Lemmi de Marchionibus de Monticulo honorabilis potestatis dictae civitatis necnon prudentium virorum Marinutii Tincti quarterii S. Juliani, Ser Lippi Magistri Andree quarterii S. Mariae, Ser Antonii Grimaldi Quarterii S. Johannis et Francisci Nicolay quarterii S. Salvatoris honorabilium Priorum dicte civitatis.

Ad sonum campane vocemque preconis sono tube premisso in sala palatii dicti communis residentie solite dictorum dominorum priorum siti in dicta civitate in quarterio S. Johannis, juxta plateam communis, vias publicas et alia latera, convocato, congregato et adunato in numero sufficienti et valido secundum formam statutorum et ordinamentorum dicte civitatis.

In quo quidem consilio supradicti domini Potestas et Priores cum presentia consensu auctoritate et voluntate totius dicti consilii ac consiliariorum eiusdem ibidem presentium volentium ac consentientium. Et ipsum consilium totum ac consiliarii memorati cum presentia consensu voluntate auctoritate et decreto dictorum dominorum Potestatis et Priorum. Ipsi omnes et singuli invicem consentientes et auctoriczantes unanimiter et concorditer ipsorum nemine discor-

dante tam eorum nomine quam vice et nomine communis et hominum dicte civitatis eiusque fortie et districtus omni modo via jure causa et forma quibus melius et eficacius potuerunt, non revocando alios eorum dicti communis syndicos et procuratores, nec aliqua gesta facta et procurata per eos set potius eos et ea confirmando ratificando et approbando spompte et ex certa scientia et non pro errore fecerunt constituerunt creaverunt et ordinaverunt prudentem virum Ser Bartholomeum absentem tamquam syndicum et procuratorem actorem factorem et certum numptium specialem vel si quo alio nomine melius de jure dici et conferi potest ad comparendum coram spectabili et excelso Domino Domino Andrea Thomacello milite Domini Nostri Pape germano, necnon provincie Marchie Anconitane Marchione et Rectore generali in Parlamento nuperrime celebrando in civitate praefata una cum aliis oratoribus dicte provincie ad promictendum, obligandum et realiter observandum ac etiam adimplendum omnia et singula quae pro statu ecclesie domini nostri pape et consolatione provincialium fuerint in dicto parlamento deliberata optenta et declarata.

Et generaliter ad omnia alia et singula facienda, gerenda, procuranda et exercenda que in predictis circa predicta et quolibet predictorum necessaria fuerint utilia et opportuna, et que per verum et legitimum syndicum et procuratorem fieri procurari et exerceri possent et que ipsimet constituere exercere et facere possent si personaliter interessent. Damtes concedentes iidem constituentes vice et nomine eorum et Communis et hominum prefatorum dicto eorum ac Communis et hominum syndico in premissis circa premissa et quodlibet premissorum plenum liberum generalem et specialem mandatum cum plena libera ac generali et speciali administratione in premissis et quolibet premissorum et que ad ipsa et quodlibet eorum pertinere et expectare noscunt, necnon promictentes constituentes predicti et quilibet ipsorum michi notario et cancellario istromento tamquam publice persone presenti stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit vel interesse poterit se proprio firma rata et grata habere tenere actendere et observare omnia et singula que per dictum eorum syndicum et procuratorem in premissis circa premissa et quodlibet premissorum facta gesta et procurata fuerint et non convenire sub ypoteca et obligatione omnium et singulorum bonorum dicti communis, volentes insuper constituentes predicti dictum eorum syndicum et procuratorem ab omni satisfactionis honere relevare promixerunt michi notario et cancellario infrascripto presenti stipulanti et recipienti ut supra de judicio siste et judicatum solvendo et in omnem casum causam et eventum legitime fide jubentes sub ypoteca et obligatione predictis.

Actum in dicta civitate et sala palatii superius confinati, presentibus prudentibus viris Ser Rodulpho Domini Antonii de Monte Rubiano et Ser Dominico Laurentii de Monticulo officialibus dicti domini Potestatis testibus ad haec vocatis habitis et rogatis.

11.

1407, settembre 22. Macerata.

Mandato di procura conferito dal Comune di Macerata a Niccolò di Matteo, delegato a rappresentare il Comune nel Parlamento convocato dal Rettore.

<*Riformagioni del Comune di Macerata 1406-1407*>, f 160v, nell'Archivio Priorale del Comune di Macerata.

Il mandato è scritto in caratteri gotici cancellereschi su carta bambacina, ed è opera di una sola mano; discreto lo stato di conservazione.

In Dei nomine. Amen. Anno Domini MCCCCVII, Indictione XV, tempore sanctissimi in Christo patris ed domini nostri domini Gregorii divina providentia papae XII, die XXII mensis Septembris.

Egregius vir dominus Masseus de Amateica legum doctor honorabilis potestas civitatis Macerate et honorabiles cives ser Anthonius Vannis Petri, Anthonius Cicchoni et Francischus Petri, Magnifici domini Priores populi dicte civitatis, ad insimul consentientes cum presentia consensu voluntate et auctoritate totius Consilii generalis dicte civitatis et totum dictum consilium et consiliarii ad insimul consentientes cum presentia voluntate consensu et auctoritate dominorum potestatis et priorum predictorum ad insimul consentientes.

Eorum bona voluntate et certa scientia fecerunt constituerunt et ordinaverunt probum virum Nicolaum Mactei civem maceratensem absentem tamquam presentem eorum et dicti communis sindicum procuratorem factorem et numptium spetialem ad eundum et se nomine dicti communis Macerate et pro eo personaliter comparendum coram Rever.do in Christo patre et domino domino Benedicto Episcopo Feretrano pro Sancta Romana Ecclesia et domino nostro Papa in provincia Marchie Anconitane generale Rectore ad generale parlamentum in dicta civitate Macerate celebrandum secundum mandatum dicti domini Rectoris, et in dicto generale parlamento coram dicto Rectore promictendum et nomine dicti communis obligandum ac exequendum et adimplendo omnia que in dicto parlamento facta ordinata et conclusa erunt.

Et generaliter ad omnia alia et singula gerenda facienda et exequenda que in predictis et circha predicta et quodlibet predictorum utilia fuerint necessaria et oportuna, et que earum merita exigunt et requirunt etiam si mandatum exigeretur speciale. Dantes et concedentes dicto eorum sindico et procuratori in predictis et circha predicta plenum liberum et generale mandatum cum plena libera et generali administratione. Relevantes ipsum ab omni onere satisdactionis. Promictentes omne et quicquid per eorum sindicum et procuratorem factum gestum conclusum et ordinatum seu promissum fuerit nomine dicti communis ratum gratum et firmum habere et tenere attendere et observare et

in nullo contrafacere vel vertere sub obligatione omnium bonorum dicti communis fideiubentes pro eo in omnem casum et eventum.

Actum in civitate Macerate, in sala Palatii communis dicte civitatis, solite habitationis et residentie Magnificorum dominorum Priorum populi dicte civitatis positi in dicta civitate, quarterio Sancti Johannis, iuxta vias publicas, plateam communis et alia sua latera, in generali consilio dicte civitatis more solito et sufficienti numero congregato et cohadunato, presentibus ser Venantio Cole de Civitanova, ser Ginolfo magistri Philippi, ser Cola Macthei et pluribus aliis in dicto consilio existentibus ad predicta habitis et vocatis.

La <Congregazione provinciale> del 2 giugno 1562.
(Documenti 12-17)

I documenti n. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 si trovano in un codice cartaceo miscellaneo, esistente nell'Archivio Priorale del Comune di Macerata e contrassegnato col numero 1046, formato da 757 fogli appartenenti ai secoli XVI e XVII, legato in pergamena, misurante mm. 310 × 225; sul dorso reca l'iscrizione, probabilmente del secolo XVIII: « Studio. Perugia Auditori di Rota. Montecasciano. Decreti confermati da Gregorio XIII. Monte di Pietà. Contribuzione. Monte Communità. Riduzzione de Cenzi. Passaggio de Soldati. Succollettore de Spogli. Affitto Pizzicarie. Curiali. Sindeci de' Frati di San Francesco. Tabella. Beni de' PP. Cruciferi et Apostolini. Enfiteusi. Ponte Felice. Case de' Signori Butij. Strade. Mastri di strade. Sito a' Signori. Fiere e Mercanti. Tariffa del Pan Venale. Ribenedizione della Città. Introduzzione di Tesser Drappi d'Oro et Argento. Monache in Santa Catarina. Congregatione Provinciale ».

Opera di diversissime mani, risulta dalla cucitura di carte varie, lettere, opuscoli a stampa, conti, atti notarili, note annonarie, ecc.; i documenti sono stati cuciti, probabilmente nel secolo XVIII, disordinatamente ed a blocchi, l'uno dentro l'altro, e la numerazione, data a cucitura ultimata, fa sì che la continuazione di un documento si trovi quasi sempre parecchi fogli dopo l'inizio di esso.

12.

1562, maggio 13. Montegranaro.

< Littera ampla > con la quale i Priori di Montegranaro conferiscono a Camillo Conventati il mandato di rappresentare il Comune nella < Congregazione provinciale > che si riunirà a Macerata.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, n. 1046, ff 475 e 498.

La lettera, scritta in caratteri corsivi cancellereschi su carta bambacina e discretamente conservata, è opera di una sola mano e reca il sigillo in ostia del Comune.

Molto Magnifico nostro Amantissimo. Havemo ordine de far mandato in uno de' cittadini acciò intervenghi in consiglio de la Provincia con amplo

mandato de promettere in nome de la communità quanto fosse bisogno per resolutione de decto consiglio e trattandosi ciò nel nostro consiglio fo deliberato si facesse il mandato in persona de Vostra Signoria nella quale confida molto. Hora facendosi decta congregatione si contentarà in nome della nostra communità intervenire et asistere e promettere quanto fosse bisogno e bisognando special mandato ne avisarà che subito si farà e mandaremolo, nè ci occorr'altro. A V.S. n'offeremo.

Da Monte Granaro li 13 de Maggio 1562.
Alli comodi di V.S.
li Priori di Montegranaro.

13.

1562, maggio 20. Offida.

‹ Memoriale › dato dai Priori e Consoli del Comune di Offida a Pier Simone Onofri, nominato da essi loro rappresentante per la Congregazione da tenersi in Macerata.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, n. 1046, ff 478 e 495.

Il ‹ memoriale ›, scritto in caratteri corsivi cancellereschi su carta bambacina e mediocremente conservato, è opera del cancelliere Ottaviano Umili e reca il sigillo in ostia del Comune.

Priores et consules terre Ophydae

Per il presente nostro memoriale commettemo et ordinamo a Voi Pier Simone Honofri nostro compatriota et oratore della nostra communità che domenica prossima 24 del presente debbiate a nome della nostra communità comparere in Macerata nella congregazione si farrà de gli Ambassiadori provinciali per udire le relationi da farsi dal Magnifico et Eccellente messer Giovan Batta Bracconi et dal suo collega oratori della provincia già destinati a Roma et intervenire con gli altri oratori provinciali a trattare disponere et provedere in tutte le cause che risultino a comodo et beneficio universale della provincia senza consentire però a fare alcuna compositione per conto de maleficii e d'altre impositioni Apostolice senza particulare mandato et commissione del nostro general conseglio il quale non s'è possuto congregare per simil causa. In quorum fidem etc.

Datum Ophydae in Palatio publico die XX maij 1562
Octavianus Humilis cancellarius
mandato Priorum

14.

1562, maggio 24. Recanati.

Copia del verbale della seduta del Consiglio recanatese, che dà ‹ mandato publico › di rappresentanza del Comune a Giovanni Cristoforo Zampini e Raffaele Antici per la ‹ Congregazione provinciale › da tenersi in Macerata.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, n. 1046, ff 476 e 497.

La copia del verbale, scritta in caratteri corsivi cancellereschi su carta bambacina dal notaio Leonardo Costantini ed autenticata il 30 maggio dal cancelliere dei Priori, Antonio Sperati di Fano, è discretamente conservata e reca il sigillo in ostia del Comune.

In Dei nomine. Amen. Anno Domini Nostri Jessu Christi a Circumcisione millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, Inditione Vª, tempore Sanctissimi in Christo patris et Domini Nostri Domini Pii divina providentia pape quarti die vero vigessima quarta mensis maij.

Convocato et sollemniter cohadunato Concilio Magnifice civitatis Racaneti de mandato et commissione Magnificorum Dominorum Priorum dicte Civitatis bandito et preconizato per Octavianum publicum preconem et banditorem communis et hominum civitatis Racaneti heri sero pro hodie, in quo interfuerunt ipsi Magnifici Domini Priores ac infrascripti conciliarii videlicet Magnifici Domini: Peruccius Melchiorius, Bartholomeus domini Thome, Hieronimus Crucianus, Monaldus Pernicolai et Horatius Cicchi Leonetti priores, Domini Jo. Bapta. Casalius, Cesar Massuccius, Cap. Jo. Jeronimus Thomas Vincentii, Raffael Anticus, Hieronimus Iacobi, Anton Iacobus Mazaferrus, Franciscus Condulmarius, Ser Bernardus Constantinus, Gaspar Masini, Pervenantius Petrarchangeli, Perdominicus Ballatronus, Marinus Lizonettus, Benedictus Botanus, Iacobus Antinuccius, Thomas Silvester, Raffael Sanctis, Thomas Squarcie, Philippus Costantinus, Hortensius Columbellus, Peristefanus Massuccius, Ludovicus Serarcangeli, Bastianus Ballaccius, Antonius Iacobus Condulmarius, Christofarus Confalonerius, Fabius Columbellus, Censius Bollastronus, Berardinus Bosonus, Antonius Hippoliti, Franciscus Ballatronus, Clemens Salvonus, Sanctes Puccij et Bernabeus Binellus, in numero idoneo et sufficienti secundum formam statuti et reformationum civitatis Racaneti representantes totam communitatem et universitatem dicte civitatis Racaneti sponte unanimiter concorditer, et omni modo melliori pro parendo et obediendo litteris R.mi D.ni Vicelegati qui dicte communitati scripsit quod pro ultima die istantis mensis maij trasmitterentur oratores ad civitatem Macerate ad congregandum concilium provinciale cum amplo et generali mandato ad contractandum ea que concernunt utilitatem dicte provincie.

Hinc est quod prenominati Magnifici Domini Priores et conciliarii sponte ut supra creaverunt ordinaverunt ac constituerunt eorum et dicte communitatis oratores et procuratores generales et spetiales ita tamen quod generalitati spetialitas non deroget nec sit contra, videlicet eximium ac magnificum Dominum juris utriusque doctorem Dominum Iohannem Christofarum Zampinum absentem et Magnificum Dominum Raffaelem Anticum presentem in solidum ad comparendum coram Reverendissimo Domino Vicelegato ac interessendum concilio provinciali cum amplo et generali mandato ad trattandum ratiocinandum consentiendum iuxta reverendissimi Domini Vicelegati litterarum tenorem et concludendum omne id et totum quod concernit utilitatem et honorem dicte provincie et communis Racaneti et commodo quo prefatus Reverendissimus Dominus Vicelegatus postulat et requirit cum omnibus clausulis que in similibus instrumentis de iure et consuetudine apponi solent et debent, promittentes quidquid per eos et quemlibet ipsorum gestum factum et procuratum fuerit habere ratum gratum et firmum et contra facere nec venire aliqua ratione vel causa sub obligatione omnium bonorum dicte civitatis omni melliori modo.

Actum Racaneti in quarterio Sancti Angeli, in Palacio residentie Magnificorum Dominorum Priorum et in Sala concilii iuxta alia bona communis, bona conventus ecclesie Sancti Dominici, plateam novam et alios fines, presentibus ibidem Francisco et Laurentio famulis Magnificorum Dominorum Priorum civitatis Racaneti testibus ad supra dicta habitis vocatis et una mecum rogatis.

Et ego Leonardus Costantinus de Racaneto publicus Apostolica auctoritate notarius iudexque ordinarius predictis omnibus et singulis interfui et presens fui rogatusque scribere scripsi et pubblicavi signum nomenque meum apposui consuetum.

Priores populi civitatis Racaneti.

Notum sit omnibus et singulis presentes nostras inspecturis egregium virum Ser Leonardum Constantinum concivem nostrum Recanatensem de presenti mandato rogatum esse authenticum et legalem notarium eiusque scripturis publicis et privatis in iudicio et semper fidem adhibitam fuisse et adhibenda. In quorum fidem.

Datum in nostro Palatio die 30 maij 1562.

[Sigillo]

S. Comunis Racaneti

Antonius Speratius de Fano cancellarius.

15.

1562, maggio 30. Iesi.

‹ Memoria e ricordo › del Gonfaloniere e dei Priori di Iesi ai rappresentanti del Comune nella Congregazione da tenersi in Macerata.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, n. 1046, ff 510 e 534.

Il documento, scritto in caratteri corsivi cancellereschi su carta bambacina dal cancelliere Girolamo Durante, è mediocremente conservato e reca il sigillo in ostia del Comune.

Confalonerius et Priores civitatis Esii.

Memoria et ricordo a voi M. Domenico Vannino et M. Gio. Antonio Cini nostri cettadini et ambassiatori di quanto havrete da operare, negotiare, et espedire, a nome della nostra communità, nella città di Macerata.

Imprima arrivati in Macerata assiemi con l'altri oratori provinciali, overo separamente secondo vi tornarà più commodo, comparirete col vostro mandato avanti li deputati et scindico del Collegio et congregatione provinciale, dove assiemi con l'altri interverrete et verrete all'elettione dell'oratori et procuratori provintiali, da mandarsi in Roma alli Beatissimi Piedi de Nostro Signore ad agere, trattare le cose utile et che serranno espedienti et opportune alla provintia della Marca, con questo che detti oratori et procuratori da mandarsi in Roma non possano venire ad alcuna conclusione sopra le predette cose se prima non lo notificaranno ad essa provintia et alle communità particulari d'essa, insistendo che de detti oratori et procuratori provintiali almeno sia eletto uno della nostra Città d'Iesi, alla quale pregiudica li malefitii levati più che a nessun'altra Città et Terra di detta provintia, altrimente la nostra Communità ha designato elegere et mandare dui suoi Ambassiadori in Roma; et in questo operarete il bisogno come bene informati dell'intentione et volere del nostro publico. Inoltre esporrete a Mons. re R.mo Vicelegato della Marca che a' questi giorni passati il Capitano Girolamo Rusca, Capitano delle Melitie, per vertù de lettere patente de S.S.R.ma ha di mandato (sic) alla nostra communità, oltro la sua tassa, stantie, letti feniti, massaritie, grosse legne et paglia, asserendo essere dato al Capitano Pompeo Romano et perchè prima sesoleva (sic) dare le dette cose senza altre tasse, di puoi fu redotto alla tassa de quindici scudi il mese tra Iesi, San Severino, Cengoli, Staffolo et Appignano senza altre stantie et ragaglie che ne toccava alla nostra commonità ogni mese pauli 64, et questo per levare a i luoghi di detta melitia le spese di case et altre cose dette di sopra, si come si puol vedere nelle patente di detto Capitano Pompeo, al quale non fu mai dato se non la detta tassa, et al detto Capitano Girolamo non contento alla detta tassa gli è cresciuta et gli si paga de la nostra commonità ogni mese scudi otto baiocchi novantanove quattrini dui; pertanto sopplicarete S.S.R.ma

non permettere che la detta nostra commonità pagando la detta tassa sia astretta a contribuire a la casa et ragaglie non solite.

Et in tutte le sopradette cose vi governarete secondo la vostra solita prodentia si come in voi confidiamo.

In fede da Iesi il di XXX de maggio 1562.
[Sigillo]

Heronimus Durantes cancellarius mandato Priorum.

16.

[1562, giugno 2]. Macerata.

Elenco degli oratori convenuti nella seduta della < Congregazione provinciale >.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, n. 1046, ff 572 e 577.

L'elenco, scritto in caratteri corsivi cancellereschi su carta bambacina mediocremente conservata, è opera di due mani, una delle quali ha scritto soltanto « Ser Luca Scappularo de la Penna con memoriale ».

Baldassarre da Patrignone	col mandato publico
Gio. Filippo di Serra San Quirico	col mandato publico
M. Lorenzo Dini dalla Ripa	col mandato publico
M. Francesco Martirelli dalla Serra del Conte	col mandato publico
Giovanni di Picia da Caldarola	col mandato publico
M. Aloygi Marchione da Montecchio	col mandato publico
Lattantio Rossi da Montemeloni	col memoriale amplo
M. Acchille Simonetti da Cingoli	col memoriale asserendo il mandato
M. Giovanni Pellicani M. Anton Giacomo Bracconi	} da Macerata, cum mandatis de quo fidem facientes
M. Martino Francisconi cancellier di Castelficcardo	col memoriale
M. Dudone Bonifatio cancellier da Sanginesi	col mandato
M. Ludovico Vittorio da Montabboddo	col mandato publico
M. Nicolò Innocenti da Monte Rubiano	col mandato publico
M. Serafino Egidio cancelliere di San Giusto	col mandato publico
Ser Luca Scappularo de la Penna	con memoriale
M. Niccolò Manlio da San Lupidio	col mandato publico
M. Filomenisso Recchio per Rotella	col mandato publico et Cosignano con lettere
M. Raffaele Antici da Recanati	col mandato publico

M. Gio. Felice Rossino da Monte dell'Olmo		col mandato
M. Camillo Conventato da Monte Granaro		cum littera ampla
M. Cesare Pignotto da Castignano		col mandato publico
M. Aloygi Amato da Corinaldo		col mandato
Pier Simone di Marsilio Ser Andrea Guglielmi	da Offida	col memoriale
Pacifico Cassini da Force		col mandato publico
M. Cristoforo Monaldi da Monte Filottrano		
M. Gio. Nocentio Tancredi da Monte Luponi		col mandato publico
M. Ascanio Adriani da Morro de Valle		col memoriale
M. Tiberio Romano de Monte Fano		col mandato publico
M. Luca Gigliano da Monte Cassiano		col mandato publico
M. Domenico Vannini M. Giovanni Antonio	da Iesi	col mandato publico
M. Antonio Silvestri da Osimo		col mandato publico
M. Pandolfo Guarini da Fabriano		col memoriale
M. Francesco Hercolani cancelliere de Tholentino		col mandato publico
M. Benvenuto Benvenuti da Sanseverino		col mandato publico
M. Rosato Clodio da Santa Vittoria		col mandato publico
M. Gio. Maria Leoni da Appignano		col mandato
M. Gio. Paolo Gentiloni [da] Staffulo		col mandato et la Rocca Contrada con lettera
M. Gio. Maria Barzio Gio. Batta Urbano	da l'Apiro	col mandato publico
M. Carlo Innocenti da Monte Nuovo		col mandato publico
M. Giovanni cancellieri de Sarnano		col memoriale

Advocato per patrem reverendissimum Dominum Prolegatum instantia Magnificorum Dominorum Deputatorum collegii curie publico ac generali Concilio provincie Marchie anconitane in edibus interioribus palatii magnifice communitatis Maceratensis pro infrascriptis occurrentiis in quo interfuerunt omnes super notati videlicet privatione penarum maleficiorum nec non duplicatio taxarum equorum mortuorum impositarum pro quinque anconitanis aliisque urgentibus provisionibus provincie.

17.

1562, giugno 2. Macerata.

Verbale della seduta della < Congregazione provinciale >.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, n. 1046, ff 567-568-569r e v e 580r.

Il verbale, in caratteri corsivi cancellereschi ed in mediocre stato di conservazione, è scritto su carta bambacina da due mani, una delle quali ha scritto a f 569v i nomi da « Optavianus Humilis » a « Camillus Androcius de Monticulo ».

1562 Die secunda Junii.

Convocato oratorum provincie Marchie concilio in Aula palatii residentie magistratus maceratensis.

Quid oportune consulendum ac deliberandum super oratoribus destinandis ad urbem ad tollenda multa insupportabilia gravamina quibus ipsa provincia afficitur et ad agendum et procurandum utilia et que conducere videantur ipsi provincie largenda.

Magnificus ac probatissimus vir dominus Raphael de Anticis orator magnifice civitatis racanatensis summa sua prudentia et maturo consilio recte consulendo hanc protulit sententiam, quod stantibus multis gravaminibus quibus modo provincia nostra afficitur ut sanctissimo domino nostro note sint nostre indigentie et erumne destinentur quatuor oratores provinciales qui de provincia discedant, qui una cum domino Johanne Francisco Medalia elpidiano oratore se conferant in urbem, compareant et exponant sue sanctitati et quibus opus fuerit illustrissimis prelatis indigentias et necessitates nostras et gravamina ostendant et faciant omnia utilia et commoda ipse provincie et rescribant sicut rerum oportunitas et tempus postulaverint et nihil quod preiudiciale videatur concludant inconsulta provincia. Cum mandatis et memorialibus ac litteris conficiendis a dominis deputatis provincie iuxta tenorem presentis decreti. Si 21 No 24

Magnificus dominus Antonius Silvester orator auximanus vir probatissime sententie confirmando imprimis decretum ut supra descriptum ex consulto magnifici oratoris racanatensis addendo dixit quod duo tantum oratores destinentur et una cum dicto domino Johanne Francisco Medalia et Magnifico domino Johanne Baptista Dionisio pertractent omnia provincialia negotia ut in supra dicto decreto narratum est et impensa ex multiplicitate oratorum resecata fiat recognitio illustrissimis reverendissimis prelatis qui se demonstrant et demonstrabunt in futurum propius provincie nostre. Si 23 No 18

Magnificus et excellens dominus Johannes Felix Rossinus dixit quod omnes litteras mictendas possint vacare nisi expeditioni negociorum ipsius provincie, alias non possint petere saltem ab ipsa provincia.

Magnificus dominus Dominicus Vanninus orator exinus dixit confirmando predicta omnia ut ex oratoribus destinandis unus de civitate esina eligatur.

Dominus Johannes Uncinus orator Sarnani confirmando et approbando et adherendo consilio oratoris auximani dixit quod unus orator eligatur ex parte eorum locorum qui habeant moera et mixta imperia et alius ex parte non habentium. Sic nominentur et non recedit in reliquis a consilio reddito per dominum Raphaelem.

Si 16
No 25

Dominus Johannes Paulus Gentilhonus consulendo dixit quod de quatuor oratoribus eligatur per civitates alius, per maiores terras et alius habentes moerum et mixtum imperium, alius per praesidatum et ultimus per minores non habentes moerum et mixtum imperium, et terminus ad negociandum prefigatur in duobus mensibus et unaqueque dictarum partium persolvat suum et quatuor alii deputati vel plures ex presenti numero quibus dictim denuncientur que ex urbe venient nunciata ut omnibus omnia innotescant. Confirmando in reliquis omnia contenta in decreto domini Raphaelis.

Si 27
No 14

Excellens dominus Johannes Pelicanus dixit quod inter alios prelatos requirendos ad favorem provincie sint precipue nominati et requisiti cum licteris reverendissimi vicelegati infrascripti cardinales.

Cardinalis de Carpo
Cardinalis Amulius
Cardinalis Auguste
Cardinalis Sabellus
Cardinalis Saracenus
Cardinalis de Gambara
Cardinalis Vitellius

Dominus Ludovicus Victorius orator bodiensis consuluit confirmando contenta in decreto domini Raphaelis quo ad substantiam negociorum pertractandorum quod nominentur plures de provincia et quatuor quo magis canonice comprobati fuerint destinentur oratores ultra dominum Johannem Franciscum Medaliam in urbe commorantem cum mandatis et licteris conficiendis ut supra, et si de magis comprobatis aliquis recusaverit accedere alius succedat subrogando qui per plura suffragia propius fuerit comprobatus.

Si 31
No 10

2 Si 30 Optavianus Humilis cancellarius Offide
No 7
3 Si 29 Dominus Perdominicus Neroctus de Monte Bodio
No 10
4 Si 36 Dominus Pandulfus Guarrinus de Fabriano
No 4
5 Si 37 Dominus Raffael Anticius de Racaneto
No 3
1 Si 31 Dominus Dominicus Vaninus de Esio
No 5

6 Si 28 Dominus Achillis Simonettus de Cingolo
No 12
7 Si 17 Dominus Ascanius Condivius de Ripatransona
No —
8 Si 17 Dominus Horatius Sannibellus de Sarnano
No —
Dominus Camillus Androcius de Monticulo (*cancellato*)

Insuper an placeat eligere dominum Ioannem Baptistam Dionisium de Auximo commorantem in urbe procuratorem provincie in omnibus causis et specialiter in causa taxarum cum reverendis secretariis camere.

Super quo dominus Ludovicus Victorius orator bodiensis consuluit quod excellens dominus Ioannes Baptista Dionisius eligatur et constituatur procurator provincie per annum in omnibus causis et specialiter in causa taxarum cum dominis secretariis apostolicis et cetera et cetera cum pro provisione trium scutis pro quolibet anno cum ratificatione gestorum.

Si 36
No 3

Actum in aula palatii communitatis maceratensis presentibus domino Pompeo Virginio et domino Marino Brunetto elpidiano testibus.

Ex sententia domini Acchillis Simonetti de Cingulo sancitum fuit ut oratoribus destinandis, ut honorifice compareant, dentur stipendia ad rationem unius scuti auri pro quolibet et quolibet die, et secum ducant equum et famulum respective et assidue retineant.

18.

1578, ottobre 26. Macerata.

Copia della lettera con la quale il Governatore Niccolò Aragonia convoca la Congregazione a Loreto per il 5 novembre successivo e comunica l'ordine del giorno della seduta.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, < *Libro Patenti 1575-1579* >, ff 164 v - 165 v.

La copia, scritta in caratteri corsivi cancellereschi su carta bambacina in discreto stato di conservazione, è opera di una sola mano.

Nicolo Aragonia eletto della Ripa della Provincia della Marca Governatore Generale.

Perch'hormai s'approssima il tempo di fare la Congregatione della Provincia, dove s'haveranno da trattare cose appertinenti al benefitio, utile, et honore d'essa Provincia, et venendone per ciò fatta in stanza dal signor scindico d'essa Provincia, con le presenti commandiamo a tutte, et singole Comunità sotto poste alla nostra giurisditione, che non manchino di mandare uno o più

ambassiadori, con mandato sufficiente di trattare, et risolvere li bisogni d'essa Provincia, et che siano informati degli affari suoi accio meglio possino concorrere a risolvere quanto s'haverà da trattare in ditta Congregatione, quali ambassiadori, si haveranno da trovare alla s.ta casa di Loreto, luogho solito per ditta Congregatione, per tutto il giorno di Mercordì a 5 di novembre prossimo da venire con quella elemosina ch'a ciascuna Comunità parerà di fare a detta s.ta Casa, dove prima confessati, et comunicati et udita la messa dello spirito santo s'intrarà in Congregatione, nelle solite stanze.

Avvertendo ciascuna Comunità a non mandare in detta Congregatione, per ambassiadori, alcun Curiale, et ch'attualmente non eserciti, perchè non sarà admesso, et il simile si farà di chi non sarà confessato, et comunicato. Et quelle Comunità che devono dare il deputato per l'anno secondo glie stato già intimato, non mancaranno di mandarlo per assistere in Congregatione, secondo il solito.

Et perch'ogni Comunità possi mandare il suo ambassiadore, meglio in formato per risolvere quanto si trattarà in essa Congregatione, et non con mandato o memoriale d'intendere et riferire come altre volte per isperienza s'è già visto, per questo si mandano qui sotto alcuni particolari, che se haveranno da trattare in detta Congregatione, non per ciò restringendo. Che s'alcuno de Deputati volesse esporre qualch'altro bisogno della Provincia, che possa essere inteso. Anzi ogni Comunità potrà fare intendere quanto gli occorre, accio vi si possa pigliare opportuna provigione.

Non mancaranno dongue tutte Comunità infrascritte eseguire quanto di sopra per quanto hanno cara la grazia nostra, et sotto quelle pene pecuniarie ch'a noi parerà d'imponere a quelle che saranno inobedienti.

In fede etc., di Macerata li 26 de 8bre 1578.

N[icolaus] electus Rip[anus] Gub[ernator] [Sigillo]

La Provisione dello scindico per l'anno seguente.
La Provigione del Cancelliero per l'anno seguente.
La Provigione dell'Agente in Roma per l'anno seguente.
Che ciascuna Comunità mandi per il suo ambassiadore la vera mesura delle strade ch'aranno fatte nel loro territorio con il numero di Ponti fatti di nuovo o risarciti.
Se pare supplicare Nostro Signore a concedere qualche cosa alla Provincia per la manutenzione di dette strade et ponti.
Li gravamenti che riceve la Provincia dal Commissario di Fraudi.
Se pare fare intendere appresso Nostro Signore a nome della Provincia per l'estintione dell'offizio novamente eretto chiamato l'offizio dello registro delle lettere dato dalla reverenda Camera Apostolica a Ser Pomponio Giz-

zio da Monte Gallo poichè l'intende che Nostro Signore lo vogli vendere ad altri per maggior prezzo, o non potendosene havere l'estintione, se pare ricomprarlo a nome della Provincia.

Macerata
Morro di Valle
omissis aliis etc.

Mer. Lucius Can.s

Die prima Novembris presentate fuerunt Magnificis DD. Prioribus dicte Civitatis.

19.

[1580, luglio 11 post - 1581, maggio 13 ante].

Copia dell'esposto della < Congregazione provinciale > al Legato Cardinal Alessandro Sforza.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, < *Libro Patenti 1579-1582* >, ff 73 v - 77.

Scritta in caratteri corsivi cancellereschi su carta bambacina mediocremente conservata, è di unica mano.

Copia del memoriale dato all'Ill.mo Legato.

La Provincia della Marca desidera l'osservanza de' privilegii et constituzioni che le comunità hanno di poter fare electione delli podestà poichè le terre sarranno meglio et con più sodesfatione governate dalli eletti da loro per la cognitione che ne haveranno, che da altri, et perchè in questo si sente gravata molto suplica V.S. Ill.ma che si degni consolarla.

Suplica ancora per la restitutione de' maleficii alle comunità acciò per loro proprio interesse habbino l'occhio, che detti maleficii non restino impuniti et possino più facilmente sodisfare alli pesi camerali et altre gravezze che di continuo sopportano nelli propri luoghi.

La suplica ancora che proveda non si possa mandare cavalcanti se non in caso d'homicidio conforme alla costitutione provinciale.

La suplica parimente che proveda che li provinciali non siano gravati quando sono più persone imputati d'uno stesso fatto a ricever più d'un mandato o monitorio nel quale siano compresi tutti e paghino un sol viatico per rata.

La suplica parimenti che li camerali non possino mandare ad estimar beni avanti la conditione, dovendosi di ragione contentare di far l'inventario di tutti beni del delinquente in caso di publicatione.

Et che quando da' camerali si mandano esecutori ad standum a 3 giulii il dì contro la comunità et altri per riscuoter l'entrate camerali non possino farsi pagare se non d'un solo viatico et non di tre, quattro e cinque come costumano

di fare col presentarsi in un giorno istesso in due o tre lochi et alcuna volta in più, facendo pur pagare tante essecutioni in ragione di tre giulii delle quali sogliono partecipare li camerali stessi;

Et perchè dall'alteratione delle pene ordinarie delle costitutioni et gran rigori usati secondo l'arbitrio et bando d'alcuni superiori gli imputati chiamati alla corte se desperano comparire procedendosi contro di loro a lunga carceratione et nell'uscire ad intollerabili lighami di siguertà oltre il loro valsente, si avviene che si fanno contumaci mettendosi poi fora in campagna a seguitare altri banditi per desperatione; si suplica però V.S. Ill.ma il reportare il tucto all'occorrenza alla decisione di dette costitutioni, quali se a V.S. Ill.ma parrà in alcuna parte di alterarle le si rimette al suo prudentissimo giudizio.

Sonno molte terre della provincia che per essere li luoghi sterili et montuosi hanno privileggi dalla Sede Apostolica, sentenze camerali et decreti de Governatori per il tempo de cavar grani, biade et legumi et altre cose, tanto seminate et raccolte in qualunque modo si sia nelle terre loro o d'altri nel tempo del raccolto sino ad un certo termine del mese di settembre, quanto compre in qualsivoglia luogo della provincia et portarle senza far bollettino da superiore et pagare alcuna cosa al Thesoriere, et in vigore de questi privvilegi sono da tempo innumerabile in qua in possessione vel quasi di estrarre come di sopra. Hora è venuto che co' bandi et altri decreti gl'è stata impedita l'essecutione di detti privvilegi restando spogliati di tal possessione et per portare i grani et biade alle loro terre sono stati forzati a pigliar bullettini et pagare al Thesoriere come gl'altri et per ciò sentendosi enormente gravate supplicano humilmente V.S. Ill.ma che si degni fargli osservar i loro privileggi, altrimenti gl'huomini di dette terre stentaranno di continuo il vitto et quelli che attendono all'agricoltura saranno forzati a lasciarla, come hanno fatto molti sin hora per non morirsi di fame con le loro famiglie.

Vi è poi il moto proprio fatto da N.S. il primo de maggio 1578 nel quale si dispone che nessuno possa comprare nessuna quantità de grano et biade se non per uso della sua famiglia per un anno socto gravissime pene, cioè della scomunica maggiore. Onde molti che hanno debito di centinara di scudi havendo solo il grano per pagarli sonno forzati venderne tanta quantità che possa suplire al bisogno del venditore ad una o più persone secondo che trova, et perchè il sopradecto motu proprio prohibisce de comprar più che per l'uso sopraddetto non si può vendere a più persone molte volte non si trovano i compratori et per questo è forzato per pagare i debiti andar prigione. Si suplica pertanto V.S. Ill.ma che vogli intercedere presso Sua Beatitudine perchè si contenti (?) detto moto proprio acciò possino i provinciali valersi delle loro intrate ne' loro bisogni.

In oltre perchè sono parimente gravati da vari anni in qua nel libero commercio in materia de grani per li luoghi solo della provincia contro la forma

del motu proprio di Pio V di felice memoria, suplicano V.S. Ill.ma per l'osservanza di detto motu proprio et revocatione di ogni altro banno e decreto in contrario.

Si grava che il fiscale oltre la compositione che si fa col reo si faccia pagare la vigessima da esso reo. Onde non resta parimente la provincia di suplicarla che per l'avvenire facci che la detta vigesima si cavi dal corpo delle compositioni.

Et ancora che li sostituti fiscali nelle città e terre della Provincia non possino nelli esami di testimoni pigliar cosa alcuna in pagamento oltre il solito di detti luoghi.

Et che li cavalcanti di delitti non possano farsi pagare se non dalli stessi delinquenti et non dalla comunità come si costuma di fare.

Sono molte communità che pretendono essere gravate dalla bona memoria del Vescovo di Senegaglia nella distributione del sussidio triennale, et in conseguenza in tutti gli altri pesi et impositioni, poi che tutti si regono secondo la detta tassa del sussidio, le quali vorrebbono che per l'avvenire si trovassi qualche modo in ogni loco proportionatamente avesse da contribuire alle gravezze future, rimanendo però ferma la detta distributione del sussidio come è stata fino al dì d'oggi, et però se le deúce a notizia affinchè per soddisfazione di esse et per quiete universale di tutta la provincia si degni andar pensando che rimedio vi si potrebbe pigliare che con l'infinita prudenza et molto valor suo sarà per fare cosa che ella ci pigli espediente tale che la provincia sia per restare interamente et in generale sodisfazione.

La provincia fa parimente grandissima istanza presso V.S. Ill.ma perchè alle povere comunità si levi questa spesa superflua oltre l'altre delli capitani delle battaglie ai quali si danno 25 scudi il mese, poichè veramente se ne potrebbe fare di meno et tanto più che le comunità istesse offeriscono di far provisione di capitani et altri officiali senza spesa et far marciare i soldati in ogni bisogno della Sede Apostolica ne' luochi ne' quali sarà ordinato dalla V.S.Ill.ma o da altri superiori.

Vi sonno alcune Comunità che non avendo il vero peso del sale se ne dogliono e suplicano V.S. che a questa indennità loro si degni provedere.

Nelli bandi del Commissario di fraudi si contiene che quelli che tengono grani fuori delle loro case et contadini et lavoratori nelle loro possessioni sieno obligati dar sicurtà de non cavarli, il che pare inutile et superfluo per quelli massime che non stanno in luoghi di confini et commodi alle marine, et perciò si fa istanza per la revocazione di essi.

Sonno parimenti gravati li provinciali per li decreti di alcuni superiori fatti sopra le condennazioni in contumacia contro li rei et sopra la sigurtà de representando, mentre ordina che non si possano cassare innanzi all'ordinari dove sono dati senza ricorrere al Governatore pro tempore in Macerata, poichè per tal ricorso incorrono li poveri provinciali in grandissima spesa che facendosi

avanti all'ordinario seguirebbe con assai manco spesa et disagio di quelli a chi tocchi, et parimenti quelli che sono condennati et spreto precepto sono forzati venire a Macerata contro la costituzione. Però si supplica V.S. Ill.ma che in tutti i casi facci osservare le costitutioni et le ragioni comuni togliendo via tanti decreti et banni.

Questo, Monsignore Ill.mo, è quanto per hora desidera dalla benignità di lei questa sua fidelissima et devotissima provincia la quale insomma se le raccomanda humilmente pregandogli dal Signor Iddio ogni colmo di felicità et di gloria.

20.

[1647, ottobre 7 post - 1652, febbraio 19 ante].

Copia del memoriale dato dalla < Congregazione provinciale > a Girolamo Girardi, eletto da essa a presentare al Pontefice le istanze dei Comuni della Marca.

Archivio Priorale del Comune di Macerata, n. 1046, ff 583 e 584.

È mediocremente conservata, ed opera di una sola mano.

Memoriale al magnifico Signore Girolamo Girardi eletto in Congregatione Provinciale a rappresentare a Nostro Signore o chi altro farà bisogno l'instantia dell'infrascritte Comunità.

Prima: Le Comunità di Macerata, Recanati, con altre dodici, che dall'Anno 1643 in essecutione degl'ordini dell'Eminentissimo Odescalchi, in quel tempo Chierico di Camera et Commissario delegato nelle Provincie della Marca a fare il compartimento tra le Comunità di scudi 360000 a ragione di scudi 3 per testa per servizio della guerra imposto dalla Santità di Urbano VIII dalli 16 dicembre 1643, pagorno forzatamente et con represaglie la somma di scudi 11000 salvo il vero.

Espongono che havendo S.S. inteso dalli detti Commissarij spediti et nella Marca ed altre Provintie, che detta contributione et gabella era impossibile a esigersi a detta ragione di scudi 3 per testa et con esterminio di detta Provintia, revocò detto chirografo ed in luogo di detta contributione ordinò una colletta di quatrini due per libra di sale, et quatrino uno per libra di carne, quale si è sempre pagata et hoggi si paga et riscuote, et *ordinò* che se alcuna di dette comunità havesse pagata qualche somma a conto di detta impositione li fusse restituita dalla Camera et non havendo la Camera pronta moneta da restituire li compensasse alla Comunità con quelli che tra l'anno le Comunità pagano in Camera come per Chirografo spedito alli 22 luglio 1644.

Et perchè dal Tesoriere della Marca non si è potuto havere compensatione secondo l'ordine del Tesoriere Magiore et ricorso con memoriale, la Santità di Nostro Signore Innocentio commise alla Congregatione dei Sgravij che vedesse questa instantia quale con un favorevole decreto dichiarò di restituire li suddetti dinari.

Dovrà dunque il Magnifico Signor Girardi supplicare Nostro Signore per l'ordine al Tesoriere Magiore che ordini al Tesoriere della Marca detta compensatione in essecutione del chirografo et decreto della Congregatione dei Sgravij, et se la Camera non può fare detta restitutione o compensatione di tutta la somma in un anno, la faccia in due, ed anco in tre, che sarà restituire in tutto scudi 3600 incirca l'anno.

Seconda: Havendo il Signor Quintiliano Valenti hoggi Tesoriere della Marca o Vice Tesoriere intimato di ordine come dice di Monsignore Lomellino Tesoriere Magiore alle Comunità della Marca a compartimento di scudi 8000 da pagarsi da dette Comunità per la perdita che di detta somma fanno li Signori Lucatelli et N..... nell'appalto del sale di Cervia, et dopo detta intimatione, et termine dato, mandato a represagliare dette Comunità renitenti a detto pagamento, con loro gran danno, si dice che quando Nostro Signore vuol mandare un'impositione o gabella nelle sue Provintie lo fa con Chirografo, o vero con ordine vive vocis oraculo dato a' suoi Ministri, quali commettendo detta esattione a' Ministri inferiori attestano l'ordine datoli da Nostro Signore o con Chirografo o vive vocis oraculo.

Dovrà dunque il Magnifico Signor Girardi chiarirsi in Roma: se detto compartimento è di ordine espresso di Nostro Signore, non occorre replicarci; ma, quando non, procurarne la revocatione et reintegratione del pagato.

Tanto più si dubita essere comandato senza ordine Pontificio, perchè in detta intimatione mandatasi si dice *reservata l'attione* alle Comunità di poter repetere detta somma da detti Lucatelli et N. ..., et questo pare strano, perchè se Lucatelli son debitori chi meglio può farli pagare che la Camera, che ci ha le scritture, et manu regia di represaglie come fa a dette Comunità innocenti di questo fatto.

Et tanto più si deve provedere in questo negotio che habet tractum sanctissimum, perchè la Camera in casi simili di non poter riscuotere li suoi fitti, o perdita in essi, piglierà questa strada di pigliarli dalle Comunità reservandose le ragioni di litigare con i debitori per ricuperarseli.

21.

1664, gennaio 20. Macerata.

Verbale della ‹ Congregazione generale › tenuta in Macerata nel Palazzo apostolico.

Libro verbali dell'Amministrazione provinciale di Macerata, presso la Biblioteca comunale « Mozzi-Borgetti », cit., ff 42-45.

È opera di una sola mano e discretamente conservato.

In Dei nomine. Amen. Die 20 Januarij 1664.

Congregata et cohadunata Publica, et nobilissima Congregatione Provincie Picene in Civitate Macerate, et in Aula Palatii Apostolici de ordine Ill.rum DD. Deputatorum, per nuncios solitos pro hac die intimata et indicta in sufficienti numero coram Ill.mo et R.mo D. Augustino Franciotto Archiepiscopo Trapizontino et Provincie Picene Gubernatore, presente et assistente pro eius indispositione, in hac civitate Macerate publicata, et in qua intervenerunt Ill.mi DD. Deputati ad negotia eiusdem Provincie, et infrascripti Oratores transmissi a Communitatibus eiusdem Provincie, videlicet:

Ill.mi Capitaneus Joannes Baptista Dionisius de Auximo
Joseph Bonaventura Rubeus de Monte Bodio
Ioannes Brolius de Monticulo
Alexander Romanus de Monte Fano et

Perillustres DD.

Pompeus Compagnonus	Orator Macerate
Baptista Plodius	Orator Auximi
Oratius de Razzantibus	Orator Matelice
Melchior Ciccolinus	Orator Castri Fidardi
Angelus Sanctium	Orator Serre Comitum
Carolus Porcellus	Orator Tolentini
Bartolomeus Morichettus	Orator Belfortis
Antonius Peruccius	Orator Apiri
Simon Cavasennus	Orator Staffuli
Cesar Conventatus	Orator Montis Granarij
Franciscus Melis	Orator Amandule
Julius Venerius de Veneriis	Orator Recineti
Carolus Francicus Passarus	Orator Montis Georgij
Carolus Franceschinus	Orator Cinguli
Joannes Bapt. Lucis	Orator Montis Sancti Martini
Joannes Franciscus Collateralis	Orator Murri Vallium

Franciscus Urbanus	Orator Montis Sancti Petri
Antinorus Aldibrandinus	Orator Corinaldi
Carolus Faustus	Orator Montis Ulmi
Tranquillus de Tranquillis	Orator Montis Bodii
Franciscus Matteuccius	Orator Sancti Genesii
Anibal Consalvus	Orator Montis Fani
Ioseph Savinus	Orator Urbisalie
Nicolaus Acquaticcius	Orator Monticuli
Antonius Franciscus Burattus	Orator Montis Cassiani
Simon Bonaccursius	Orator Montis Sancti
Franciscus Angelellus	Orator Appignani
Isidorus Gentilonus	Orator Montis Philottrani
Ignatius Thomasinus	Orator Montis Luponi
Dominicus Guerrerius	Orator Sancti Elpidii
Jacobus Locchius	Orator Sarnani
Urbanus Bonaccius	Orator Serre Sancti Quirici
Franciscus Innocentius	Orator Montis Novi
Petrus Antonius Narducceius	Orator Montis Miloni
Quintillius Scipionus	Orator Penne

Quibus sic cohadunatis ego Secretarius infrascriptus de ordine et mandato Ill.mi et R.mi D. Gubernatoris prefati publicavi sequens Edictum, videlicet:

Perchè non si rechi pregiuditio a veruno de' SS.ri Deputati e Oratori predetti circa il sedere, il parlare, et altri atti, che si fanno in questa Congregatione Provinciale dichiara, et ordina S. Signoria Ill.ma, che per il sedere, parlare et qualsivoglia atto che si farà in detta Congregatione non si intenda causato pregiuditio, ne acquistate ragioni da niuna delle Comunità, o loro Ambasciadori tanto nel petitorio, quanto nel possessorio così plenario, come sommario, e sommarijssimo, in modo tale, che non si possa allegare per l'avvenire neanche per esempio il modo di sedere, o di stare o di parlare, che si farà nella detta Congregatione, dovendo solo valere le cose, e gli effetti che si faranno in essa per quello, che si risolverà in benefitio Universale, e particolare della Provincia, e le Comunità di essa circoscritta ogni precedenza, e pretensione, quale in niun modo s'intenda di toccare, e tanto S. Signoria Ill.ma ordina, comanda e dichiara, dovendo restare ogn'uno nello stato di prima tanto nel possessorio quanto nel petitorio; e perchè nel sedere e nel moversi da un luogo ad un altro non naschi confusione, e differenza S. Signoria Ill.ma ordina, e comanda a tutti e singoli Ambasciadori, che sono presenti, che dopo postisi a sedere non ardischi nessuno moversi da luogo a luogo, ne uscir da questa sala, dove sono congregati, sin tanto, che non sia finita la sessione, sotto le pene, che pareranno a S. Signoria Ill.ma.

Deinde de ordine Illustrissimorum DD. Deputatorum hec infrascripta proposita fuerunt, videlicet:

Littere Em.mi et R.mi D. Card.lis Chisii petentis aliquod auxilium pro Sanctitate Domini Nostri, et pro R. Camera stantibus presentibus necessitatibus Belli, quod movetur contra Sedem Apostolicam, et eius iurisdictionem a Principibus aliene iurisdictionis.

Super publica, et evidenti utilitate Provincie.

Super prima. Perillustris D. Baptista Plodius de Auximo consurgens sic consuluit. Sentendosi universalmente i bisogni urgentissimi della S. Sede Apostolica per i tanti motivi di guerra, che si fanno da persone straniere che fà dubitare di qualche invasione della Chiesa son di parere, che tutte le Comunità della Provincia per mostrarsi fedelissime, et obedientissime a Sua Beatitudine facciano, se non tutto quello che devono per il cattivo stato in che si trovano, almeno tutto quello che possono, offerendo un Donativo a Sua Beatitudine di scudi venti cinque mila da ripartirsi conforme al solito frà detti luoghi della Provincia compresivi anche S. Severino e Fabriano, benchè non siano comparsi in questa Congregatione, con tutto, che sia stata loro intimata per Portapatenti apposta, e si procuri anche, che debbano concorrervi tutti li Privilegiati, et Ecclesiastici come cosa Camerale a tenor degli ordini dei S.ri Padroni, supplicando per questo Monsignor Ill.mo Franciotti Nostro Governatore presente a porre in ciò ogni suo potere, perchè tutti vi concorrano, e rappresenti ai SS.ri Padroni di Roma, che questa tenue offerta è misurata piuttosto dalla debolezza delle nostre forze, ma non dalla volontà, ch'è prontissima ad esponer la vita, la robba, et i figli per Sua Beatitudine, intendendo però, che a questo Donativo debbano concorrere tutti i luoghi del Governo, etiam gli assenti, come sono Fabriano, S. Severino et altri.

Fuit viva voce obtentum.

Super eadem proposita D. Carolus Porcellus de Tolentino sic consuluit. Si debbano estrahere quattro luoghi in questa Congregatione a far il comparto conforme al solito del detto Donativo da cavarsi a sorte uno per grado, et adequatis cartulis, fuerunt extracti

Tolentinum
Sarnanum
Penna
Sanctus Iustus

Qui Deputati excepto illo de Sancto Iusto, qui non accessit ad hanc Congregationem, remanserunt ad faciendum compartimentum regulandum iuxta solitum, et iuxta subsidium triennale.

Obtentum per vota favorabilia 32, 9 in contraria non obstantibus.

Super publica utilitate Provincie:

D. Melchior Ciccolinus de Castro Fidardo sic consuluit. Stante il buono, felice, e diligente Governo di Mons. Ill.mo Franciotti Nostro Governatore a pro delle Comunità mediante le sue buone operationi son di parere, quando sia di soddisfatione delle SS.VV., che dalla Provincia si debba eriger un'Arma in luogo decente in testimonio del suo buon Governo, e come meglio parerà a SS. Deputati con prender il denaro per la spesa al Rosselli Depositario della Provincia di quello restarà nelle sue mani de' sopravanzi, e per effettuatione di ciò si eleghino due Deputati da farsi dai SS.ri di Magistrato della Provincia. Viva voce obtentum.

Super publica etc. D. Carolus Porcellus:

Che ogni due anni si facci l'estrattione dei S.ri Deputati della Provincia in Loreto, ove dovrà trasferirsi il Segretario da cominciar la prima estrattione la Domenica in Albis nell'anno futuro 1665. Viva voce obtentum.

Li molto illustri Signori Baptista Plodius, e Cap.no Stefano Blasii Deputati eletti dall'Ill.ma Città d'Osimo ad assistere alla presente Congregatione Provinciale dichiarano esser stati trasmessi dalla lor Città per servir Mons. Ill.mo Franciotti in riguardo della sua indispositione, e non intendono per questo accesso di pregiudicarsi nelle ragioni, ch'hanno corroborate da una antica osservanza che detta Congregatione si debba fare nella Città di Loreto luogo a ciò destinato e prescritto da questa Congregatione, e perciò si protestano, che non venghi acquistato ius di sorte veruna per detto accesso a questa Congregatione ad altri che lo potessero pretendere, e questa protesta dicono di farla in nome della lor Città, che così ne hanno l'ordine in scriptis, e supplicano V.S. Ill.ma a volerla ammettere, et a farne dichiaratione non solo in questo, ma in ogn'altro miglior modo.

Die dicta 20 Januarij 1664.

Ill.mus et R.mus D. Augustinus Franciottus Archiepiscopus Trapizontinus Gubernator Generalis predicta admisit si et in quantum, et mandavit in futurum celebrari Congregationes Provinciales in Civitate Laureti iuxta solitum et pro ut petitum fuit.

Perillustris D. Iulius Venerius de Veneriis Deputatus pro Civitate Recineti dixit, et protestatus fuit ut infra. Che egli consente di assistere a questa Congregatione Provinciale qui in Macerata stante l'indispositione di Mons. Ill.mo Governatore Provinciale, nel resto egli intende, e si protesta di non receder dal solito di far detta Congregatione in Loreto, acciò il tutto non passi in esempio.

Ill.mus et R.mus Gubernator prefatus predicta admisit si et in quantum, et mandavit pro ut in Decreto supradicto et deinde supradictus D. Venerius protestatus fuit, videlicet: Che dove egli si ponerà a sedere debba esser il primo luogo.

Et sic Congregatione completa fuit dimissa ad laudem, et honorem Omnipotentis Dei, et Beatissime Virginis Marie.

Dominicus Stampettus Secretarius rogatus etc.

22.

1750, giugno 18. Loreto.

Verbale della ‹ Congregazione generale ›, riunita in Loreto nell'Aula Magna del Palazzo della S. Casa.

Libro verbali cit., ff 160v-162v.

È discretamente conservato ed opera di una sola mano; a f 162r è interpolato il passo da « con ogni premura » a « uno contrario non obstante », ed a f 162v il nome di Gio. Batta Brancondi è cancellato e sostituito dal nome di Fausto Scipioni, con la nota marginale riportata nel testo del verbale. La nota suddetta ed i nomi dei componenti il ‹ Magistrato della Provincia › sono stati aggiunti in un secondo tempo.

Die 18 Junii 1750.

Habita fuit Congregatio Generalis Provincie Marchie more solito intimata, et cohadunata in Aula Magna Palatii Alme Domus Lauretane coram Ill.mo ac R.mo D. Basilio Sceriman Gubernatore Generali eiusdem Provincie, de cuius ordine, et mandato lectis per me literis Sacre Consulte circa precedentias, et facto solito Decreto ad formam dictarum literarum, interfuerunt in ea omnes infrascripti:

Ill.mi DD.	Comes Franciscus Benvenuti	pro Cingulo Confalonierius
	Ugo Cruciani 2.us Prior	pro Monte Granario
	Carolus Antonius Ricci	pro Monte S. Martino 4.us Prior

Ill.mi DD.	Marchio Josephus Antici	Orator Recineti
	Abbas Antonius Guarnerij	Orator Auximi
	Cap.nus Tiburtius Isaia	Orator Fabriani
	Franciscus Xaverius Silvestri	Orator Cinguli
	Nicolaus Tomasini	Orator Castrifidardi
	Josephus Antonius Dionisi	Orator Montis Cassiani
	Silvester Scoccia	Orator Montis Sancti
	Eques Gaspar Servantij	Orator S. Severini
	Doctor Severinus Benadduci	Orator Tolentini
	Nicolaus Mealij	Orator Sancti Elpidij
	Ignatius Colucci	Orator Penne
	Capitanus Philippus Morichetti	Orator Belfortis

Mutius Nobili	Orator Montis Ulmi
S. Antonius Biradelli	Orator Serre S. Quirici
Cap.nus Antonius Scaramucci	Orator Staffuli
Cap.nus Franciscus Castellani	Orator Urbisalie
Caietanus Narducci	Orator Montis Miloni
Petrus Castellani	Orator Montecchi
Innocentius Mascella	Orator Montis Fani
Cap.nus Josephus Bellini	Orator Sarnani
Doctor Petrus Paulus Benigni	Orator Appignani
Joannes Franciscus Fedeli	Orator Apiri
Bartolomeus Palmucci	Orator Macerate
Franciscus Mazzabuta	Orator S. Genesij
Philippus Philippini	Orator Rocche Contrade
Gregorius Tesei	Orator S. Justi
Cap.nus Franciscus Maria Fossi	Orator Serre Comitum
Cap.nus Eneas Tamburini	Orator Montis Novi
Jeronimus Nicolucci	Orator Montis Filoptrani
D. Joannes Franciscus Calisti	Orator Montis Georgij
Curtius Stefani	Orator Montis S. Petri Angelorum
D. Fabius Menchetti	Orator Montis Bodij
Joannes Andreas Luciani	Orator Murri Vallium
Liborius Tomasini	Orator Montis Luponi
Comes Franciscus Simonetti Ottavianus Maruzzini Adv. Caietanus Mistichelli	Deputati ad negocia Prov.
Nicolaus Ascanius Pansoni Marcellus Massucci	Deputati adiuncti ad negocia

Quibus sic congregatis Divino implorato presidio lecte fuerunt infrascripte propositiones.

Super publica etc.

1. Essendosi discorso nelle antecedenti Congregazioni di fare un ornamento proprio della Cappella della nostra Provincia in questo gran Santuario di Loreto, per il qual effetto si dovevano depositare scudi cinquecento in conto della spesa che sarà per occorrere, avendone parlato anche Mons Ill.mo nostro Governatore, però si propone a questo nobil consesso.

2. La riferma di Francesco Liberati Segretario.

3. La riferma de' SS.ri Deputati ad negocia della Provincia.

4. La riferma del Sig. Saverio Malerbi Depositario della medesima.

5. Essendo noto ad ogn'uno li disordini, omicidi, e strapazzi, che si cagionano continuamente sul particolare del Tabacco si propone, se pare di prendere qualche opportuno provvedimento per evitare simili inconvenienti.

6. Tanto li SS.ri di Magistrato, che li SS.ri Deputati ad negocia della nostra Provincia carteggino fra di loro per comunicarsi gl'interessi della medesima, e coll'adunarsi insieme, scrivino alle Comunità secondo le occorrenze.

7. Coll'editto che si sente emanato in Roma proibitivo di non mandarsi lettere fuori di posta si considera il pregiudizio della Provincia, e specialmente di quei luoghi fuori della Strada Flamminia, e perciò se ne procuri la moderazione.

8. Sperimentandosi da tutte le Comunità della Provincia, o almeno dalla maggior parte, che li Giudici locali si arrogano la libertà di giudicare nelle cause di Danno dato sul motivo, che tutte, o la più parte di esse siano di danno dato studioso, pare ragionevole di prendere qualche opportuno provvedimento.

9. Godendosi in questa Provincia da molti che possiedono i Beni in alieni Territorij, il vantaggio di poter apportare i Generi di lor proprio raccolto ne' luoghi di loro ordinaria dimora senz'alcun pagamento Camerale per l'estrazione, e passaggio da un territorio all'altro, e siccome tal privilegio è limitato a tutto il mese di ogni anno, così essendo il raccolto di diversa qualità, maturando alcune nel mese di Luglio, altre di Settembre, ed anche ne' mesi seguenti, si propone se pare insistere per la dichiarazione, che sia a qualunque tempo steso tale Privilegio, purchè li generi che si trasportano siano di primo raccolto, e caso che non potesse ottenersi nel presente novennio della Tesoreria, si supplichi per il novennio futuro.

Super quibus etc.

Ill.mus P. Tiburtius Isaia Orator Fabriani consultor primi gradus sorte extractus consulendo dixit.

Super prima. Sono di senso, che allorchè la Provincia sarrà in stato di fare la spesa occorrente per l'ordinamento della Cappella, effettui tale opera ed intanto la S. Casa non possa appropriare a sè detto Altare senza sentire l'Oracolo di Nostro Signore.

Obtentum votis favorabilibus quadraginta duobus, aliis duobus contrariis non obstantibus.

Super secunda. Sono di sentimento, che venga rifermato il Sig. Francesco Liberati nella carica di Segretario della Provincia secondo il solito pratticatosi per lo passato, atteso il buon servizio prestato alla medesima per lungo tempo. Obtentum votis favorabilibus quadraginta, quatuor contrariis non obstantibus, numeratis per dominationem suam Ill.mam, ac. R.mam.

Super tertia. Sono di senso che vengano confermati li SS.ri Deputati ad negocia, stimandoli abili, e capaci a tale carica. Obtentum viva voce.

Super quarta. Atteso il fedel servizio, e puntualità con cui amministra i denari della Cassa Provinciale il Sig. Saverio Malerbi è ragionevole che venga questi confermato nella carica di Depositario della Provincia. Obtentum votis favorabilibus quadraginta, quatuor contrariis non obstantibus.

Super quinta. Li signori di Magistrato presentemente in offizio eleghino due Deputati, e questi si portino da Mons.re Lucatelli in Ancona a spese della Provincia, ed espongano le premure, che ha la medesima Provincia di prendere qualche provvedimento opportuno per evitare tanti sconcerti, e vessazioni, ed intanto parlino con Mons.re Ill.mo Giustiniani, che trovasi in questa Città, e quindi adempiano tutto quello che li verrà suggerito da' medesimi Prelati con ogni premura, insistendo a suo tempo per l'abolizione di detto appalto, mediante una surrogazione d'altro dazio, con facoltà anche di spendere quello occorrerà dalla Cassa Provinciale. Obtentum votis favorabilibus quadraginta tribus, uno contrario non obstante.

Super sexta. Li Signori Deputati ad negocia si contentino adempire quanto si contiene in proposta. Viva voce.

Super septima. Sono di senso che li SS.ri Deputati ad negocia procurino in Roma l'abolizione del primo Bando sopra le Poste, e la conferma della dichiarazione seguita il dì primo Luglio 1728 sopra la libertà di potersi spedire li Messi da un Luogo all'altro senz'incorso di pena, e senza la licenza del Maestro di Posta, ed occorrendo qualche spesa, si faccia a conto della Provincia e per tale effetto si ripartirà la somma a tutte le Comunità della Provincia. Obtentum omnium votis.

Super octava. Se accadesse che i Giudici locali arrogassero a se le Cause de' Danni dati stimo proprio che in questo caso li SS.ri Deputati facciano istanza in S. Congregazione del Buon Governo di un Decreto, che serva per tutti i luoghi della Provincia generalmente, tanto più che la S. Congregazione decretò per la Terra di Morro Valle a favore di quella Comunità, e contro il Giudice locale, e quando qualche Comunità volesse copia di detto Decreto può farne istanza a quella di Morro Valle, che ne ha molte impresse. Viva voce.

Super nona. Li medesimi Sig.ri Deputati ad negocia adempiano quanto si espone in proposta. Viva voce.

Ill.mus D. Mutius Nobili Orator Montis Ulmi Consultor 2.i gradus confirmavit omnia ut supra.

Ill.mus D. Silvester Scoccia Orator Montis Sancti Consultor 3.i gradus confirmavit omnia ut supra.

Ill.mus D. Liborius Tomasini Orator Montis Luponi Consultor 4.i gradus confirmavit ut supra.

Deinde deventum fuit ad extractionem Ill.mi Magistratus pro intranti Biennio, et sortita loca infrascripta:

In primo Luogo	Osimo	Conte Federico Simonetti
2.	Sarnano	Sig. Franco Zampetti

3. Penna — Sig. Franco Scipioni[a]
4. Monte Fano — Conte Roberto Carradori

Sig.ri Deputati ad negocia aggiunti:
Sarnano — Sig.r Cap.no Giuseppe Bellini
Monte Filottrano — Sig.r D.r Isidoro Gentiloni

Quibus peractis, et gratiis Deo redditis Congregatio dimissa fuit.
In fidem etc.

Franciscus Liberati secretarius.

23.

1754, gennaio 7. — Macerata.

Verbale della < Congregazione particolare > riunitasi in Macerata e presieduta dal Governatore Carlo Gonzaga.

Libro verbali cit., ff 169v-170.

Discretamente conservato, è opera di una sola mano e reca le firme autografe del Gonfaloniere, dei Priori e dei < Deputati ad negocia >.

Die 7 Januarij 1754.

Habita fuit Congregatio Particularis Provincie Marchie coram Ill.mo ac R.mo D. Carulo Gonzaga Gubernatori Generali supradicte Provincie in qua interfuerunt omnes suprascripti, videlicet:

Ill.mi DD. Eques Gaspar Servanzi Confalonerius de S. Severino
Doctor Franciscus Calisti de S. Maria in Giorgio } Priores
D. Alexander Antolini de Monte Cassiano } Priores
D. Joseph Maria Girardelli pro D. Innocentio Mascella } Priores
D. Comes Franciscus Simonetti Deputatus ad negocia
D. Joannes Bapta. Ugolini Deputatus ad negocia adiunctus.

Quibus sic congregatis deventum fuit ad propositiones infrascriptas, videlicet:

Si leggono alcuni fogli dati dal Sig. Costa presente Tesoriere della Provincia in rapporto alla vendita del sale bianco, ed altri dati dalle Comunità che si credono gravate tanto nel peso, che nel prezzo di detto sale.

[a] *Corretto su* Gio. Batta. Brancondi *cancellato. Nel margine a sinistra si legge:* Attesa la rinunzia del Sig. Brancondi fu surrogato il Sig. Fausto Scipioni.

Super qua habito maturo colloquio fuit resolutum prout infra, videlicet:

Essendo purtroppo pregiudiziale agl'Abitanti di questa nostra Provincia l'innovazione fatta dal Sig. Costa Tesoriere esercente nella vendita del sale bianco tanto nelle Salare Generali di Civitanova, e S. Angelo, che ne' spacci particolari de' Luoghi della Provincia rispetto non solo al peso ma anche al prezzo, risolviamo noi sottoscritti Magistrati, e Deputati della stessa Provincia d'incaricare il Sig. Liberato Liberati Curiale in Roma di spedire un'Inibizione, o sia Monitorio per che venga la Provincia mantenuta in tutto, e per tutto nella vendita del detto Sale al solito consueto prezzo osservato da' Tesorieri Antecessori non solo nelle citate Salare Generali quanto anche ne' spacci particolari con lo sborso della moneta papale in genere, pretendendo detto Sig. Tesoriere prendere solamente oro, ed argento.

E perchè concorrano alla spesa occorrente per la lite anche le Comunità di Civitanova e Monte Cosaro, che ne risentono particolare utile, s'incaricano i Sigg. Deputati ad negocia di scrivere opportunamente a quei Publici Rappresentanti, acciò debbano concorrere pro rata a detta spesa, come seguì nell'altra Causa agitatasi col Sig. Leonori l'anno 1746.

In tanto si stima proficuo partecipare la presente risoluzione a tutte le altre Comunità della Provincia acciò suggeriscano i lor sentimenti a' SS. Deputati ad necocia (sic), e questi possano in sequela prendere le opportune determinazioni.

[Seguono le firme dei Deputati di Magistrato e ad negocia].

Deinde Congregatio dimissa fuit. In fidem etc.

Ioannes Bapta. De Liberatis secret. generalis.

24.

1677, aprile 9. Loreto.

Verbale dell'estrazione del ‹ Magistrato della Provincia › per il biennio aprile 1677 - aprile 1679.

Libro verbali cit., f 77.

Discretamente conservato, è opera di una sola mano.

In nomine Domini. Amen. Die 9.a Aprilis 1677.

De mandato deventum fuit ser. ser. ad extractionem Ill.mi Magistratus Provincie Marchie pro futuro Biennio, incipiens post Dominicam in Albis, presentibus in Aula Magna Palatij Alme Domus Lauretane, in qua fieri solent Congregationes Provinciales, Ill.mi DD. Thoma Condulmario Confalonerio pro Ill.ma Civitate Recineti, Joanne Bapta. Octaviano pro Terra Corinaldi, et

Alexandro Ruberto pro Terra Murri Vallium, Prioribus Residentibus eiusdem Provincie, ac etiam intervenientibus DD. Venantio Acerbotto Deputato Terre Montis Sancti Petri, et Carolo Bartolaccio Deputato Terre Montis Ulmi. Et sortita fuerunt infrascripta loca, videlicet:

In primo luogo.	Osimo
In secondo.	San Ginesio
In terzo.	Monte Lupone
In quarto.	Urbisaglia

Adrianus Censorius secretarius.

ELENCO DEI PARLAMENTI
E DELLE ‹CONGREGAZIONI PROVINCIALI›
DELLA MARCA DI ANCONA

AVVERTENZA

* < Assemblea generale > ** < Parlamento interprovinciale >
*** < Parlamentum particulare >

	1199, novembre 17.	Osimo	Doc. 33 (del 1199) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 107.
	1200, ottobre 17.	Roma	Doc. 42 (del 1200) in A. THEINER *Codex* cit., I 34.
	1202	Roma	L. MARTORELLI *Memorie historiche* cit., 76.
	1203, luglio	Fano	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 167.
*	1207	Viterbo	Doc. 51 (del 1207) in A. THEINER *Codex* cit., I 41.
	1227, marzo	Osimo	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 188.
	1228, settembre 2.	Rimini	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 193; M. LEOPARDI *Annali* cit., I 19.
	1239		Doc. 83 (del 1239) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 70.
	1255	Tolentino	C. ACQUACOTTA *Memorie* cit., I 81; doc. 116 (del 1255) in G. GRIMALDI *Le pergamene* cit., 115.
	1259, gennaio 16.	Fano	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 210.
	1265, maggio 10.	Fabriano	Doc. 109 (sd) nell'Archivio Storico Diplomatico del Comune di Fermo; Archivio comunale di Sarnano, sacc. A n. 3.
	1265, novembre 1.	Fano	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 215.
	1272, maggio 24.	Macerata	P. SELLA *Costituzioni* cit., 297-305.
	1280	Iesi	Doc. 199 (del 1280) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 246; L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., II 55.
	1280?	Fano?	Doc. 200 (del 1281) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 246.
***	1281, gennaio 15.	Fano	L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., II 52 e 55.
***	1281	Macerata	L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., II 52 e 56.
***?	1281, agosto 20.	Tolentino	Doc. 203 (del 1281) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 249; L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., II 52.
***?	1282, febbraio 14.	Cingoli	Doc. 205 (del 1282) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 250; L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., II 52.
***?	1282, febbraio 23.	Iesi	Doc. 206 (del 1282) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., V 251; L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., II 52.
**	1288	Forlì e Parma	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 225.
**	1295	Cesena	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 231.
	1299, febbraio	Corinaldo	P. CASTELLANO *Specchio geografico-storico-politico* cit., VI 476; F. M. MISTICHELLI *De' Parlamenti* cit., 46.

**	1300, agosto	Faenza e Cesena	P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 238.
	1304, luglio	Macerata	Doc. 7 (del 1305) in G. Colucci *Antichità* cit., XXIX « Appendice diplomatica di Monsammartino » 13; P. Ferranti *Memorie storiche* cit., I 119 nota 5 e doc. 340 (del 1305) in Ferranti *Ibid.*, Appendice diplomatica 121.
	1306, gennaio 15.	Montolmo	Doc. 100 (del 1306) in C. Acquacotta *Memorie* cit., II 181; L. Zdekauer *Gli atti* cit., 1 e 2.
	1312, settembre 24.	Montolmo	L. Zdekauer *Per una data sbagliata* cit., 359-363.
	1313, novembre 19.	Montolmo	L. Zdekauer *Per una data sbagliata* cit., 359-363.
	1317	Fano	P. Castellano *Specchio geografico-storico-politico* cit., VI 476; F. M. Mistichelli *De' Parlamenti* cit., 42.
***	1317, dicembre 15.	Montolmo	Docc. 640 (del 1317), 644 e 646 (del 1318) in A. Theiner *Codex* cit., I 473, 482 e 488; P. Compagnoni *La Reggia* cit., 179-180.
	1317		L. Zdekauer *Gli atti* cit., II 52 (tre < parlamenta particularia >?).
	1318, giugno 3.	Macerata	I. Bock *I processi* cit., 4.
	1318, ottobre	Macerata	Doc. 552 (del 1319) in P. Ferranti *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 167.
	1319	Macerata	R. Sassi *La partecipazione di Fabriano* cit., 57.
	1322	Cingoli	Doc. 8 (del 1324) in G. Colucci *Antichità* cit., XXIX « Appendice diplomatica di Monsammartino », 15; I. Bock *I processi* cit., 11.
	1323, dicembre	Macerata	Doc. 8 (del 1324) in G. Colucci *Antichità* cit., XXIX « Appendice diplomatica di Monsammartino », 15; P. Ferranti *Memorie storiche* cit., I 121.
*	1323	Foligno	P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 254.
	1329	Macerata	P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 257.
**	1329		P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 257.
	1329	Fabriano	Doc. 117 (del 1329) in C. Acquacotta *Memorie* cit., II 219.
	1329	Iesi	Doc. 117 (del 1329) in C. Acquacotta *Memorie* cit., II 219.
***	1329, giugno 17-19.	Osimo	Doc. 117 (del 1329) in C. Acquacotta *Memorie* cit., II 219.
	Altri parlamenti tra il 1329 e 1330?		P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 258.
	1331?	Macerata	P. Castellano *Specchio geografico-storico-politico* cit., VI 476; F. M. Mistichelli *De' Parlamenti* cit., 46.
	1332	Macerata	P. Compagnoni *La Reggia* cit., 194-195.
**	1332	Faenza	P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 259.
	1334	Macerata	Doc. 20 (del 1335) in L. Colini Baldeschi *Vita pubblica e privata* cit., 323.
**	1336, gennaio 18 e marzo 10,	Faenza	P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 264.
	1336	Macerata	*Regesti Vaticani*, Benedetto XII, Secretorum anno II ep. 99 e 100.
	1336?	Recanati?	M. Leopardi *Annali* cit., I 79.
	1337, ottobre 15.	Macerata	Archivio comunale di Sanginesio *Introiti ed esiti*, cod. 155, f 72v (e fasc. 30, perg. 23); L. Zdekauer *Gli atti* cit., II 38.

	Data	Luogo	Fonti
	1338	Recanati	M. LEOPARDI *Annali* cit., I 79; doc. 50 (del 1338) in LEOPARDI *Ibid.*, II 421.
	1339	Recanati	Doc. 128 (del 1341) in A. THEINER *Codex* cit., II 106.
	1340	Macerata	A. MARONGIU *L'istituto parlamentare* cit., 173.
	1341, giugno 11.	Recanati	Doc. 128 (del 1341) in A. THEINER *Codex* cit., II 106; L. ZDEKAUER *Gli atti* cit., II 51; M. LEOPARDI *Annali* cit., I 79.
	1342, aprile	Macerata	A. MENCHETTI *La vita castellana* cit., II (2) 28 e 155 nota 65.
	1348, marzo 12.	Osimo	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 273.
	1348	Fermo	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 273.
	1355, agosto 24.	Fermo	Doc. 325 (del 1356 circa) in A. THEINER *Codex* cit., II 338; P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., I 133 nota 3.
	1356	Fermo	A. MARONGIU *L'istituto parlamentare* cit., 173.
*	1357, aprile 29-30 e maggio 1.	Fano	*Constitutiones Marchiae Anconitanae, editae per Aegidium Albornotium, Exii,* Federicus Veronensis 1473 ottobre 4 (H. 106) f 117; *Constitutiones Marchiae Anconitanae...* (ed. 1502) f 61.
	1359?		Doc. 11 (del 1360) in G. COLUCCI *Antichità* cit., XVII *Memorie istoriche di Montelparo,* Appendice diplomatica 95; doc. 781 bis (del 1359) in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 207.
	1361, aprile 3?	Ancona	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 286 (fu forse rinviato all'anno successivo).
***?	1361, dicembre	Macerata	APrMc: membr. piccoli, XXI 4; doc. 795 (del 1362) in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 213.
	1364	Ancona	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 288.
	1365, marzo 9.	Macerata	APrMc: membr. piccoli, XXI 20 e 22; doc. 818 (del 1365) in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 219.
	1367, gennaio 14.	Ancona	APrMc: membr. piccoli, XXII 6; A. GRASSI COLUZI *Annali* cit., 102.
	1367, ottobre	Macerata	Doc. 430 (del 1367) in A. THEINER *Codex* cit., II 450.
*	1367	Viterbo	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 290.
*	1368	Montefiascone	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 292.
	1369?	Macerata?	Doc. 844 (del 1369) in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 223.
**	1370	Bologna	Doc. 846 (del 1370) in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 223.
	1371, settembre	Macerata	APrMc: *Diplomatici,* cartacei grandi, busta n. 5, numeri 1 e 2; P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 232-237.
	1371, ottobre 13.	Urbino	APrMc: membr. piccoli, XXIII 6; P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 294; A. GRASSI COLUZI *Annali* cit., 104.
	1372	Fermo	Doc. 860 (del 1373) in P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., Appendice diplomatica 226 nota.
**	1373, aprile	Bologna	APrMc: membr. piccoli, XXIII 12; C. CIAVARINI *Collezione* cit., I 87-88.
	1373	Fermo	P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., I 133 nota 3 e doc. 860 (del 1373) in FERRANTI *Ibid.*, Appendice diplomatica 226.

	1373	Ancona	A. MARONGIU *L'istituto parlamentare* cit., 173.
	1374	Macerata	A. MARONGIU *L'istituto parlamentare* cit., 173.
	1374 (o 1375)	Ancona	A. MARONGIU *L'istituto parlamentare* cit., 173.
**	1374, giugno 1.	Bologna	R. FOGLIETTI *Notizie* cit., 41.
	1375? gennaio?	Bologna?	Doc. 569 (del 1375) in A. THEINER *Codex* cit., II 562 (si riferisce forse al Parlamento dell'anno precedente).
	1377	Fermo?	A. GRASSI COLUZI *Annali* cit., 104.
*	1378, marzo	Sarzana	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 300.
	1379, luglio 17.	Osimo	APrMc: membr. piccoli, XXIII 29; doc. 152 (del 1380) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 35.
	1380	Ancona	M. LEOPARDI *Annali* cit., I 112.
	1384, maggio 20.	Tolentino	P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., I 143.
*	1388, novembre 1.	Roma	APrMc: cass. XI, lett. K; P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 253; P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 312; doc. 167 (del 1388) in C. CIAVARINI *Collezione* cit., IV 38.
	1389, ottobre	Osimo	P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 254.
	1390	Osimo	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 314.
	1391, febbraio	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1390-1392* >, f 37.
	1391, ottobre 1.	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1390-1392* >, f 126.
	1392, ottobre 3.	Macerata	APrMc: membr. piccoli, XXV 8; < *Riformagioni del Comune di Macerata 1390-1392* >, ff 35, 37 e 283.
	1401, marzo	Fano	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 325.
	1406, novembre	Fermo	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1406-1407* >, ff 37v, 43, 55 e 91.
	1407, luglio 24.	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1406-1407* >, ff130v-131v.
	1407, settembre	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1406-1407* >, f 160 r e v.
	1408, febbraio 7.	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1406-1407* >, f 203; P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 283.
	1415 o 1416, febbraio	Ancona	P. FERRANTI *Memorie storiche* cit., I 161 nota 1.
	1417, dicembre	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1415-1419* >, ff 198v e 199.
	1418, settembre 15.	Ancona	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1415-1419* >, ff 262 e 263v.
	1419, febbraio 25.	Recanati	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1415-1419* >, f 304; P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 306-307.
	1419	Ancona	P. M. AMIANI *Memorie istoriche* cit., I 348.
	1420, novembre 6.	Ancona	*Constitutiones Marchiae* cit., ff 117 e 125v-126, (ed. 1502) f 61v; postilla dell'anno 1420 al doc. 115 (del 1378) in G. COLUCCI *Antichità* cit., XXIX: *Codice diplomatico della Terra di S. Vittoria* 213.
	1424	Macerata	R. FOGLIETTI *Le Constitutiones* cit., 33 nota 36.
	1425, marzo 25.		M. LEOPARDI *Annali* cit., I 158.
	1432, dicembre 12.	Recanati	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1429-1434* >, f 225; P. COMPAGNONI *La Reggia* cit., 319; M. LEOPARDI *Annali* cit., I 191.
	1433, maggio 26.	Recanati	M. LEOPARDI *Annali* cit., I 192.
	1433, dicembre	Recanati	M. LEOPARDI *Annali* cit., I 193.

1433	Macerata	P. M. Amiani *Memorie istoriche* cit., I 373.
1435, gennaio 6.	Macerata?	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1435* ›, f 87; G. Benadduci *Della signoria di Francesco Sforza* cit., 60.
1448, settembre 15.	Macerata	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1447-1448* ›, f 136.
1456, agosto 15.	Ancona	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 18 luglio - 24 agosto 1456* ›, ff 6v, 10 e 12.
1457, ottobre	Fabriano	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1456-1459* ›, f 208v.
1460, maggio 2.	Recanati	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1459-1461* ›, supplemento, f 226v.
1460, agosto 25.	Tolentino	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1459-1461* ›, f 268v; M. Leopardi *Annali* cit., I 342.
1460, settembre	Macerata	P. Ferranti *Memorie storiche* cit., I 213-214 nota 7; M. Leopardi *Annali* cit., I 342.
1464	Macerata	P. Compagnoni *La Reggia* cit. *Parte inedita*, 25.
1479		M. Leopardi *Annali* cit., I 451.
1485	Montolmo	M. Leopardi *Annali* cit., I 482.
1486	Montolmo	M. Leopardi *Annali* cit., I 483.
* 1493	Roma	L. Zdekauer *Gli atti* cit., II 53.
1495, ottobre	Recanati	M. Leopardi *Annali* cit., I 531.
1506, ottobre	Recanati	M. Leopardi *Annali* cit., II 7.
1507, febbraio	Macerata	M. Leopardi *Annali* cit., II 9.
1515	Macerata	M. Leopardi *Annali* cit., II 41.
1528, novembre 10.	Macerata	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1528-1530* ›, ff 120v-123v.
1529	Macerata	R. Foglietti *Le Constitutiones* cit., 33 nota 36.
1529, giugno 11?	Tolentino?	L. Borioni *La Provincia* cit., 75.
1530, marzo 27.	Macerata	‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1530-1531* ›, f 14.
1532, maggio 1.	Macerata	‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1531-1534* ›, f 40v.
1532, settembre 7.	Macerata	‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1531-1534* ›, ff 62 ss.
1534, maggio	Fermo	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1531-1536* ›, f 431v; ‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1531-1534* ›, f 215.
1535, giugno	Macerata	P. Compagnoni *La Reggia* cit. *Parte inedita*, 100-101.
1538, gennaio 27.	Macerata	T. Benigni *San Ginesio* cit., 137.
1541	Macerata?	APrMc: ‹ *Libro patenti 1541-1551* ›, f 2v.
1556, dicembre 19.	Macerata	P. Compagnoni *La Reggia* cit. *Parte inedita*, 132.
1558, gennaio 8.	Macerata	G. F. Falzacappa *Alla Sagra Congregazione* cit., f C 2.
1559, giugno 11.	Macerata	‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1558-1561* ›, f 53.
1560, aprile	Macerata	APrMc: n. 1046, f 544.
1560, giugno 5.	Macerata	APrMc: n. 1046, f 571; G. F. Falzacappa *Alla Sagra Congregazione* cit., f C 3.
1562, febbraio	Roma	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1561-1564* ›, f 92.
1562, maggio	Macerata	‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1561-1563* ›, f 86v; M. Leopardi *Annali* cit., II 218.
1562, giugno 2.	Macerata	APrMc: n. 1046, ff 467, 522 e 567 ss; G. F. Falzacappa *Alla Sagra Congregazione* cit., f C 4.
1562, luglio 20.	Macerata	‹ *Riformagioni del Comune di Macerata 1562-1567* ›, ff 16, 18v, 19 e 35; ‹ *Riformagioni del Comune di Treia 1561-1563* ›, f 155v.
1562, settembre 11.	Macerata	APrMc: n. 1046, f 573; G. F. Falzacappa *Alla Sagra Congregazione* cit., f C 4.

1563		M. Leopardi *Annali* cit., II 219.
1564, ottobre 4.	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Treia 1563-1564* >, f 165v.
1566, gennaio 25.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1565-1568* >, f 50v.
1566, aprile 30.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1565-1568* >, f 62.
1566, agosto 27.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1565-1568* >, f 99.
1566, ottobre 31.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1565-1568* >, f 107v.
1567, giugno 15.	Iesi	APrMc: < *Libro patenti 1565-1568* >, f 128v; P. Compagnoni *La Reggia* cit. *Parte inedita*, 154.
1567, dicembre 6.	Macerata	*Atti notarili Simone Stella*, XXXII f 181, citato nel ms di Ignazio Compagnoni esistente nella Biblioteca comunale di Macerata.
1568, novembre 9.	Recanati	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1568-1569* >, supplemento, f 103.
1569, gennaio	Loreto?	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1568-1569* >, ff 126v e 128.
1569, aprile	Loreto	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1568-1569* >, f 155.
1570, luglio	Loreto?	L. Borioni *La Provincia* cit., 78.
1570, ottobre	Loreto	< *Riformagioni del Comune di Tolentino 1569-1570* >, ff 167v-169v.
1572, aprile	Loreto	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1569-1573* >, f 230.
1574, luglio 25.	Loreto	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1567-1576* >, f 42v; < *Riformagioni 1574-1576* >, f 31v.
1575, maggio	Sanseverino	M. Leopardi *Annali* cit., II 260.
1576, giugno 12.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1575-1579* >, f 56v.
1577, ottobre 17.	Recanati	APrMc: < *Libro patenti 1575-1579* >, f 116v.
1578, febbraio 20.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1575-1579* >, f 127v.
1578, novembre 5.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1575-1579* >, f 164v.
1579, maggio 13.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1579-1582* >, ff 8v, 10 e 12v; < *Riformagioni del Comune di Macerata 1578-1579* >, ff 141v e 142.
1580, agosto 7.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1579-1582* >, f 54v.
1580, novembre	Recanati	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1579-1581* >, f 175.
1581, febbraio 25.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1579-1582* >, ff 83v, 86v e 98.
1581	Fano	R. Foglietti *Le Costituzioni* cit., 33 nota 36.
1581, dicembre	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1581-1582* >, ff 11-12 r e v.
1582, aprile 17.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1579-1582* >, f 118v.
1583, marzo 10.	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1581-1585* >, f 36v.
1584, gennaio 3.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, ff 45, 48 e 55v.
1584, aprile 9.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, ff 55v ss.
1585, maggio 12 e 13.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, ff 83 e 87.
1585?	Roma?	M. Leopardi *Annali* cit., II 275.
1586, gennaio	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 98.
1586, ottobre 26.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 115v.
1587, giugno 15.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 126; P. Compagnoni *La Reggia* cit. *Parte inedita*, 190.
1587, agosto 26.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 130.
1587, novembre 2.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 132v.
1588, aprile 24.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 140.
1588, giugno, 15.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* > f 126.

1588	Macerata	R. Foglietti *Le Constitutiones* cit., 33 nota 36.
1589, gennaio 30.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 151.
1589, maggio 23.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 152v.
1589, agosto 28.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 160v.
1590	Macerata	M. Leopardi *Annali* cit., II 291.
1590, giugno 13.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1582-1592* >, f 165v.
1592, maggio 31.	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1589-1595* >, f 156v.
1593, maggio 27.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1592-1608* >, f 18 v.
1596, gennaio 28.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1592-1608* >, f 70.
1599, ottobre	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1595-1602* >, ff 159v e 160.
1602, novembre 11.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1592-1608* >, f 135.
1602, dicembre 10.	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1595-1602* >, f 259.
1605, ottobre 28.	Macerata	APrMc: < *Libro patenti 1592-1608* >, f 155.
1613, febbraio 2.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1608-1628* >, f 57v.
1616, settembre 29.	Loreto	APrMc: < *Libro patenti 1608-1628* >, f 119; < *Riformagioni del Comune di Macerata 1614-1616* >, supplemento, ff 205v e 206.
1621, marzo 2.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 1.
1622, dicembre 20.	Macerata	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 3.
1623, settembre 7.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 9.
1624, settembre 26.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 13.
1625, giugno 18.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 17v; < *Riformagioni del Comune di Macerata 1624-1628* >, supplemento, ff 63v, 68, 69, 70v e 74.
1638, settembre 26.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 21.
1644, marzo	Macerata	P. Ferranti *Memorie storiche* cit., I 334.
1644, ottobre 11.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 29.
1646, gennaio	Macerata	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1638-1647* >, f 158.
1648	Macerata	APrMc: n. 1046, ff 585 ss.
1649, maggio	Loreto	APrMc: n. 1046, f 679.
1652, gennaio 20.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 37.
1664, gennaio 20.	Macerata	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 42; < *Riformagioni del Comune di Macerata 1662-1666* >, f 82v.
1665, luglio 27.	Loreto	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1662-1666* >, ff 154v e 156; APrMc: < *Libro patenti 1640-1674* >, f 76v.
1665, agosto 27.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 48.
1667, agosto 10.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 54; APrMc: < *Libro patenti 1640-1674* >, ff 90 e 98.

1671, giugno 21.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 60v.
1674, dicembre 20.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 65.
1677, aprile 8.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 70v; < *Riformagioni del Comune di Macerata 1675-1680* >, f 76.
1691, maggio 31.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 81.
1693, luglio 12.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 93.
1695, aprile		< *Riformagioni del Comune di Macerata 1691-1696* >, ff 99v e 101.
1699, settembre 24.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 107.
1706, giugno 3.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 114.
1709	Macerata	M. LEOPARDI *Annali* cit., II 327.
1709?	Iesi?	M. LEOPARDI *Annali* cit., II 329.
1710, marzo 23.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 121.
1718, aprile 24.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 125.
1722, aprile	Loreto	< *Riformagioni del Comune di Macerata 1720-1727* >, ff 101v e 103.
1722, maggio 26.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 133.
1730, settembre 14.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 138.
1735, giugno 2.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 143.
1743, giugno 6.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 149.
1745, giugno 20.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 153.
1747, giugno 14.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 157.
1750, giugno 18.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 160v.
1752, giugno 15.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 162v; < *Riformagioni del Comune di Macerata 1745-1753* >, ff 206 e 207.
1759, settembre 20.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 170v.
1765, maggio 15.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Libro verbali* della < Congregazione provinciale >, f 176.
1778, giugno 4.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Index jurium et memoriarum, n. 1057*, sv «Congregazione provinciale», f 12.
1785, giugno 2.	Loreto	Biblioteca comunale di Macerata *Index jurium et memoriarum, n. 1057*, sv «Congregazione provinciale», f 12.

1791, maggio 5.	Loreto	Verbale stampato nello stesso anno nella tipografia degli eredi Pannelli in Macerata.
1805, agosto 27 e 28.	Loreto	Verbale stampato nello stesso anno nella tipografia di Antonio Cortesi in Macerata; F. M. MISTICHELLI *De' Parlamenti* cit., 48.

La ‹ Congregazione provinciale › ha fine con decreto napoleonico n. 38 del 2 aprile 1808, che sanziona l'unione delle Marche al Regno d'Italia ed ordina la regione secondo il decreto 8 giugno 1805.

Macerata diviene così il capoluogo del Dipartimento del Musone, avente un Prefetto, un ‹ Consiglio di Prefettura ›, composto di quattro membri, ed un ‹ Consiglio generale › che si riuniva ogni anno all'epoca ordinata dal Governo e nominava nel suo seno un Presidente ed un Segretario.

Con decreto 20 aprile 1808, il Dipartimento del Musone viene diviso dal Vicerè Eugenio in quattro Distretti (Macerata, Loreto, Tolentino e Fabriano); con successivo decreto 25 luglio 1808, Camerino è distaccata dal Dipartimento del Tronto ed aggregata, quale quinto Distretto, al Dipartimento del Musone.

Ogni Distretto, avente un Vice-prefetto ed un ‹ Consiglio distrettuale ›, era diviso in Cantoni: i Cantoni di Macerata, Cingoli, Treia e Montesanto formavano il Distretto di Macerata; quelli di Fabriano, Matelica e Rocca Contrada il Distretto di Fabriano; quelli di Tolentino e San Severino il Distretto di Tolentino, mentre i Cantoni di Loreto ed Osimo formavano il Distretto di Loreto e quelli di Camerino, Santa Anatolia (odierna Esanatoglia) e Fiastra il Distretto di Camerino.

I Cantoni erano a loro volta divisi in Comuni.

Il ‹ Consiglio generale › del Dipartimento del Musone, che potrebbe in pratica essere considerato l'organo collegiale continuatore dell'opera della ‹ Congregazione provinciale ›, aveva il principale compito di rappresentare al Ministro dell'Interno le necessità del Dipartimento; compito invero molto più ristretto di quello della ‹ Congregazione provinciale ›, la quale inoltre era formata da membri direttamente nominati dai Comuni della Provincia, mentre il ‹ Consiglio generale › era di nomina regia, ed i membri erano scelti su una terna presentata dal ‹ Collegio dipartimentale ›.

La ‹ Congregazione provinciale › non risorge con la restaurazione del dominio pontificio nelle Marche: con suo ‹ Motu proprio › del 6 luglio 1816, infatti, Pio VII, premesso che « la unità e la uniformità debbano essere le basi di ogni politica istituzione, senza le quali difficilmente si può assicurare la solidità dei governi e la felicità dei popoli » e che « nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi che sull'esempio di altre Nazioni d'Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabilmente nelle dette Provincie un nuovo sistema più adatto alla presente condizione degli abitanti resa tanto diversa da quella di prima », attua una nuova divisione dello Stato in Delegazioni e ‹ Governi distrettuali ›.

Macerata è capoluogo di una Delegazione di seconda classe divisa in quattro ‹ Governi distrettuali ›: quello di Macerata, comprendente Apiro, Appignano, Cingoli, Civitanova, Montecassiano, Montecosaro, Montolmo, Montegranaro, Montemilone, Monsampietrangeli, Morrovalle, Sant'Elpidio a Mare, Monte San Giusto e Treia; quello di Loreto, comprendente Montelupone, Montesanto, Recanati e Porto Recanati; quello di Sanseverino, comprendente Amandola, Belforte, Caldarola, Montegiorgio, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Sarnano, San Ginesio, Tolentino, Urbisaglia, Ficano, Morico e Ripe; quello di Fabriano, comprendente Matelica, Sassoferrato, Serra San Quirico e Duomo.

La Delegazione di Macerata era retta da un Delegato, di nomina sovrana, assistito da due Assessori, pure di nomina sovrana; presso il Delegato esisteva una ‹ Congregazione governativa › composta di tre persone, due del Capoluogo ed una degli altri Comuni, aventi tutte e tre speciali requisiti richiesti dall'art. 9 del ‹ Motu proprio ›.

I membri della Congregazione avevano voto consultivo (ed erano infatti chiamati Consultori) sulle questioni ad essi sottoposte dal Delegato, ed i verbali delle riunioni erano inviati alla Segreteria di Stato; ogni cinque anni, due membri di essa erano rinnovati per estrazione a sorte.

La Congregazione si riuniva tre volte ogni settimana presso il Delegato, ed era assistita da un Segretario generale, di nomina sovrana, il quale non aveva diritto di voto ed era incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni e della conservazione dei registri e delle carte. Riforme verranno ancora attuate dal Leone XII, con ‹ Motu proprio › del 5 ottobre 1824, da Gregorio XVI, con Editto in data 5 luglio 1831 e ‹ Motu proprio › 10 novembre 1834, e da Pio IX con Editto 22 novembre 1850, fino all'annessione delle Marche al Regno d'Italia (17 dicembre 1860).

INDICE ANALITICO
DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI E DELLE ISTITUZIONI

INDICE SOMMARIO

La stampa di questo volume secondo dell'ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA STORIA AMMINISTRATIVA, è stata ultimata presso la Società Tipografica «Multa Paucis» in Varese il 30 gennaio 1965